MASSIMARIO DELLE SENTENZE DEI GIUDICI DEL REGISTRO DELLA LOMBARDIA: 1996-2007

unioncamerelombardia

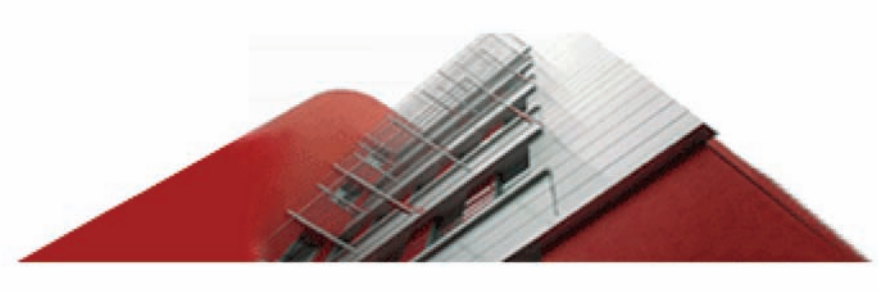

Camera di Commercio Bergamo

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA BRESCIA

Camera di Commercio Como

Camera di Commercio Cremona

Camera di Commercio Lecco

Camera di Commercio Lodi

Camera di Commercio Mantova

CAMERA DI COMMERCIO *di Milano*

Camera di Commercio Pavia

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Sondrio

cciaa varese

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI VARESE

Componenti della Consulta dei Conservatori della Lombardia:

Emanuele Prati (Camera di Commercio di Bergamo)
Antonio d'Azzeo (Camera di Commercio di Brescia)
Giuliano Caramella (Camera di Commercio di Como)
Angelo Rota (Camera di Commercio di Cremona)
Rossella Pulsoni (Camera di Commercio di Lecco)
Federica Pasinetti (Camera di Commercio di Lodi)
Gian Paolo Zanca (Camera di Commercio di Mantova)
Gianfranco Vanzelli (Camera di Commercio di Milano)
Cinzia Bargelli (Camera di Commercio di Pavia)
Marco Bonat (Camera di Commercio di Sondrio)
Mauro Temperelli (Camera di Commercio di Varese)

Comitato di Redazione:

Gianfranco Vanzelli
Teresa Casamichela
Elena Galeri
Franco Pozzoli
Francesca Marinucci

La raccolta ragionata è stata realizzata con il contributo dei Funzionari delle Camere Lombarde componenti il "Gruppo di Lavoro Registro Imprese" operativo presso l'Unione Regionale ai quali va il ringraziamento per l'impegno e la partecipazione.

Presentazione

Il Registro delle Imprese, istituito nel dicembre 1993 con la Legge n. 580 e operativo dal febbraio 1996, ha nel 2006 celebrato il primo decennale e l'occasione ha permesso di evidenziare l'attività sino ad ora svolta e la lunga evoluzione del Registro stesso per assicurare completezza ed organicità alla pubblicità legale delle imprese grazie ad un sistema "in rete" che consente, su tutto il territorio nazionale, l'accesso ai dati e alle informazioni dei soggetti iscritti.

In questi dieci anni il Registro è diventato "Registro telematico" che ha consentito di attuare un'efficace azione di semplificazione amministrativa soprattutto tramite collegamenti via web, garantiti dalla società di sistema Infocamere, che permettono all'impresa di colloquiare in remoto con la Camera di Commercio, non solo quella della propria sede legale.
Un'azione, dunque, di spinta telematizzazione, di snellimento e semplificazione delle procedure voluta da tutte le Camere italiane e, in modo particolare, da quelle della Lombardia che, per rendere ancora più concreti, mediante il Registro, molti dei servizi rivolti alle imprese, hanno affrontato le tematiche a questo connesse e di interesse comune nell'ottica della condivisione e del confronto, specie con riguardo ai diversi aspetti giuridici.

Le Camere lombarde, per questo, hanno da tempo attivato il "Tavolo di lavoro dei Conservatori" anche con la presenza degli esponenti degli ordini professionali e della stessa Infocamere, si sono confrontate periodicamente per trovare soluzioni e interpretazioni, normative e procedurali, le più omogenee e condivise proprio per meglio rispondere alle reali esigenze delle imprese, dei professionisti, del mercato in generale. Con questi soggetti, è utile ricordarlo, è nata una forte e ampia collaborazione che ha favorito taluni interventi migliorativi dell'efficacia e dell'efficienza del Registro delle Imprese che è, e resta, punto di riferimento indispensabile per conoscere la reale consistenza e le dinamiche del sistema delle imprese del territorio nazionale, regionale e locale: ben cinque milioni quelle iscritte a livello nazionale e oltre 950.000 quelle nella Regione Lombardia.

Ruolo altrettanto significativo è stato quello svolto dai Giudici del Registro delle rispettive realtà provinciali: da un lato, sostenendo, sul piano giuridico, l'attività dei Conservatori; dall'altro, orientando, con i loro pareri e pronunce, l'applicazione e/o l'interpretazione normativa con ciò contribuendo all'evoluzione stessa del Registro.
E' per raccogliere questi importanti contributi, al fine di renderli disponibili al più vasto mondo di operatori, pubblici e privati, professionisti, studiosi del diritto di impresa e non solo, che interagiscono e alimentano il Registro delle Imprese che è nata l'idea di realizzare questa *"Raccolta delle massime dei Giudici del Registro della Lombardia"*.

Le pronunce sono state riordinate e suddivise per argomenti per facilitarne la consultazione, arricchite anche da qualche nota di commento. L'auspicio è che la pubblicazione possa rappresentare un utile strumento tecnico e di proposta per la tenuta del Registro.

Consulta dei Conservatori della Lombardia
Il Coordinatore
Rossella Pulsoni

INDICE GENERALE

Poteri del Conservatore	pag. 5
Impresa individuale	pag. 19
Società semplice	pag. 33
Società in accomandita semplice	pag. 51
Società in nome collettivo	pag. 68
Società per azioni	pag. 77
Società a responsabilità limitata	pag. 100
Consorzio	pag. 156
Varie	pag. 158
Indice cronologico della giurisprudenza	pag. 166

POTERI DEL CONSERVATORE

1) Tribunale di Milano **21/4/1997**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Conservatore – poteri - controllo di legittimità sostanziale - sussistenza.
Al Conservatore spetta il potere di valutare la legittimità dell'attività d'impresa dichiarata dal soggetto interessato all'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Società semplice - oggetto sociale - attività di godimento d'immobili – illegittimità - art. 2248 c.c.
L'attività di semplice godimento degli utili di prodotti finanziari e dei proventi di immobili propri non è attività d'impresa e non può essere svolta nelle forme della società semplice. Si tratta piuttosto di attività economica che rientra nella fattispecie della comunione di godimento, ex art. 2248 c.c.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso, presentato da ..., in qualità di legale rappresentante della ... s.s., contro il provvedimento di rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese della società, emesso dal locale Conservatore del Registro il 20.3.1997, osserva quanto segue.
L'attuale ricorrente ha chiesto di poter iscrivere nella sezione speciale delle società semplici la s.s., costituita il 29.1.1997 ed avente ad oggetto "il godimento e la gestione di azioni, obbligazioni ed altri titoli di credito, anche atipici, nonché di beni immobili di qualsiasi genere".
Il Conservatore del Registro delle Imprese di Milano ha emesso il provvedimento di rifiuto sostenendo che l'iscrizione non poteva essere consentita perché un contratto mantenuto al solo scopo di godimento di una o più cose è regolato dalle norme sulla comunione e che una società semplice può avere come oggetto esclusivamente l'esercizio di attività lucrative non commerciali.
..... ha presentato ricorso eccependo innanzitutto l'incompetenza del Conservatore a sindacare l'imprenditorialità dell'oggetto sociale.
L'assunto, a parere di questo Giudice, è infondato perché rientra tra i poteri del Conservatore valutare la legittimità dell'attività di impresa dichiarata dal soggetto interessato all'iscrizione nel Registro.
Il secondo comma dell'art. 2189 c.c. impone all'ufficio del Registro di procedere, oltre agli accertamenti formali, al controllo dell'esistenza del "concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione". Il sesto comma dell'art. 11 del regolamento di attuazione del Registro (DPR 7.12.1995 n. 581), prevede, alla lettera e) che l'Ufficio, dopo aver effettuato gli accertamenti formali, accerti "il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione".
I testi legislativi non chiariscono se l'ufficio debba limitarsi a verificare che l'atto rientri nella tipologia di quelli indicati dalla legge (e quindi debba svolgere un semplice controllo di legalità formale) oppure se debba accertare che l'atto abbia un contenuto negoziale legittimo (e quindi debba estendere il controllo alla legalità sostanziale dell'atto).
La prima soluzione, sostenuta dal ricorrente, si basa su consistenti argomenti. Si osserva innanzitutto che il controllo di legalità formale si adatta meglio alla natura amministrativa dell'organo chiamato ad eseguire il controllo ed all'effetto di semplice pubblicità-notizia connesso all'iscrizione nelle sezioni speciali del Registro.
Inoltre si rileva che rientra nella logica del sistema che, mentre gli atti più rilevanti della vita dell'impresa sociale siano soggetti al controllo di legalità sostanziale connesso al complesso procedimento di omologazione riservato all'Autorità Giudiziaria, il controllo su atti meno rilevanti possa essere limitato alla sola legalità formale.
Infine si sottolinea che il comma 7 dell'art. 11 del regolamento applica al controllo riservato all'ufficio del Registro le disposizioni dell'art. 6 comma 1 lettera b) della legge 7.8.1990 n. 241, che circoscrivono la responsabilità del funzionario all'accertamento dei fatti e al sollecito svolgimento dell'istruttoria, escludendo il richiamo alla valutazione delle "condizioni di ammissibilità, requisiti di le-

gittimazione e presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento" previsto dalla lettera a) di quello stesso articolo. E la relazione ministeriale all'art. 11 del regolamento si esprime chiaramente nel senso che il controllo dell'ufficio del Registro deve avere ad oggetto la veridicità ed esistenza dei fatti soggetti a pubblicità e, con riguardo ai negozi giuridici, deve investire i requisiti di esistenza e non quelli di validità del negozio.
A queste motivazioni si oppongono, però due argomentazioni che convincono questo Giudice a ritenere indispensabile il controllo di legalità sostanziale dell'atto.
Il primo argomento si basa sulla lettera della legge. L'espressione contenuta nel secondo comma dell'art. 2189 c.c. "concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" è la stessa di quella ricorrente nel terzo comma dell'art. 2330 c.c. "verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società" e di quella del secondo comma dell'art. 2411 c.c. "verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge" richiamato dall'art. 2436 c.c. Dunque sembra non esista alcuna differenza di contenuto tra i controlli che devono essere eseguiti sugli atti più importanti nella vita della società (costituzione e modificazioni dell'atto costitutivo) e quelli su tutti gli altri atti soggetti ad iscrizione nel Registro delle Imprese. Esiste solo una differenza nelle modalità di svolgimento del controllo, che si concreta, per gli atti di maggior interesse sociale, nella procedura di omologazione prevista dall'art. 2411 c.c.
Il secondo argomento è di carattere sistematico. Il controllo dell'Ufficio del Registro delle Imprese non è insindacabile, ma costituisce un primo grado del procedimento di iscrizione, il quale prosegue con l'intervento del Giudice del Registro (ai sensi del terzo comma dell'art. 2189 c.c.) e successivamente con quello del Tribunale (ai sensi dell'art. 2192 c.c.). Il contenuto del controllo non può evidentemente essere diverso nei vari gradi del procedimento e dunque, se dovesse essere accolta la tesi della verifica della sola legalità formale dell'atto, questa limitazione andrebbe estesa all'intervento dell'Autorità Giudiziaria. Ne deriverebbe che un atto formalmente corretto ma il cui contenuto fosse, in ipotesi, contrario a norme imperative, potrebbe essere iscritto con l'avallo di un organo giudiziario. Inoltre va considerato che, limitando il controllo alla sola legalità formale dell'atto, si introduce nel sistema di pubblicità globale degli atti di impresa un grave elemento di squilibrio: accanto ad atti valutati in ogni loro aspetto di legalità ne esisterebbero altri sfuggiti a un controllo di legalità sostanziale. Questo squilibrio sarebbe particolarmente evidente all'interno delle singole sezioni del Registro delle Imprese: ad esempio, nella sezione ordinaria, l'iscrizione di un singolo imprenditore sarebbe soggetta ad un controllo (di semplice legittimità formale) ben diverso da quello dell'iscrizione di una società di capitali (di legittimità sostanziale). Questo squilibrio non sembra adeguatamente giustificato né dal fatto che il controllo riservato in primo grado all'Ufficio del Registro riguarda atti ritenuti meno importanti di quelli riservati al giudizio di omologazione né dai diversi effetti che possono discendere dall'iscrizione (pubblicità notizia per i primi e pubblicità dichiarativa o costitutiva per i secondi): queste differenze potevano eventualmente consigliare il legislatore di eliminare il controllo dell'Autorità Giudiziaria sugli atti da presentare all'Ufficio del Registro, controllo che invece è stato esteso non solo a tutte le sezioni del Registro ma anche a tutte le funzioni dello stesso, anche a quelle di mero deposito di atti (v. comma 10 dell'art. 14 del regolamento), rafforzando così la convinzione che si sia voluto creare un sistema coordinato e unitario di pubblicità dell'attività di impresa.
Da ultimo va rilevato che non esisterebbe alcuna giustificazione ad effettuare controlli di tipo diverso, quando l'iscrizione dell'atto produca identici effetti giuridici: ad esempio nei casi di una costituzione di società di persone e di una società di capitale o di fusione di società di persone tra società di persone e società di capitale.
Del tutto infondato infine sembra l'assunto del ricorrente, secondo il quale il controllo del Conservatore sulle società semplici sarebbe per regolamento limitato all'accertamento della sola corrispondenza dell'atto a quello previsto dalla legge. Questa tesi si basa sul rilievo letterale che l'art. 18 del DPR n. 581/1995 al quarto comma prescrive l'allegazione di atti e la documentazione di fatti prescindendo del tutto dalla natura dell'attività dedotta nell'oggetto: l'oggetto sociale sarebbe talmente poco rilevante da essere semplicemente "indicato" nella domanda.

L'assunto però non tiene conto del fatto che il settimo comma di quello stesso articolo richiama le disposizioni dell'art. 11 dello stesso regolamento, e non si vede proprio come si possa sostenere che questo richiamo contiene solo agli adempimenti indicati alle lettere da a) a d) del sesto comma e non quelli della lettera e), che, come sopra si è osservato, comportano un controllo di legittimità sostanziale dell'atto.
Il ricorrente lamenta poi che il rifiuto di iscrizione sarebbe stato emesso in violazione dei principi vigenti in materia di società e di attività di impresa perché il Conservatore non avrebbe considerato che ... s.s. è stata costituita non solo per il godimento di titoli e di immobili ma anche per la gestione degli stessi, gestione che comporta una complessa attività di impresa, consistente, a titolo esemplificativo, quanto ai titoli, nell'investire i conferimenti e i frutti, nell'acquisire partecipazioni societarie, nello stipulare contratti parasociali, nel partecipare alle assemblee, nel prestare garanzie nell'interesse delle partecipate e, quanto agli immobili, nell'investire i canoni di locazione, nell'acquistare altri immobili, nel regolare i complessi rapporti con gli inquilini, nell'eseguire opere di ristrutturazione.
Inoltre il ricorrente lamenta che il Conservatore non abbia considerato che questa attività d'impresa non rientra tra le attività commerciali ma costituisce un "tertium genus" rispetto alle attività agricole e commerciali, e quindi poteva essere svolta nella forma della società semplice.
Questo Giudice ritiene invece che il Conservatore abbia fatto un corretto uso del suo potere di controllo.
L'oggetto sociale, nella sua espressione generica, poteva infatti essere interpretato come attività di semplice godimento degli utili di prodotti finanziari è dei proventi di immobili propri. Ma questa interpretazione comporta che l'attività denunciata non può essere svolta nelle forme della società semplice.
La società di mero godimento non è infatti consentita dal nostro ordinamento.
L'art. 2248 c.c. prevede che l'attività di godimento di uno o più beni in comune è regolata dalle norme del titolo VII del libro III, e dunque dalle regole della comunione. Se vi è un'attività di godimento non esiste attività di impresa, che consiste in un'organizzazione di beni a fini produttivi, ma esiste solo un'attività di conservazione dei beni, diretta a suddividerne i frutti. E' stato efficacemente osservato che nella società i beni comuni devono avere una funzione servente rispetto all'impresa, perché sono un mezzo per lo svolgimento dell'attività di impresa, mentre nella comunione il rapporto beni-attività si inverte ed è l'attività che svolge funzione servente rispetto ai beni.
Pertanto nei casi in cui si dichiara un'attività di solo godimento, si ammette l'esistenza di una semplice comunione di beni e non può esservi società. La distinzione non è priva di effetti perché i creditori personali dei singoli comproprietari possono direttamente soddisfarsi sui beni in regime di comunione, mentre non possono aggredire direttamente i beni conferiti in società.
Si comprende così che l'intervento del legislatore è stato motivato dalla necessità di tutelare questi creditori dall'abusivo utilizzo di schermi societari, che non possono quindi essere consentiti.
Ma, prendendo atto della complessa attività che il ricorrente sostiene di voler perseguire, questo Giudice ritiene che giustamente sia stata negata l'iscrizione nella sezione speciale delle società semplici del Registro delle Imprese, trattandosi di attività di natura commerciale. E quando questa attività viene esercitata in forma societaria, deve esprimersi, ai sensi dell'art. 2249 c.c., nelle forme regolate nei capi III e seguenti del titolo V del libro V del codice civile. Non è possibile dunque, per questo dettato di legge, costituire una società semplice per esercitare questo tipo di attività.
La difesa del ricorrente sostiene che la denunciata attività di impresa non sarebbe né commerciale né agricola, rifacendosi alla nota teoria della impresa civile.
Questo Giudice non condivide l'interpretazione restrittiva che viene riferita dai fautori di tale teoria ai concetti di "attività industriale" e di "attività intermediaria nella circolazione dei beni", ritenendo preferibile interpretare il requisito dell'industrialità come sinonimo di attività non agricola e quello di intermediazione come sinonimo di attività di scambio, con la pratica conseguenza, segnalata nella motivazione dello stesso Conservatore, che nella sezione speciale delle società semplici possono essere iscritte soltanto società che svolgono attività agricola o società che, per espressa ed eccezionale disposizione di legge, possono costituirsi in quella forma (es. società di revisione). Ma, con ri-

ferimento al caso concreto, sembra comunque arduo sostenere che l'attività denunciata possa rientrare anche in un'ipotesi teorica di impresa civile: l'attività di gestione di titoli, anche atipici, con relativa compravendita per speculare o almeno mantenere la posizione sul mercato, sembra essere, infatti, attività finanziaria tipicamente rientrante tra quelle indicate al n. 2 dell'art. 2195 c.c., oltre ad essere verosimilmente soggetta a controllo ai sensi dell'art. 113 del Testo Unico sul Credito; l'attività di gestione immobiliare, che comporta per espressa ammissione del ricorrente la compravendita di immobili, è anch'essa tipica attività commerciale ai sensi del n. 2 dell'art. 2195 c.c., o quanto meno del n.5 dello stesso articolo.
E infine non è certamente determinante, per attestare un riconoscimento del legislatore dell'impresa civile, il rilievo del ricorrente che il quarto comma dell'art. 18 del DPR n. 581/1995 non richiede per l'iscrizione delle società semplici il numero di codice IVA, al contrario di quanto dispone il secondo comma per l'iscrizione dell'imprenditore. Infatti, poiché soggetti passivi istituzionali del tributo sono anche gli imprenditori agricoli che gestiscono l'impresa in forma societaria, sembra evidente che esiste una lacuna nell'indicazione contenuta nel quarto comma dell'art. 18 del regolamento.

PQM

il Giudice del Registro respinge il ricorso presentato da ... contro il decreto di rifiuto di iscrizione della società semplice ....

2) Tribunale di Bergamo **10/6/1997**
Giudice del Registro dottor Alfani **Ricorso avverso provvedimento di ri fiuto**
Conservatore - controllo di legittimità dell'atto - non sussiste il potere - art. 2189 c.c.
L'Ufficio del Registro delle Imprese svolge controlli limitati alla verifica della sussistenza delle condizioni richieste per l'iscrizione, quali la competenza dell'ufficio, l'autenticità delle sottoscrizioni, l'astratta iscrivibilità dell'atto, l'imputabilità dello stesso alla società, l'idoneità della documentazione prodotta. E' escluso l'accertamento della validità o veridicità delle circostanze indicate nell'atto di cui viene chiesta l'iscrizione.

Il Giudice delegato ha emesso il seguente,

DECRETO

letto il ricorso depositato in data 15.01.1997 da parte del notaio ... nell'interesse della società ... s.a.s. con sede in Zogno iscritta al n. 5744 nel Registro delle Imprese di Bergamo, con il quale si impugna il provvedimento emesso dal Conservatore del Registro delle Imprese in data 21.02.1997; sentito il notaio ricorrente; rilevato che con atto n. 72241 rep. del 16.07.1996 ..., quale unico socio della società ... s.a.s., ha constatato lo stato di liquidazione della società ... per mancata ricostituzione della pluralità di soci ex art. 2272 n. 4 c.c. ed ha quindi chiesto la cancellazione della società medesima dal Registro delle Imprese, dando atto dell'inesistenza di pendenze di qualsiasi genere a far tempo dall'anno 1982; rilevato che risulta documentato che, a seguito della predetta istanza, il Conservatore del Registro delle Imprese in data 21.02.1997 ha rifiutato l'iscrizione dell'istanza di cancellazione riportandosi integralmente al proprio provvedimento emesso in data 23.12.1996, stante l'assenza, nella specie, dell'unicità del socio nella predetta società, in quanto dagli atti in possesso dell'ufficio risultava che la compagine della società era formata oltre che dall'…anche dalla società semplice ...; ritenuto, in punto di diritto, che in base al disposto dell'art. 2189 c.c. il controllo dell'Ufficio del Registro delle Imprese deve ritenersi limitato all'esame della sussistenza delle condizioni richieste per l'iscrizione, quali la competenza dell'ufficio, l'autenticità delle sottoscrizioni, l'astratta iscrivibilità dell'atto, l'imputabilità dello stesso alla società, l'idoneità della documentazione prodotta, con esclusione di ogni accertamento in ordine alla validità od alla veridicità delle circostanze indicate nell'atto di cui viene chiesta l'iscrizione (Trib. Napoli 06.04.1993 e Trib. Monza 22.09.1997); considerato, pertanto, che deve ritenersi esclusa dal controllo dell'Ufficio del Registro

delle Imprese la rilevazione di vizi dell'atto che possono essere fatti valere soltanto per iniziativa dei terzi eventualmente interessati che potrebbero esperire azione d'annullamento, non spettando al Conservatore la tutela delle posizioni sostanziali di detti terzi (Trib. Monza 06.10.1986, Trib. Lucca 15.02.1989); rilevato che, comunque, il provvedimento di cancellazione non comporta l'estinzione del soggetto poiché persiste la responsabilità solidale dei soci per le eventuali sopravvenienze passive; ritenuto, per quanto sopra esposto, che non è legittimo il rifiuto, da parte del Conservatore del Registro delle Imprese, di iscrizione dell'atto in data 16.07.1996 n. 72241 REP. notaio ... in quanto non compete al medesimo la tutela delle posizioni soggettive dell'eventuale socio "s.s. ...";

PQM

letti gli artt. 8, 2° comma legge 29.12.1993 n. 580 nonché l'art. 2189, 3° comma c.c., ordina al Conservatore del Registro delle Imprese di Bergamo l'iscrizione dell'atto rep. n. 72241, notaio dottor ... del 16.07.1996 e la conseguente cancellazione della società ... dal Registro delle Imprese medesimo.

3) Tribunale di Milano **3/7/1997**
Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento del Giudice del Registro**

Società di capitali - rifiuto di iscrizione dell'atto di nomina di Amministratori e Sindaci - mancanza di forma dell'atto ai sensi dell'art. 11, n. 4 del dpr 7 dicembre 1995 n. 581 - incompatibilità di un Sindaco alla carica - sussistenza dei poteri di controllo in capo al Conservatore - rigetto.

Nel Registro delle Imprese va iscritta la delibera assembleare di nomina di Amministratori o Sindaci e non il fatto, in sé, dell'assunzione della carica. L'atto di nomina, trattandosi di scrittura privata non depositata presso notaio, deve recare la sottoscrizione autenticata. L'incompatibilità di un Sindaco alla carica, ai sensi dell'art. 2399 c.c., va verificata dal Conservatore ai sensi dell'art. 11 c. 6 lett. e) del dpr 581/1995.

…Sciogliendo la riserva, il Collegio ritiene che debba essere confermato il provvedimento di rigetto emesso dal Giudice del Registro sul reclamo proposto avverso il rifiuto di iscrizione da parte del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano. Si trattava nella specie di iscrizione dell'atto di nomina di Amministratori e Sindaci effettuato da un'assemblea ordinaria, ai sensi degli artt. 2383, comma 4 e 2400, comma 3 c.c.

Occorre quindi stabilire se l'iscrizione in queste ipotesi abbia ad oggetto la delibera assembleare di nomina o invece del fatto di avvenuta assunzione della carica, nel qual caso la delibera di nomina servirebbe solo al fine di consentire il controllo sulla esistenza del fatto da iscrivere e la delibera stessa rientrerebbe semplicemente tra i documenti che occorre allegare alla domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 11, n. 3 del dpr, 7 dicembre 1995, n. 581, così come sostiene il reclamante.

Tra le due soluzioni della questione, che si era posta anche in dottrina, il legislatore regolamentare sembra avere optato per la necessità di iscrivere la stessa delibera laddove stabilisce che il deposito della firma non possa essere accettato "se non è stata presentata la domanda di iscrizione del relativo atto di nomina" (cfr, art. 14, n. 4).

L'interpretazione del reclamante, secondo il quale la disposizione si riferirebbe unicamente al caso in cui l'accettazione della nomina fosse contenuta nella delibera, si rivela ingiustificatamente riduttiva della portata della norma.

Anche nel caso presente, come risulta dalla copia del modulo della domanda di iscrizione presentata al Registro, l'atto da iscrivere è appunto indicato nei suoi estremi come "verbale dell'assemblea ordinaria" e non figura nella casella dei "documenti allegati".

Trova a questo punto applicazione l'art. 11, n. 4 a mente del quale l'atto da iscrivere, trattandosi di scrittura privata, non depositata presso notaio, deve essere presentato in originale, con sottoscrizione autenticata, ovvero in copia autentica, ovvero ancora per estratto in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 c. c., così da conferire all'atto le necessarie garanzie di provenienza richieste da esigenze di trasparenza che si impongono vieppiù per i pubblici registri (si vedano le recenti disposi-

zioni dettate in tema di atti relativi alle società a responsabilità limitata dal dlg. 3 marzo 1993, n. 88).
Il potere di controllo da parte del Conservatore in merito all'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione si trova espressamente stabilito dall'art. 11 c. 6, lett. d del regolamento (si tratta del cd controllo di esistenza e di veridicità).
Deve tuttavia rilevarsi come ancorché la delibera dell'assemblea contenente la nomina delle cariche sociali dovesse assolvere ad una semplice funzione di garanzia di veridicità dell'esistenza della nomina stessa, essa non potrebbe sottrarsi alle medesime esigenze di autenticità che un simile controllo richiede.
Non pare certo sufficiente al riguardo l'assunzione di responsabilità da parte del presentatore dell'atto circa l'esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità – posta in calce al modulo della domanda di iscrizione – che si aggiunge, con funzioni di coperture dei margini che possono permanere circa l'autenticità dell'atto e del suo contenuto, oltre che della qualifica dei soggetti che vi compaiono, ma non può surrogare le altre garanzie formali prescritte dalla legge.
Il verbale presentato al Conservatore – che può considerarsi come l'atto avente i requisiti di legge, pur se richiedeva la trascrizione nel libro delle assemblee, come prevede l'art. 2421, n. 3 cc, operata la quale esso può essere prodotto anche per estratto autentico – doveva pertanto recare la sottoscrizione autenticata dei sottoscrittori dell'atto. Oltretutto, né il Presidente né il Segretario dell'assemblea, nominati ai sensi dell'art. 2371 c.c, pur sembrando ricoprire cariche all'interno della società, risultano appartenere alla categoria degli organi (come gli Amministratori) le cui firma sono già depositate nel Registro delle Imprese (cfr art. 2388 comma 4 c. c).
Anche il secondo profilo di rigetto dell'iscrizione, rappresentato, dall'incompatibilità di un Sindaco alla carica, ai sensi dell'art. 2399 c.c., si rileva legittimo, rientrando tra i compiti del conservatore il controllo delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione (art. 11, n. 6 e art. 7 del regolamento). Una volta superato l'ostacolo di carattere formale per l'iscrizione dell'atto, la società dovrà quindi provvedere a regolarizzare la nomina del Sindaco cui fanno difetto le condizioni di eleggibilità.

PQM

il Collegio, pronunciando ai sensi dell'art. 2192 c.c. sul ricorso presentato dalla ..., respinge il reclamo.

4) Tribunale di Milano **17/09/1997**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Conservatore - poteri - controllo di legittimità sostanziale - sussistenza - art. 2189 c.c.
Il sindacato di controllo del Conservatore non è limitato alla sola verifica che l'atto rientri nella tipologia di quelli indicati dalla legge (controllo legalità formale), ma è esteso anche all'accertamento che l'atto abbia un contenuto negoziale legittimo (controllo legalità sostanziale).
Società semplice - oggetto sociale - comunione di godimento di beni immobili - illegittimità - art. 2248 c.c.
La società che ha per oggetto la costituzione di una comunione di godimento di immobili e terreni non può essere svolta nelle forme della società semplice, ma rientra nella fattispecie della comunione di godimento ex art. 2248 c.c.
Il Giudice del Registro delle Imprese letto il ricorso presentato il 16.7.1997 contro il provvedimento di rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese della società semplice ……, sentita la ricorrente, osserva quanto segue.
La sig.ra…… ha chiesto di poter iscrivere la società ……. nella sezione speciale delle società semplici, avendo questa società ad oggetto "una comunione per il godimento di beni immobili e terreni".

Il Conservatore del Registro delle Imprese di Milano ha emesso provvedimento di rifiuto sostenendo che l'attività denunciata è regolata dalle norme sulle comunioni e non da quelle delle società.
1. La ricorrente ha innanzitutto sostenuto che "il Registro delle Imprese non ha il potere di disconoscere" l'esistenza di un contratto sociale.
Questo assunto è infondato, rientrando, ad avviso di questo Giudice tra i poteri del Conservatore valutare la legittimità dell'attività di impresa dichiarata dal soggetto interessato all'iscrizione nel Registro. Si riporta qui di seguito l'argomentazione già sviluppata in precedenti occasioni e che è stata confermata dal Tribunale adito in sede di ricorso.
Il secondo comma dell'art. 2189 c.c. impone all'Ufficio del Registro di procedere, oltre agli accertamenti formali, al controllo dell'esistenza del "concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione". Il sesto comma dell'art. 11 del regolamento di attuazione del Registro (DPR 7.12.1995 n. 581), prevede, alla lettera e) che l'ufficio, dopo aver effettuato gli accertamenti formali, accerti "il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione".
I testi legislativi non chiariscono se l'Ufficio debba limitarsi a verificare che l'atto rientri nella tipologia di quelli indicati dalla legge (e quindi debba svolgere un semplice controllo di legalità formale) oppure se debba accertare un contenuto negoziale legittimo (e quindi debba estendere il controllo alla legalità sostanziale dell'atto).
La prima soluzione si basa su consistenti argomenti.
Si osserva innanzitutto che il controllo di legalità formale si adatta meglio alla natura amministrativa dell'organo chiamato ad eseguire il controllo ed all'effetto di semplice pubblicità-notizia connesso all'iscrizione nelle sezioni speciali del Registro. Inoltre si rileva che rientra nella logica del sistema che, mentre gli atti più rilevanti della vita dell'impresa sociale siano soggetti al controllo di legalità sostanziale connesso al complesso procedimento di omologazione riservato all'autorità giudiziaria, il controllo su atti meno rilevanti possa essere limitato alla sola legalità formale. Infine si sottolinea che il comma 7 dell'art. 11 del regolamento applica al controllo riservato all'ufficio del Registro le disposizioni dell'art.6 comma 1 lettera b) della legge 7.8.1990 n. 241, che circoscrivono la responsabilità del funzionario all'accertamento dei fatti e al sollecito svolgimento dell'istruttoria, escludendo il richiamo alla valutazione delle "condizioni di ammissibilità, requisiti di legittimazione e presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento" previsto dalla lettera a) di quello stesso articolo. E la relazione ministeriale all'art.11 del regolamento si esprime chiaramente nel senso che il controllo dell'ufficio del Registro deve avere ad oggetto la veridicità ed esistenza dei fatti soggetti a pubblicità e, con riguardo ai negozi giuridici, deve investire i requisiti di esistenza e non di validità del negozio. A queste motivazioni si oppongono però due argomentazioni che convincono questo Giudice a ritenere indispensabile il controllo di legalità sostanziale dell'atto. Il primo argomento si basa sulla lettera della legge. L'espressione contenuta nel secondo comma dell'art. 2189 c.c. "concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" è la stessa di quella ricorrente nel terzo comma dell'art. 2330 c.c. "verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società" e di quella del secondo comma dell'art. 2411 c.c. "verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge", richiamato dall'art. 2436 c.c. dunque non esiste alcuna differenza di contenuto tra i controlli che devono essere eseguiti sugli atti più importanti nella vita della società (costituzione e modificazioni dell'atto costitutivo) e quelli su tutti gli altri atti soggetti ad iscrizione nel Registro delle Imprese. Esiste solo una differenza nelle modalità di svolgimento del controllo, che si concreta, per gli atti di maggior interesse sociale, nella procedura di omologazione prevista dall'art. 2411 c.c. Il secondo argomento è di carattere sistematico. Il controllo dell'ufficio del Registro delle Imprese non è insindacabile, ma costituisce un primo grado del procedimento di iscrizione, il quale prosegue con l'intervento del Giudice del Registro (ai sensi del terzo comma dell'art. 2189 c.c.) e successivamente con quello del Tribunale (ai sensi dell'art. 2192 c.c.). Il contenuto del controllo non può evidentemente essere diverso nei vari gradi del procedimento e dunque, se dovesse essere accolta la tesi della verifica della sola legalità formale dell'atto, questa limitazione andrebbe estesa all'intervento dell'Autorità Giudiziaria. Ne deriverebbe che un atto formalmente corretto ma il cui contenuto fosse, in ipotesi, contrario a norme imperative,

potrebbe essere iscritto con l'avallo di un organo giudiziario. Inoltre va considerato che, limitando il controllo alla sola legalità formale dell'atto, si introduce nel sistema di pubblicità globale degli atti di impresa un grave elemento di squilibrio: accanto ad atti valutati in ogni loro aspetto di legalità ne esisterebbero altri sfuggiti a un controllo di legalità. Questo squilibrio è particolarmente evidente all'interno delle singole sezioni del Registro delle Imprese: ad esempio, nella sezione ordinaria, l'iscrizione di un singolo imprenditore sarebbe soggetta ad un controllo (di semplice legittimità formale) ben diverso da quello dell'iscrizione di una società di capitali (di legittimità sostanziale). Si tratta poi di uno squilibrio che non sembra adeguatamente giustificato né dal fatto che il controllo riservato in primo grado all'ufficio del Registro riguardi atti ritenuti meno importanti di quelli riservati al giudizio di omologazione né dai diversi effetti che possono discendere dall'iscrizione (pubblicità notizia per i primi e pubblicità dichiarativa o costitutiva per i secondi): queste differenze potevano eventualmente consigliare il legislatore di eliminare il controllo dell'autorità giudiziaria sugli atti da presentare all'ufficio del Registro, controllo che invece è stato esteso a tutte le funzioni del Registro, anche a quelle di mero deposito di atti (v. comma 10 dell'art. 14 del regolamento), rafforzando così la convinzione che si sia voluto creare un sistema coordinato e unitario di pubblicità dell'attività di impresa. Da ultimo va rilevato che non esiste alcuna giustificazione ad effettuare controlli di tipo diverso quando l'iscrizione dell'atto produca identici effetti giuridici: ad esempio nei casi di una costituzione di società di persone e di una società di capitale o di fusione di società di persone e/o di società di capitale.

2. La ricorrente ha poi sostenuto che il Conservatore non avrebbe fatto un corretto uso del suo potere di controllo di legalità, anche sostanziale, dell'atto perché l'oggetto della ….. s.s. comprenderebbe, oltre al godimento di immobili “anche la loro amministrazione e gestione”. L'assunto e innanzitutto chiarimento smentito in fatto: nel contratto in esame, stipulato il 28.2.1994, si legge che la società “ha per scopo la costituzione di una comunione di godimento di immobili e terreni”, senza ulteriore specificazione. Ma anche in diritto l'argomentazione è infondata perché un'attività di gestione di beni goduti in comunione rientrerebbe comunque tra le attività tipiche dell'amministrazione di un bene comune, ai sensi dell'art. 1105 c.c. e legittimamente il Conservatore del Registro ha ritenuto che un'attività così denunciata non possa essere svolta nelle forme della società semplice, perché la società di mero godimento non è prevista dal nostro ordinamento.

L’art. 2248 c.c. infatti prescrive che l'attività di godimento di uno o più beni in comune sia regolata dalle norme del titolo VII del libro III, e dunque dalle regole della comunione. Tale precetto trova fondamento nel fatto che se vi è un'attività di godimento non esiste attività di impresa (che consiste in un'organizzazione di beni a fini produttivi), ma soltanto un'attività di conservazione dei beni (diretta a suddividerne i frutti tra i comproprietari). Occorre considerare che nell'istituto della società i beni comuni hanno una funzione servente rispetto all'impresa, perché sono un mezzo per lo svolgimento dell'attività di impresa, mentre nell'istituto della comunione il rapporto beni-attività si inverte ed è l’attività che svolge funzione servente rispetto ai beni. Pertanto nei casi in cui si denuncia un’attività di solo godimento, si confessa l’esistenza di una semplice comunione di beni e non può esservi società. La distinzione non è priva di effetti perché i creditori personali dei singoli comproprietari possono direttamente soddisfarsi sui beni in regime di comunione mentre non possono aggredire direttamente i beni conferiti in società. Se ne deduce che dettando l’art. 2248 c.c. il legislatore si è preoccupato di tutelare questi creditori dall'abusivo utilizzo di schermi societari, che non possono dunque trovare riconoscimento soprattutto in un contesto di pubblicità d'impresa così rilevante come il nuovo Registro delle Imprese.

PQM

respinge il ricorso proposto da ……. contro il provvedimento di rigetto di iscrizione nella sezione speciale delle società semplici del Registro delle Imprese di Milano della …… s.s.

5) Tribunale di Milano **28/9/1997**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Conservatore – poteri - controllo di legittimità sostanziale - sussistenza.
Il Conservatore esercita un controllo, sugli atti da iscrivere, limitato alla legittimità sostanziale dell'atto: il controllo non può estendersi all'esame di merito, sindacando la volontà dell'impresa.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso, depositato in data 25.07.97 dal notaio ..., contro il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di rifiuto d'iscrizione della lettera d'incarico all'ing. ... da parte del legale rappresentante della ... s.p.a.;
rilevato che si tratta di procura a svolgere l'incarico di responsabile della direzione "approvvigionamenti" del settore pneumatici della società, che deve essere iscritta ai sensi dell'art. 2206 c.c. perchè i terzi ne conoscano l'esatto contenuto;
osservato che il Conservatore ha motivato il suo rifiuto con la considerazione che i poteri già attribuiti al procuratore non vengano modificati, ma vengono solo "specificati l'attività ed i compiti affidati";
ricordato che il controllo del Conservatore sugli atti da iscrivere è limitato alla legittimità sostanziale dell'atto e non può spingersi all'esame del merito, sindacando la volontà dell'impresa che, in questo caso, ha ritenuto opportuno puntualizzare meglio i poteri conferiti al suo procuratore;

PQM

visto l'art. 2198 c 3 c.c., ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto della ... s.p.a.

6) Tribunale di Milano **10/10/1997**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Conservatore - poteri - controllo di legittimità sostanziale - sussistenza.
Il Conservatore del Registro non deve limitarsi al semplice controllo di legalità formale, ma deve accertare che l'atto abbia un contenuto negoziale legittimo (controllo di legalità sostanziale).
Società semplice - oggetto sociale - attività di godimento di beni mobili ed immobili - illegittimità - art. 2248 c.c.
La società semplice non può avere ad oggetto un'attività di mero godimento: in tal caso si configura la comunione di beni, disciplinata dall'art. 2248 c.c.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

osservato che ..., nella sua qualità di socio Amministratore e gerente della ... s.s., con sede in Milano, …, ha chiesto di poter iscrivere questa società nella sezione speciale del Registro delle società semplici e che il Conservatore del Registro delle Imprese di Milano ha rifiutato l'iscrizione con provvedimento in data 5.8.1997, sostenendo che l'attività denunciata è di mero godimento di beni immobili e può essere esercitata soltanto nelle forme della comunione; letto il ricorso depositato in data 23.9.1997; osserva quanto segue.
In via preliminare il ricorrente sostiene che non rientra tra i poteri del Conservatore valutare la legittimità dell'attività di impresa dichiarata dal soggetto interessato all'iscrizione nel Registro perché il sesto comma dell'art. 11 del regolamento di attuazione del Registro (DPR 7.12.1995 n. 581), prevede, alla lettera e) che l'Ufficio, dopo aver effettuato gli accertamenti formali, accerti "il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" e la Relazione Ministeriale al regolamento precisa che questi accertamenti, con riguardo ai negozi giuridici, devono investire i requisiti di esistenza e non anche quelli di validità degli atti.

Questo Giudice si è già pronunciato sulla questione del contenuto dei controlli spettanti al Conservatore del Registro, aderendo alla tesi che questo controllo non debba limitarsi alla verifica che l'atto rientri nella tipologia di quelli indicati dalla legge (e sia quindi un semplice controllo di legalità formale), ma debba spingersi ad accertare che l'atto abbia un contenuto negoziale legittimo (e quindi consista in un controllo della legalità sostanziale dell'atto). Questa scelta, che qui si ribadisce, si basa sostanzialmente su due argomenti. Il primo è tratto dalla lettera della legge: l'espressione contenuta nel secondo comma dell'art. 2189 c.c. "concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" è la stessa di quella ricorrente nel terzo comma dell'art. 2330 c.c. "verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società" e di quella del secondo comma dell'art. 2411 c.c. "verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge", richiamato dall'art. 2436 c.c.; dunque non esiste alcuna differenza di contenuto tra i controlli che devono essere eseguiti sugli atti più importanti nella vita della società (costituzione e modificazioni dell'atto costitutivo) e quelli su tutti gli altri atti soggetti ad iscrizione, nel Registro delle Imprese; esiste solo una differenza nelle modalità di svolgimento del controllo, che si concreta, per gli atti di maggior interesse sociale, nella procedura di omologazione prevista dall'art. 2411 c.c.
Il secondo argomento è di carattere sistematico: il controllo dell'Ufficio del Registro delle Imprese non è insindacabile, ma costituisce un primo grado del procedimento di iscrizione, il quale prosegue con l'intervento del Giudice del Registro (ai sensi del terzo comma dell'art. 2189 c.c.) e successivamente in quello del Tribunale (ai sensi dell'art. 2192 c.c.): il contenuto del controllo non può essere diverso nei vari gradi del procedimento e dunque, se dovesse essere accolta la tesi della verifica della sola legalità formale dell'atto, questa limitazione andrebbe estesa all'intervento dell'Autorità Giudiziaria; ne deriverebbe che un atto formalmente corretto ma il cui contenuto fosse, in ipotesi, contrario a norme imperative, potrebbe essere iscritto con l'avallo di un organo giudiziario; inoltre va considerato che, limitando il controllo alla sola legalità formale dell'atto, si introduce nel sistema di pubblicità globale degli atti di impresa un grave elemento di squilibrio: accanto ad atti valutati in ogni loro aspetto di legalità ne esisterebbero altri sfuggiti a un controllo di legalità; questo squilibrio è particolarmente evidente all'interno delle singole sezioni del Registro delle Imprese: ad esempio, nella sezione ordinaria, l'iscrizione di un singolo imprenditore sarebbe soggetta ad un controllo (di semplice legittimità formale) ben diverso da quello dell'iscrizione di una società di capitali (di legittimità sostanziale); si tratta poi di uno squilibrio che non sembra adeguatamente giustificato né dal fatto che il controllo riservato in primo grado all'Ufficio del Registro riguardi atti ritenuti meno importanti di quelli riservati al giudizio di omologazione né dai diversi effetti che possono discendere dall'iscrizione (pubblicità notizia per i primi e pubblicità dichiarativa o costitutiva per i secondi): queste differenze potevano eventualmente consigliare il legislatore di eliminare il controllo dell'autorità giudiziaria sugli atti da presentare all'Ufficio del Registro, controllo che invece è stato esteso a tutte le funzioni del Registro, anche a quelle di mero deposito di atti (v. comma 10 dell'art. 14 del regolamento), rafforzando così la convinzione che si sia voluto creare un sistema coordinato e unitario di pubblicità dell'attività di impresa; da ultimo va rilevato che non esiste alcuna giustificazione ad effettuare controlli di tipo diverso quando l'iscrizione dell'atto produca identici effetti giuridici: ad esempio nei casi di una costituzione di società di persone e di una società di capitale o di fusione di società di persone e/o di società di capitale.
Il ricorrente sostiene poi, nel merito del controllo effettuato, che il rifiuto del Conservatore sarebbe illegittimo perché l'attività svolta dalla società non sarebbe "di mero godimento" ma un'attività "economica lucrativa non commerciale".
In fatto occorre tener presente che i patti sociali enunciano che la ... s.s. "ha per oggetto l'applicazione delle moderne tecniche gestionali ai beni mobili e immobili di proprietà sociale allo scopo di ricavarne un maggior reddito, esclusa ogni attività di carattere commerciale". E correttamente, ad avviso di questo Giudice, il Conservatore ha ritenuto che le espressioni utilizzate, rivelando la volontà dei soci di non esercitare attività commerciale ma di limitarsi a trarre dai beni il profitto loro proprio, fossero indicative di un'attività di puro e semplice godimento. Da questa constatazione il Conservatore ha tratto giustamente la conseguenza che una società di mero godimento non è previ-

sta dal nostro ordinamento: l'art. 2248 c.c. infatti, prescrive che l'attività di godimento di uno o più beni in comune sia regolata dalle norme del titolo VII del libro III, e dunque dalle regole della comunione; tale precetto trova fondamento nel fatto che se vi è un'attività di godimento non esiste attività di impresa (che consiste in un'organizzazione di beni a fini produttivi), ma soltanto un'attività di conservazione dei beni (diretta a suddividerne i frutti tra i comproprietari); occorre considerare che nell'istituto della società i beni comuni hanno una funzione servente rispetto all'impresa, perché sono un mezzo per la svolgimento dell'attività di impresa, mentre nell'istituto della comunione il rapporto beni-attività si inverte ed è l'attività che svolge funzione servente rispetto ai beni; pertanto nei casi in cui si constata l'esistenza di un'attività di solo godimento, si confessa l'esistenza di una semplice comunione di beni e non può esservi società; e va segnalato che la distinzione non è priva di effetti perché i creditori personali dei singoli comproprietari possono direttamente soddisfarsi sui beni in regime di comunione mentre non possono aggredire direttamente i beni conferiti in società; se ne deduce che, dettando l'art. 2248 c.c., il legislatore si è preoccupato di tutelare questi creditori dall'abusivo utilizzo di schermi societari, che non possono dunque trovare riconoscimento in un contesto di pubblicità così rilevante come il nuovo Registro delle Imprese; il ricorrente sembra ben consapevole della legittimità di questa conseguenza ed infatti sostiene che, poiché i soci si prefiggono di realizzare un utile applicando ai beni tecniche gestionali imprenditoriali, elemento aggregante non è il bene ma l'attività di ottimizzazione della gestione e il godimento del bene non costituisce lo scopo della società ma il mezzo per creare profitto.
L'assunto, per quanto abilmente elaborato, non sembra producente, al fine che il ricorrente si propone di raggiungere, dell'iscrizione della ... nella sezione speciale delle società semplici. Le “tecniche gestionali” che costituirebbero l'oggetto della società, infatti, ad avviso di questo Giudice, non sono altro che attività commerciali e pertanto la società dovrebbe costituirsi nella forma di una società del tipo previsto dagli articoli 2291 e segg. c.c. ed essere iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese. Se infatti si considerano le “operazioni” che gli stessi soci indicano come “necessarie o semplicemente utili per il raggiungimento sociale”, e che costituiscono per consolidata prassi notarile esemplificazioni di poteri spettanti all'organo amministrativo in vista del raggiungimento dell'oggetto sociale, si deve ammettere che queste “operazioni” (con esclusione delle attività di contenuto puramente accessorio all'attività di impresa) sono esattamente l'elencazione, sia pure “meramente esemplificativa e non tassativa” di quelle “tecniche gestionali” che vengono ritenute come oggetto della società. Si tratta di “acquisto di immobili nonché di partecipazioni in società di ogni tipo e di valori mobiliari in genere e l'eventuale “disinvestimento”, e dunque di attività di contenuto tipicamente commerciale, che meritano di essere inquadrate nel regime di pubblicità loro proprio.
Le conclusioni raggiunte consentono di ritenere ininfluente l'ultimo motivo di reclamo, che concerne l'inesattezza dell'affermazione del Conservatore sui confini delle società semplici.
Infatti, anche se non è esatto che possano essere iscritte in questa sezione speciale del Registro soltanto le Imprese agricole e le società di revisione, perché il campo deve essere allargato quanto meno ad alcune società di professionisti, è certo che l'iscrizione non può essere autorizzata per le imprese che svolgano attività di godimento o attività commerciale, come quella di cui qui si è discusso.

PQM

respinge il ricorso.

7) Tribunale di Milano **14/9/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Conservatore - poteri - controllo di legittimità sostanziale circoscritto ai vizi di nullità - sussistenza.
Il Conservatore del Registro delle Imprese deve limitare il controllo di legittimità sostanziale dell'atto alle sole ipotesi di nullità. Il controllo non può invece riguardare i vizi di annullabilità, riservati all'iniziativa degli interessati.

Società in accomandita semplice - cessione di quote - clausola di non negoziabilità - partecipazione dell'accomandante - trasferimento - ammissibilità.

La clausola contenuta nel contratto sociale secondo la quale "le quote non sono negoziabili" non impedisce i trasferimenti della partecipazione dell'accomandante consentiti dall'art. 2322 c. 1 c.c.: impedisce invece che si disponga della partecipazione senza il consenso degli altri soci. I soci, inoltre, possono non avvalersi di tale clausola.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso, presentato nell'interesse di ... s.a.s., contro il rigetto del Conservatore del Registro della richiesta di iscrizione dell'atto di cessione di quota autenticato dal notaio ... di Milano (n.87581/1039); osservato in fatto che la compagine sociale era all'origine composta da ..., accomandatario per una quota del 90%, e dalla moglie ..., accomandante per il residuo 10%; che quest'ultima è deceduta il 17.7.1982, lasciando eredi legittimi il marito e il figlio ...; che il 21.7.1997 è deceduto ..., lasciando come unico erede il figlio; che con l'atto notarile indicato ... ha ceduto una quota dello 0,01% a ..., restando accomandatario con una quota del 99,99%; ritenuto che la clausola contenuta nell'originario contratto sociale "che le quote non sono negoziabili" non impedisce, come ritiene il Conservatore, i trasferimenti della partecipazione dell'accomandante, consentiti dal primo comma dell'art. 2322 c.c., significando invece semplicemente che non è consentito disporre della partecipazione senza il consenso degli altri soci (ipotesi questa estranea alla fattispecie in esame); considerato che la sottoscrizione della denuncia di successione di ... costituisce prova del consenso di ... e ... di proseguire tra loro il rapporto sociale; preso atto che ... si è progressivamente ingerito nella gestione della società, assumendo così la posizione di socio accomandatario alla morte del padre; rilevato, che nei sei mesi da quest'ultimo evento il socio superstite ha ripristinato la pluralità dei soci; ritenuto quindi che sussistano le condizioni per l'iscrizione dell'atto di cessione della quota a ... e per la prosecuzione della società; precisato infine che il controllo del Conservatore del Registro deve limitarsi alla legittimità sostanziale dell'atto e quindi che il rifiuto di iscrizione può intervenire solo in casi di nullità del contratto sociale, mentre non può riguardare vizi di annullabilità, riservati alle iniziative degli interessati, e considerato che la clausola di non cedibilità delle quote è fissata nel solo interesse dei soci, i quali possono non avvalersene, modificandola consensualmente, così come è avvenuto nel nuovo regolamento dei rapporti sociali (v. clausola n. 8);

PQM

visto l'art. 2189 c.c., in accoglimento del ricorso, ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano dell'atto di "cessione di quota e modifica di patti sociali", autenticato il 19.1.1998, relativo alla Immobiliare ....

8) Tribunale di Milano **29/5/2001**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso del Conservatore ex articolo 2191 c.c.**

Conservatore – poteri - controllo limitato alla legittimità formale - sussistenza.

Il controllo del Conservatore, e in seconda istanza del Giudice del Registro, secondo la dottrina dominante, si deve svolgere nei limiti dell'accertamento della sola legalità formale dell'atto che viene presentato per l'iscrizione. Tale conclusione trova fondamento nella relazione ministeriale al DPR 581/1995 e nell'art. 32 della legge 340/2000, che affida al Conservatore del Registro compiti di controllo limitati alla legittimità formale dell'atto presentato dal notaio.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letta la richiesta del Conservatore del Registro delle Imprese, diretta ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione del trasferimento "mortis causa" delle quote di ... a favore di ... e di ..., in proporzione del 50% ciascuno, in forza di testamento del 23.01.1998 del socio unico ..., considerato che, pur sostenendo la sussistenza delle condizioni necessarie per l'iscrizione dell'atto, il Conservatore rileva che tali condizioni sarebbero venute meno a seguito dalla pubblicazione del testamento del 22.05.2000, che avrebbe totalmente revocato la precedente disposizione testamentaria; sentiti gli interessati; sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza, osserva quanto segue.
L'art. 2479 bis c.c., introdotto dalla legge 12.08.1993 n. 310 allo scopo di rendere trasparente la titolarità delle quote di società a responsabilità limitata, impone che il trasferimento a causa di morte di queste partecipazioni venga iscritto nel Registro delle Imprese, su domanda dell'erede accompagnata dal deposito dei documenti attestanti il trasferimento. Nei casi di specie ... ha presentato il 12.04.2001 domanda di iscrizione a favore suo e del coerede in parti uguali ..., con contestuale deposito di testamento pubblico di … del 23.01.1998, registrato in data 08.03.2001.
A parere di questo Giudice, il procedimento di iscrizione, dettato dall'art. 11 DPR 07.12.1995 n. 581, è stato correttamente osservato.
Sul punto va ricordato che il controllo del Conservatore, e in seconda istanza del Giudice del Registro, secondo la dottrina dominante, si deve svolgere nei limiti dell'accertamento della sola legalità formale dell'atto che viene presentato per l'iscrizione, in quanto l'espressione "accertamento del concorso delle condizioni richieste per legge per l'iscrizione", contenuta nella lettera e) del n. 6 dell'art. 11 sopra richiamato, andrebbe interpretata, secondo quanto specificato nel successivo n. 7, alla luce dei limiti indicati dall'art. 6 comma 1 lettera b) della legge 07.08.1990 n. 241, che circoscrive la responsabilità del funzionario all'accertamento dei fatti e al sollecito svolgimento dell'istruttoria. In sostanza, secondo questa dottrina, il legislatore avrebbe previsto un controllo limitato agli aspetti amministrativi della pratica, con esclusione di qualsiasi indagine sul contenuto e quindi sulla intrinseca validità dell'atto. Questa conclusione trova consistente fondamento nella relazione ministeriale al DPR n. 581/95 e, da ultimo, nella modifica del primo comma dell'art. 2411 c.c., introdotta dalle disposizioni semplificatorie della procedura di iscrizione degli atti costitutivi e modificativi di società di capitale con l'art. 32 della legga 24.11.2000 n. 340, modifica che affida al Conservatore del Registro compiti di controllo limitati alla legittimità formale dell'atto presentato da notaio.
Seguendo una simile interpretazione non vi è alcun dubbio che la domanda di ... di iscrivere il trasferimento delle quote di ... a favore suo e del coerede dovesse essere accolta, essendo sufficiente per l'Ufficio verificare l'autenticità della sottoscrizione della domanda, l'interesse alla stessa, la regolarità formale dell'atto di trasferimento e la rispondenza tra la pretesa e il contenuto di questo atto.
Ma la conclusione non muterebbe neppure seguendo l'interpretazione di minoranza, che questo Giudice predilige, essendo fondata sia su ragioni formali (l'espressione utilizzata dall'art. 11 è la stessa indicata dal legislatore al secondo comma dell'art. 2189 c.c.) che su ragioni sostanziali (il controllo ha natura giurisdizionale e non solo amministrativa, essendo in ultima istanza affidato al Giudice del Registro; inoltre non si può consentire che il regime di pubblicità legale degli atti societari sia in parte garantito da controlli che riguardano la legalità sostanziale, come quello oggi affidato al notaio dal novellato primo comma dell'art. 2411, e in parte da controlli di livello minore e in un ambito, come quello delle società di persone, di notevole rilevanza sociale). Infatti, anche se il controllo del Conservatore doveva essere correttamente esteso anche alla verifica della corrispondenza del contenuto dell'atto alle condizioni richieste dalla legge, la domanda di ... avrebbe dovuto essere accolta perché il documento da lui depositato conteneva un'istituzione di erede ricevuta da notaio nelle forma indicate dall'art. 603 c.c. e corrispondente alla richiesta, avanzata ai sensi dell'art. 2479 bis c.c..
Deve quindi essere confermato il parere del Conservatore, secondo il quale la richiesta di ... è stata accolta in 12.04.2001, a seguito di un controllo di legalità sostanziale, in presenza delle condizioni necessarie per l'iscrizione.

Lo stesso Conservatore sostiene però che queste stesse condizioni sarebbero venute meno a seguito della notizia, resa pubblica con l'iscrizione del 13.04.2001, di un testamento reso dalla stessa ... in data successiva (il 22.05.2000) e di contenuto tale da revocare la precedente istituzione di erede. L'assunto non sembra a questo Giudice fondato.
Va subito chiarito che il controllo affidato al Giudice del Registro per effettuare la cancellazione non può avere contenuto diverso da quello richiesto per la precedente iscrizione; l'art. 2191 c.c. prevede, infatti, che la cancellazione debba essere ordinata se l'iscrizione sia "avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge" e, se fosse diversamente, il sistema non consentirebbe alcuna certezza e trasparenza. In particolare, per quanto riguarda il problema qui sollevato, il controllo di legalità, formale o sostanziale, del Giudice del Registro deve riguardare soltanto l'atto oggetto della domanda di iscrizione, non altri atti che potrebbero avere effetti modificativi o estintivi dei diritti contenuti o discendenti da quello sottoposto a controllo. Un controllo del tipo sollecitato dal Conservatore con la richiesta di cancellazione è un controllo sulla validità, non sulla legalità dell'atto, non è un controllo sulla conformità dell'atto ai connotati essenziali del modello legale ma un controllo sugli effetti dell'atto. E quest'ultimo controllo è di competenza del solo Giudice di merito chiamato a dirimere la controversia che può sorgere dalla contemporanea esistenza di due atti legalmente redatti ma di contenuto incompatibile.
In più, nel caso di specie il richiamo dell'art. 682 c.c. ritenuto determinante dal Conservatore per effetto della revoca prodotta dal successivo testamento sulla precedente disposizione, non riguarda una circostanza pacifica perché il testamento pubblico in favore del solo ... non ha revocato espressamente i numerosi testamenti precedenti di ... e quindi, dovendo considerarsi annullate solo le disposizioni con esso incompatibili, questo giudizio di incompatibilità non può certo essere affidato ad un'autorità amministrativa o, al più, ad un'autorità che svolge attività di volontaria giurisdizione, non dionea a incidere sui diritti soggettivi collegati ad una disposizione testamentaria.
Neppure rilevante ai fini della richiesta di cancellazione è l'intervento dell'autorità giudiziaria in sede penale. Questa autorità può certamente disporre i sequestri e le iscrizioni che ritiene opportune al fine di salvaguardare i diritti controversi e al fine di impedire il raggiungimento di fini perseguiti attraverso eventuali comportamenti illeciti, ma non può interferire con un procedimento di iscrizione della pubblicità d'impresa regolato dalle disposizioni e dalle competenze sue proprie che sopra si sono illustrate.

PQM

visto l'art. 2191 c.c., respinge la richiesta di cancellazione d'ufficio dell'iscrizione, avvenuta il 12.04.2001, del trasferimento "mortis causa" delle quote di ... da ... agli eredi istituiti con testamento pubblico del 23.01.1998.

IMPRESA INDIVIDUALE

9) Tribunale di Varese **15/10/1998**
Giudice del Registro dottor Fumagalli **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Impresa individuale – procura conferita dal piccolo imprenditore - iscrizione al Registro delle Imprese - art. 2206 c.c.
La procura conferita dal piccolo imprenditore va depositata ai fini dell'iscrizione allo scopo di rendere noti ai terzi i poteri di rappresentanza attribuiti all'interno dell'impresa.

Il Giudice delegato del Registro delle Imprese,

visto il ricorso ex art. 2189 c.c. presentato dalla ditta individuale ... di ..., …, avverso il provvedimento del Registro delle Imprese di Varese del 12 giugno 1998 (ricevuto il 16 giugno 1998) di rifiuto di iscrizione della procura speciale rilasciata dal titolare della ditta individuale a favore di ... in data 17 aprile 1998;
vista la documentazione allegata, il fascicolo relativo alla società e rilevata la tempestività del ricorso ha pronunciato il seguente decreto rilevato che l'art. 2206 c.c. pone un obbligo di deposito per l'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese delle procure a prescindere dal loro contenuto e al solo scopo di garantire la pubblicità ai terzi in ordine ai poteri di rappresentanza conferiti all'interno di un'impresa;
rilevato come il Conservatore del Registro delle Imprese debba effettuare solo un controllo di legittimità e non di merito e come pertanto, nel caso di specie, debba limitarsi a verificare se sussista il citato obbligo anche nei confronti del piccolo imprenditore;
rilevato come l'art. 2206 c.c. debba ritenersi applicabile anche al piccolo imprenditore dal momento che, ex art. 7 reg. attuativo del Registro Imprese, lo stesso è divenuto soggetto al regime pubblicitario del Registro delle Imprese, con conseguente applicazione di tutte quelle norme del codice civile che prescrivono l'obbligo della pubblicità di tipici atti di impresa, quale è quello del rilascio di procura;
rilevato come, alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso presentato dalla ditta individuale ... di ... debba essere accolto;

PQM

visto l'art. 2189 c.c., in accoglimento del ricorso presentato dalla ditta individuale ... di ... avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione della procura rilasciata da ... in data 17 aprile 1998 a favore di ... emesso in data 12 giugno 1998 dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Varese, dispone l'iscrizione della predetta procura ai sensi dell'art. 2206 c.c.

10) Tribunale di Como **10/05/1999**
Giudice del Registro dottor Nardecchia **Ricorso del Conservatore ex articolo 2191 c.c.**
Impresa individuale – agente di commercio cancellato dal Ruolo di cui alla legge 204/1985 – conseguente cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese - disapplicazione del provvedimento illegittimo di cancellazione dal Ruolo – rigetto dell'istanza.
La disapplicazione del Giudice ordinario (legge 2248/1865 all. E), relativa all'atto amministrativo che ha a suo tempo cancellato la persona fisica dal Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, impedisce la successiva e conseguente cancellazione dell'impresa individuale dal Registro delle Imprese.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

vista l'istanza di cancellazione dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della ditta individuale ...
Lette le memorie depositate in atti.
Premesso che l'istanza della Camera di Commercio è fondata sui seguenti elementi:
la ditta individuale ..., già iscritta nel Registro ditte al n. 145361 e iscritta d'ufficio nel Registro Imprese al . 46937/1996 in data 23/09/96, svolgeva l'attività di agente di commercio nel settore dei prodotti tessili a far data dal 15/12/82;
il requisito fondamentale per l'esercizio di tale attività è costituito dall'iscrizione nel ruolo agenti rappresentanti di commercio tenuto dalla camera di commercio;
il ... è stato cancellato d'ufficio dal predetto ruolo con decorrenza 16/7/90 in sede di applicazione della legge 204/1985;
tale cancellazione aveva fatto venir meno le condizioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività di agente di commercio e, conseguentemente, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, da considerarsi nulla ex tunc;
rilevato che il ... ha contestato l'illegittimità del provvedimento di cancellazione dall'Albo Agenti e Rappresentanti, perchè adottato in violazione delle norme della richiamata L. 204/85.
Rilevato che l'esame di tale eccezione appare dirimente ai fini dell'accoglimento dell'istanza della Camera di Commercio, dato che l'atto amministrativo in oggetto costituisce l'antecedente logico necessario per la contestata iscrizione nel Registro delle Imprese.
Esame che, laddove si ravvisi l'illegittimità dell'atto amministrativo, non può che condurre alla sua sola disapplicazione, stante il generale divieto per il G.O., sancito dall'art. 4, comma 2 L.A.C., di revocarlo o comunque modificarlo.
Nel caso di specie il potere di disapplicazione del G.O., regolato dalla legge 2248/1865 all. E, va ricondotto nell'alveo della c.d. disapplicazione indiretta, della cognizione incidentale su atti illegittimi, di cui all'art. 5 L.A.C..
Di un sindacato indiretto, cioè, in cui l'atto amministrativo non viene in considerazione come oggetto principale e diretto del giudizio (in quanto direttamente della lesione del diritto), ma piuttosto come presupposto logico giuridico necessario per decidere una controversia in cui il privato o la P.A., nell'affermare o negare un proprio diritto, si richiamino alla presenza di un atto che a tale diritto dia fondamento e giustificazione.
Ciò posto, delimitato l'ambito di operatività dell'istituto, vanno esaminate le doglianze avanzate dal resistente, concernenti essenzialmente il mancato rispetto delle disposizioni della L. 204/85, sub specie di violazione delle norme afferenti al procedimento di cancellazione previsto dall'art. 7 della suddetta normativa.
Procedimento che ai fini dell'adozione del provvedimento di cancellazione dal ruolo impone, salvo il caso in cui la cancellazione sia richiesta dalla parte, la preventiva audizione dell'interessato da parte della commissione provinciale e la successiva notifica del relativo provvedimento, da effettuarsi entro quindici giorni dalla pronuncia.
Notifica da cui decorre il termine di trenta giorni entro il quale l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8, termine al cui spirare il provvedimento di cancellazione diviene definitivo.
Orbene nel caso di specie la Camera di Commercio ha prodotto in giudizio solo il certificato attestante l'avvenuta cancellazione (allegato 1 alla memoria del 19 marzo 1999), documento da cui non è possibile evincere se siano stati rispettati o meno gli adempimenti procedurali prescritti dal ricordato art. 7.
Prova del rispetto del procedimento che incombeva sulla Camera di Commercio, la quale indicando quale fondamento dell'istanza il provvedimento di cancellazione dal ruolo degli agenti e rappresentanti, ne ha presupposto la legittimità formale e sostanziale, contestata espressamente dal ...; rispetto del procedimento che costituisce un requisito indefettibile per la legittimità del provvedimento medesimo.

Illegittimità che deriva dall'inosservanza delle regole prescritte dall'art. 7 della L. 204/85 per la manifestazione di volontà dell'ente.
Inosservanza che integra una patologia tipica dell'atto amministrativo, quella della violazione di legge, di quelle norme c.d. di azione, regolatrici dell'esercizio del potere.
L'illegittimità del provvedimento di cancellazione determina la sua disapplicazione.
Disapplicazione che non consente di tener conto del provvedimento di cancellazione ai fini della pronuncia.
Disapplicazione che dunque determina, alla luce del ricordato nesso di conseguenzialità logico-necessaria tra l'atto e la denunciata nullità della successiva iscrizione nel Registro delle Imprese della ditta individuale ..., la reiezione dell'istanza proposta dalla Camera di Commercio:

PQM

rigetta l'istanza di cancellazione.

11) Tribunale di Varese **1/6/1999**
Giudice del Registro dottor Fumagalli **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Piccolo imprenditore - trasferimento di azienda - iscrizione al Registro delle Imprese - atto pubblico o scrittura privata autenticata.
L'art. 6 della L. n. 310/93 (che ha sostituito il comma 2 dell'art. 2556 c.c.) è norma applicabile anche al piccolo imprenditore, con la conseguenza che il contratto di affitto d'azienda deve essere stipulato nella forma di atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Il Giudice delegato del Registro delle Imprese,

visto il ricorso ex art. 2189 c.c. presentato da …, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa, avverso il provvedimento del Registro delle Imprese di Varese del 24.11.1998 (ricevuto il 7.12.1998) di rifiuto di iscrizione del contratto di affitto di azienda stipulato dalla ricorrente in data 11.12.1997 con il signor ... nella forma di scrittura privata registrata;
vista la documentazione allegata, il fascicolo relativo alla società e rilevata la tempestività del ricorso; ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato preliminarmente come, tenuto conto dell'attività svolta dalla ricorrente (commercio ambulante a posteggio fisso di abbigliamento), la stessa deve considerarsi piccolo imprenditore che esercita il commercio ambulante;
rilevato come ai fini della questione sollevata deve essere presa in considerazione la posizione dei piccoli imprenditori rispetto agli adempimenti richiesti dall'art. 2556 c.c., a prescindere poi dall'appartenenza o meno alla categoria degli ambulanti;
rilevato come il rifiuto dell'iscrizione richiesta da ... sia stato motivato da parte del Conservatore del Registro delle Imprese partendo dal presupposto che l'art. 6 della L. n. 310/93 (che ha sostituito il comma 2 dell'art. 2556 c.c.) sia norma applicabile anche al piccolo imprenditore, con la conseguenza che il contratto di affitto d'azienda - di cui è stata chiesta l'iscrizione - sarebbe dovuto essere stipulato nella forma di atto pubblico o per scrittura privata autenticata;
rilevato come l'art. 7 del D.P.R. n. 581/95 definisca espressamente il Registro delle Imprese come unico e comprensivo delle sezioni speciali (fra le quali vi è quella apposita per i piccoli imprenditori, oggi dunque soggetti al regime di pubblicità e di iscrizioni, sebbene nell'apposita sezione, così come sancito dalla legge);
ritenuto come, ai fini della pubblicità della circolazione delle aziende, tenuto conto di quanto sopra detto in merito agli obblighi gravanti anche sui piccoli imprenditori dopo l'introduzione e l'attuazione del Registro Imprese e tenuto altresì conto della finalità perseguita dalla L. n. 310/93

(di garantire la massima trasparenza dei trasferimenti di ricchezza ai fini della prevenzione della criminalità economica organizzata), il concetto di "imprese soggette a registrazione" non possa più essere inteso nel senso restrittivo indicato dal codice civile all'art. 2195 c.c., bensì in senso più ampio, comprensivo delle imprese soggette a registrazione nelle apposite sezioni speciali (inesistenti all'epoca in cui è stata prevista la nozione di cui all'art. 2195 c.c.);
rilevato come l'interpretazione di cui sopra, oltre a tenere in considerazione e ad operare un coordinamento sistematico fra le diverse leggi che oggi regolano il sistema di pubblicità delle imprese, soddisfa l'esigenza perseguita dal legislatore di dar vita ad un sistema pubblicistico attendibile che offra un quadro completo e veritiero di tutti gli imprenditori operanti sul mercato, garantendo altresì la finalità di massima trasparenza in ordine alla circolazione della ricchezza e di prevenzione della criminalità organizzata perseguite dalla L. n. 310 del 1993;
ritenuto come la motivazione del Conservatore del Registro delle Imprese sia del tutto condivisibile alla luce dell'interpretazione esposta e del fatto che quindi l'art. 2556 c.c. debba considerarsi norma applicabi1e a tutti quei contratti in cui sia presente almeno un imprenditore soggetto all'iscrizione nel Registro delle Imprese, anche se in una sezione speciale;

PQM

visto l'art 2189 c.c., respinge il ricorso presentato da …, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa, avverso il provvedimento dell'Ufficio del Registro delle Imprese di rifiuto di iscrizione del contratto d'affitto d'azienda.

12) Tribunale di Varese **26/10/1999**
Giudice del Registro dottor Lualdi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Impresa individuale – ricorso avverso rifiuto di iscrizione di contratto d'affitto d'azienda in forma di scrittura privata non autenticata – applicazione L. n. 310/1993 – rigetto.
L'art. 6 della legge n. 310/1993 è norma applicabile al piccolo imprenditore: il contratto d'affitto di azienda – di cui è stata scritta l'iscrizione – deve quindi essere stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La scrittura privata registrata che non contiene l'autentica delle firme dei sottoscrittori non soddisfa i requisiti di legge.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

visto il ricorso ex art. 2189 c.c. presentato da ..., nella sua qualità di impresa individuale avverso il provvedimento del Registro delle Imprese di Varese di rifiuto di iscrizione del contratto di affitto di azienda stipulato dalla ricorrente in data 11.12.1997 con il signor ... nella forma di scrittura privata registrata;
vista la documentazione allegata, il fascicolo relativo alla società e rilevata la tempestività del ricorso, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato preliminarmente come, tenuto conto dell'attività svolta dalla ricorrente (commercio ambulante a posteggio fisso di abbigliamento) la stessa deve considerarsi piccolo imprenditore che esercita il commercio ambulante;
rilevato come ai fini della questione sollevata deve essere presa in considerazione la posizione dei piccoli imprenditori rispetto agli adempimenti richiesti dall'art. 2556 c.c., a prescindere dall'appartenenza o meno alla categoria degli ambulanti;
rilevato che il rifiuto dell'iscrizione richiesta da ... sia stato motivato dal Conservatore del Registro delle Imprese partendo dal presupposto che l'art. 6 della legge n. 310/1993 (che ha sostituito il comma secondo dell'art. 2556 c.c.) sia norma applicabile al piccolo imprenditore, con la conse-

guenza che il contratto di affitto d'azienda – di cui è stata scritta l'iscrizione – sarebbe dovuto essere stipulato nella forma di atto pubblico o per scrittura privata autenticata;
rilevato come l'art. 7 del DPR n. 581/95 definisca espressamente il Registro delle Imprese come unico e comprensivo delle sezioni speciali (fra le quali vi è quella apposita per i piccoli imprenditori, oggi dunque soggetti al regime di pubblicità e di iscrizioni sebbene nell'apposita sezione, così come sancito dalla legge);
ritenuto come ai fini della pubblicità della circolazione delle aziende, tenuto conto sempre di quanto sopra detto in merito agli obblighi gravanti anche sui piccoli imprenditori dopo l'introduzione e l'attuazione del Registro delle Imprese e tenuto altresì conto della finalità perseguita dalla legge n. 310/1993 (di garantire la massima trasparenza dei trasferimenti di ricchezza ai fini della prevenzione della criminalità economica organizzata), il concetto di "imprese soggette a registrazione" non possa più essere inteso nel senso restrittivo indicato dal codice civile all'art. 2195, bensì in senso più ampio, comprensivo delle imprese soggette a registrazione nelle apposite sezioni speciali (inesistenti all'epoca in cui è stata prevista la nozione di cui all'art. 2195 c.c.);
rilevato come l'interpretazione di cui sopra, oltre a tenere in considerazione ed ad operare un coordinamento sistematico fra le diverse leggi che oggi regolano il sistema di pubblicità delle imprese, soddisfa l'esigenza perseguita dal legislatore di dar vita ad un sistema pubblicistico attendibile che offra un quadro completo e veritiero di tutti gli imprenditori operanti sul mercato, garantendo altresì la finalità di massima trasparenza in ordine alla circolazione della ricchezza e di prevenzione della criminalità organizzata perseguite dalla legge n. 310/1993;
ritenuto come la motivazione del Conservatore del Registro delle Imprese sia del tutto condivisibile alla luce dell'interpretazione esposta e dal fatto che, quindi, l'art. 2556 c.c. debba considerarsi norma applicabile a tutti quei contratti in cui sia presente almeno un imprenditore soggetto all'iscrizione nel Registro delle Imprese, anche se in una sezione speciale;

PQM

visto l'art. 2189 c.c., respinge il ricorso presentato da ... nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa avverso il provvedimento dell'Ufficio del Registro delle Imprese di rifiuto di iscrizione del contratto d'affitto d'azienda.

13) Tribunale di Varese **26/10/1999**
Giudice del Registro dottor Lualdi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Impresa individuale - iscrizione al Registro delle Imprese - attività di commercio di prodotti alimentari - mancanza dei requisiti professionali - rigetto.
L'esercizio dell'attività commerciale di vendita di generi alimentari è consentito a chi abbia acquisito una sufficiente qualifica professionale per aver esercitato la medesima attività in proprio e per un significativo periodo (almeno due anni). Il periodo di apprendistato non deve essere computato, in quanto è finalizzato a conferire al lavoratore quella professionalità che ancora non possiede e che, una volta raggiunta, sarà utile al maturamento del requisito.

II Giudice delegato del Registro delle Imprese,

visto il ricorso ex art. 2189 c.c. presentato da …, avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione da parte del Registro delle Imprese di Varese in data 17.9.1999, notificato il 21.9.1999 vista la documentazione allegata e rilevata la tempestività del ricorso ha pronunciato il seguente

DECRETO

Appare corretto il procedimento all'esito del quale il Conservatore del Registro delle Imprese ha rifiutato l'iscrizione della ditta individuale ... per la mancanza dei requisiti professionali richiesti.
Il ricorrente lamenta una violazione del procedimento medesimo per non avere il Conservatore esercitato la facoltà concessagli dall'art. 11 comma 11 del DPR 7.12.1995 n. 581 di invitare il richiedente a completare, integrare o rettificare la documentazione eventualmente prodotta.
Tale facoltà può essere esercitata dal Conservatore nel caso in cui si ravvisi una carenza nella documentazione prodotta dall'interessato.
Nel caso di specie peraltro il rifiuto di iscrizione è stato motivato non con la *carenza di documentazione prodotta* o perché la medesima *documentazione* fosse *priva dei requisiti formali* (cosa che avrebbe effettivamente dovuto indurre il Conservatore a richiedere la documentazione richiesta) ma per assenza dei requisiti soggettivi richiesti.
Da ciò ne consegue che nessuna violazione procedimentale può essere ravvisata in capo al Conservatore per il fatto di non avere richiesto all'interessato l'integrazione della documentazione, documentazione che peraltro risultava assolutamente completa.
In ordine alla motivazione del provvedimento di rifiuto di iscrizione, la stessa merita di essere condivisa.
Il Conservatore ha ritenuto, infatti, non soddisfatto il requisito di cui all'art. 5 del D. Lgs. 31.3.1998 n. 114 in capo al ricorrente, e cioè *"...aver esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio..."*.
Correttamente il Conservatore non ha computato nel periodo richiesto dal D. Lgs. 31.3.1998 n. 114 la durata del rapporto di lavoro di 26 mesi effettuato con la qualifica di "apprendista" dal ...
La ratio della norma richiamata è evidentemente quella di consentire l'esercizio della attività commerciale di vendita di generi alimentari a chi abbia acquisito una sufficiente qualifica professionale per avere esercitato la medesima attività per un significativo periodo.
In tale ottica il periodo di apprendistato caratterizzato tra l'altro dall'obbligo dell'imprenditore di impartire al lavoratore l'insegnamento necessario per il conseguimento di una qualificazione professionale (*Cass. 4231/87*) non può soddisfare il requisito sopra indicato, essendo viceversa *espressamente finalizzato proprio a conferire al lavoratore quella professionalità che il medesimo lavoratore ovviamente ancora non possiede.*
Considerato pertanto che successivamente alla cessazione del rapporto di apprendistato il ... non ha esercitato attività lavorativa per il biennio richiesto dalla norma, il ricorso non può che essere rigettato.

PQM

visto l'art. 2189 c.c., rigetta il ricorso presentato da ... in data 28.9.1999 avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione emesso in data 17.9.1999 dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Varese.

14) Tribunale di Cremona **26/1/2001**
Giudice del Registro dottor Colace **Ricorso del Conservatore ex articolo 2191 c.c.**
Impresa individuale - requisiti morali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese - effetti della sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della norma che prevede incompatibilità tra il reato e l'attività - insussistenza dell'incompatibilità.
Al fine del divieto all'esercizio dell'attività commerciale, rilevano solo ed esclusivamente le sentenze di condanna e quelle ex art. 444 c.p.p. che siano state pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 31.03.1998 n. 114. Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio generale della irretroattività della legge, diretto ad evitare che si riversino sui destinatari conseguenze pregiudizievoli che non potevano essere conosciute nel momento in cui è stata realizzata la condotta illecita.

Il Giudice del Registro,

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 19.10.2000,
letto il ricorso proposto dal Conservatore del Registro delle Imprese in data 22/24 marzo 2000 al fine di ottenere ex art. 2191 c.c. la cancellazione dal Registro medesimo della Impresa ... di ... con sede in Cremona,
vista la memoria difensiva depositata nell'interesse della ..., che chiedeva il rigetto del proposto ricorso,
esaminati gli atti e i prodotti documenti,

osserva

Il proposto ricorso è stato fondato sul duplice rilievo: 1) che con sentenza 03.02.1998 il Giudice per le indagini preliminari di Crema aveva applicato ex art. 444 c.p.p. al ... la pena di un anno di reclusione e di £. 800.000 di multa con riferimento ai reati a Lui contestati, unificati dal vincolo della continuazione, tra i quali era ricompreso il reato di ricettazione di cui all'art. 648 c.p.; e 2) che, pertanto, ai sensi dell'art. 5, co 2 lett. c.) del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 114 il ... non poteva esercitare l'attività commerciale ed essere, quindi, iscritto nel Registro delle Imprese.
Orbene, non è dubbio né può essere seriamente contestato, a fronte del chiaro dettato del disposto di cui all'art. 445, I° co ult. parte, c.p.p., per il quale la sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. è equiparata ad una sentenza di condanna ed in controverso essendo che il divieto all'esercizio dell'attività commerciale previsto dall'art. 5 comma 2 lett. c) del D. Lgs n. 114/1998 non rientra tra le pene accessorie e tanto meno tra le misure di sicurezza la cui applicazione è ex art. 445, I° co prima parte, c.p.p. esclusa, che la sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata con riferimento a taluno dei reati contemplati dal citato art. 5 comma 2 lett. c) D. Lgs n. 114/1998, tra cui è ricompreso quello, contestato al ..., di ricettazione sia di per se stessa in astratto ostativa all'esercizio dell'attività commerciale e, conseguentemente, all'iscrizione nel Registro delle Imprese.
A tale conclusione non può, per altro, pervenirsi nel caso in esame per altro ordine di considerazione.
A tal fine va, anzitutto, richiamato il principio di cui all' art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, per cui "la legge non dispone che per l'avvenire"; essa non ha effetto retroattivo.
Alla luce di tale principio devesi, quindi, ritenere che al fine del divieto all'esercizio dell'attività commerciale rilevino solo ed esclusivamente le sentenze di condanna e, per l'equiparazione di cui si è detto, quelle ex art. 444 c.p.p. che siano state pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del D. Lgs 31.03.1998 n. 114 e non anche quelle che, come quella in esame emessa il 03 febbraio 1998, siano state pronunciate in data antecedente. Il che risponde al fine cui è preposto nel nostro ordinamento giuridico il principio generale della irretroattività della legge, diretto ad evitare che si riversino su coloro che ne sono destinatari conseguenze pregiudizievoli che non potevano essere conosciute alla data in cui si è concretizzata la condotta poi disciplinata dalla legge (nel caso in esame il ... non poteva certo conoscere, al momento in cui ha fatto richiesta con il consenso del P. M. di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. che gliene sarebbe derivato il divieto all'esercizio dell'attività commerciale mentre, ove ne fosse stato edotto, ben avrebbe potuto optare per il giudizio).
A ciò non si può, poi, non aggiungere che, come esattamente ha posto in rilievo la difesa del ..., la non iscrizione nel Registro delle Imprese o la cancellazione dallo stesso in conseguenza di condanna per taluno dei delitti previsti dall'art. 5, comma 2 let. c), D. Lgs n. 114/1998 integra in sostanza una sanzione amministrativa. Ed allora, atteso il principio di legalità di cui all'art. 1 della legge 24.11.1981 n. 689, per cui "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione", né viene ancor più confermata la conclusione che non può la sanzione amministrativa (della cancellazione dal Registro delle Imprese) essere al ... applicata per una violazione (la ricettazione) risalente agli anni 1996 e 1997 e, pertanto, ampliamente antecedente alla data di entrata in vigore della legge (D. Lgs

n. 114/98) che la ricettazione una volta accertata con sentenza definiva di condanna od oggetto di sentenza ex art. 444 c.p.p., ha posto a fondamento della sanzione amministrativa in oggetto.
Alla luce delle esposte considerazioni, in virtù delle quali ben si può affermare che la non iscrizione nel Registro della Imprese o la cancellazione dallo stesso implica che nella fattispecie considerata sia la condanna che il reato relativo siano successivi all'entrata in vigore del D. Lgs n. 114/1998, il ricorso proposto dal Conservatore del Registro delle Imprese di Cremona va, pertanto, rigettato.

PQM

rigetta il ricorso proposto ex art. 2191 c.c. in data 22/24 marzo 2000 dal Conservatore del Registro delle Imprese di Cremona.

15) Tribunale di Milano **16/3/2001**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso del Conservatore ex articolo 2191 c.c.**
Impresa individuale - attività di pulizia - mancanza di requisiti - cancellazione dell'iscrizione nel Registro delle Imprese - accoglimento.
L'impresa individuale che intende esercitare attività di pulizia deve possedere i requisiti previsti dalla normativa, in particolare il preposto alla gestione tecnica deve aver esercitato l'attività per oltre due anni in imprese del settore (art. 1 legge 25.01.1994 n. 82 e art. 2 DM 07.07.1997 n. 274). Va quindi accolta la richiesta di cancellare l'impresa individuale nel frattempo iscritta (in seguito a denuncia di inizio attività).

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letta la richiesta del Conservatore del Registro, diretta ad ottenere la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione di ...;
preso atto che mancano i requisiti imposti dalla normativa in materia di attività di impresa di pulizia e in particolare quello dell'esercizio per oltre due anni in imprese del settore da parte del proposto alla gestione tecnica (art. 1 legge 25.01.1994 n. 82 e art. 2 DM 07.07.1997 n. 274);
rilevato che la parte resistente non è comparsa all'udienza del 12 corrente e che non emergono dagli atti elementi contrari alla richiesta;

PQM

visto l'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione nella sezione Piccoli Imprenditori dell'impresa individuale ... di ..., effettuata il 30.10.2000.

16) Tribunale di Como **29/10/2001**
Giudice del Registro dottor Nardecchia **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Impresa individuale – ricorso avverso rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese dovuto alla mancata iscrizione dell'imprenditore nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio - disapplicazione dell'art.9 L. n. 204/85 - accoglimento.
L'esercizio dell'attività di agente non è subordinato all'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio poiché l'iscrizione in un albo non figura come condizione per beneficiare della tutela della direttiva CEE adottata il 18/12/86. In seguito alla decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (sentenza del 30/4/98, causa C. 215/97) la Corte di Cassazione (sentenza n. 4817 del 18/05/99) ha disapplicato la norma di cui all'art. 9 della legge 204/1985. Tale disposizione non trova quindi applicazione e non può motivare il rifiuto di iscrivere un'impresa nel Registro delle Imprese (v. infra, Tribunale di Mantova 26.9.2002).

Il Giudice del Registro delle Imprese,

visto il ricorso ex art. 2189 c.c. depositato da ... e dal consorzio ...
avverso il provvedimento n. 336 dell'11/9/01, con il quale il Conservatore del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Como ha rifiutato l'iscrizione nel Registro della impresa individuale ...
Il consorzio ... è titolare di numerose aziende commerciali dislocate su tutto il territorio delle province di Como e di Sondrio, le quali vengono gestite per il tramite di collaboratori autonomi nell'ambito di un apposito accordo collettivo " per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale tra i consorzi agrari ed i loro agenti con o senza deposito" (doc. 4).
In data 6/8/01 il consorzio nominava ... rappresentante con deposito per le zone specificate nella lettera d'incarico (doc. 5).
In data 6/9/01 il ... presentava domanda d'iscrizione della propria impresa individuale al Registro delle Imprese, istanza che veniva rifiutata sul presupposto che il ... non risultava iscritto al ruolo di agenti e rappresentanti di commercio di cui all'art. 2 della L. 3/5/85, n. 204.
Lette le memorie depositate in atti.
Premesso che il rifiuto di iscrizione della Camera di Commercio è basato sul presupposto che l'art. 9 della legge 504/85 stabilisce il divieto di esercitare l'attività di agente a chi non è iscritto al ruolo di cui all'articolo 2 della legge medesima.
Rilevato che tale decisione appare in contrasto con la direttiva CEE adottata in data 18/12/86 relativa al coordinamento dei diritti degli stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, la quale ha così qualificato, all'art. 1, punto 2, l'agente "Ai sensi della presente direttiva per agente commerciale si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, qui di seguito chiamata preponente, la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente" (doc.6).
Rilevato che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza del 30/4/98, causa C. 215/97, ha statuito che la suddetta direttiva "osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in apposito albo" ed ancora ha sottolineato che "... poiché l'iscrizione in un albo non figura come condizione per beneficiare della tutela della direttiva, ne consegue che il beneficio della tutela della direttiva non è subordinata alla iscrizione in un albo" (doc.7).
La Suprema Corte si è uniformata a tale pronuncia nella sentenza n. 4817 del 18/05/99, disapplicando la norma contenuta nell'art. 9 della legge 204/85.
Rilevato che questo Giudice non intende discostarsi da tale orientamento il quale determina la disapplicazione dell'art. 9 della Legge 204/85 ai fini della iscrizione nel Registro dell'impresa individuale ...

PQM

ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'impresa individuale di ...

NOTA A COMMENTO

Il decreto in commento riguarda la dibattuta problematica del rapporto intercorrente tra normativa comunitaria e legislazione nazionale in tema di svolgimento dell'attività di agente di commercio.

E' noto infatti che tale attività economica d'impresa, tradizionalmente collocata tra quelle cosiddette "*ausiliarie del commercio* " è tuttora principalmente disciplinata nel nostro ordinamento nazionale dalla L. 204/85, la quale prevede, all'art. 9, il suo divieto d'esercizio per coloro che non siano preventivamente iscritti nell'apposito ruolo abilitante tenuto presso la Camera di Commercio.

Accade, tuttavia, che anche il legislatore comunitario si sia occupato degli agenti di commercio, per quanto in particolare riferito ai problematici aspetti della corretta manifestazione all'interno dell'Unione Europea dei principi della libera concorrenza.

Consapevole del fatto che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale fortemente influenzavano in negativo le condizioni della concorrenza e complicavano non poco la definizione e l'esecuzione dei contratti tra preponenti ed agenti stabiliti in stati membri diversi, il Consiglio della CEE ebbe infatti ad emanare la direttiva 86/653, per prescrivere ai singoli ordinamenti giuridici nazionali l'applicazione di specifiche adeguate misure di armonizzazione.

Aspetto centrale della questione affrontata dal provvedimento del Giudice del Registro di Como è quello della validità del contratto di agenzia posto a fondamento logico e giuridico dell'attività imprenditoriale e, conseguentemente, del diritto-dovere di essere iscritto nel Registro della pubblicità legale delle imprese da parte di colui che tale attività economica legittimamente svolge in forma organizzata e professionale.

Emerge con chiarezza dalla decisione assunta il convincimento del Giudice sul problema proposto. La precitata regolamentazione comunitaria, certamente sovraordinata rispetto a quella nazionale in ragione di una corretta valutazione sistematica delle fonti di produzione giuridica e del loro rapporto gerarchico, condiziona la validità del contratto di agenzia esclusivamente alla manifestazione in forma scritta della volontà delle parti. Gli Stati membri, e tra questi quello italiano, non possono imporre condizioni ulteriori in una materia esaurientemente disciplinata a livello europeo e deve pertanto disapplicarsi, per contrasto con norma superiore, quella nazionale che subordini la validità del contratto e, conseguentemente, il legittimo esercizio dell'attività economica ad esso collegata alla preventiva iscrizione di una delle parti in un albo abilitante.

Il fatto.

Tizio presenta domanda di iscrizione quale piccolo imprenditore nella apposita sezione del Registro delle Imprese, a fronte del comunicato avvenuto avvio dell'attività di agente con deposito per conto di società cooperativa preponente che gli ha in precedenza rilasciato apposito documento scritto di incarico.

Il Conservatore del Registro delle Imprese rifiuta l'accoglimento della domanda e pone a motivazione del diniego la verificata mancata iscrizione di Tizio nel ruolo degli agenti e rappresentanti, tenuto dalla stessa Camera di Commercio ai sensi di quanto previsto dalla L. 204/85. Sostiene in sostanza il Conservatore che, se Tizio non è iscritto nel ruolo, il contratto di agenzia è nullo per violazione di una norma imperativa di legge, l'attività esercitata è illegittima e, dunque, chi la svolge non può essere "accolto" nel sistema della pubblicità legale delle imprese.

Il titolare dell'impresa individuale che si è visto denegare l'iscrizione propone (aspetto assai singolare della vicenda unitamente alla società preponente) ricorso avverso il provvedimento del Conservatore e poggia a suo fondamento il principio espresso dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, adita in via pregiudiziale dal Tribunale di Bologna, nella sentenza emanata il 30/4/1998 a conclusione della causa C-215/97 (controversia Bellone/Yokohama).

Sostengono in particolare i ricorrenti che, conformemente a quanto affermato dall'organo giurisdizionale comunitario, l'iscrizione in un albo dell'agente non costituisce, secondo la direttiva CEE 18/12/1986 n. 653, condizione per beneficiare della tutela assicurata dalla direttiva medesima e che, conseguentemente, un contratto di agenzia non può ritenersi nullo in ragione della mancata iscrizione di una delle parti in albo meramente previsto dalla normativa nazionale di riferimento.

L'agente non iscritto nel ruolo può dunque, secondo chi ha impugnato la decisione di rifiuto del Conservatore, stipulare validi contratti di agenzia ed esercitare, sulla scorta di essi, la sua professione senza limitazioni derivanti dalla mancata iscrizione.

La decisione del Giudice Delegato.

Con il commentato decreto il Giudice del Registro delle Imprese di Como accoglie in toto le argomentazioni dei ricorrenti e, richiamata anche la sentenza n. 4817 del 18/05/1999 con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di recepire e condividere i sopra richiamati principi espressi dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ribadisce la conseguente necessaria disapplicazione della norma contenuta nell'art. 9 della L. 204/85.

Tale norma deve evidentemente disapplicarsi per contrasto con altra di rango superiore (la precitata direttiva CEE 653/86), il legittimo esercizio dell'attività di agente di commercio postula esclusivamente la sussistenza "a monte" di valido contratto scritto di agenzia, l'imprenditore-agente di commercio, figura professionale di intermediario indipendente che svolge la sua tipica attività in forza di contratto valido, ha diritto (meglio dire ha l'obbligo) di essere iscritto nel Registro delle Imprese.

Queste in estrema sintesi le ragioni, pienamente condivise da chi scrive, per le quali il Giudice Delegato ordina alfine al Conservatore, in accoglimento del ricorso proposto, di procedere alla iscrizione in precedenza negata.

La decisione qui sinteticamente commentata non rappresenta in verità l'unica riscontrabile in materia nell'ambito della giurisprudenza del Registro delle Imprese.

Altre ne esistono, talune evidentemente sulla stessa linea interpretativa delle norme di riferimento (ad es. decreto Giudice Delegato Registro delle Imprese di Treviso 16.01.2002), altre di segno contrario (a es. decreto Giudice Delegato Registro delle Imprese di Padova 25.2.1999).

In tale variegato contesto è quasi naturale il fatto di riscontrare tuttora la sussistenza di prassi operative diverse presso gli uffici del Registro delle Imprese delle 100 ed oltre Camere di Commercio italiane.

Alcuni Conservatori, credo di poter affermare la maggioranza, hanno per così dire aperto le porte del Registro delle Imprese agli agenti (che qualche collega definisce "*liberi* ") che svolgono la loro attività senza essere anche iscritti nel ruolo camerale di cui alla L. 204/85.

Altri sono di contro tuttora orientati ad opporre rifiuto all'accoglimento della domanda di iscrizione presentata da soggetti non "*qualificati* " causa assenza del loro nominativo nel precitato ruolo.

Chi scrive aderisce con pieno convincimento alla prima corrente di pensiero, peraltro, come qui appena brevemente illustrato, confortata dal decreto oggetto del presente commento.

17) Tribunale di Mantova **10/1/2002**
Giudice designato dottor Bernardi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Impresa individuale - ricorso avverso rifiuto di cancellazione di impresa individuale – iscrizione non obbligatoria - accoglimento.
In base agli artt. 2 L. 25-3-1997, n. 77 e 34 DPR 633/72 come modificato dal D. Lgs 669/96 e dal D. Lgs. 313/97, l'impresa individuale che svolga attività agricola e che abbia volume d'affari inferiore alle soglie ivi indicate non è obbligata all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il Giudice designato,

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale datato 07.01.2002;
letto il ricorso n. 2524/99 promosso ex art. 2189 c.c.;
osservato che alla stregua degli artt. 2 l. 25-3-1997 n. 77 e 34 DPR 633/72 come modificato dal D. Lgs 669/96 e dal D. Lgs. 313/97, l'istante, stante il volume d'affari raggiunto dalla propria impresa, non è obbligato ad essere iscritto al Registro delle Imprese e che in tal senso egli aveva espressamente motivato la propria domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese;
ritenuto che il rifiuto opposto, alla luce della citata normativa, deve pertanto considerarsi illegittimo né l'esercizio di una facoltà derivante da una norma di rango primario può venire impedito a causa di eventuali irregolarità meramente formali previste da fonti normative sottordinate;

PQM

in accoglimento del ricorso ordina al Conservatore del Registro delle Imprese di Mantova di procedere alla iscrizione della cancellazione dell'impresa ...

18) Tribunale di Mantova **26/9/2002**
Giudice designato dottor Bernardi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Impresa individuale – ricorso avverso rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese dovuto alla mancata iscrizione dell'imprenditore nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio - disapplicazione art.9 L. n. 204/85 - accoglimento.
L'esercizio dell'attività di agente non è subordinato all'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio poiché l'iscrizione in un albo non figura come condizione per beneficiare della tutela della direttiva CEE adottata il 18/12/86. In seguito alla decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (sentenza del 30/4/98, causa C. 215/97) la Corte di Cassazione (sentenza n. 4817 del 18/05/99) ha disapplicato la norma di cui all'art. 9 della legge 204/1985. Tale disposizione non trova quindi applicazione e non può motivare il rifiuto di iscrivere un'impresa nel Registro delle Imprese (v. sopra, Tribunale di Como, 29.10.2001).

Il Giudice designato,

letto il ricorso n. 3367/02 r.g. proposto da ... avverso il provvedimento in data 6/8/2002 con il quale il Conservatore rifiutava l'iscrizione dell'istante (la quale intende svolgere attività di agente di commercio in prodotti pubblicitari) nel Registro delle Imprese di Mantova, rifiuto motivato dal fatto che la ricorrente non risulta iscritta nel ruolo degli agenti previsto dalla legge 204/85;
ritenuto che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la direttiva europea 18/18/1986 n. 653 è ostativa ad una normativa nazionale che subordini la validità del contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente in apposito albo ed essa, in quanto sufficientemente dettagliata, trova immediata applicazione nell'ordinamento interno anche nei rapporti orizzontali intercorrenti fra privati (cfr. Cass. 17-4-2002 n. 5505; Cass. 18-5-1999 n. 4817; Cass. 12-11-1999 n. 12580; Corte Giust.

Cee 30-4-1998, Bellone; Corte Giust. Cee 9-7-2000, Ingmar GB Ltd) cosicché la norma di cui all'art. 9 l. 204/85 deve essere disapplicata e l'iscrizione al ruolo agenti non può più considerarsi condizione necessaria per lo svolgimento di siffatta attività d'impresa;
rilevato che l'art. 2195 c.c. impone l'iscrizione nel Registro ivi menzionato degli imprenditori che esercitano una attività ausiliaria fra cui deve annoverarsi quella di agente di commercio;
ritenuto pertanto che il rifiuto di iscrizione deve ritenersi illegittimo e che in tal senso si sono pronunciati vari Giudici di merito [cfr. Trib. Mantova decr. 19-3-2002, De Santi; Trib. Reggio Emilia dec. 30-10-2001, Tuzsinka; Trib. Pesaro decr. 15-11-2001, Bertozzi (…)];

PQM

visti gli artt. 2189 c.c. e 11 d.p.r. 581/95, in riforma dell'impugnato provvedimento, dispone farsi luogo all'iscrizione di ... nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Mantova in qualità di agente di commercio.

19) Tribunale di Milano **17/3/2003**
Giudice del Registro dottor Ciampi **Ricorso del Conservatore ex articolo 2191 c.c.**
Impresa individuale – correzione di errore materiale - principio di autotutela del Conservatore – dichiarazione di non luogo a provvedere.
La correzione dell'errore materiale appartiene alla competenza dell'organo che lo ha commesso e non al Giudice del Registro delle Imprese.

Il Giudice del Registro delle Imprese, visto il su indicato ricorso; visti gli atti; ritenuto che la correzione dell'errore materiale appartiene alla competenza dell'organo che lo ha commesso e non a quella del Giudice:

dichiara

non luogo a provvedere.

20) Tribunale di Brescia **25/2/2005**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Impresa individuale – ricorso avverso rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese di impresa individuale avente ad oggetto attività legate alle scienze esoteriche – attività priva di natura commerciale – rigetto.
L'attività avente ad oggetto la prestazione di servizi a privati ed enti nel campo dell'astrologia, delle scienze, delle filosofie e medicine esoteriche ed alternative non ha natura commerciale, ma al più di prestazione d'opera professionale, e non rientra in alcuna delle categorie previste dall'art. 2l95 c.c.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso ex art. 2189 c.c. proposto da … avverso il provvedimento "determinazione 003/05" in data 7.2.2005, con il quale il Conservatore del Registro Imprese ha rifiutato la iscrizione nel Registro stesso dell'inizio, da parte della ricorrente, già titolare di ditta individuale, di nuova attività avente ad oggetto la "prestazione di servizi a privati ed enti nel campo dell'astrologia, delle scienze, delle filosofie e medicine esoteriche ed alternative anche mediante l' utilizzo di servizi telefonici. e di comunicazione scritta parlata e televisiva; la prestazione di servizi didattici, la predisposizione di corsi e seminari; la gestione di iniziative volte a far conoscere e utilizzare la disciplina";
rilevata la tempestività del ricorso, depositato il 17 .2.2005;

rilevato che la attività sopra indicata, oltre ad essere descritta in modo generico e non chiaro, non ha natura commerciale, ma al più di prestazione d'opera professionale, e non rientra in alcuna delle categorie previste dall'art. 2l95 cc;
rilevato quindi che il rifiuto di iscrizione è correttamente motivato, e che nulla di utile in contrario è dedotto dalla ricorrente;

PQM

respinge il ricorso proposto da … avverso la determinazione n 3/05 prot. N. 5048 in data 7.2.2005 del Conservatore del Registro delle Imprese di Brescia.

21) Tribunale di Brescia **13/7/2005**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c.**
Impresa individuale - fallimento di impresa non iscritta nel Registro delle Imprese - iscrizione d'ufficio dell'impresa - rigetto.
L'art. 16 DPR n. 581/1995, in tema di iscrizione d'ufficio, fa riferimento ad ipotesi diverse da quella in oggetto, in cui la sede dell'impresa fallita viene definita ai soli fini della procedura giudiziaria e non ai fini amministrativi

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letta la nota trasmessa dall'Ufficio del Registro in data 22.6.2005, nella quale si prospetta l'opportunità di disporre la iscrizione d'ufficio dell'impresa individuale ..., a seguito della dichiarazione di fallimento dello stesso da parte del Tribunale di Brescia;
rilevato che la valutazione del Tribunale, in ordine al luogo nel quale è stata effettivamente svolta in passato l'attività dell'impresa (avente formalmente sede altrove), ha rilievo solo ai fini della competenza nell'ambito della procedura giudiziaria ma non ai fini amministrativi;
rilevato in particolare che l'art. 16 DPR n. 581/9, in tema di iscrizione d'ufficio, fa riferimento solo ad ipotesi diverse e che la ratio della norma è rappresentata da fini di pubblicità, in relazione alla tutela di interessi di terzi, che nella specie non sussistono;

PQM

dichiara non luogo a provvedere in merito all'iscrizione della ditta individuale ...

SOCIETA' SEMPLICE

22) Tribunale di Varese **15/10/1996**
Giudice del Registro dottor Fumagalli **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - gestione immobiliare di beni altrui - non iscrivibilità nel Registro delle Imprese.
La società semplice può svolgere, tra le attività immobiliari, le sole attività di amministrazione e godimento di beni immobili di proprietà sociale. Le attività di acquisto, possesso, godimento e alienazione di beni immobili di proprietà altrui sono invece vietate, in quanto hanno natura commerciale.

Il Giudice delegato del Registro delle Imprese,

visto il ricorso ex art. 2189 c.c. presentato da ... s.s. di ... e C., con sede a Varese, avverso il provvedimento di rifiuto d'iscrizione da parte del Registro delle Imprese di Varese in data 22.8.1996;
vista la documentazione allegata e rilevata la tempestività del ricorso; ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che la società ricorrente ha per oggetto "acquisto, possesso, godimento, alienazione sotto qualsiasi forma di beni immobili e pertinenze degli stessi, nonché la costruzione ed il restauro storico degli immobili", oggetto sociale che, per la sua genericità, può ricomprendere anche l'esercizio di un'attività immobiliare di tipo commerciale;
rilevato che la società semplice non può svolgere attività commerciale stante il disposto dell'art. 2249 c.c.;
rilevato in particolare che l'unica attività di tipo immobiliare esercitabile da parte di una società semplice è quella di gestione immobiliare (amministrazione e godimento) esclusivamente di beni immobili di proprietà sociale (cd. "amministrazione e gestione in comune di patrimonio immobiliare sociale"), ciò che non ricorre nel caso di specie in cui l'oggetto sociale contempla addirittura la possibilità di acquisto, possesso, godimento e alienazione di beni immobili anche di proprietà altrui, attività evidentemente di tipo commerciale;
rilevato pertanto che la motivazione alla base del rifiuto all'iscrizione da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese sia del tutto condivisibile;

PQM

visto l'art. 2189 c.c., respinge il ricorso presentato da ... s.s. di ... e C., avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione emesso in data 22.8.1996 dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Varese.

23) Tribunale di Varese **15/10/1996**
Giudice del Registro dottor Fumagalli **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - attività economica consistente nella mera formazione di un patrimonio familiare - illegittimità.
Nella società semplice l'oggetto sociale non può essere costituito dal solo scopo di formare un patrimonio "di risparmio per la famiglia": ciò infatti non obbliga le parti ad esercitare un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, secondo quanto richiesto dalla "causa contrattuale" propria dei contratti di società.

Il Giudice delegato del Registro delle Imprese,

visto il ricorso ex art. 2189 c.c. presentato da ... – Società Semplice di ... e ..., con sede in Varese, … avverso il provvedimento di rifiuto d'iscrizione da parte del Registro delle Imprese di Varese in data 22.8.1996;
vista la documentazione allegata e rilevata la tempestività del ricorso; ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato come la contrapposizione tra comunione a scopo di godimento (art. 2248 c.c.) e società (art. 2247 c.c.) deve essere incentrata sul diverso modo di utilizzazione delle cose nel senso che nelle società i beni conferiti dalle parti vengono utilizzati "per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili", mentre nella comunione c'è il "solo scopo di godimento di una o più cose" (art. 2248 c.c.);
rilevato come da un'analisi dell'oggetto sociale della ... s.s. ("formazione di un patrimonio di risparmio per la famiglia di ... e ..., riservato in prospettiva nel tempo anche ai figli degli stessi ... e ...") appaia evidente che l'unico intento perseguito dalle parti è quello di formare un patrimonio sociale, senza obbligarsi ad esercitare un'attività economica (e cioè produttiva) allo scopo di dividere gli utili;
rilevato pertanto che appare del tutto condivisibile la motivazione alla base del rifiuto all'iscrizione da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese della suddetta società;

PQM

visto l'art. 2189 c.c., respinge il ricorso presentato da ... – Società Semplice di ... e ... avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione emesso in data 22.8.1996 dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Varese.

24) Tribunale di Varese **7/4/1997**
Giudice del Registro dottor Fumagalli **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice – attività di acquisto e gestione di titoli, azioni e partecipazioni – natura commerciale – illegittimità.
Non è iscrivibile nel Registro delle Imprese la società semplice che abbia ad oggetto l''astratta previsione di acquisire partecipazioni in società di persone in qualità di socio illimitatamente responsabile. Ciò comporterebbe l'elusione del divieto legislativo sancito dall'art. 2249 c.c.

Il Giudice delegato del Registro delle Imprese,

visto il ricorso ex art. 2189 c.c. presentato da società semplice …, avverso il provvedimento di rifiuto d'iscrizione da parte del Registro delle Imprese di Varese in data 26.8.1996; vista la documentazione allegata; ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato preliminarmente come il ricorso ex art. 2189 c.c. non sia stato tempestivamente presentato dalla società ricorrente nel termine di legge di otto giorni (essendo il provvedimento del Conservatore stato recapitato in data 28.8.1996 ed essendo il ricorso stesso datato 20.9.1996), ciò che comporta l'improcedibilità del ricorso.
Ad abundantiam, rilevato come la società ricorrente abbia il seguente oggetto sociale: "la società ha per oggetto l'acquisto e la gestione di titoli, azioni e partecipazioni. La società potrà tuttavia com-

piere qualsiasi atto, senza limitazioni quanto alla natura di esso, che sia connesso con l'oggetto sociale sopraindicato";
rilevato come il rifiuto di iscrizione sia stato motivato da parte della Camera di Commercio sul rilievo che, essendo prevista nell'oggetto sociale della ... s.s. la possibilità di investire il proprio patrimonio in titoli, azioni e partecipazioni di società (sia di capitali che di persone attesa la genericità dei riferimenti), la società stessa finirebbe con lo svolgere un'attività di tipo commerciale preclusa alle società semplici ex art. 2249 c.c.;
rilevato come la ratio del suddetto divieto debba essere ravvisata nel fatto che il legislatore vuole inibire che un'attività di tipo commerciale venga svolta attraverso uno schema di società che non è sottoposta agli obblighi e ai controlli previsti ed imposti per l'imprenditore commerciale;
rilevato come possa fondatamente sostenersi che soltanto la previsione di investire il patrimonio di una società semplice in società di capitali non violi il dettato legislativo. Invero, anche in ipotesi di partecipazione totalitaria da parte di una società semplice in altra società di capitali, l'attività commerciale continuerebbe ad essere svolta dalla società partecipata (dotata di personalità giuridica, di autonomia patrimoniale perfetta e soggetta agli obblighi previsti dalla legge a carico dell'imprenditore commerciale). Viceversa l'astratta possibilità che la società semplice partecipi in una società di persone quale socio illimitatamente responsabile, comporta l'elusione del divieto legislativo sancito dall'art. 2249 c.c. essendo possibile che la società semplice, socio illimitatamente responsabile, entri in rapporto con i terzi, assuma in proprio obbligazioni e sia pertanto chiamata a risponderne personalmente, ciò che comporta l'esercizio di un'attività commerciale;
rilevato pertanto come solo qualora venga specificato che la società semplice ha per oggetto la partecipazione in una società di capitali può affermarsi che la stessa svolge, conformemente al dettato legislativo, un'attività economica non commerciale limitandosi ad amministrare la propria partecipazione nella società partecipata, non entrando in rapporto con i terzi e non assumendo obbligazioni delle quali i soci possano essere chiamati a rispondere;
rilevato come, alla luce delle esposte considerazioni, non possa trovare accoglimento il ricorso presentato da ... s.s. avverso il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di Varese e debba confermarsi il rifiuto, di iscrizione;

PQM

visto l'art. 2189 c.c., dichiara il ricorso proposto da Società Semplice ... improcedibile perché proposto oltre il termine di legge e conferma il provvedimento di rifiuto di iscrizione emesso in data 26.8.1996 dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Varese.

25) Tribunale di Varese **7/4/1997**
Giudice del Registro dottor Fumagalli **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - oggetto sociale - investimento in azioni, quote o carature di altre società (di persone o di capitali) - attività commerciale - inammissibilità - artt. 2189 - 2249 c.c.
L'astratta previsione che la società semplice partecipi in una società di persone quale socio illimitatamente responsabile comporta l'elusione del divieto legislativo sancito dall'art. 2249 c.c. e pertanto l'atto non è iscrivibile al Registro Imprese.

Il Giudice delegato del Registro delle Imprese,

visto il ricorso ex art. 2189 c.c. presentato da ... Di ... & C. s.s., con sede in Vergiate, …, avverso il provvedimento di rifiuto d'iscrizione da parte del Registro delle Imprese di Varese in data 26.8.1996;
vista la documentazione allegata e rilevata la tempestività del ricorso; ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato come la società ricorrente abbia il seguente soggetto sociale: "la società ha per oggetto l'acquisto, la costituzione e la conservazione di beni immobili propri ovvero l'acquisto di titoli, quote e/o azioni siano essi quotati o no";
rilevato come il rifiuto di iscrizione sia stato motivato da parte della Camera di Commercio sul rilievo che, essendo prevista nell'oggetto sociale della ... s.s., tra l'altro, la possibilità di investire il proprio patrimonio in azioni, quote o carature di società (sia di capitali che di persone attesa la genericità dei riferimenti), la società stessa finirebbe con lo svolgere un'attività di tipo commerciale preclusa alle società semplici ex art. 2249 c.c. ;
rilevato come la ratio del suddetto divieto debba essere ravvisata nel fatto che il legislatore vuole inibire che un'attività di tipo commerciale venga svolta attraverso uno schema di società che non è sottoposta agli obblighi e ai controlli previsti ed imposti per l'imprenditore commerciale;
rilevato come possa fondatamente sostenersi che soltanto la previsione di investire, il patrimonio di una società semplice in società di capitali non violi il dettato legislativo. Invero, anche in ipotesi di partecipazione totalitaria da parte di una società semplice in altra società di capitali. l'attività commerciale continuerebbe ad essere svolta dalla società partecipata (dotata di personalità giudica, di autonomia patrimoniale perfetta e soggetta agli obblighi previsti dalla legge a carico dell'imprenditore commerciale).
Viceversa l'astratta possibilità che la società semplice partecipi in una società di persone quale socio illimitatamente responsabile, comporta l'elusione del divieto legislativo sancito dall'art. 2249 c.c. essendo possibile che la società semplice, socio illimitatamente responsabile, entri in rapporto con i terzi, assuma in proprio obbligazioni e sia pertanto chiamata a risponderne personalmente, ciò che comporta l'esercizio di un'attività commerciale;
rilevato pertanto come solo qualora venga specificato che la società semplice ha per oggetto la partecipazione in una società di capitali può affermarsi che la stessa svolge, conformemente al dettato legislativo, un'attività economica non commerciale limitandosi ad amministrare la propria partecipazione nella società partecipata, non entrando in rapporto con i terzi e non assumendo obbligazioni delle quali i soci possano essere chiamati a rispondere;
rilevato come, alla luce delle esposte considerazioni, non possa trovare accoglimento il ricorso presentato da ... s.s. attraverso il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di Varese e debba confermarsi il rifiuto di iscrizione;

PQM

visto l'art. 2189 c.c. respinge il ricorso presentato da ... di ... & C. s.s. avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione emesso in data 26.8.1996 dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Varese.

26) Tribunale di Pavia **26/4/1997**
Giudice del Registro dottor Lombardi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice – rifiuto di iscrizione di società semplice che svolge attività didattica – rigetto.
L'attività di insegnamento di lingue straniere mediante l'organizzazione di capitale e lavoro, in quanto attività di produzione di servizi, deve ritenersi commerciale e quindi non esercitabile nelle forme della società semplice ex art. 2249 c. c.

Il Giudice del Registro delle Imprese,
a scioglimento della riserva che precede,
osserva

il ricorso proposto dalla ... s.s. di ... avverso il rifiuto di iscrizione al Registro delle Imprese della predetta società da parte del Conservatore non è fondato e va pertanto respinto per i seguenti motivi.

Ed invero, va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione in quanto, benché sinteticamente, il Conservatore ha indicato le ragioni poste a fondamento del provvedimento di diniego e rappresentate dalla circostanza che l'attività svolta dalla ricorrente (attività culturale-didattica /corsi liberi di lingue), in quanto avente ad oggetto la produzione di servizi, rientrava nella previsione dell'art. 2195 c.c. il quale, come è noto, contempla le imprese soggette all'obbligo dell'iscrizioni nel Registro delle Imprese e svolgenti attività commerciale.
Tanto premesso, osserva questo Giudice che non può condividersi l'assunto della ricorrente secondo il quale l'attività culturale didattica non sarebbe commerciale ove solo si consideri che ai sensi dell'art. 2195 n. 1 citato e come ritenuto dal Conservatore rientra in detta categoria l'attività industriale diretta alla produzione di servizi a terzi svolta per fini di lucro mediante l'organizzazione di capitale e lavoro.
Ed invero, se la natura "industriale" di una attività è caratterizzata dalla creazione di un risultato economico nuovo mediante utilizzazione, elaborazione e trasformazione dei fattori predisposti dall'imprenditore, deve senz'altro riconoscersi tale carattere all'attività di produzione di servizi la quale, se pur diretta a soddisfare bisogni immateriali, ha per oggetto la creazione di un risultato economico nuovo, distinto sotto il profilo economico dai fattori organizzati dall'imprenditore.
Sul punto si è recentemente pronunciata la S.C. la quale ha chiarito che "non può negarsi il carattere di impresa agli istituti scolastici o educativi per il solo fatto che l'attività di insegnamento ed istruzione svolta nell'ambito di essi ha natura eminentemente intellettuale, atteso che tale natura inerisce alla prestazione lavorativa dei docenti ma non connota l'organizzazione aziendale complessivamente considerata, la quale non si riduce alla prestazione dell'insegnante ma è la risultante di un complesso di mezzi e di attività, anche materiali, che fungono da supporto indispensabile e non secondario alla prestazione d'opera intellettuale e che concorrono al perseguimento dell'unico fine produttivo; in particolare l'istituto scolastico deve essere inquadrato fra le imprese industriali, ai sensi dell'art. 2195, n. 1 c.c. – che comprende nel settore industriale anche le imprese che producono servizi – in quanto, quale attività economica organizzata che utilizza un complesso strumentale costituito da fattori materiali e personali (art. 2082 c.c.), produce un servizio rappresentato dalla diffusione del sapere e della scienza, e cioè un risultato nuovo ed originale, autonomo e diverso dalle utilità fornite dai beni preesistenti" (v. C. n. 9395/95).
Alla luce dei suesposti principi deve concludersi che nella specie l'attività svolta dalla ricorrente (corsi di lingue straniere) mediante l'organizzazione di capitale e lavoro, in quanto attività di produzione di servizi, deve ritenersi commerciale e quindi non esercitabile nelle forme della società semplice ex art. 2249 c.c..
Il ricorso va pertanto disatteso

PQM

visto l'art. 2189 c.c., respinge il ricorso presentato dalla ... s.s. di ... avverso il provvedimento 5.3.1997 del Conservatore del Registro delle Imprese di rifiuto di iscrizione della predetta società nel succitato Registro.

27) Tribunale di Milano **3/7/1997**
Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento del Giudice del Registro**

Società semplice - oggetto sociale - attività economica non commerciale - integrazione dello statuto - rettifica della domanda di iscrizione - ammissibilità.

Il contratto di società semplice deve contenere precise indicazioni in merito alla non commercialità dell'attività sociale (che non deve essere, da altra prospettiva, di "mero godimento di beni"). Se esistono, come nel caso di specie, fondati dubbi sulla natura commerciale dell'attività d'impresa, è

possibile accordare un termine ai soci entro cui integrare e specificare i contenuti non commerciali della stessa.

… Sciogliendo la riserva, il Collegio ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento, nel senso che non possa escludersi a priori l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle società semplici della società reclamante, a condizione che vengano apportate alcune modifiche al suo statuto.
Deve peraltro ribadirsi la legittimità del controllo esercitato dal Conservatore e successivamente dal Giudice del Registro, i quali rispettivamente hanno negato l'iscrizione motivando sulle finalità di mero godimento di beni mobili e immobili, mentre il secondo, pur confermando tale rilievo sotto il profilo della genericità dello statuto, preso atto dei chiarimenti forniti dagli istanti, ha prospettato il carattere commerciale della società come ostativo all'iscrizione, oltre a formulare altri rilievi.
In effetti, la normativa vigente prevede, oltre alla verifica del concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione (art. 2189 c.c.), il controllo da parte del Conservatore circa "l'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" (art. 11, n. 6, lett. d del regolamento): si tratta di controllo c.d. qualificatorio, che concordemente gli si riconosce.
In particolare, non sembra dubbio, in presenza di sezioni speciali previste per l'iscrizione di determinati soggetti, che il controllo debba investire l'esatta destinazione della domanda e pertanto la violazione dell'art. 2249 c.c. che disciplina i tipi di società non deve essere valutata in chiave di nullità dell'atto – sono note le dispute circa l'esistenza di un potere di controllo sulla validità dell'atto, già manifestatesi nella interpretazione della norma dell'art. 2189, comma 2 c.c., cui la nuova disciplina non sembra avere innovato, in quanto dalla Relazione emerge che il controllo non dovrebbe spingersi sino a valutare la validità dell'atto sotto un profilo giuridico – bensì di riqualificazione della fattispecie.
Prospettandosi dunque dubbi sul carattere commerciale della società, anziché negarsi l'iscrizione, questa avrebbe dovuto essere iscritta nella diversa sezione del Registro che le competeva, eventualmente passando attraverso la fase della richiesta di rettifica della domanda, prevista dall'art. 11, n. 11 del regolamento.
Per stabilire invece se la società rivesta i requisiti per essere qualificata come società semplice, in mancanza di criteri offerti dal codice civile ed in presenza di una specifica disposizione a carattere negativo – contenuta nell'art. 2248 c.c., che riconduce al titolo VII del libro della proprietà (art. 1100 e segg. del c.c.) la comunione costituita al solo scopo di godimento – si rileva legittima la negazione della iscrizione di una società il cui atto costitutivo si limiti a prevedere il semplice godimento di beni mobili e immobili. Si tratta invero di caratteri che non possono appartenere ad alcun tipo si società.
Né può ritenersi sufficiente l'aggiunta dell'attività di gestione degli stessi beni (riscossione di canoni, esecuzione di opere di mantenimento o di miglioramento) che non consente di fuoriuscire dal novero delle attività tipiche di amministrazione della cosa comune (vedi l'art. 1105 c.c.).
Non sembra quindi dubbio che ove sia presentato al Conservatore uno statuto che ictu oculi si riferisca ad attività di mero godimento, egli possa rifiutare l'iscrizione della società in qualunque sezione del Registro.
Deve però osservarsi che le funzioni che dovrebbero essere svolte dalla società ..., così come sono state descritte dai reclamanti, non si limitano ad un'attività statica (addirittura contemplativa, come si è detto da taluno) di consumo, ma tendendo al reimpiego dei frutti prodotti dai beni, ad esempio acquistandone altri (come avviene del resto nell'ambito della stessa impresa agricola e delle società c.d. immobiliari, nelle quali, rispetto al caso presente, si aggiunge la vendita degli immobili).
Ci si troverebbe quindi in presenza di un'attività economica che (come sostiene la dottrina più avvertita) sostituisce un connotato sufficiente a differenziare l'esercizio dell'impresa dal semplice godimento, mentre l'esclusione del carattere della commercialità di cui all'art. 2195 c.c. e la presenza degli ulteriori requisiti della professionalità e della organizzazione consentono di configurare la c.d. impresa civile individuata come *tertium genus* tra l'impresa commerciale e l'impresa agricola.

Lo stesso dato normativo che non consente di configurare una figura societaria per l'esercizio di un'attività di semplice godimento di beni offre un argomento a contrario per affermare che, allorché un simile limite sia superato, la costituzione di una società con questi scopi non trovi ostacolo.
Non appare invece decisivo al Collegio l'argomento che il reclamante vorrebbe trarre dal confronto tra la disposizione dell'art. 18, n. 2 del regolamento che richiede per l'iscrizione delle imprese l'indicazione della partita Iva dell'imprenditore, mentre per le società semplici richiede solo l'indicazione del numero di codice fiscale dei soci (vedi il n. 4 dello stesso articolo). Un simile argomento potrebbe infatti provare troppo ove la norma fosse letta come se escludesse il carattere di imprese (civile) della società semplice, che invece, come si è visto, deve esserle riconosciuto. La spiegazione può invece essere vista distinguendo tra i requisiti fiscali stabiliti per la società semplice – che può anche non rivestire la qualifica d'impresa – e quelli dei singoli soci che, ove rivestano una delle qualifiche previste dall'art. 35 del D.P.R. 633/72, dovranno avere una propria partita Iva.
Per vero, l'esercizio di un'attività economica ai sensi dell'art. 2247 c.c. (che si contrappone al solo scopo di godimento di cui all'articolo successivo) rappresenta lo scopo comune ad ogni tipo societario, mentre il carattere della commercialità dell'attività, di cui all'art. 2249, comma 1 c.c., impone l'adozione di tipi sociali diversi dalla società semplice.
In un sistema così congegnato, non può dunque negarsi la possibilità che un'attività economica non commerciale sia svolta nella forma della società semplice, così da aggiungere un'altra specie alle figure già riconosciute, rappresentate dalle imprese agricole e dalle società di revisione (oltre alle società di professionisti), le quali non possono esaurire la categoria delle società che hanno per oggetto un'attività "diversa da quella commerciale", di cui fa menzione l'art. 2249, comma 2 c.c..
Ne consegue, ad avviso del Collegio – per quanto compete alla funzione di controllo da parte dell'ufficio del Registro delle Imprese – che non possa rifiutarsi l'iscrizione di una società semplice con le suddette caratteristiche.
Per escludere il carattere della commercialità, deve ritenersi sufficiente la esplicita dichiarazione in tal senso, contenuta nello statuto, a meno che, anche in questo caso, non si appalesi dallo statuto stesso che, ad onta della formale esclusione, si prevede lo svolgimento di un'attività avente sostanzialmente tale natura.
Nel caso in esame, tuttavia, per un verso, l'esclusione di attività aventi carattere commerciale è prevista solo con riferimento alle attività accessorie (vedi art. 3, parte seconda dello statuto), mentre dovrebbe riguardare anzitutto l'oggetto principale.
Per altro verso, dovrebbe essere esplicitato con espressioni più specifiche (ove non si voglia procedere ad una elencazione) il tipo di attività – diverso dal semplice godimento e gestione dei beni – che si intende svolgere in forma societaria.
Anche il problema del possibile esercizio di attività finanziaria, avente tipicamente carattere commerciale ai sensi dell'art. 2195, n. 2 c.c., oltre a non essere consentita ai sensi degli artt. 113 e 106 del D. Lgs 01 settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi bancarie e creditizie), rilevata dal Giudice del Registro, potrebbe trovare soluzione, ad avviso di questo Collegio, oltre che in forza della precitata esclusione di ogni aspetto commerciale, attraverso la precisazione che non si tratta di attività prevalente, ma di semplice investimento dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio dei soci in titoli di vario genere, nel rispetto delle norme che presiedono a questa specie di transizioni. In applicazione del principio contenuto nell'art. 11, n. 11 del regolamento (oltre che dell'art. 6 lettera b della legge 07 agosto 1990, n. 241), il richiedente dovrà quindi essere invitato a integrare, sotto il triplice profilo sopra indicato, lo statuto nel termine assegnando.

PQM

il Tribunale, visti gli artt. 2192 c.c. e 11, n. 11 del regolamento, accoglie il reclamo avverso i provvedimenti di rifiuto dell'iscrizione da parte del Conservatore e del Giudice del Registro, invitando il richiedente a precisare il contenuto non meramente di godimento dell'attività esercitata dalla società iscrivenda, nonché l'esclusione del carattere della commercialità e ogni altra necessaria eccettua-

zione rispetto alla gestione di titoli, assegnando per la presentazione al Conservatore della nuova domanda così corretta il termine di mesi tre.

28) Tribunale di Milano **27/9/1997**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - oggetto sociale - attività di godimento - illegittimità.
Il "mero godimento di beni" è attività economica esercitatile nelle forme della comunione prevista dall'art. 2248 c.c. e non nelle forme della società semplice.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso presentato il 3.9.1997 contro il provvedimento di rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese della società semplice ...;
osservato che il Conservatore ha ritenuto che la società avesse per oggetto il solo godimento di beni ed ha sostenuto che questa attività è regolata dalle norme sulla comunione, non da quelle delle società lucrative non commerciali;
preso atto delle osservazioni del ricorrente ..., dirette a dimostrare che la gestione di un patrimonio è espressione di attività economica non commerciale lecita e idonea ad essere inquadrata nello schema societario;
ritenuto che legittimamente il Conservatore del Registro ha sostenuto che una società di mero godimento non è prevista dal nostro ordinamento: l'art. 2248 c.c. infatti prescrive che l'attività di godimento di uno o più beni in comune sia regolata dalle norme del titolo VII del libro III, e dunque dalle regole della comunione; tale precetto trova fondamento nel fatto che se vi è un'attività di godimento non esiste attività di impresa (che consiste in un'organizzazione di beni a fini produttivi), ma soltanto un'attività di conservazione dei beni (diretta a suddividerne i frutti tra i comproprietari); occorre considerare che nell'istituto della società i beni comuni hanno una funzione servente rispetto all'impresa, perché sono un mezzo per la svolgimento dell'attività di impresa, mentre nell'istituto della comunione il rapporto beni-attività si inverte ed è l'attività che svolge funzione servente rispetto ai beni; pertanto nei casi in cui si denuncia un'attività di solo godimento, si confessa l'esistenza di una semplice comunione di beni e non può esservi società; e va segnalato che la distinzione non è priva di effetti perché i creditori personali dei singoli comproprietari possono direttamente soddisfarsi sui beni in regime di comunione mentre non possono aggredire direttamente i beni conferiti in società; se ne deduce che, dettando l'art. 2248 c.c., il legislatore si è preoccupato di tutelare questi creditori dall'abusivo utilizzo di schermi societari che non possono dunque trovare riconoscimento in un contesto di pubblicità così rilevante come il nuovo Registro delle Imprese;
considerato inoltre che l'oggetto della società interessata consiste nella "formazione di un patrimonio mobiliare e immobiliare" e "nella gestione di esso" e dunque deve essere ritenuto illegittimo per genericità: infatti l'attività in campo mobiliare è talmente ampia da non fornire sufficienti elementi di determinazione e può essere estesa fino a comprendere attività riservate soltanto ad alcuni soggetti;
considerato infine che per "formare e gestire" un patrimonio appare inevitabile svolgere attività commerciale di compravendita e non è pertanto comprensibile la tassativa "esclusione di ogni e qualsiasi attività di carattere commerciale";

PQM

visto l'art. 2189 co. 3 c.c., respinge il ricorso proposto da ... contro il provvedimento di rigetto di iscrizione nella sezione speciale delle società semplici del Registro delle Imprese di Milano della ... s.s..

29) Tribunale di Milano **29/9/1997**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - oggetto sociale - esercizio in forma societaria di attività propria delle cosiddette professioni protette - ammissibilità.
Una associazione di professionisti, può assumere la forma della società semplice in quanto il problema relativo al fatto che lo schermo societario impedisca il controllo di attività protetta è facilmente superabile ove nella ragione sociale vengano indicati i nomi dei soci e questi siano abilitati a svolgere la specifica professione oggetto dell'attività sociale.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso, depositato in data 11.8.1997, contro il provvedimento di rifiuto di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese della società semplice Studio Medico Dentistico Associato ... di ... e ...;
osservato che il Conservatore del Registro ha motivato il rifiuto sostenendo che l'esercizio in forma associata "di tutte le attività proprie della professione di medico chirurgo e odontoiatra", previsto nell'oggetto della società, non può essere svolto nella forma societaria;
rilevato che l'argomento letterale sul quale si basa questo assunto ha perso valore a seguito dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge 23.11.1939 n. 1815, disposta dall'art. 24 comma 1 della Legge 7.8.1997 n. 266;
considerato che non sembra sussistano valide ragioni sistematiche per impedire che l'associazione di professionisti assuma la forma della società semplice: infatti la preoccupazione che lo schermo societario impedisca il controllo di attività protette non sussiste ove nella ragione sociale vengano indicati i nominativi dei soci, e questi siano abilitati a svolgere la specifica professione che forma oggetto dell'attività sociale; i rilievi sulla spersonalizzazione della professione poi possono essere superati tenendo conto della evoluzione giurisprudenziale che, in tema di responsabilità professionale, tende a ricondurre ad un criterio unitario le conseguenze giuridiche di un comportamento tenuto dal singolo professionista e dalla struttura nel quale lo stesso opera;
rilevato in particolare che la forma della società semplice non elude il collegamento col prestatore d'opera professionale ed anzi si presta ad assicurare ai terzi la collaborazione con altre professionalità e con le conseguenti responsabilità;
considerato che, nel caso di specie la ragione sociale fa riferimento allo studio medico dentistico dei dottori ... e ..., entrambi iscritti nell'albo dei medici odontoiatri;
ritenuto che non è necessario attendere il regolamento ministeriale previsto dal secondo comma dell'art. 24 della Legge n. 266/1997 per ordinare l'iscrizione della società in oggetto perché ad oggi i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della Legge n. 1815/1939 sussistono in capo agli iscritti agli ordini professionali;

PQM

ordina l'iscrizione nella sezione speciale delle società semplici del Registro delle Imprese di Milano della s.s. Studio Medico Dentistico Associato.

30) Tribunale di Milano **18/2/1998**
Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento del Giudice del Registro**

Società semplice - oggetto sociale - godimento di beni comuni - sussistenza di presupposti per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il Collegio ritiene che si ravvisi una comunione a scopo di godimento (art. 2248 c.c.) non soltanto quando si ha un'attività meramente conservativa (c.d. 'contemplativa'), ma anche quando, pur in presenza di un'attività di valorizzazione lucrativa, il bene comune di cui trattasi costituisce comunque l'elemento preminente ed essenziale rispetto al quale l'attività svolta riveste una funzione servente. Viceversa, non si ravvisa comunione a scopo di godimento quando il rapporto tra bene ed attività risulta invertito, per modo che è il bene ad essere funzionale all'attività lucrativa. Se l'oggetto sociale della società consiste in una tecnica gestionale finalizzata a ricavare il maggior reddito del bene comune – e l'attività è rivolta verso gli stessi soci e non verso terzi – si è dinanzi ad un'attività d'impresa non avente natura commerciale, iscrivibile nel Registro delle Imprese.

Il Tribunale di Milano …,
nel procedimento n. ….relativo a ... s.s.,
sciogliendo la riserva formulata all'esito di udienza camerale come da verbale, osserva:

che a norma dell'art. 2248 c.c. si ravvisa una comunione a scopo di godimento, regolata dagli artt. 1110 ss. c.c., non soltanto quando si ha un'attività meramente conservativa (c.d. "contemplativa"), ma anche quando, pur in presenza di un'attività di valorizzazione lucrativa, il bene comune di cui trattasi costituisce comunque l'elemento preminente ed essenziale rispetto al quale l'attività svolta riveste una funzione servente;
che, per contro, non si ravvisa comunione a scopo di godimento quando il rapporto tra bene ed attività risulta invertito, per modo che è il bene ad essere funzionale all'attività lucrativa, la quale pertanto assume in quanto tale carattere preminente;
che si pone dunque la necessità di verificare se un'attività economica lucrativa abbia necessariamente il carattere di attività commerciale, impeditivo della forma di società semplice;
che, ai sensi dell'art. 2249 c.c., il concetto di attività commerciale è individuato *per relationem* dall'art. 2195 c.c, e tale norma pare presupporre un'attività economica tipicamente e strutturalmente rivolta verso terzi;
che, in tal senso, non può escludersi la sussistenza di un'attività economica non commerciale laddove si riscontri l'asservimento del bene ad un'attività di tecnica gestionale costituente essa stessa l'oggetto sociale e rivolta allo scopo di ricavare il maggior reddito, onde le singole operazioni a tal fine previste (acquisto, amministrazione, disinvestimento ecc.) non assumono la funzione tipica dell'attività commerciale;
che un ulteriore argomento a sostegno appare ricavabile dall'art. 29 della L. 27.12.1997 n. 449, il quale contempla la possibilità che le società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni indicati dalla stessa norma si trasformino in società semplici, con ciò riconoscendo (e peraltro con implicazioni sistematiche meritevoli di approfondimento) che l'espressione anodina "gestione" possa implicare attività economiche non commerciali;
che alla stregua di tali motivazioni, e ritenuto che l'iscrizione nella sezione speciale società semplici del Registro delle Imprese non sia limitata alle imprese agricole ed alle società di revisione (come già peraltro ritenuto nel provvedimento reclamato), il ricorso proposto a norma dell'art. 2192 c.c. avverso il provvedimento di rigetto adottato dal Giudice del Registro merita accoglimento;

PQM

in accoglimento del ricorso, ordina l'iscrizione nella sezione speciale società semplici del Registro delle Imprese di Milano della società ...

31) Tribunale di Milano **7/10/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - oggetto sociale - attività commerciale – illegittimità.
La società che ha ad oggetto l'acquisto di beni immobili svolge attività commerciale e non può rivestire le forme della società semplice.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso presentato da ... in data 20.7.1998 contro il provvedimento di rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese della s.s. ..., emesso dal Conservatore il 10.6.1998 n. 078597;
osservato che il Conservatore del Registro ha ritenuto che l'oggetto sociale di questa società ha natura commerciale e consente la gestione di beni altrui;
ritenuto, quanto a quest'ultimo, rilievo, che l'indicazione di un'attività di gestione dei beni è sufficiente ad individuare un'attività di amministrazione degli stessi per conto proprio, dovendosi escludere il ricorso ad attività di carattere fiduciario, per la quale sono oggi previsti rigorosi sistemi di controllo e rilevato inoltre che la gestione, riferita all'acquisto, lascia chiaramente intendere l'esercizio di attività per conto proprio e non di terzi; considerato che invece è ben fondato il primo rilievo, in quanto "l'acquisto di beni immobili" costituisce attività commerciale, per l'esercizio della quale deve essere utilizzato un tipo di organizzazione societaria previsto nei capi III e seguenti del titolo V delle società (artt. 2291 ss.);

PQM

respinge il ricorso.

32) Tribunale di Milano **9/12/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - oggetto sociale - esercizio in forma societaria delle cosiddette professioni protette - iscrizione nel Registro delle Imprese - inammissibilità.
Le società fra professionisti non possono essere iscritte nel Registro delle Imprese data l'incompatibilità tra professioni protette e schema societario. E ciò per tre ragioni: innanzitutto il principio di esecuzione personale della prestazione (art. 2232) che non può essere osservato in un regime societario; in secondo luogo vi è incompatibilità tra la qualifica di imprenditore e quella di esercente le professioni protette ed infine il fatto che il professionista, sotto lo schermo della personalità giuridica, sarebbe esente da responsabilità patrimoniale con conseguente pregiudizio dei clienti.

Il Giudice del Registro,

letto il ricorso che precede presentato da ... , quale Amministratore unico della Società semplice ... e ..., contro il provvedimento di rifiuto del Conservatore del Registro, osserva quanto segue:
L'abrogazione dell'art. 2 della L. 23/11/1939 n. 1815 (che vieta la costituzione di società tra gli esercenti le professioni protette) da parte dell'art. 24 L. 7/8/1997 n. 266, ha ridotto ma non eliminato gli ostacoli posti dalla legislazione vigente alla costituzione di società tra soggetti che esercitano le professioni protette.
Infatti tre sono gli ostacoli che l'ordinamento dello Stato frappone alla costituzione di una società tra professionisti.

Innanzitutto il principio di esecuzione personale della prestazione (art. 2232 c.c.), che non può essere certo osservato ove venga adottato lo schema societario.
In secondo luogo l'incompatibilità tra la qualifica di imprenditore e quella di esercente le professioni protette.
Vi è infine poi, seppur solo con riguardo alla costituzione di società di capitali tra professionisti, l'ostacolo rappresentato dalla circostanza secondo cui il professionista, sotto lo schermo della personalità giuridica, andrebbe sostanzialmente esente da responsabilità patrimoniale, con conseguente pregiudizio dei clienti.
Risulta allora chiaro che la Società semplice ... e ... non può essere iscritta nel Registro delle Imprese, posta l'incompatibilità tra professioni protette e schema societario.
Ciò premesso non può però non rilevarsi il notevole scarto esistente tra le disposizioni normative prima descritte e la realtà degli studi professionali, spesso organizzati in forma di impresa e dove l'incarico, al fine di fornire un'assistenza globale, viene di fatto espletato dallo Studio nel suo complesso piuttosto che dal singolo professionista.
L'improcrastinabile esigenza di adeguare le norme a tale realtà non può però essere compiuta in via interpretativa, ma è affidata al Legislatore, (come è del resto avvenuto in altri paesi comunitari) che vi sta ponendo mano attraverso l'adozione di una legge quadro sulle professioni.

PQM

respinge il ricorso.

33) Tribunale di Milano **3/6/1999**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - oggetto sociale - esercizio in forma societaria delle cosiddette professioni protette - iscrizione al Registro delle Imprese - ammissibilità.
L'attività economica svolta da professionisti che si organizzano in modo da offrire le loro prestazioni al pubblico può essere esercitata nelle forme della società semplice. Questo tipo di società assicura la responsabilità illimitata dei soci e, ove i loro nomi siano compresi nella denominazione della società, la loro immediata individuazione.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso, presentato dai soci della società semplice "Studio ... società professionale di ……. e ... dottori commercialisti e del dottor ... ragioniere", contro il rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese di iscrizione della società nel Registro stesso;
osservato che il Conservatore del Registro ha motivato il rifiuto sostenendo che non è possibile procedere ad iscrizione di società costituite tra professionisti;
osserva quanto segue.
Gli ostacoli che tradizionalmente si oppongono alla costituzione di società di professionisti riguardano sia la possibilità che l'istituto societario venga utilizzato per svolgere attività non imprenditoriale che la legittimità dello svolgimento in forma societaria di un'attività professionale.
Sotto il primo profilo la giurisprudenza del Tribunale di Milano si è ormai attestata nel senso di riconoscere accanto alle tradizionali figure dell'impresa commerciale e dell'impresa agricola, anche quella dell'impresa civile, con la conseguenza che non vi sarebbero ostacoli all'esercizio in forma di società semplice di un'attività economica non commerciale come quella di professionisti che si organizzano in modo da offrire al pubblico le loro coordinate prestazioni.
Sotto il secondo profilo, il divieto all'utilizzo della forma societaria risultava tradizionalmente fondato sul dettato dell'art. 2232 c.c., che prevede l'esecuzione personale dell'incarico assunto dal professionista, e sull'indicazione della Legge 23.11.1939 n. 1815, che restringeva le forme di esercizio

in comune delle attività professionali a quelle dello studio associato. Tale divieto ha cominciato ad entrare in crisi a seguito di alcuni sporadici interventi del legislatore fiscale, che sembravano far riferimento a forme societarie anche in campo professionale (art.5 comma 5 DPR n. 633/72, art. 6 dpr n. 600/73; art. 11 c. 2 L. n. 576/80, art. 5 comma 3 lettera c DPR n. 917/96), nonché a seguito della previsione del DPR n. 36/75 di costituzione di società semplici aventi ad oggetto la revisione contabile, con soci abilitati all'esercizio di questa tipica attività professionale. Un ulteriore motivo di rottura dell'impostazione tradizionale è stato introdotto dall'espressa abrogazione dell'art. 2 della Legge n. 1815/39 ad opere dell'art. 24 della Legge n. 266/97 (cd legge Bersani): è ben vero che quest'ultimo intervento legislativo non ha risolto in modo definitivo il problema perché ha rinviato ad un regolamento l'indicazione dei requisiti necessari per poter esercitare l'attività professionale in forma societaria e questo regolamento non è più stato emanato, ma occorre considerare che i motivi del blocco legislativo sono determinati dalla preoccupazione della eliminazione della responsabilità personale del singolo professionista e soprattutto dallo scadimento delle prestazioni, ove dovesse sfuggire al controllo delle associazioni di categoria l'attestato di abilità all'esercizio della professione. Queste preoccupazioni non sembra però abbiano ragion d'essere nei casi in cui l'attività venga esercitata nelle forme della società di persone e particolarmente della società semplice: sotto questa forma resta infatti garantita la responsabilità illimitata dei soci e, ove sia compresa nella denominazione della società, l'individuazione delle caratteristiche personali.
E così il legislatore, pur non essendo ancora riuscito a provvedere al riordino delle professioni intellettuali, ha chiaramente dimostrato favore ad una soluzione di questo tipo, provvedendo, con Legge 18.11.1998 n. 415, a modificare l'art. 17 della Legge n. 109/94 in materia di lavori pubblici, nel senso che a questi lavori possono accedere anche "le società di professionisti di cui al comma 6 lettera a" e precisamente "le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali nelle forme di società di cui ai capi II, III, IV del titolo V del libro V del codice civile, e cioè nelle forme di società di persone.
La società costituita dai ricorrenti presenta queste caratteristiche e può pertanto essere iscritta nel Registro delle Imprese.

PQM

ordina l'iscrizione nella sezione speciale delle società semplici del Registro delle Imprese di Milano della s.s. "Studio ... società professionale di ……. dottori commercialisti e della dott. ... ragioniere".

34) Tribunale di Milano **26/2/1998**
Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento del Giudice del Registro**

Società semplice - oggetto sociale - gestione di beni mobili o immobili di proprietà sociale - attività non rivolta a terzi - iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'attività di gestione di beni mobili o immobili di proprietà sociale è idonea ad essere assunta come oggetto sociale di una società semplice: a differenza delle attività individuate dall'art. 2195 c.c., non è tipicamente e strutturalmente rivolta verso i terzi e non ha, quindi, natura commerciale.

Il Tribunale … ha pronunciato seguente

DECRETO

Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta, udito il Relatore, rilevato che il decreto del Giudice del Registro, riguardo al quale è stato proposto il reclamo, ha riscontrato - sia pure ipoteticamente - la natura commerciale dell'attività dedotta;

ritenuto che, di conseguenza, l'interesse al reclamo sussista in quanto il decreto predetto ha negato l'iscrizione richiesta nella sezione speciale delle società semplici;
rilevato che l'oggetto sociale dedotto è anzitutto indicato, nell'atto costitutivo, come "l'applicazione delle moderne tecniche gestionali ai beni mobili e immobili di proprietà sociale alla scopo di ricavarne un maggior reddito", mentre nel decreto del Giudice del Registro le dette tecniche gestionali vengono individuate, valorizzando l'indicazione dei poteri spettanti all'organo amministrativo, nell'"acquisto di immobili nonché di partecipazioni in società di ogni tipo e di valori mobiliari in genere e l'eventuale disinvestimento";
ritenuto che la valutazione di liceità della società semplice avente ad oggetto esclusivo a principale la gestione di beni immobili, di beni mobili iscritti in pubblici registri o di quote di partecipazione in società, inequivocabilmente desumibile dal tenore dell'art. 29, c.1, della L. 27/12/97 n. 449, imponga (a) di ritenere che l'attività di gestione di beni mobili o immobili di proprietà sociale sia idonea a essere assunta come oggetto sociale lucrativo in generale, (b) di ritenere che l'adozione di moderne tecniche al fine di massimizzare reddito, che a parere di questo Collegio, non s'individua nei poteri dell'organo amministrativo e, di per sé, non annette all'oggetto sociale alcun carattere di commercialità, sia irrilevante al fine dell'individuazione dell'oggetto sociale idoneo ad essere assunto come oggetto di una società semplice, (c) di ritenere che l'attività di gestione di beni mobili e immobili di proprietà sociale – alla quale deve ricondursi l'oggetto sociale dedotto - sia idonea a essere assunta come oggetto sociale di una società semplice, giacché, a differenza delle attività individuate dall'art. 2195 c.c., non è tipicamente e strutturalmente rivolta verso i terzi;
ritenuto che l'iscrizione nella sezione speciale società semplici non sia limitata alle imprese agricole e alle società di revisione, e che il ricorso proposto a norma dell'art. 2192 c.c. avverso il provvedimento di rigetto adottato dal Giudice del Registro meriti accoglimento;

PQM

in accoglimento del ricorso, ordina l'iscrizione nella sezione speciale società semplici del Registro delle Imprese di Milano della società ...

35) Tribunale di Milano **9/3/2000**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - oggetto sociale - attività di godimento di partecipazioni - iscrivibilità nel Registro delle Imprese - accoglimento.
E' iscrivibile nel Registro delle Imprese la società semplice che abbia ad oggetto, oltre all'attività agricola, anche l'attività di "godimento di partecipazioni in società commerciali, industriali, finanziarie ed immobili". Il termine "godimento" sta ad indicare, in questo caso, un'attività di gestione dei beni posseduti (o di proprietà) diretta a ricavare un'utilità che corrisponda al loro valore economico e che non si concretizza in un'attività commerciale, che viene invece espressamente esclusa.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso del notaio ..., diretto ad ottenere la revoca del provvedimento col quale il Conservatore del Registro delle Imprese ha respinto la richiesta di iscrizione di ... s.s.;
osservato che il Conservatore ha rilevato che l'oggetto sociale conteneva attività di mero godimento che non possono essere esercitate in forma societaria e che era prevista la facoltà di amministrare in capo a un terzo socio, contrariamente a quanto prescritto dalla disciplina delle società di persone;
ritenuto che il primo motivo di rigetto non sia fondato, in quanto nell'oggetto sociale è prevista, accanto all'esercizio dell'attività agricola l'attività di "godimento di partecipazioni in società commerciali, industriali, finanziarie ed immobili", dove il termine "godimento", impropriamente utilizzato, sta evidentemente ad indicare un'attività di gestione dei beni posseduti o di proprietà, attività

dunque diretta a ricavare dai beni un'utilità che corrisponda al loro valore economico ma che non si concretizza in un'attività commerciale, che viene invece espressamente esclusa;
rilevato che questo Tribunale si è orientato nel senso di ritenere legittimo l'esercizio di una simile attività nella forma di società semplice;
ritenuto che, come rilevato dal Conservatore, non possa una società semplice essere amministrata da un soggetto estraneo alla compagine sociale e preso atto che il ricorrente, avuto conferma da questo Giudice della correttezza dell'interpretazione, ha provveduto a modificare il contratto sociale, prevedendo che l'amministrazione spetti al socio ...

PQM

visto l'art. 2189 c.c.,
ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto costitutivo di ... s.s.

36) Tribunale di Milano **13/5/2000**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - oggetto sociale - attività di acquisto dei servizi essenziali all'attività professionale dei soci – assenza della finalità di lucro - iscrivibilità nel Registro delle Imprese.
La società semplice che ha come scopo l'acquisto e la regolamentazione dei servizi essenziali all'attività professionale dei soci, ad un prezzo corrispondente al costo dei servizi, non svolge attività commerciale ed è iscrivibile nel Registro delle Imprese.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso, presentato da ..., in qualità di legale rappresentante di ... s.s., contro il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese del 25.03.2000, col quale veniva rifiutata l'iscrizione nella sezione speciale società semplici;
osservato che il Conservatore del Registro delle Imprese ha motivato il rifiuto ritenendo che la società svolgesse attività commerciale e quindi dovesse essere costituita nelle forme della società commerciale e iscritta nella sezione ordinaria del Registro;
osservato che nello statuto di ... è espressamente indicato all'art. 3 che viene "esclusa qualsiasi attività commerciale";
ritenuto che tale espressione non contrasti con altre pattuizioni, dal momento che dallo stesso art. 3 dello statuto si ricava che la società ha lo scopo di acquisire e di regolamentare i servizi essenziali per l'attività professionale dei soci al prezzo corrispondente al costo degli stessi servizi, senza finalità di lucro, mentre la disposizione dell'art 11, che si riferisce ad un'ipotetica ripartizione di utili e perdite, ha valore di semplice clausola di chiusura, per salvaguardare i terzi da eventuali perdite di gestione;
ritenuto inoltre che l'attività denunciata, pur di natura non commerciale, ha un contenuto economico che la differenzia da una semplice comunione a scopo di godimento, in quanto i servizi resi alla professione di dottore commercialista dei due soci sono connotati da requisiti di efficienza e produttività;

PQM

visto l'art. 2189 c.c., in accoglimento del ricorso, ordina l'iscrizione nella sezione speciale società semplici del Registro Imprese di Milano di ... s.s.

37) Tribunale di Milano **1/6/2000**
Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - oggetto sociale - attività professionale - mancanza di abilitazione alla professione da parte di un socio - iscrivibilità nel Registro delle Imprese.
I patti sociali che prevedono la presenza nella società di un socio non iscritto all'albo professionale non contrastano con il vigente quadro normativo laddove la partecipazione del socio non abilitato all'esercizio della professione sia comunque designata in termini limitativi espressi, escludenti per tale soggetto il diretto compimento di atti professionali nonché poteri di amministrazione e rappresentanza della compagine né sia in grado, per altri versi, di condizionare il rapporto fiduciario tra professionisti soci e clienti.

… Partendo infatti dallo stesso orientamento enunciato dal Giudice del Registro di Milano nel provvedimento qui reclamato nonché in precedenti pronunce (cfr. decreto 5.6.1999, in *Le Società,* 1999, p. 984) in tema di odierna generale liceità dello svolgimento nella forma della società semplice di attività professionale, posto il quadro normativo risultante dalla intervenuta abrogazione del divieto ex art. 2 l.n. 1815/1939 e dalla presenza di norme specifiche presupponenti tale forma di esercizio, non pare al Collegio che patti sociali pur prevedenti, quali quelli in esame, la presenza nella società di un socio non iscritto all'albo professionale possano essere configurati come contrastanti con il citato quadro normativo, laddove, come nel caso di specie, la partecipazione del socio non abilitato all'esercizio della professione sia comunque designata in termini limitativi espressi escludenti per tale soggetto il diretto compimento di atti professionali nonché poteri di amministrazione e rappresentanza della compagine né paia, per altri versi, comunque in grado di condizionare il rapporto fiduciario tra professionisti soci e clienti.
Essendo poi stato l'ulteriore rilievo del Giudice del Registro superato dalle sopravvenute modifiche ai patti sociali sopra ricordate, deve quindi concludersi per l'accoglimento del ricorso, con ordine di iscrizione nel Registro delle Imprese delle società.

PQM

visto l'art. 2192 c.c.; in accoglimento del ricorso presentato il 24.3.2000 da ... quale socio Amministratore della società ... s.s. avverso il provvedimento del Giudice del Registro del Tribunale di Milano in data 6/8 marzo 2000 ed in riforma di tale provvedimento

DISPONE

l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto costitutivo di tale società semplice stipulato in data 24.12.1998 come modificato in data 21.2.2000.

38) Tribunale di Milano **22/1/2001**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - oggetto sociale - commercio di prodotti agricoli della propria azienda - iscrivibilità nel Registro delle Imprese.
Nell'attività agricola, tradizionalmente svolta in forma di società semplice, è compresa l'attività di vendita e commercializzazione dei prodotti della terra. Eventuali attività commerciali e finanziarie, meramente accessorie, esercitabili per il raggiungimento dello scopo sociale, non snaturano la principale attività economica dell'impresa, che resta di natura agricola.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso di ..., in qualità di socio Amministratore di ... s.s., contro il decreto del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano del 30.11.2000 di rifiuto di iscrizione della società;
rilevato che il Conservatore ha ritenuto che la formulazione dell'oggetto sociale possa permettere l'esercizio dell'attività commerciale, non consentita;
ricordato che nell'attività agricola, tradizionalmente svolta in forma di società semplice, è ricompresa l'attività di vendita e commercializzazione dei prodotti della terra;
preso atto che il ricorrente sostiene di voler commercializzare soltanto prodotti agricoli della propria attività e non prodotti acquistati presso terzi;
ritenuto che la formulazione dell'oggetto contenuta nell'atto costitutivo del 13.7.2000, pur non chiarissima, consente una simile interpretazione, essendo il commercio riferito all'attività agricola esercitata in proprio (v. primo paragrafo dell'art. 4);
ritenuto inoltre che il richiamo allo svolgimento di attività commerciali e finanziarie, di cui al secondo paragrafo dello stesso articolo, indica genericamente le sole attività accessorie che possono essere esercitate per il raggiungimento dello scopo sociale, che resta di natura agricola;

PQM

visto l'art. 2189 c. c., in accoglimento del ricorso, ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese di ... s.s.

39) Tribunale di Milano **3/10/2002**
Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento del Giudice del Registro**

Società semplice - oggetto sociale - attività agricole e altre attività economiche 'connesse' - iscrivibilità nel Registro delle Imprese.

La natura agricola dell'impresa non viene meno se l'oggetto sociale di una società semplice preveda, oltre allo svolgimento di attività agricole, anche la realizzazione di servizi quali la manutenzione del verde pubblico o privato o la spalatura della neve. L'art. 2135 c. 3 (come modificato dal d. lgs. 228/2001) considera infatti 'connesse' (ai sensi del primo comma dell'art. 2135 c.c.) quelle attività che sono '...dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature dell'azienda...'. L'impresa agricola, per sua natura, ha la sua fase di inattività nel periodo invernale (in cui beni strumentali di ingente valore, quali i trattori, restano inutilizzati). Per evitare l'oneroso fermo di tali macchine possono soccorrere attività quali quelle sopra ricordate, da reputare 'connesse' ai sensi della disposizione sopra ricordata.

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale
Rilevato in fatto.
Con decreto 14 maggio 2002 n. 41 il Giudice del Registro delle Imprese ordinava la cancellazione dal Registro stesso, sezione speciale delle società semplici, dell'iscrizione avvenuta il 10.12.2001 della società semplice ...di ...
Motivava il Giudice del Registro con il fatto che l'oggetto della società contemplava, oltre all'attività di costruzione di giardini e di manutenzione di verde pubblico e privato, anche attività quali "servizi spalatura neve" e "lavori per piccoli cavi"; che dette ultime attività avevano carattere prettamente commerciale e quindi non potevano essere esercitate nella forma della società semplice.
Avverso il decreto di cancellazione della iscrizione ricorreva la società semplice facendo presente che l'esercizio di attività parallele non sviliva il carattere agricolo dell'impresa.
Considerato in diritto.
L'art. 2135 c.c., come sostituito con L. 18 maggio 2001 n. 228, definisce imprenditore agricolo anche chi esercita attività "connesse" con la coltivazione del fondo, la selvicoltura o l'allevamento di animali. La disposizione in parola chiarisce altresì che attività "connesse" sono quelle esercitate dal

medesimo imprenditore agricolo e “dirette alla fornitura di ... servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”.
Rientra quindi esattamente nella previsione normativa la possibilità che la ... adibisca, ad esempio, il trattore normalmente utilizzato per l’aratura ed i lavori in vivaio, anche per attività occasionali quali quelle di spalatura neve, o di scavi, magari per rimuovere macerie o altro dal letto dei fiumi.
L’impresa agricola, per sua natura, ha la sua fase di inattività nel periodo invernale (in cui beni strumentali di ingente valore, quali trattori, restano inutilizzati) e proprio per evitare l’oneroso fermo di tali macchine può soccorrere attività di spalatura della neve che permette di produrre anche nel periodo in cui tali macchine resterebbero inutilizzate.

PQM

accoglie il reclamo e revoca il decreto impugnato. Ordina l’iscrizione della società.

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

40) Tribunale di Milano **6/11/1997**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in accomandita semplice - simulazione di contratto sociale - attribuzione della responsabilità d'impresa in via esclusiva al soggetto imprenditore - cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
La sentenza che accerta la simulazione di un contratto sociale produce l'immediata cessazione dello 'schermo societario. Ciò comporta l'attribuzione della responsabilità d'impresa al soggetto individuato come imprenditore e la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso presentato nell'interesse del ..., diretto ad ottenere la cancellazione dal Registro delle Imprese della ... di ... & c.;
osservato che la richiesta si basa sul dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Monza il 16.1.1997, con efficacia immediatamente esecutiva;
preso atto che questo Giudice ha accertato che la società è simulata, perché l'impresa sarebbe sempre rimasta nella sfera di disponibilità di ..., avendo ... continuato a svolgere mansioni di apprendista e a fungere da socio prestanome;
rilevato che ... è rimasta contumace nella fase contenziosa e non è risultata reperibile neppure nella presente fase di giurisdizione volontaria;
considerato che l'accertamento della simulazione di un contratto sociale produce l'immediata cessazione dello schermo societario, con conseguente attribuzione delle responsabilità d'impresa in via esclusiva e illimitata al soggetto individuato come imprenditore, e nel caso di specie, di ...;

PQM

visto l'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione dal Registro delle Imprese della ... di ... & C. s.n.c.

41) Tribunale di Milano **18/7/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in accomandita semplice - iscrizione di atto costitutivo - socio cittadino pakistano - condizioni di reciprocità – necessità della residenza in Italia.
L'accordo tra Italia e Pakistan, in ordine alle condizioni di reciprocità, prevede che il cittadino pakistano che intende svolgere, nel nostro Paese, attività commerciale in forma societaria debba risiedere in Italia. Il requisito mancava al momento della stipula dell'atto costitutivo ma è sopraggiunto in seguito (prima del deposito del ricorso): tale elemento è sufficiente per iscrivere la società nel Registro delle Imprese.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso, depositato il 19.5.1998 dal notaio ..., contro il provvedimento di rifiuto di iscrizione dell'atto costitutivo della ... di ... & c. s.a.s.;
osservato che il Conservatore del Registro ha rilevato che le condizioni di reciprocità tra il nostro Stato e quello del Pakistan richiedono come requisito per poter svolgere attività commerciale in forma societaria la residenza in Italia dei cittadini stranieri ed ha constatato che in data 19.11.1997, all'atto della costituzione della società, tale requisito mancava in uno dei soci;

preso atto che ... è residente in Italia dal 30.8.1995 e ... dal 9.1.1998;
considerato che la società deve essere iscritta ove siano rispettati i requisiti di legge e che non rileva la circostanza che il requisito della cittadinanza sia stato acquisito da uno dei soci dopo la stipulazione dell'atto;
ritenuto che attualmente sussistono i requisiti soggettivi dei soci;

PQM

visto l'art.2189 c. 3 c.c., in accoglimento del ricorso, ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano della ... di ... & C. s.a.s.

42) Tribunale di Milano **15/09/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso ex art. 2191 c.c.**
Scioglimento senza liquidazione – bene non assegnato – riapertura della società.
La circostanza della mancata assegnazione di un bene di proprietà della società, nonostante l'intervenuto scioglimento e cancellazione dal Registro delle Imprese, giustifica la riapertura della stessa società e la cancellazione del provvedimento di cancellazione dal Registro Imprese.

Il Giudice del Registro delle Imprese, letta l'istanza di cancellazione del provvedimento del Conservatore del Registro del 22.6.1998 di cancellazione della società …… s.a.s. di ….; osservato che questo provvedimento è stato emesso sulla base dell'atto di anticipato scioglimento della società senza messa in liquidazione, autenticato dal notaio …….. il 5.6.1998 n. 143897 di Rep.; rilevato che i soci non hanno provveduto all'assegnazione del bene costituito dalla licenza commerciale rilasciata dal Comune di Melzo il 10.9.1996; ritenuto pertanto che non sussistevano le condizioni per la cancellazione della società,

PQM

visto l'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione del provvedimento di cancellazione della società …… s.a.s. di …… & C.

43) Tribunale di Milano **17/9/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Recesso di socio di s.a.s. per giusta causa – pendenza del giudizio per la liquidazione finale della società – iscrizione al Registro delle Imprese – rigetto.
Il recesso del socio non è iscrivibile nel Registro delle Imprese quando vi è una controversia pendente tra i soci riguardante la liquidazione della quota e la distribuzione delle perdite della società. La definizione della lite presuppone infatti l'accertamento della qualifica di socio al momento della liquidazione e dunque anche l'accertamento dell'intervenuto recesso.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letta la richiesta di ..., diretta ad ottenere l'iscrizione di ufficio nel Registro delle Imprese del suo atto di recesso per giusta causa della ... di ... & C. s.a.s., comunicato ai soci in data 14.9.1992;
preso atto che il Conservatore del Registro ha trasmesso il fascicolo senza prendere posizione sulla richiesta;
rilevato che il socio accomandatario ... contesta la legittimità del recesso e comunque l'operatività dello stesso, documentando che con atto autenticato dal notaio ... il 28.12.1992, e dunque in data

successiva alla comunicazione del recesso, ... ha partecipato nella sua qualità di socio allo scioglimento anticipato della società;
considerato che è pendente controversia tra i soci per la liquidazione della quota e la distribuzione delle perdite della società … e che la decisione della lite presuppone l'accertamento della qualifica di soci al momento della liquidazione e dunque anche l'accertamento della giusta causa di recesso;
ritenuto che la richiesta è allo stato infondata, dovendo essere preliminarmente risolta la questione controversa;

PQM

sciogliendo la riserva assunta in data odierna, respinge la richiesta avanzata da ...

44) Tribunale di Milano **8/1/1999**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in accomandita semplice – costituzione di usufrutto su parte della quota del socio accomandante e su parte della quota del socio accomandatario – iscrizione nel Registro delle Imprese.
L'usufrutto sulle quote di partecipazione in società, costituito a favore di un nuovo soggetto, comporta una diversa attribuzione degli utili societari e una diversa gestione delle partecipazioni: è pertanto iscrivibile nel Registro delle Imprese in quanto determina una modificazione dei patti sociali.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso presentato dal notaio ..., per conto di ... di ... & C. s.a.s., contro il provvedimento di rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese di iscrizione dell'atto di cessione di usufrutto su quote della società autenticato il 26.6.1998 (n. 29525 di rep.);
preso atto che il rifiuto risulta motivato dalla considerazione che i soci non hanno apportato alcuna modifica ai patti sociali;
rilevato che tale modifica è invece consistita nel fatto che i soci hanno previsto un diverso regolamento dei loro rapporti, nel senso di costituire un usufrutto in favore di un nuovo soggetto, la ... s.a.s. di ... & C., una parte della quota sia del socio accomandatario che del socio accomandante, con conseguente diversa attribuzione degli utili societari e diversa gestione delle partecipazioni;

PQM

visto l'art. 2189 c.c., ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di cessione di diritti di usufrutto sulle quote di ... s.a.s. di ... & C., autenticato in data 26.6.1998.

45) Tribunale di Milano **8/1/1999**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Trasformazione di s.a.s. in società semplice – natura non commerciale dell'attività – iscrivibilità nel Registro delle Imprese.
Una società in accomandita semplice può trasformarsi in società semplice se cessa ogni attività commerciale. La società semplice può anche 'gestire' e 'amministrare' beni immobili altrui se con tale espressione ci si intenda riferire ad una 'attività di semplice sfruttamento del bene', escludendo ogni attività di natura commerciale.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

visto il ricorso presentato dal notaio ... di Milano, per conto dei soci della ... di ... & c. s.s., contro il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di rifiuto della domanda di iscrizione della trasformazione della società dalla originaria forma di s.a.s.; osservato che il rifiuto è motivato dalla considerazione che l'oggetto sociale, espresso come "amministrazione e gestione di beni immobili in genere", sarebbe illecito sia perché non riferito a beni di proprietà sociale sia perché comprensivo di attività commerciale;
rilevato, quanto al primo motivo, che il tradizionale rifiuto a consentire l'attività di gestione di beni mobili o immobili, senza la precisazione che si trattassero di beni di proprietà sociale, si sosteneva sul divieto imposto alle società ordinarie a svolgere attività fiduciaria; che questa impostazione è stata messa in crisi dall'introduzione della disciplina SIM e EUROSIM, che ha precisato l'oggetto e i controlli delle società fiduciarie; che pertanto l'attività di gestione di beni altrui può oggi essere intesa come semplice attività diretta al miglior sfruttamento di beni, e dunque come un'amministrazione dei beni senza interposizione di persona (si noti che un'interpretazione in tal senso dell'espressione "gestione" è data dal D. lgs 16.2.1996 n. 104, relativa alla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, dove è previsto l'affidamento della gestione di immobili a società ordinarie, con la precisazione, all'art. 3 comma 4, che la "gestione" riguarda "la complessiva amministrazione attiva del patrimonio e può comprendere la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, la gestione di servizi condominiali, la riscossione dei canoni, l'attivazione prevista in caso di morosità, la stipula e il rinnovo dei contratti di locazione");
rilevato, quanto al secondo motivo, che le espressioni "gestione e amministrazione" sembrano riferirsi ad un'attività di semplice sfruttamento del bene, e quindi ad un'attività economica di natura non commerciale, che può essere esercitata nella forma della società semplice (v. T. Milano 18.3.1998 Cominotto s.s.); considerato che la volontà dei soci deve essere interpretata in questo senso, dal momento che la parte di oggetto sociale della s.a.s. avente natura eminentemente commerciale (compravendita e commercio di immobili) è stata eliminata;

PQM

visto l'art. 2189 c.c., in accoglimento del ricorso, ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di trasformazione di ... di ... & C. s.a.s. in ... di ... & C. s.s. (n. 7622/1428 dott. ... del 20.7.1998).

46) Tribunale di Milano **1/6/1999**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**

Registro Imprese - sequestro di quote di s.a.s. – iscrizione al Registro Imprese – principio di tipicità – rigetto.

Presso il Registro delle Imprese devono essere iscritti solo gli atti per i quali la legge prevede espressamente l'iscrizione ex art. 2188 c.c. e art. 11 c. 6 dpr 581/95: il sequestro di quote di partecipazione di una s.a.s. non deve essere iscritto, trattandosi di atto che non comporta modifiche del rapporto sociale, né deve essere iscritta la nomina del soggetto che amministra i beni sequestrati.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso del Conservatore del Registro delle Imprese, diretto ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione della nomina dell'avv. ... ad Amministratore dei beni sequestrati dal Tribunale di Ragusa a carico di ... Corporation Group – di ... & C. s.a.s., …;
preso atto che gli interessati, avvisati, non si sono presentati;
considerato che presso il Registro delle Imprese devono essere iscritti soltanto gli atti per i quali la legge prevede espressamente l'iscrizione (art. 2188 c.c. e art. 11 comma 6 DPR 581/95);
rilevato che il sequestro di quote di partecipazione di una società in accomandita semplice non deve essere iscritto, non trattandosi di patto che comporta modifiche del rapporto sociale;

rilevato che ugualmente non deve essere iscritto il sequestro di beni o di un complesso di beni che costituiscano patrimonio della società stessa, che deve avvenire soltanto con le forme dell'esecuzione forzata;
ritenuta pertanto errata l'iscrizione del provvedimento del 7.1.1999 del Tribunale di Ragusa;

PQM

ordina la cancellazione dell'iscrizione avvenuta il 26.2.1999 della nomina dell'avvocato ... ad Amministratore di beni della società sopra indicata.

47) Tribunale di Milano **10/6/1999**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Trasformazione di società in accomandita semplice in società semplice – natura non commerciale dell'attività economica – iscrivibilità nel Registro delle Imprese.
Una società in accomandita semplice può trasformarsi in società semplice ad una triplice condizione: 1) che cessi ogni attività commerciale; 2) che l'attività economica consista in una organizzazione di mezzi diretta a ricavare da beni o servizi un'utilità che corrisponda al loro naturale valore economico; 3) che l'attività non si sostanzi in un mero godimento di beni ma abbia natura più ampia.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso, presentato il 18 maggio 1999 da ..., nella qualità di rappresentante di ... società semplice, contro il provvedimento di rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di trasformazione da società in accomandita semplice;
osservato che il Conservatore ha ritenuto che la società avesse per oggetto il solo godimento di beni ed ha sostenuto che questa attività è regolata dalle norme sulla comunione, non da quelle delle società lucrative non commerciali;
rilevato che la ricorrente sostiene che l'oggetto sociale è molto più ampio, comprendendo, oltre al godimento di immobili, la "gestione ed amministrazione degli stessi e il reimpiego dei frutti prodotti";
considerato che risulta espressamente esclusa ogni attività commerciale;
ritenuto che tra una comunione di godimento e una società commerciale possa esservi spazio per un'attività economica svolta in forma societaria, come quella oggetto del ricorso, che consista in una organizzazione di mezzi diretta a ricavare da beni o servizi un'utilità che corrisponda al loro naturale valore economico;

PQM

visto l'art. 2189 c. 3 c.c., ordina l'iscrizione nella sezione speciale delle società semplici del Registro delle Imprese di Milano di ... società semplice …

48) Tribunale di Milano **15/7/1999**
Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento del Giudice del Registro**

Trasferimento di quota di s.a.s. a società di capitali straniera – ricorso avverso il rigetto del Giudice del Registro delle Imprese - accoglimento.

La società che ha all'estero la sede e l'oggetto principale della propria attività non è obbligata a redigere il bilancio secondo le direttive CEE recepite nel nostro ordinamento e non è soggetta alla legge italiana. Non è quindi applicabile il divieto, affermato dalla giurisprudenza per le società di capitali, di partecipare a società di persone.

… Nel procedimento n…., sul ricorso ex art. 2192 c.c. proposto dal notaio ... contro il provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese in data 23.11.98 reiettivo di ricorso avverso il diniego di iscrizione dell'atto 17.06.98 portante cessione a società di capitale straniera avente sede nel Jersey di quote della "... s.a.s";
sciogliendo la riserva dell'esito di udienza camerale come da verbale, osserva;
il ricorso merita accoglimento.
Il Giudice del Registro delle Imprese ha correttamente motivato circa il divieto per una società di capitale di partecipare ad una società di persone (anche quale semplice socio accomandante), affermato dalla giurisprudenza sulla considerazione determinante della incompatibilità per una società di capitale di valorizzare nei suoi conti la partecipazione ad una società di persone non soggetta ai criteri legali di formazione del bilancio.
Sostanzialmente, nel nostro ordinamento, tale divieto si desume quindi non già dalla disciplina delle società di persone (e nella fattispecie della s.a.s.) bensì quale conseguenza della disciplina delle società di capitale.
Si tratta allora di valutare la fattispecie sulla base della applicabilità dell'art. 25 della l.n. 218/95 nel senso della necessità o meno della società di capitale straniera di adeguarsi alle norme del nostro ordinamento.
Sul punto il ricorrente ha svolto argomenti che non erano stati compiutamente esposti al Giudice del Registro.
In particolare il Collegio osserva che l'art. 25 citato, posto che la società di capitale in questione risulta costituita all'estero, prevede tuttavia l'applicazione della legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale dell'ente.
Orbene, non vi sono elementi in atti da cui possano rilevarsi i predetti elementi. Pare anzi indiscusso che la società ha sede all'estero e che l'oggetto principale della società stessa non si trova in Italia, bensì nel Jersey, non facente parte della Unione Europea e non essendo quindi la società obbligata a redigere il bilancio secondo le direttive CEE recepite nel nostro ordinamento, ma dovendo soltanto uniformarsi alla (diversa) legislazione di quel Paese.
Sicché non pare ravvisabile l'applicazione dei principi sulla base dei quali la giurisprudenza ha fondato l'incompatibilità motivata dal Giudice del Registro,

PQM

in accoglimento del ricorso, ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto 17.06.98.

49) Tribunale di Cremona **30/11/2002**
Giudice del Registro dottor Colace **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**

Società in accomandita semplice - legittimazione del socio recedente a chiedere direttamente l'iscrizione del proprio recesso nel Registro delle Imprese – accoglimento.

L'art. 2189 c. 1 c.c. individua in chi sia interessato (e non già obbligato) il soggetto legittimato a richiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Il socio receduto, soprattutto se illimitatamente

responsabile, ha un interesse giuridicamente tutelato (art. 2290 c. 2 c.c., applicabile alla società in accomandita semplice ex artt. 2293 e 2315 c.c.) a dare pubblica notizia dell'evento e a rendere opponibile ai terzi il proprio recesso.

Il Giudice del Registro,

letto il ricorso presentato in data ... da ... avverso il provvedimento ... del Conservatore del Registro delle Imprese di Cremona, con il quale è stata rifiutata l'iscrizione del loro recesso dalla società in accomandita semplice ...;
esaminati gli atti e i prodotti documenti;
osserva
Il ricorso è fondato.
Occorre a tal fine procedere da un'indiscutibile premessa: l'iscrizione nel Registro delle Imprese assolve solo ed esclusivamente ad una funzione di pubblicità e cioè alla specifica funzione di rendere noti ai terzi e agli stessi opponibili i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione (art. 2193 c.c.) e non anche la funzione di accertarne la validità e la giuridica legittimità.
Se tale è, pertanto, la funzione dell'iscrizione nel Registro delle Imprese (non diversamente dalla trascrizione di cui all'art. 2643 c.c., in relazione alla quale il Conservatore dei RR. II. non ha alcun potere di sindacare la validità dell'atto …), non è dubbio ed è conseguente che competa al Conservatore verificare solo ed esclusivamente se il fatto od atto, della cui iscrizione si discute, sia in concreto sussistente, se lo stesso sia ricompreso in una delle fattispecie per le quali la legge prevede l'iscrizione ed, infine, se ricorra la sua competenza all'iscrizione. Orbene nel caso in esame tali presupposti ricorrono certamente.
Sussiste anzitutto il dedotto recesso per giusta causa (ben diverso dalla giusta causa di recesso) da parte dei soci ... (accomandataria) e ... (accomandante); ed invero, premesso che, com'è noto, il recesso per giusta causa integra un negozio unilaterale recettizio, che si attua e diviene operativo per effetto della sola manifestazione di volontà del socio ricorrente, senza che occorra alcuna accettazione da parte dei consoci e la cui perfezione ed idoneità a produrre effetti si raggiungono col pervenire a conoscenza degli altri soci, è indiscutibile che tali elementi vi siano nella fattispecie realizzata con le prodotte lettere raccomandate 5.02.02 trasmesse da ... alla società ed ai consoci. Con tali lettere infatti i ricorrenti hanno in modo inequivoco manifestato la volontà di recedere dalla società per la (ritenuta) sussistenza di "giusta causa" nelle stesse lettere individuata; né è dubbio che, com'è comprovato dalla lettera 11.02.02 inviata da ... agli altri tre soci e dal verbale dell'assemblea dei soci del 25.02.02, le lettere di recesso sovra richiamate siano regolarmente pervenute sia alla società che (soprattutto) ai consoci.
E' poi, indiscutibile che, come discende dal combinato disposto di cui agli art. 2315, 2300, 2290 c.c. e, peraltro, lo stesso Conservatore ha riconosciuto con l'invito, rivolto alla socia ... quale legale rappresentante della ... sas, a richiedere l'iscrizione del recesso entro il termine di 30 g.g. dalla data 17.07.02 della lettera prodotta dai ricorrenti (doc. 13), che il recesso per giusta causa rientri tra gli atti per i quali è prescritta l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
In base alle esposte considerazioni e tenuto ancora certo (e ciò non è per il vero in discussione) della competenza alla iscrizione del Conservatore del Registro delle Imprese di Cremona, atteso che la società *de qua* ha sede in Offanengo, è certo che il recesso dei soci ... e ..., in relazione al quale esulava dai compiti del Conservatore, come si è detto, verificarne la giuridica validità e legittimità sostanziale e, pertanto ed in particolare, accertarne la ricorrenza o meno della dedotta giusta causa (la cui contestazione da parte dei consoci, unici legittimati, potrebbe avvenire solo in sede contenziosa), sia soggetto ad iscrizione.
E ciò è di per sè solo sufficiente ai sensi dell'art. 2190 c.c. ad ordinarne l'iscrizione, atteso che la legale rappresentante della società all'uopo invitata a richiederla entro il termine di 30 g.g. dalla data della lettera innanzi richiamata ebbe in concreto a non provvedere adducendo l'insussistenza della giusta causa, a prescindere, per tanto, dal fatto che ne fosse o meno legittimata a richiederla per

sé e per ... (doc. 11 e 12 di parte ricorrente). E ciò anche senza considerare che tale legittimazione, dal Conservatore contestata, è al contrario sussistente se si considera che l'art. 2189 c. 1 c.c. individua in chi ne sia interessato (e non già obbligato) il soggetto legittimato a richiedere l'iscrizione e che certamente il socio receduto- tanto più se illimitatamente responsabile come la ... – ha un interesse giuridicamente tutelato (art. 2290 c. 2 c.c., applicabile alla società in accomandita semplice ex artt. 2293 e 2315 c.c.) a dare pubblica notizia e a rendere opponibile ai terzi il suo recesso (vedasi per utili riferimenti Cass., 21.12.99 n. 14360,che, se ha escluso l'obbligo del socio receduto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal Registro delle Imprese, non essendo un tale obbligo connaturale alla prestazione da lui dovuta, ne ha però chiaramente anche affermato la facoltà proprio in considerazione delle responsabilità che gli residuerebbero in ordine alle obbligazioni successivamente assunte dalla società).
Alla luce delle esposte considerazioni il proposto ricorso va, pertanto, accolto e dev'essere conseguentemente ordinata la (rifiutata) iscrizione nel Registro delle Imprese del ricorso de qua.

PQM

in accoglimento del proposto ricorso 13.09.02, ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese del recesso dei ricorrenti ... e ... dalla s.a.s ...

NOTA A COMMENTO

Esaminando l'istituto del recesso del socio di società personale si osserva che, mentre il contratto societario a tempo indeterminato consente al socio di recedere a suo arbitrio in qualunque momento, un contratto a tempo determinato legittima il recesso del socio soltanto se motivato da una "giusta causa". Il recesso ad nutum, ovvero il recesso esercitato quando la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi (art. 2285, terzo comma, codice civile) e produce effetti solo dopo la scadenza di tale termine. Il recesso per giusta causa, invece, opera con efficacia immediata, vale a dire contestualmente alla ricezione, da parte di tutti gli altri soci, della dichiarazione, resa dal socio recedente, di voler sciogliere il vincolo sociale particolare. Nell'ipotesi di recesso per giusta causa, siamo, dunque, in presenza di una dichiarazione unilaterale recettizia, che perfeziona la fattispecie della cessazione del rapporto sociale nel preciso momento in cui la stessa viene portata a conoscenza degli altri soggetti del gruppo. Quanto al recesso esercitato nelle ipotesi convenzionalmente pattuite, il momento di produzione degli effetti sarà quello statutariamente previsto. In difetto di specifiche clausole al riguardo, deve ritenersi che gli effetti si producano non appena la dichiarazione di recesso sia pervenuta a tutti gli altri soci.
Tale specifica disciplina che, nelle società di persone, riguarda lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un solo socio deve ritenersi riferita a tutte quelle ipotesi in cui i rapporti sociali non presentino particolari conflittualità e la comunicazione della volontà di recedere origina l'ter che si perfeziona con la liquidazione della quota e la modifica dei patti sociali. Oltre alle ipotesi regolari in cui l'esercizio dei diritti correlati alla partecipazione si concreta negli eventi conseguenti, esiste tuttavia una diffusa realtà in cui il diritto di recesso diviene lo strumento improprio che il socio utilizza vuoi per sottrarsi alle conseguenze di una cattiva gestione da parte degli altri soci, vuoi proprio agli effetti della propria cattiva gestione, così nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o comunque ogni qual volta si possono prefigurare responsabilità per una conduzione negligente. Il contratto di società è un contratto plurilaterale con comunione di scopo, quello delle società di persone si differenza da quello delle società di capitali per la posizione di maggiore rilievo data all'elemento personale. La pubblicità nel Registro delle Imprese, pur avendo nella fattispecie in esame valore dichiarativo e non costitutivo, assolve in concreto a più di una funzione essenziale sia nel determinare la riferibilità dell'azione sociale ad un soggetto sia nel determinare il dies ad quem per una eventuale dichiarazione di fallimento in estensione. Ciò spiega il motivo per cui un cospi-

cuo numero di recessi, costituisce oggetto di contestazione al Registro delle Imprese richiesto, di solito in carenza di presupposti e di legittimazione, di dar corso alla pubblicità.

In realtà ogni qual volta l'esercizio del diritto di recesso non si evolva secondo le ipotesi regolate dal legislatore, fisiologiche della vita dell'impresa, lo scioglimento del contratto non condiviso da tutte le parti, dovrebbe comportare un accertamento giudiziale delle cause che lo legittimano e non vi è ragione di ritenere che il contrasto trovi composizione con l'intervento del Registro delle Imrpese. La giusta causa del recesso deve essere sempre ricondotta alla violazione degli obblighi contrattuali, oppure all'inosservanza dei doveri di fedeltà, di lealtà, di diligenza o di correttezza che incidano sulla natura fiduciaria del rapporto. Anche il recesso convenzionale ovvero quello esercitabile nei casi previsti dai patti sociali, ove non prontamente riconosciuto dagli atri soci e non recepito in una volontaria modifica del contratto, dovrebbe essere fatto valere in un giudizio di accertamento secondo le regole comuni. In difetto di giusta causa, il recesso è inefficace e, quindi, la manifestazione di volontà del socio recedente "non può sortire alcun effetto giuridico", con la conseguenza che il socio stesso rimane a far parte della compagine sociale ed a rispondere delle obbligazioni sociali. Altra conseguenza ad un recesso inefficace non è riconosciuta dalla legge (Cass. 13 gennaio 1987, n. 134, in Le Soc., 1987, p. 481).

La giurisprudenza ha manifestato parere contrario alla possibilità di applicare al contratto di società la disciplina della risoluzione del contratto per inadempimento motivando la propria decisione con l'esistenza, sulla materia, di una disciplina specifica. Il dato decisivo è che l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto sociale rileva quale presupposto per il recesso o l'esclusione del socio, istituti non riconducibili al contratto a prestazioni corrispettive che può avvalersi della risoluzione del contratto per inadempimento, posto che quest'ultima provoca la restitutio in integrum (art. 1458, codice civile) e non la mera liquidazione della quota.

La posizione della giurisprudenza si fonda quindi non solo sulla natura di contratto di comunione di scopo privo di corrispettività, ma soprattutto sul presupposto che la legge ha dettato, per l'ipotesi di inadempimento dei soci agli obblighi discendenti dal contratto sociale, una specifica disciplina in tema di esclusione e di recesso che non lascerebbe spazio alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento (Tribunale Mi 22/10/1990 in Le Soc. Ipsoa, 2/1991, p. 221 sgg.). Quale che sia l'azione giudiziaria specifica cui il socio può legittimamente ricorrere, è evidente il rischio che l'iscrizione al Registro delle Imprese, effettuata inaudita altera parte, difetta di legittimità e assume una funzione che non le compete .

Si può inoltre osservare che sempre secondo la giurisprudenza l'esistenza di un insanabile dissidio tra i soci, tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, non costituisce giusta causa di recesso ma causa di scioglimento della società, da inquadrarsi tra le ipotesi di impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale (art. 2272) (App Mi.25/10/1991, Ipsoa, cit. 8/1992, p. 1073). Anche in questo caso, ove non si addivenga alla liquidazione volontaria, la legge prevede espressamente il ricorso all'autorità giudiziaria per la nomina del liquidatore (art. 2275); in tutte le ipotesi esaminate, l'intervento dell'autorità giudiziaria è fase necessaria e di conseguenza lo è ogni qual volta il recesso o l'esclusione di un socio non evolvano in una volontaria modifica dei patti sociali.

L'efficacia del recesso e la sua pubblicità, e quindi la sua opponibilità ai terzi, sono momenti distinti non solo esecutivamente ma anche giuridicamente in quanto conseguono a due distinte manifestazioni di volontà negoziale, quella unilaterale del socio e quella collettiva intesa a modificare il contratto e a proseguire l'attività in comune. In tal senso si esprime la Cassazione "nel caso di recesso di socio di società di persone, il difetto di pubblicità del recesso non incide sulla validità dello stesso - che produrrà i suoi effetti nei confronti della società e degli altri soci per quanto attiene alla divisione degli utili, se esistenti, ed alla liquidazione della quota sociale, ma lo rende inopponibile ai terzi. Infatti, l'art. 2290 c.c., nel ritenere inopponibile ai terzi il recesso non pubblicizzato con mezzi

idonei, per eadem ratio non esclude che il recesso stesso possa produrre effetti all'interno della compagine sociale" (Cass. 5/10/1999 n. 11045, Ipsoa, cit. 1/2000, p.42, nello stesso senso Cass. 4/08/2004, n.14962, Ipsoa, cit., 12/ 2004, p.1509).
Si pone quindi l'esigenza di coordinamento tra l'efficacia dell'atto nei confronti dei soggetti cui è destinato, ovvero degli altri soci, e l'esigenza di tutelare la trasparenza, la continuità e la coerenza delle risultanze di un pubblico registro quale il Registro delle Imprese.
Sia nel caso di recesso ad nutum ove è la legge a stabilire il presupposto, così come nelle ipotesi di recesso per giusta causa, ove si manifesti la necessità di un giudizio di verifica delle opposte ragioni, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un solo socio viene a dipendere inderogabilmente dall'accertamento, negoziale o giudiziale sia delle circostanze che lo hanno originato, sia della correlata modificazione della clausole del contratto sociale.
L'efficacia dell'atto è dunque necessariamente condizionata da una qualche forma di accettazione o quanto meno di mancata opposizione. Il Registro delle Imprese non ha né gli strumenti né la legittimazione per verificare la sussistenza di tale condizione ma essendo chiamato a verificare la sussistenza delle condizioni di legge per disporre l'iscrizione non può non rilevare tale circostanza.
Sebbene il legislatore abbia previsto l'efficacia del recesso del socio a determinate condizioni, non si può trarne la conclusione che l'eventuale dissenso degli altri soci, sia pure per questioni accessorie alla prestazione dovuta, debba essere del tutto ignorato. La mancata adesione alla manifestata volontà di recedere discende dalle più svariate circostanze, ma proprio su tali circostanze il Registro delle Imprese non può assumere posizione alcuna richiedendo, le stesse, un giudizio di accertamento sul quale l'ufficio non ha alcuna competenza. L'efficacia del negozio giuridico di recesso si manifesta nei confronti degli altri soci, nell'impossibilità di pretendere ulteriori prestazioni e nell'obbligo di attivarsi per la liquidazione della quota. Di per sé non può avere l'ulteriore conseguenza di modificare un contratto per il quale la forma scritta è richiesta dalla legge ad substantiam (fa eccezione solo la società semplice per la quale la legge non richiede alcuna forma particolare). La modificazione di fatto, aprirebbe la pubblicità legale anche a situazioni arbitrarie e a decisioni dettate anche da momentaneo capriccio di taluno dei soci. Ove la modifica dei patti non segua immediatamente la comunicazione del recesso, l'unica autorizzazione all'istanza di pubblicità al Registro delle Imprese si può configurare a carico degli Amministratori, unici soggetti legittimati dalla legge a compiere operazioni in nome e per conto della società.

Sostenere l'immediata efficacia giuridica del recesso e la contestuale legittimazione del socio receduto a compiere un atto che riguarda la società è ammettere la legittimazione di un soggetto che rispetto all'organismo societario è ormai terzo. Il pericolo insito in tale evenienza pare indiscusso. La tutela di cui possa risultare meritevole la lesione di diritti patrimoniali o comunque afferenti la sfera soggettiva del singolo socio non può ricadere nelle scelte di un pubblico registro ma deve costituire oggetto di accertamento giudiziario.
L'art. 2189 parla di "soggetto interessato" ma è riconosciuto che l'interesse deve riguardare l'impresa; tale non si può ritenere l'interesse vantato dal socio recesso o escluso; il suo è interesse attuale ma di natura esclusivamente personale.
Alla luce di queste considerazioni si può fare una breve disamina delle motivazioni poste a fondamento delle due sentenze di opposto avviso, quella del Giudice del Registro di Cremona e quella del Giudice del Registro di Brescia, confermata dal Tribunale in veste di giudice di secondo grado.

Il Giudice del Registro di Cremona, chiamato a pronunciarsi su un ricorso avverso, il diniego del conservatore di iscrivere il recesso di due soci di società in accomandita semplice non formalizzato nella modifica dei patti sociali, argomenta l'infondatezza del provvedimento di rifiuto sulla considerazione che il recesso per giusta causa è un negozio unilaterale recettizio che si perfeziona con la sola manifestazione della volontà di recedere manifestata agli altri soci, indipendentemente dal consenso di costoro e sulla dichiarata incompetenza del Conservatore a decidere sulla sussistenza della giusta causa. Tali ragioni non sono condivisibili e non sono esaustive della complessità della fatti-

specie. Prendendo le mosse degli articoli citati a fondamento della decisione, si osserva in primo luogo che nessuna delle norme riferite prevede che lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio sia iscrivibile al Registro delle Imprese, anzi, proprio l'articolo 2290 sembra chiarire che l'evento di per sé non è iscrivibile: non si spiegherebbe altrimenti il motivo per cui il legislatore abbia previsto che il recesso debba essere "portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei". Invero ciò che la legge prevede è sempre e solo l'obbligo di iscrivere le modificazioni del contratto sociale e si preoccupa di stabilire che tali modificazioni, ove non diversamente pattuito, debbano essere deliberate da tutti i soci (art. 2252). Invero, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, sebbene determini una modificazione di fatto della compagine, non origina ancora una modificazione dei patti, perché ove così non fosse, occorrerebbe chiedersi perché il legislatore non abbia previsto che tale evento fosse in sé stesso oggetto di iscrizione al Registro delle Imprese. Tale impostazione, del resto, è perfettamente coerente con la natura stessa dei patti che originano la società di persone nella quale il rapporto tra i contraenti è essenziale alla sussistenza stessa dell'impresa, diversamente da quanto avviene nelle società di capitali dove le modalità di conseguimento dell'oggetto sociale si accompagnano ad una maggiore apertura verso l'esterno e il mutamento delle persone dei soci è, fisiologico ed espressamente regolato sia nell'aspetto interno sia verso l'esterno.
Si deve tenere inoltre presente che nelle società di persone, spesso il nome dei soci è parte della denominazione e che, solo con il consenso espresso degli interessati, esso può essere mantenuto anche dopo il recesso; il potere di amministrare la società, nell'atto costitutivo viene solitamente conferito ai soci nominalmente individuati e tra questi potrebbe essere anche ricompreso il socio che recede, è evidente quindi che la semplice comunicazione della volontà di recedere non può costituire di per sé modifica del contratto, sarà sempre necessaria una manifestazione di volontà di riconsiderare il negozio alla luce del recesso. Ogni qual volta tale manifestazione non si origina in modo spontaneo, si deve ravvisare un dissidio tra i soci. Il dissidio può riguardare, come nel caso esaminato dal Tribunale di Cremona, la sussistenza della giusta causa o la liquidazione della quota ma in ogni caso, ove non si risolva in via negoziale, deve costituire oggetto di accertamento in sede contenziosa. Ammettendo la possibilità che "il singolo socio possa iscrivere nel Registro delle Imprese l'atto attestante la propria vicenda modificativa o estintiva dell'efficacia di atti precedentemente iscritti" non tanto e non solo si violerebbe il principio della tassatività delle iscrizioni quanto maggiormente quella della legittimazione ad agire in nome e per conto della società. Ciò che sembra essere sfuggito al Tribunale di Cremona è che, se è pur vero che al conservatore non compete l'accertamento della sussistenza della giusta causa, ove emerga o vi sia motivo di ritenere che sulla stessa vi sia contestazione, anche la mera iscrizione costituisce una presa di posizione e, implicitamente accoglimento di una delle opposte pretese, esattamente quella del socio. L'accertamento di merito deve precedere la modifica dei patti, l'iscrizione dell'istanza di recesso, sfugge al Tribunale di Cremona, è manifesta scelta di contenuto e non solo formale.
A diverse conclusioni perviene il Giudice del Registro di Brescia (e il Tribunale in sede di appello) ritenendo che "il recesso, quale atto che modifica l'atto costitutivo, è efficace ed iscrivibile, ma all'iscrizione non può procedersi sulla base di un atto unilaterale del socio receduto , ma solo per ordine del Giudice, ad esito della procedura desumibile dagli articoli 2300 e 2190". Nella fattispecie il Tribunale si preoccupa si superare l'oggettiva mancanza di norme che disciplinano la pubblicità del recesso, e la sentenza ha il pregio di individuare una possibile modalità di iscrizione dello scioglimento unilaterale del rapporto sociale. Sulla considerazione che l'art. 2300 pone a carico degli Amministratori l'obbligo di iscrivere al Registro delle Imprese le modificazioni del contratto sociale, e rilevato che il socio è invece legittimato alle sole iscrizioni di cui all'art. 2296, la decisione pone innanzi tutto a carico degli Amministratori l'obbligo di provvedere alla pubblicità del recesso e, in caso di omesso adempimento da parte degli obbligati, al soggetto interessato è riconosciuta la legittimazione ad attivare un procedimento di iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 cod. civ. Alle medesime conclusioni perviene il Tribunale in veste di Giudice di secondo grado, con la sentenza del 3 novembre 2005, negando la legittimazione del socio receduto per la preclusione di cui all'art.

2296 e individuando nella comunicazione di quest'ultimo il presupposto per l'avvio della procedura d'ufficio ai sensi dell'art. 2190.

50) Tribunale di Cremona **12/12/2002**
Giudice del Registro dottor Colace **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in accomandita semplice – recesso del socio – iscrizione della notizia nel Registro delle Imprese - accoglimento.

Il recesso per giusta causa integra un negozio unilaterale recettizio che si attua e diviene operativo per effetto della sola manifestazione di volontà del socio recedente, senza che occorra alcuna accettazione da parte dei consoci. Al Conservatore del Registro delle Imprese non spetta il compito di sindacarne la validità in ordine alla sussistenza della giusta causa di recesso.

Il Giudice del Registro,

letto il ricorso presentato in data ... da ... avverso il provvedimento ... del Conservatore del Registro delle Imprese di Cremona, con il quale è stata rifiutata l'iscrizione del loro recesso dalla società in accomandita semplice ...;
esaminati gli atti e i prodotti documenti;
osserva
Il ricorso è fondato.
Occorre a tal fine procedere da un'indiscutibile premessa: la iscrizione nel Registro delle Imprese assolve solo ed esclusivamente ad una funzione di pubblicità e cioè alla specifica funzione di rendere noti a terzi e agli stessi opponibili i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione (art. 2193 c.c.) e non anche la funzione di accertarne la validità e la giuridica legittimità.
Se tale è, pertanto, la funzione dell'iscrizione nel Registro delle Imprese (non diversamente dalla trascrizione di cui all'art. 2643 c.c., in relazione alla quale il Conservatore dei RR.II. non ha alcun potere di sindacare la validità dell'atto alla stessa soggetto), non è dubbio ed è conseguente che competa al Conservatore verificare solo ed esclusivamente se il fatto od atto, della cui iscrizione si discute, sia in concreto sussistente, se lo stesso sia ricompreso in una delle fattispecie per le quali la legge prevede l'iscrizione ed, infine, se ricorra la sua competenza all'iscrizione. Orbene nel caso in esame tali presupposti ricorrono certamente.
Sussiste anzitutto il dedotto recesso per giusta causa (ben diverso dalla giusta causa di recesso) da parte del socio ...; ed invero, premesso che, com'è noto, il recesso per giusta causa integra un negozio unilaterale recettizio, che si attua e diviene operativo per effetto della sola manifestazione di volontà del socio (…), senza che occorra alcuna accettazione da parte dei consoci e la cui perfezione ed idoneità a produrre effetti si raggiungono col pervenire a conoscenza degli altri soci, è indiscutibile che tali elementi vi siano nella fattispecie realizzata con la prodotta lettera raccomandata 29.04.02 trasmessa da ... al consocio ... Con tale lettera infatti il ricorrente ha in modo inequivoco manifestato la volontà di recedere dalla società per la (ritenuta) sussistenza di "giusta causa" nella stessa lettera individuata.
E', poi, indiscutibile che, come discende dal combinato disposto di cui agli art. 2293, 2300, 2290 c.c., il recesso per giusta causa rientri tra gli atti per i quali è prescritta l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
In base alle esposte considerazioni e tenuto ancora conto (e ciò non è per il vero in discussione) della competenza alla iscrizione del Conservatore del Registro delle Imprese di Cremona, atteso che la società de qua ha sede in Crema, è certo che il recesso del socio ..., in relazione al quale esulava dai compiti del Conservatore, come si è detto, verificarne la giuridica validità e legittimità sostanziale e, pertanto ed in particolare, accertarne la ricorrenza o meno della dedotta giusta causa (la cui contestazione da parte dei consoci, unici legittimati, potrebbe avvenire solo in sede contenziosa), sia soggetto ad iscrizione.

Il proposto ricorso va, pertanto, accolto e deve essere conseguentemente ordinata l' iscrizione nel Registro delle Imprese del recesso de quo.

PQM

in accoglimento del proposto ricorso 8.11.02, ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese del recesso del ricorrente ... .

51) Tribunale di Brescia **11/7/2003**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in accomandita semplice - pendenza di rapporti di debito con la C.C.I.A.A - rifiuto di iscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese.
In presenza di situazioni debitorie pendenti deve ritenersi legittimo il rifiuto di cancellazione della società dal Registro Imprese, in quanto lo scioglimento della società non comporta di per sé l'estinzione della stessa, posto che la società rimane in vita finché non sia avvenuta l'effettiva liquidazione definitiva di tutti i rapporti giuridici con i terzi.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

sentite le parti ed a scioglimento della riserva di cui alla udienza 11.07.03 ha pronunziato il seguente

DECRETO

Rilevato che:
con il ricorso depositato il 31.05.03 la s.a.s. ... di ... ha impugnato il provvedimento in data 21.05.03 con il quale il Conservatore del Registro delle Imprese ha rifiutato la iscrizione della cancellazione dal Registro stesso della società ricorrente (a seguito di scioglimento anticipato senza liquidazione per la dichiarata "inesistenza di attività e di passività di sorta"), in considerazione della attuale pendenza di rapporti di debito della società nei confronti della Camera di Commercio;
con il primo motivo di impugnazione si deduce il difetto di motivazione del provvedimento di rifiuto della iscrizione;
il motivo è infondato in quanto il provvedimento indicato espone chiaramente le argomentazioni giuridiche in base alle quali il Conservatore ritiene di non poter provvedere alla iscrizione della cancellazione (pendenza di rapporti giuridici e, quindi, mancata estinzione della società);
con il secondo motivo si deduce la erroneità e illegittimità del rifiuto di iscrizione e si contesta la debenza dei diritti camerali e, comunque, la idoneità di tale eventuale pendenza al fine di legittimare il rifiuto stesso;
anche tale motivo è infondato: non è questa la sede per accertare nel merito la debenza o meno, e il quantum, del debito della società nei confronti della Camera di Commercio, comunque risultante dai ruoli esattoriali; in presenza di situazioni debitorie pendenti deve poi ritenersi legittimo il rifiuto di cancellazione della società dal Registro Imprese, in quanto: lo scioglimento della società (oggetto dell'atto del quale si chiedeva l'iscrizione) non comporta di per sé l'estinzione della stessa, posto che la società rimane in vita finché non sia avvenuta l'effettiva liquidazione definitiva di tutti i rapporti giuridici con i terzi (Cass. 16.11.96 n. 10065); il provvedimento di cancellazione ha natura puramente dichiarativa di un fatto estintivo che deve essersi in precedenza verificato, di guisa che il Conservatore non può dare atto, disponendo la cancellazione, di un fatto estintivo che, contrariamente a quanto allegato dalla società, gli risulti non ancora verificato, per mancato compimento delle operazioni di liquidazione o per conoscenza derivante da altri documenti dell'Ufficio, e ciò in quanto il Conservatore è tenuto a verificare la legittimità sostanziale dell'atto da iscrivere, dovendo accertare che " sussistano le condizioni di legge" che lo legittimano (art. 11 VI° comma DPR n. 581/95);

PQM

visto l'art. 2189 c.c., respinge il ricorso proposto dalla ... avverso il provvedimento 21.05.03 del Conservatore del Registro delle Imprese.

52) Tribunale di Bergamo **21/1/2005**
Giudice del Registro dottor Giraldi **Iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c.**

Società in accomandita semplice - iscrizione del recesso del socio a seguito di procedimento d'ufficio ex art. 2190 c.c. attivato su segnalazione del socio recedente – accoglimento.

Il recesso per giusta causa costituisce dichiarazione unilaterale recettizia che, integrando l'esercizio di un diritto potestativo, produce limitatamente al socio receduto lo scioglimento del vincolo contrattuale nel momento stesso in cui essa giunge a conoscenza degli altri soci. L'informazione del recesso può essere fornita in seguito all'esperimento del procedimento d'iscrizione d'ufficio di cui all'art. 2190 c.c.

Il Giudice del Registro,

letto il ricorso presentato dal Conservatore del Registro delle Imprese in data 18.1.2005,
vista la documentazione allegata, rilevato che dal ricorso emerge che ... ha esercitato in data 16.11.2004 il proprio diritto di recesso per giusta causa dalla società ... sas di ...,
rilevato che l'altro socio rimasto non ha provveduto, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2285 e 2300 c.c. ad iscrivere la modificazione del relativo patto sociale presso il Registro delle Imprese,
vista altresì la comunicazione in data 6.12.2004 effettuata dal Conservatore del Registro delle Imprese ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2190 c.c., rimasta senza esito,
ritenuto che sia ormai decorso un lasso di tempo tale da ritenere inadempiuto l'invito a richiedere l'iscrizione di cui sopra,
ritenuto che il recesso per giusta causa costituisce dichiarazione unilaterale recettizia, la quale, integrando l'esercizio di un diritto potestativo, produce limitatamente al socio receduto lo scioglimento del vincolo contrattuale nel momento stesso in cui essa giunge a conoscenza degli altri soci senza che sia necessario esercitare una domanda giudiziale volta ad accertare l'esistenza della giusta causa (Cass. 134/87, 186/65, 62/2, App. Milano 18.5.1983, Trib. Pavia 19.4.1991, Trib. Torino 9.2.1978),

PQM

visto l'art. 2190 c.c. ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'annotazione di recesso del socio ... dalla società ... s.a.s.

53) Tribunale di Bergamo **2/2/2005**
Giudice del Registro dottor Giraldi **Ricorso**

Società in accomandita semplice – eliminazione della cancellazione dal Registro delle Imprese per consentire la definizione di rapporti giuridici patrimoniali preesistenti alla cessazione - rigetto.

Non costituisce presupposto essenziale della cancellazione della società l'assenza di ulteriori rapporti giuridici pendenti: la legittimità del provvedimento di cancellazione deriva unicamente dalla sua regolarità formale e dalla circostanza che sia stata richiesta dagli Amministratori.

Il Giudice del Registro,

letto il ricorso ex art. 2191 c.c. presentato in data 25.01.05 dal Conservatore del Registro delle Imprese, con il quale si trasmette l'istanza dei soci della ... diretta ad ottenere la cancellazione dal Registro delle Imprese della iscrizione della società ,
rilevato in primo luogo che il Conservatore del Registro non chiede la predetta cancellazione limitandosi ad esprimere un parere in ordine all'accoglimento della istanza proposta, rivolta tuttavia allo stesso Conservatore,
rilevato che la istanza di cancellazione è motivata dalla necessità di definire rapporti patrimoniali preesistenti allo scioglimento della società,
visto l'art. 2191 c.c. e rilevato che la cancellazione dell'iscrizione può avvenire solo allorché l'iscrizione sia avvenuta senza che esistessero le condizioni richieste dalla legge,
rilevato che nella specie tali condizioni sussistevano all'atto dell'iscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese,
atteso che con atto notarile in data 28.12.04 è stato deliberato lo scioglimento senza messa in liquidazione della società con delega al sig. ... a chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese,
ritenuto inoltre che non costituisce presupposto essenziale della cancellazione della società l'assenza di ulteriori rapporti giuridici pendenti, derivando la legittimità del provvedimento di cancellazione della società unicamente dalla sua regolarità formale e cioè dal fatto che si sia proceduto alla liquidazione a seguito di scioglimento senza liquidazione e tale cancellazione sia stata richiesta dagli Amministratori,
rilevato che la legittimità di tale cancellazione laddove pendano ancora rapporti giuridici risulta confermata dal tenore della sentenza n. 319/2000 della Corte Costituzionale che ha statuito che il termine per la declaratoria di fallimento di cui all'art. 10 l.f. decorra dalla data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese e non dalla liquidazione effettiva dei rapporti facenti capo alla società, (Trib. Parma 6.12.01; Trib. Vercelli 5.07.02),
ritenuto peraltro che in presenza di delibera di scioglimento senza messa in liquidazione, la richiesta cancellazione dell'iscrizione consentirebbe alla società sciolta e senza messa in liquidazione di continuare ad operare senza alcuna pubblicità di tale fatto ed in ipotesi senza limiti di tempo

PQM

rigetta l'istanza.

54) Tribunale di Brescia **3/11/2005**
Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento del Giudice del Registro**

Società in accomandita semplice - iscrizione di recesso unilaterale per giusta causa del socio accomandante di s.a.s. - mancanza di legittimazione del socio - iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c.- necessità.

Il recesso unilaterale per giusta causa del socio accomandante di società in accomandita semplice non rientra fra gli atti per i quali la legge prevede che l'iscrizione, in caso di inerzia degli Amministratori, possa essere eseguita su richiesta del socio receduto. L'informazione va pubblicizzata seguendo la procedura prevista dall'art. 2190 c.c. per l'iscrizione d'ufficio.

Il Tribunale (…),
visti ed esaminati gli atti;

premesso che i principi generali del sistema del Registro delle Imprese sono che il predetto Registro è istituito per "le iscrizioni previste dalla legge" (cfr. art. 2188 c.c.), le iscrizioni sono seguite su domanda sottoscritta dall'interessato (cfr. art. 2189 c.c.) e qualora un'iscrizione obbligatoria non sia

stata richiesta, la legge disciplina il relativo procedimento per l'iscrizione d'ufficio (cfr. art. 2190 c.c.);
ritenuto che da ciò si ricava agevolmente che il sistema del Registro delle Imprese è regolato dai principi di stretta legalità e di tassatività, pena il venir meno della sua stessa funzione di pubblicità legale qualora si potesse iscrivere qualsivoglia delibera da parte di qualsivoglia interessato;
ritenuto quindi che non sia possibile procedere ad iscrizioni di atti e secondo modalità non previste dalla legge;
rilevato che, come già osservato dal Giudice del Registro, la legge prevede espressamente i soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione degli atti che comportano modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società dei quali è obbligatoria l'iscrizione, e cioè gli Amministratori (cfr. art. 2300 c.c.);
rilevato che, già osservato dal Giudice del Registro, l'unico caso in cui la legge prevede che il singolo socio possa sostituirsi agli Amministratori in caso di inerzia di questi, è quello previsto dall'art. 2195 c.c. per l'atto costitutivo della società;
rilevato perciò che il caso di specie (recesso unilaterale per giusta causa del socio accomandante di società in accomandita semplice) non rientra fra quelli per cui la legge prevede che l'iscrizione in caso di inerzia degli Amministratori possa essere eseguita su richiesta del socio receduto, per cui necessariamente si dovrà seguire la procedura prevista dall'art. 2190 c.c. per l'iscrizione d'ufficio;
rilevato che l'esigenza di "poter usufruire della massima pubblicità nel minor tempo possibile" (cfr. pag. 3 del ricorso) è circostanza importante per l'interessato ma che trova risposta a livello legale nella disciplina positiva stabilita dal legislatore;

PQM

rigetta il ricorso in oggetto, diponendo l'iscrizione d'ufficio di questo decreto nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2192 c.c. secondo comma.

55) Tribunale di Milano **10/1/2006**
Giudice del Registro dottor Ciampi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in accomandita semplice - delibera di esclusione di socio accomandatario ex art. 2287 c.c.- iscrivibilità nel Registro delle Imprese.
Una società in accomandita semplice può esistere senza la presenza del socio accomandatario, nella pendenza dei sei mesi per la ricostituzione della pluralità dei soci e sempre che sia stato nominato un Amministratore provvisorio.

Il Giudice del Registro,

… sono presenti altresì gli avvocati ….. e …… quali procuratori speciali del notaio …. giusta procura rep. 66390 notaio ……. del 6/12/2005 i quali, lette le osservazioni depositate dal Conservatore insistono nell'accoglimento del reclamo ribadendo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità; il Giudice dato atto di quanto sopra ritenuto che la delibera di esclusione sia del tutto legittima ai sensi dell'art. 2287 1° comma c.c. e condiviso l'indirizzo del supremo Collegio sentenza 15197/2001, considerato inoltre che la possibilità di sussistenza di un'accomandita senza la occasionale presenza degli accomandatari risulta anche normativamente prevista e disciplinata dall'art. 2323 c.c. e ciò in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale seguito dal Conservatore; accoglie il ricorso e ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di esclusione di socio per cui si discute; dichiara non luogo a provvedere sulle spese in difetto di domanda; letto confermato e sottoscritto.

56) Tribunale di Brescia **03/01/2007**
Giudice del Registro Dottor Orlandini **ricorso avverso provvedimento di rifiuto**

Società di persone – costituzione di pegno sulle partecipazioni – legittimità – iscrivibilità nel Registro delle Imprese.

La quota di società di persone deve essere considerata, a pieno titolo, bene mobile registrato suscettibile di formare oggetto di diritti parziari. Al pari di qualsiasi modificazione del contratto sociale e di ogni mutamento, soggettivo od oggettivo, del complesso di diritti e obblighi afferente la quota di società personale è, pertanto, iscrivibile nel Registro delle Imprese, l'atto costitutivo di pegno sulla partecipazione di società in nome collettivo.

Tribunale di Brescia
Il Giudice del Registro delle Imprese

Nel procedimento iscritto al n. 3236/2006 V.G.;
letto il ricorso proposto dal Notaio Dottore L. Z. avverso il provvedimento "determinazione n. 145/06/v" prot. n. 39820 del 12/10/2006 con il quale il Conservatore del Registro Imprese ha rifiutato la iscrizione nel Registro stesso di atto relativo alla società XXX di G.B. e C.M. & C. Sas (costituzione di pegno su quota di partecipazione del socio accomandatario C.M.);
letti gli atti e a scioglimento della riserva di cui alla udienza 18.12.2006;
ritenuto che:
pur in difetto di apposita previsione legislativa deve ammettersi la possibilità di costituzione di pegno avente ad oggetto quote di società di persone;
dette quote, infatti, "debbono farsi rientrare a pieno titolo nella categoria dei beni mobili, come descritta residualmente dall'art. 812 c.c., perché senz'altro suscettibili di formare oggetto di diritti, secondo la definizione che dei beni in generale dà il precedente articolo 810" (Cass. N. 934/97), con conseguente applicabilità della generale previsione di cui all'art. 2784 c.c. e, quanto alle modalità della costituzione, delle forme di cui all'art. 2806 c.c.;
indubbiamente la costituzione del pegno sulla quota rappresenta, o può rappresentare, una modifica attuale della partecipazione e dei diritti ad essa connessi, ed è comunque prodromica all'eventuale trasferimento coattivo della partecipazione stessa: in questo senso, nell'ambito della mera interpretazione estensiva della norma può quindi ritenersi che si tratti di una modificazione dell'atto costitutivo, come tale soggetta ex art. 2300 c.c. alla iscrizione nel Registro delle Imprese, al pari di ogni altro mutamento soggettivo ed oggettivo di quel complesso di posizioni attive e passive che caratterizzano le singole quote;

PQM

Visto l'art. 2189 cc, in accoglimento del ricorso, dispone la iscrizione nel Registro delle Imprese della costituzione di pegno di cui all'atto in data 10.4.2006 n. 71181/16837 registrato a Salò in data 12.4.2006 al n. 206 serie 2.
Autorizza l'immediata efficacia del provvedimento ai sensi dell'art. 741 cpc.
Si comunichi:
all'Ufficio Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Brescia;
al Notaio Dottore ……..

SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

57) Tribunale di Milano **3/12/2001**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Società in nome collettivo - cancellazione di iscrizione di domanda giudiziale - rigetto.
Il principio di tassatività delle iscrizioni, previsto dall'art. 2188 c.c., deve essere inteso non nel senso di ritenere iscrivibili soltanto gli atti ai quali la legge faccia espresso riferimento ma nel senso che l'iscrizione possa intervenire in tutti i casi in cui, dal sistema del codice civile e delle leggi speciali, dovesse emergerne l'ammissibilità. La domanda giudiziale - introdotta per chiedere che sia dichiarata la perdita della qualità di soci – è legittimamente iscrivibile nel Registro delle Imprese.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letta la richiesta del Conservatore del Registro delle Imprese, diretta ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione della domanda giudiziale introdotta da ... contro ... perchè venisse dichiarato il loro inadempimento al pagamento delle quote di ... s.n.c. e la conseguente perdita della qualità dei soci;
preso atto che il Giudice del Tribunale di Milano, adito in via d'urgenza, ha ordinato al Conservatore di iscrivere la domanda, ritenendola misura idonea a rendere nota a terzi la situazione di conflittualità;
rilevato che la richiesta del Conservatore è motivata dall'assunto che l'iscrizione debba avvenire nei soli casi tassativamente previsti dalla legge, essendo le iscrizioni d'ufficio riservate al Giudice del Registro delle Imprese;
considerato che il principio della tassatività delle iscrizioni, previsto dall'art. 2188 c.c. al fine di conferire autenticità alla pubblicità d'impresa, deve essere inteso non nel senso di ritenere iscrivibili soltanto gli atti ai quali la legge faccia espresso riferimento ma nel senso che l'iscrizione possa intervenire in tutti i casi in cui dal sistema del codice civile e delle leggi speciali dovesse emergerne l'ammissibilità (v. T. Mi. 28.03.00 in Giur. Comm. 2000 II 495);
rilevato che nel caso di specie il Giudice civile ha ritenuto di dover ricorrere al mezzo della pubblicità d'impresa per impedire che, nel tempo necessario per giungere a sentenza, i soci inadempienti potessero cedere a terzi in buona fede le loro quote e quindi che il comportamento illegittimo producesse effetti dannosi;
considerato che l'ordinamento consente un simile intervento giurisdizionale e che lo stesso ha funzioni di corretta pubblicità d'impresa;
osservato inoltre che il provvedimento richiesto dal conservatore priverebbe di tutela la persona che è stata ritenuta meritevole di protezione;

PQM

visto l'art. 2191 c.c., respinge la richiesta.

58) Tribunale di Milano **18/12/2001**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in nome collettivo - rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese di sequestro giudiziario - interpretazione del principio di tassatività delle iscrizioni – accoglimento del ricorso.
Il principio di tassatività (art. 2188 c.c.) va inteso nel senso che non possono essere iscritti nel Registro gli atti che non interessano la pubblicità di impresa. E' consentita l'iscrizione dei provvedimenti che incidono sulla libera disponibilità della quota di partecipazione e, tra questi, del seque-

stro giudiziario, che può essere iscritto anche su richiesta dei terzi creditori del socio la cui quota è stata sottoposta a sequestro.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso presentato da ..., in qualità di custode delle quote di ... snc intestata a ... e sottoposte a sequestro giudiziario con provvedimento del Giudice designato del Tribunale di Milano del 25.07.01, contro il decreto del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano di rifiuto di iscrizione del sequestro;
rilevato che il Conservatore ha osservato che le disposizioni in ordine al trasferimento di quote di società di persone non si applicano ai provvedimenti di sequestro di azienda e che, comunque, l'iscrizione contrasterebbe con il principio di tassatività previsto dall'art. 2188 c.c.;
considerato che il provvedimento del Giudice qui interessato non riguarda l'azienda ma la misura della partecipazione della società del cedente ...;
considerato inoltre che, per giurisprudenza consolidata del Tribunale di Milano, il richiamato principio di tassatività va inteso nel senso che non possono essere iscritti nel Registro gli atti che non interessano la pubblicità di impresa e quindi che è invece consentita l'iscrizione di quei provvedimenti che incidono sulla libera disponibilità della quota;
rilevato che il sequestro giudiziario interessa certamente i terzi creditori del socio la cui quota è stata sottoposta a sequestro e che può essere iscritto a domanda di parte, ove non venga direttamente disposta dal Giudice;

PQM

visto l'art. 2189 c.c., ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese del provvedimento di sequestro giudiziario della quota di ... della società ... s.n.c..

59) Tribunale di Cremona **11/4/2003**
Giudice del Registro dottor Colace **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in nome collettivo – cessazione della pluralità dei soci - omessa liquidazione di società di persone – cancellazione della società - proseguimento dell'attività come impresa individuale.
Lo scioglimento di una società di persone per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi, non determina alcuna modificazione soggettiva nei rapporti facenti capo alla società, la titolarità dei quali si concentra nell'unico socio rimasto sin dal momento in cui tale pluralità è venuta meno. Decorsi sei mesi il socio superstite può estinguere la società, omettendo la procedura di liquidazione e continuando quale imprenditore individuale.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso proposto in data 5.03.03 dal notaio ... avverso il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di Cremona 27.02.03 col quale è stata rifiutata l'iscrizione della richiesta di cancellazione della ... s.n.c. avanzata in seguito al recesso del sig. ..., del decorso di sei mesi senza ricostituzione della pluralità dei soci e del conseguente scioglimento della società ex art. 2272 n. 4 con contestuale prosecuzione dell'attività in forma individuale;

vista la prodotta scrittura privata in data 15.01.03, registrata in Crema il 20.01.03, ed esaminati i prodotti documenti;

osserva
Il proposto ricorso è fondato e va accolto.

Occorre a tal fine procedere da una necessaria ed indiscutibile premessa: la iscrizione nel Registro delle Imprese assolve solo ed esclusivamente ad una funzione di pubblicità e, cioè, alla specifica funzione di rendere noto a terzi ed agli stessi opponibili i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione (art. 2193 c.c.) e non anche alla funzione di accertarne la validità e la giuridica legittimità. Se tale è, pertanto, la funzione delle iscrizioni nel Registro delle Imprese (non diversamente dalla trascrizione in relazione alla quale il conservatore dei registri immobiliari non ha alcun potere di sindacare la validità dell'atto alla stessa soggetto), non è dubbio ed è conseguente che competa al Conservatore verificare solo ed esclusivamente, se il fatto od atto, della cui iscrizione si discute, sia in concreto sussistente e se lo stesso sia ricompreso in una delle fattispecie per le quali la legge prescrive la iscrizione.
Orbene tali presupposti certamente ricorrono nel caso in esame atteso:
1) che in base alla sovra richiamata scrittura privata l'unico socio ... rimasto dopo il recesso dalla società dell'altro socio ..., intenda proseguire in conseguenza della mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi e del derivatone scioglimento della società (art. 2272 n. 4 c.c.), l'attività di impresa in forma individuale anziché in forma sociale;
2) che, essendo così in concreto cessata la società, non può che essere cancellata dal Registro delle Imprese;
3) che, infine, come prevede l'art. 2312 c.c. per l'ipotesi ordinaria, in cui allo scioglimento della società consegua la liquidazione, la cancellazione è soggetta alla iscrizione nel Registro delle Imprese.
Ricorrendo, pertanto, i relativi presupposti, non è dubbio che il Conservatore debba provvedere alla richiesta iscrizione della cancellazione della società ... s.n.c. nel Registro delle Imprese.
E ciò anche senza considerare che il fatto della omessa previa liquidazione della società, sulla quale il Conservatore ha fondato il rifiuto alla iscrizione sul rilievo della sua insopprimibilità a tutela dei terzi creditori della società stessa, non è invece – quantomeno nella specifica ipotesi in esame - ostativo alla sua cancellazione. Ed, invece, è sufficiente richiamare la sentenza 6.02.84 n. 205 della Suprema Corte, la quale ha espressamente affermato che lo scioglimento di una società di persone, per mancata ricostruzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi, non determina alcuna modificazione soggettiva sui rapporti facenti capo alla società, la titolarità dei quali si concentra nell'unico socio rimasto sin dal momento in cui tale pluralità viene meno e che di conseguenza, decorsi sei mesi, il socio superstite può estinguere la società omettendo la procedura di liquidazione e continuando, quale imprenditore individuale, l'esercizio dell'attività già sociale.
Né si può, da ultimo, omettere di ulteriormente rilevare:
1) che il principio affermato dal Conservatore presupporrebbe, in ogni caso, che fosse in concreto accertata l'esistenza sia di beni sociali che di debiti sociali, il che è, invece, nella specie del tutto indimostrata;
2) che, anche in caso di liquidazione della società, è pur sempre ipotizzabile, come si evince dal c. 2 dell'art. 2312 c.c., che la cancellazione, conseguente all'approvazione del bilancio finale di liquidazione che è di competenza solo ed esclusivamente dei soci e non anche dei terzi creditori, si realizzi nella persistente esistenza di debiti sociali;
3) che infine, proprio per effetto della pubblicità conseguente all'iscrizione della cancellazione nel Registro delle Imprese, i creditori sociali sono posti nella condizione, avvalendosi dei relativi strumenti giuridici, anche di natura cautelare, di garantire il soddisfacimento dei loro crediti sui beni della società, evitando la paventata parificazione della loro posizione con quella dei creditori particolari dell'unico socio, e cioè, il concorso sugli stessi beni sociali.
Alla luce di queste considerazioni dev'essere, conseguentemente in accoglimento del proposto ricorso, ordinata la richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese della cancellazione de qua.

PQM

in accoglimento del ricorso del 5.03.03, ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese della cancellazione della ... s.n.c.

60) Tribunale di Mantova **19/5/2003**
Giudice designato dottor Bernardi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in nome collettivo - ricorso avverso rifiuto di iscrizione di delibera modificativa di oggetto sociale - esercizio di attività finanziarie a contatto con il pubblico in difetto di preventiva autorizzazione - accoglimento.
Gli artt. 106 e 113 del D. lgs. 01.09.1993 n. 385 (Testo Unico Bancario) condizionano l'esercizio delle attività finanziarie a contatto col pubblico all'iscrizione nell'elenco tenuto dall'U.I.C. Gli accordi tra i soci possono comprendere nell'oggetto sociale tali attività d'impresa anche in difetto della preventiva autorizzazione: gli Amministratori hanno tuttavia l'obbligo di non avviare tali attività economiche sino a quando la società non sia stata iscritta nell'elenco.

Il Giudice designato,

letto il ricorso del notaio dottor ... e della sig.ra ..., legale rappresentante della s.n.c. ...avverso il provvedimento in data 28.02.2003 con il quale il Conservatore del Registro delle Imprese di Mantova ha rifiutato l'iscrizione della delibera modificativa dell'oggetto sociale della su indicata società, premesso:
1) che l'Ufficio del Registro delle Imprese, mentre per l'iscrizione delle delibere delle società di capitali svolge un controllo limitato "alla verifica della regolarità formale delle documentazione" – come testualmente recita l'art. 2411 comma 1° c.c. – per ogni altra specie di atto da iscrivere (tra cui quello modificativo dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo) esercita il controllo esteso dall'art. 2189 c.c. al riscontro dell'esistenza "delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione", ossia un sindacato della stessa ampiezza di quello devoluto al Notaio e al Tribunale dall'art. 2411 c.c., il quale reca espressioni del tutto simili laddove subordina la richiesta o l'ordine di iscrizione "alla verifica delle condizioni richieste dalla legge";
2) che l'art. 2189 cit. demanda al Conservatore del Registro delle Imprese anche l'accertamento della legittimità formale e sostanziale dell'atto – escluso, ovviamente, qualunque esame del merito – secondo numerosa giurisprudenza (v. Trib. Trento 04.05.1999 – Trib. Modena 13.08.1997 – Trib. Milano 21.04.1997 – Trib. Rimini 02.02.1984) e viceversa soltanto il controllo della mera legalità, non comprensivo di quello sulla validità del negozio, ad avviso di altra e quasi altrettanto numerosa giurisprudenza (v. Trib. Napoli 09.02.2000 – Trib. Como 31.01.2000 – Trib. Foggia 06.05.1997);
3) che appare preferibile l'indirizzo giurisprudenziale espressosi nel senso dell'attribuzione al suddetto Conservatore del potere di denegare l'iscrizione degli atti nulli (e non anche di quelli annullabili) in quanto la funzione del Registro delle Imprese, istituito come mezzo per portare a conoscenza del pubblico il contenuto di determinati atti in ragione degli effetti da questi prodotti, include anche quella di non ingenerare nei terzi erronei affidamenti sulla validità di quelli, di tali atti, da cui non derivi effetto giuridico alcuno;
4) che siffatta conclusione è avvalorata anche dall'art. 11 D.P.R. 07.12.1995 n. 581, il quale al comma 7° (così tenorizzato "per il controllo delle condizioni richieste dalla legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1°, lett. b) della legge 07.08.1990 n. 241) investe l'Ufficio del Registro – attraverso il rinvio alla norma ivi richiamata – di un penetrante potere di controllo, non avendo senso facultarlo a procedere ad attività istruttorie e in particolare ad esperire accertamenti tecnici e ispezioni nonché ad ordinare esibizioni documentali se fosse tenuto solo a vagliare la completezza dei documenti allegati e la loro regolarità sotto il profilo dei requisiti estrinseci;
5) che gli artt. 106 e 113 del D. lgs. 01.09.1993 n. 385 condizionano tuttavia all'iscrizione negli appositi elenchi non la validità dei contratti sociali, bensì l'esercizio concreto delle attività finanziarie a contatto col pubblico od in via prevalente, sicché i patti tra i soci le possono ricomprendere

nell'oggetto sociale anche in difetto della preventiva autorizzazione, fermo restando l'obbligo degli Amministratori di non intraprenderle sinché la società non sia stata iscritta nei summenzionati elenchi;
6) che ciò non contrasta con l'orientamento seguito da questo Tribunale sotto il regime antecedente all'entrata in vigore dell'art. 32 legge 24.11.2000 n. 340 poiché la verifica dell'avvenuto rilascio delle occorrenti autorizzazioni, in aggiunta a quella dell'esistenza delle condizioni di validità, è imposta dalla legge per gli atti costitutivi delle società e per le modifiche di questi ove si tratti di società di capitali e non di società di persone, essendo l'allegazione delle "eventuali autorizzazioni richieste" prescritta dagli artt. 2330 com. 1°, 2411 com. 1° c.c., ma non dagli artt. 2189 com. 2° c.c., 2296 c.c.

PQM

visto l'art. 2189 com. 3° c.c., accoglie il ricorso ed ordina alla Conservatoria del Registro delle Imprese di procedere alla chiesta iscrizione.

61) Tribunale di Brescia **11/6/2004**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in nome collettivo – modificazioni dell'atto costitutivo di s.n.c. risultanti da verbale di conciliazione e transazione giudiziale – natura di atto pubblico – idoneità a modificare il contratto sociale .
Il verbale di conciliazione sottoscritto dai soci e il provvedimento del Giudice con il quale si dà atto della cessione della quota e della conseguente modifica della compagine sociale ha natura di atto pubblico idoneo a modificare il contratto sociale e ad essere iscritto nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2300 c.c.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso ex art. 2189 c.c. proposto da … avverso il provvedimento "determinazione 219" comunicato in data 31.5.2004, con il quale il Conservatore del Registro Imprese ha rifiutato la iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo della società … come risultanti dal verbale di conciliazione e transazione giudiziale sottoscritto dal Giudice Istruttore del Tribunale di Brescia …. in data 18.3.2004; ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevata la tempestività del ricorso; ritenuto che il verbale di conciliazione sottoscritto dai soci ed il provvedimento del Giudice Istruttore con il quale si dà atto della cessione della quota da parte di …, e della conseguente modifica della compagine sociale, con attribuzione delle due quote uguali del 50% ciascuna ad … e …, ha natura di atto pubblico idoneo a modificare il contratto sociale e ad essere iscritto nel Registro ai sensi dell'art. 2300 cc;

PQM

visto l'art. 2189 c.c., in accoglimento del ricorso avverso la determinazione 219 del Conservatore del Registro Imprese, ordina l'iscrizione nel Registro stesso delle intervenute modificazioni dell'atto costitutivo della … s.n.c. come risultanti dal verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dalle parti in data 18.3.2004 e dal provvedimento in pari data del Giudice Istruttore….

62) Tribunale di Brescia **28/4/2005**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c.**

Società in nome collettivo – competenza del Conservatore alla cancellazione delle società fallite.

L'iscrizione nel Registro delle Imprese della cancellazione di società fallita di cui sia stato chiuso il fallimento compete al Conservatore del Registro, poiché si configura come atto dovuto conseguente all'esaurimento della procedura concorsuale.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letta la nota prot. N. 14503/A in data 21.4.2005 trasmessa dal Conservatore del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Brescia, con la quale si chiede al Giudice del Registro di disporre la cancellazione della società … s.n.c., a seguito e per effetto della chiusura del fallimento della società stessa;
ritenuto che il provvedimento richiesto non sia di competenza del Giudice, ma del Conservatore, posto che l'art. 2191 c.c. richiede l'intervento del Giudice in tema di cancellazione dal Registro solo per i casi in cui un'iscrizione sia avvenuta in assenza delle condizioni di legge;
rilevato al contrario che la fattispecie in esame rientra nella diversa ipotesi di cancellazione conseguente, come atto dovuto, all'esaurimento della procedura concorsuale, come di altra fase di liquidazione della società;
ritenuto quindi che gli atti debbano essere ritrasmessi al Conservatore affinché provveda egli stesso alla cancellazione;

PQM

dispone la trasmissione degli atti al Conservatore del Registro Imprese.

63) Tribunale di Milano **23/2/2006**
Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento del Giudice del Registro**

Sentenza che trasferisce quota di partecipazione in s.n.c. – immediata esecutività della sentenza – iscrizione nel Registro delle Imprese - reclamo ai sensi dell'art. 2192 c.c. – rigetto.

La sentenza, dichiarata provvisoriamente esecutiva, che trasferisce la partecipazione in una società in nome collettivo può essere iscritta nel Registro delle Imprese anche se non divenuta definitiva.

Il Tribunale Ordinario di Milano (…), ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento, promosso con ricorso depositato il 14/12/2005 nella Cancelleria dei procedimenti di Volontaria Giurisdizione di questo Tribunale, da … contro la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, Ufficio del Registro delle Imprese, in persona del suo Conservatore e rappresentante in giudizio (resistente) e nei confronti di …. in qualità di socio amministratore dell'… s.n.c. con sede in … rappresentato e difeso da … (controinteressato),
avente ad oggetto il reclamo ai sensi dell'art. 2192 cod. civ. avverso il decreto emesso il 29/11/2005 dal Giudice del Registro, che ha respinto la domanda ai sensi dell'art. 2191 cod. civ. di cancellazione dell'iscrizione, avvenuta il 7/4/2005, della sentenza n. 14l94/2004 di questo Tribunale che ha disposto il trasferimento da … a … del 50% delle quote sociali dell'… s.n.c..

Fatto e diritto.
Letti gli atti e la documentazione prodotta, sentite le parti, udito il relatore;

rilevato che, con ricorso al Giudice del Registro delle Imprese depositato il 4/10/2005, … , premesso di essere titolare della quota del 99% dell'… s.n.c., lamentava che dal Registro delle Imprese di Milano risultasse che l'altro socio, … , fosse titolare della quota del 51% e unico socio amministratore, in base all'iscrizione della sentenza n. … di questo Tribunale che trasferiva la quota del 50% da … a …, e chiedeva che il Giudice ordinasse la cancellazione dell'iscrizione stessa e il ripristino dell'indicazione della propria quota del 99%, della quota dell' 1% di … e di entrambi i soci come Amministratori;
rilevato che a tali istanze si opponeva … e, a sua volta, l'ufficio del Registro delle Imprese con informativa dell' 11/11/2005 riferiva di avere provveduto all'iscrizione della sentenza in quanto il dispositivo la dichiarava espressamente esecutiva e osservava che … risultava Amministratore sospeso dalla carica con provvedimento cautelare di questo Tribunale e chiedeva che il ricorso fosse rigettato;
rilevato che il Giudice del Registro respingeva il ricorso, osservando che la vigente normativa dell'Ufficio del Registro delle Imprese aveva reso necessaria, ai fini informativi a cui il Registro stesso era destinato nel pubblico interesse, una pubblicazione della sentenza di primo grado;
rilevato che … ha proposto reclamo a questo Tribunale avverso il decreto del Giudice del Registro e … ha resistito al reclamo;
rilevato che entrambe le predette iniziative di … enunciano, quale fondamentale motivo, l'assunto, secondo cui il trasferimento della quota disposto con la sentenza non poteva essere iscritto nel Registro delle Imprese prima che, sul trasferimento stesso, si fosse formato il giudicato, mentre la sentenza è stata impugnata e il giudizio di appello è ancora in corso;
osservato, anzitutto, che, secondo la migliore dottrina, l'efficacia delle sentenze di condanna, costitutive e di accertamento, anche non passate in giudicato, è essenziale alle sentenze stesse, anche se la legge, per ragioni di opportunità, ne stabilisce l'operatività immediata ovvero differita;
rilevato che la sentenza in esame, proprio perché trasferisce quote sociali (modificando, pertanto, l'atto costitutivo che deve essere iscritto nel Registro delle Imprese, art. 2300, l° c., cod. civ.) e dichiara sé medesima esecutiva, ha il significato inequivocabile e la portata, certo non abnorme, di sentenza che dispone la propria immediata iscrizione nel Registro delle Imprese senza che debba essere atteso il suo passaggio in cosa giudicata, perché da subito a tutti sia noto che il trasferimento è stato da questo Tribunale disposto (la quota trasferita nella specie è altresì oggetto di sequestro giudiziario a favore dell'acquirente);
ritenuto che né all'Ufficio del Registro delle Imprese, né al Giudice del Registro, adito ai sensi dell'art. 2191 cod. civ., né al Tribunale in sede di reclamo ai sensi dell'art. 2192 cod. civ. sia consentito sindacare il fondamento della detta disposizione contenuta nella sentenza stessa, indubbiamente esistente come tale, anche se materia, semmai, delle impugnazioni che contro la medesima siano proposte, disposizione, pertanto, imprescindibile e decisiva per le attività commesse al Registro delle Imprese, sulla quale soltanto si esplica anche la presente fase di controllo giudiziale;
ritenuto che, pertanto, nessuna delle istanze del reclamante possa essere accolta, né quella intesa alla cancellazione dell'iscrizione della sentenza, né infine, salvo entrare in contraddizione con quanto la sentenza dispone, quella intesa alla iscrizione della sua non-esecutività unitamente al ripristino dello stato delle quote sociali anteriore alla pronuncia della sentenza stessa;
ritenuto, infine, che, in presenza della iscrizione di altro specifico provvedimento che dispone in via meramente cautelare, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., la sospensione di … dalla facoltà di amministrare in considerazione di circostanze attinenti all'adempimento dei patti sociali e non alla struttura della società, nessun interesse possa avere il medesimo ad ottenere la cancellazione della previsione di due soci-Amministratori;
ritenuto che sussistano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione del diverso fondamento della presente pronuncia collegiale, rispetto a quello della motivazione del Giudice del Registro;

PQM

respinge il reclamo e dichiara interamente compensate le spese del procedimento.

64) Tribunale di Brescia **22/11/2006**
Giudice del Registro dottor Orlandini **ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Cancellazione dal Registro delle Imprese – presupposti – efficacia.
In analogia a quanto previsto dall'art. 2495 cod. civ. per le società di capitali, la sopravvivenza di posizioni debitorie non costituisce motivo di rifiuto della cancellazione dal Registro delle Imprese di una società di persone. L'estinzione del soggetto collettivo deve essere considerata effetto della cessazione dell'attività e della chiusura della fase liquidatoria alla quale possono anche residuare debiti non pagati.

Tribunale di Brescia
Il Giudice del Registro delle Imprese

Letto il ricorso ex art. 2189 c.c. proposto da T.P. e R.L. in proprio e quali soci della s.n.c. XX di T.P. & C. avverso il provvedimento in data 5.9.2006 prot. n. 33157, con il quale il Conservatore del Registro Imprese ha rifiutato la iscrizione nel Registro stesso della cancellazione della società:
a scioglimento della riserva di cui alla udienza 16.11.2006, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

rilevata la tempestività del ricorso:
rilevato che il Conservatore ha rifiutato la iscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese della s.n.c. …… in considerazione del fatto che la società, sciolta senza messa in liquidazione, risulta essere tuttora debitrice, nei confronti della Camera di Commercio, di importi vari a titolo di diritti annuali dal 2002 in avanti;
rilevato che il provvedimento del Conservatore fa applicazione del principio per il quale lo scioglimento di una società non comporta di per sé la estinzione della stessa, posto che essa rimane in vita finché non sia avvenuta la effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici con i terzi (Cass. 16/11/96 n. 10065);
ritenuto peraltro che il principio richiamato non sia idoneo a legittimare il rifiuto di iscrizione della cancellazione, a seguito di liquidazione (in questo caso non necessaria) e di scioglimento della società, posto che la più recente evoluzione della giurisprudenza e della legislazione evidenzia come si debba dare la prevalenza al fatto obiettivo della cessazione della attività e della chiusura della fase liquidatoria (quando necessaria), indipendentemente dalla sopravvivenza di attivo o di debiti inevasi; così la Corte Costituzionale con sentenza n. 319/2000 nel far decorrere il termine per il fallimento della società dalla cancellazione dà per presupposto che la società sia stata cancellata per effetto della cessazione dell'attività e della chiusura della liquidazione, pur nella persistenza di situazione debitoria: nella stessa linea il legislatore, riformulando l'art. 2495 c.c., ha voluto sancire, per le società di capitali, l'effetto costitutivo della estinzione della società conseguente alla cancellazione, pur in presenza di creditori non soddisfatti (Cass. 28.8.2006 n. 18618);
ritenuto in particolare che quest'ultimo principio possa essere richiamato in via analogica, a maggior ragione, per le società di persone (prive di personalità giuridica in senso proprio);
ritenuto quindi che la persistenza di debiti della s.n.c., e ferma restando la responsabilità personale illimitata dei soci ed eventualmente quella del liquidatore (ex art. 2312), non sia di ostacolo alla cancellazione, da considerarsi quale effetto della cessazione della attività e della chiusura della liquidazione (alla quale è fisiologico che possano residuare debiti non paganti);

PQM

Visto l'art. 2189 c.c., in accoglimento del ricorso avverso il provvedimento in data 5.9.2006 prot. n. 33157, ordina al Conservatore del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Brescia di procedere alla iscrizione nel Registro stesso della cancellazione della s.n.c. …. di T.P.& C.
Si comunichi all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Brescia ed alla società …. s.n.c. presso il procuratore domiciliatario Avvocato …..

SOCIETA' PER AZIONI

65) Tribunale di Milano **15/9/1997**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Società di capitali – Amministratore - mancata accettazione dell'incarico – cooptazione – inammissibilità.
L'istituto della cooptazione, previsto dall'art. 2386 c.c., riguarda i casi in cui "nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori", che interrompono così il loro mandato. Diverso è il caso in cui uno dei consiglieri nominati non abbia accettato l'incarico ab initio. In questo caso compete all'assemblea dei soci la nomina di un nuovo Consigliere.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso del Conservatore del Registro in data 14.7.1997, diretto ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione della delibera del Consiglio di Amministrazione della ... s.p.a. del 20.12.1996, con la quale veniva nominato per cooptazione come Consigliere della società l'ing. ...;
sentito il legale rappresentante della società interessata; sciogliendo la riserva assunta in data odierna; osservato che la nomina per cooptazione è avvenuta a seguito di mancata accettazione della nomina a Consigliere da parte dell'ing. ...; ritenuto che non ricorrano le condizioni per operare la cooptazione perché l'istituto previsto dall'art. 2386 c.c. riguarda i casi in cui "nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori" e, comunque si interpreti questa espressione, sembra che la norma riguardi le ipotesi in cui uno o più consiglieri vengano a mancare o rinuncino nel corso del loro mandato e non quelle in cui uno o più consiglieri non accettino neppure l'incarico: infatti se per "esercizio" si dovesse intendere il concreto adempimento del compito affidato dall'assemblea dei soci a nuovi Amministratori, la soluzione indicata sarebbe di immediata intuitività, ma anche ove si dovesse intendere questo "esercizio" come riferito al normale periodo di funzionamento dell'organo assembleare, va considerato che l'incarico ad amministrare deve essere inquadrato nella fattispecie del mandato, che si perfeziona col raggiungimento del consenso e questo consenso nel caso di specie si realizza nel momento in cui l'Amministratore designato dall'assemblea chiede, ai sensi del quarto comma dell'art. 2383 c.c., l'iscrizione nel Registro delle Imprese, prima dell'accettazione a nomina a Consigliere è priva di valore perché non idonea a far sorgere in capo al nominato i diritti e gli obblighi che competono alla carica;
considerato pertanto che il caso in esame realizza un'ipotesi di mancata nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, alla quale si può porre rimedio soltanto ricorrendo ad una nuova nomina da parte dell'organo assembleare;

PQM

ordina la cancellazione dal Registro delle Imprese dell'iscrizione della delibera del Consiglio di Amministrazione della ... s.p.a. assunta in data 20.12.1996 per la parte relativa alla nomina per cooptazione dell'ingegner ...

66) Tribunale di Milano **25/09/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società di capitali – liquidazione coatta amministrativa - trasferimento della sede della procedura – iscrizione al Registro delle Imprese – rigetto.
Il trasferimento della "sede della procedura" in cui si realizzano le operazioni di liquidazione non comporta alcun trasferimento della sede sociale. La notizia non rientra tra quelle tassativamente previste e non va pubblicizzata nel Registro delle Imprese.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso, presentato dall'avv. ..., in qualità di commissario liquidatore nella procedura di liquidazione coatta amministrativa di ... S.p.a, contro il decreto di rigetto del Conservatore del Registro della domanda di trasferimento della sede legale della società;
rilevato che, ove si trattasse di effettivo trasferimento della sede sociale, sarebbe esatta la tesi del Conservatore, il quale ha ritenuto necessaria una delibera da parte dell'assemblea dei soci e il conseguente provvedimento di omologa e non la semplice comunicazione di mutamento di indirizzo effettuato dall'organo della procedura concorsuale;
ritenuto invece che, con nota del 18.12.1997, il Commissario liquidatore abbia semplicemente portato a conoscenza di Isvap la notizia che, venute meno le esigenze di spazio, le operazioni che interessavano la procedura proseguivano non più in via Piranesi, 34 ma in via Ippolito Rosellini, 2, qualificando tale variazione come "cambio di indirizzo della procedura";
considerato pertanto che la sede della società non è stata trasferita, né poteva esserlo (essendo le facoltà deliberative dell'assemblea limitate a quelle indicate nell'art. 200 L. F. e non quindi, in particolare ad una modificazione statutaria del tipo qui prospettato);
rilevato che l'Isvap ha preso atto di questa effettiva situazione con lettera in data 21.1.1998, pur dandole una qualificazione diversa, che non le competeva;
ritenuto che il semplice "trasferimento della procedura" non rientri tra gli atti tassativi che devono essere iscritti nel Registro delle Imprese e che pertanto il rigetto dell'istanza di iscrizione debba essere confermato, sia pure con diversa motivazione;

PQM

respinge il ricorso.

67) Tribunale di Como **23/11/1998**
Giudice del Registro dottor Nardecchia **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Società di capitali - Sindaci – iscrizione nel Registro dei Revisori contabili (art. 2397 c.c.) – necessità.
L'art. 14 bis della legge n. 132/1997 (inserito dalla legge 366/1998) prevede che possano essere nominati alla carica di componente dei collegi sindacali anche coloro che, pur non essendo iscritti nel Registro dei Revisori contabili, abbiano titolo ad essere esonerati totalmente dall'esame di ammissione previsto dall'art. 4 della stessa legge. Di tale possibilità non può beneficiare chi sia stato nominato prima dell'entrata in vigore della legge 366/1998 (7 agosto 1998): pertanto il componente del Collegio Sindacale già nominato e non iscritto nel Registro dei Revisori – anche se esonerato dalla prova d'esame – deve essere revocato dall'incarico. L'iscrizione della sua nomina va cancellata dal Registro delle Imprese.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

vista l'istanza di revoca dell'iscrizione dal Registro delle Imprese della nomina della dottoressa ..., quale Sindaco supplente della ...s.p.a., in liquidazione, nomina deliberata nell'assemblea straordinaria del 14.05.98 ed iscritta il successivo 30.05.98.
Lette le memorie depositate in atti.
Rilevato che l'art. 2397 c.c., così come modificato dall'art. 21 del D. lgs. 27 gennaio 1992 n. 88, concernente le disposizioni normative in materia di composizione del Collegio Sindacale, stabilisce che i Sindaci debbano essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Rilevato che, con l'entrata in vigore della L. 13 maggio 1997 n. 132, sono state introdotte nuove norme in materia di revisori contabili.
Rilevato che, in particolare, l'art. 6 della suddetta legge prevede che "... sono esonerati dall'esame coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali".
Rilevato che la dottoressa ..., rispondendo ai requisiti richiesti dall'art. 6 L. 132/97, risulta iscritta nell'elenco, istituito dalla Corte d'Appello di Milano, di coloro che sono esonerati dal sostenimento dell'esame e sono perciò in possesso dei requisiti per l'iscrizione automatica nel Registro dei Revisori.
Rilevato che la legge 30 luglio 1998 n. 266, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1998, entrata in vigore il 7 agosto 1998, recante disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti, nell'art. 1, inserito quale art. 14 bis nella legge 132/97, dispone che "*... possono essere nominati alla carica di componente di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti coloro che, anche se non iscritti nel Registro dei revisori contabili alla data di entrata in vigore della presente norma transitoria:*
a) .....
b) hanno titolo ai sensi dell'art. 6 ad essere esonerati totalmente dall'esame di cui all'art. 4, e anche se sulla domanda di esonero non ha ancora deciso la commissione di cui all'art. 1, commi 7 e 9;
c) ...
... il soggetto nominato ai sensi del comma 1 dà comunicazione al Ministero di Grazia e Giustizia dell'avvenuta nomina entro il termine di sessanta giorni dalla stessa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La mancata comunicazione comporta la decadenza dalla carica."
Dalla lettura della norma si evince che la stessa non pone alcuna differenza tra la posizione di coloro i quali non erano iscritti nell'Albo dei Revisori alla data di entrata in vigore della suddetta norma e quella di coloro i quali, al contrario, lo erano.
Rilevato che l'univoco dettato letterale del richiamato art. 1 evidenzia la non applicabilità della disposizione alle nomine deliberate prima dell'entrata in vigore della norma.
Rilevato che detta interpretazione, in assenza di ogni richiamo, esplicito od implicito, nella formulazione della norma ad un'eventuale retroattività della stessa, risulta conforme ad uno dei principi generali dell'ordinamento (principio espressamente enunciato nell'art. 11 delle disposizioni di legge in generale) secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire.
Rilevato che appare altresì manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma, per asserito contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3.
Rilevato infatti che alcuna identità sostanziale può ravvisarsi tra la posizione di coloro i quali siano stati nominati nei collegi sindacali prima dell'entrata in vigore dell'art. 14 bis della l. 13 maggio 1997 n. 132 (introdotto dall'art. 1 della l. 30/07/98 n. 266), e coloro i quali assumano l'incarico successivamente.
Rilevato che quindi la disparità di trattamento evocata dal ricorrente risulta giustificata dalla diversità delle situazioni poste a confronto.

Rilevato che dunque per i motivi di fatto e di diritto testé esposti la nomina della dottoressa ... nel Collegio Sindacale della ... s.p.a. in liquidazione, essendo stata deliberata prima dell'entrata in vigore della legge in esame, non può considerarsi valida.

PQM

revoca l'iscrizione della dottoressa ... quale Sindaco supplente della ... s.p.a. in liquidazione.

68) Tribunale di Milano **18/12/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società di capitali - Sindaci – iscrizione nel Registro dei Revisori contabili (art. 2397 c.c.) – necessità.
L'art. 14 bis della legge n. 132/1997 (inserito dalla legge 366/1998) prevede che possano essere nominati alla carica di componente del Collegio Sindacale anche coloro che, pur non essendo iscritti nel Registro dei Revisori contabili, abbiano titolo ad essere esonerati totalmente dall'esame di ammissione previsto dall'art. 4 della stessa legge. Di tale possibilità può beneficiare anche chi sia stato nominato prima dell'entrata in vigore della legge 366/1998 (7 agosto 1998). Gli effetti dell'iscrizione della nomina decorrono però da quest'ultima data e non dal momento, anteriore, della delibera di attribuzione dell'incarico.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso, presentato da ... contro il provvedimento di rigetto del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano in data 15.9.1998; osservato che il rigetto è fondato sulla mancata iscrizione nel Registro dei Revisori contabili (RUC) dello stesso ...; rileva quanto segue:
L'art. 2397 c. 2 c.c. prevede che, per assumere la carica di Sindaco di società, è necessario essere iscritti al RUC. Tale norma non è stata derogata dalla legge 13.5.1997 n. 132 (entrata in vigore il 22.5.1997), la quale si è limitata a prevedere che i soggetti indicati nell'art. 6 legge 132/97 (iscritti agli albi professionali dei commercialisti, ragionieri e periti commerciali) sono solo esonerati dal sostenere l'esame ma non certo dall'iscrizione nel RUC (decreto T. Trieste 20.6.1997 in Le Società, 1997, pag. 1439). L'art. 2397 c. 2 c.c. è invece stato derogato prima dalla legge 8.7.1998 n. 222 (entrata in vigore il 12.7.1998) e poi dalla legge 30.7.1998 n. 266 (entrata in vigore il 7.8.1998): infatti l'art. 3 legge n. 222/98 prevede che possono essere confermati alla carica di Sindaco coloro che fanno già parte di collegi sindacali se hanno titolo per essere iscritti nel RUC, indipendentemente dal superamento dell'esame; inoltre l'art. 1 legge n. 266/98 ha previsto che possono essere nominati alla carica di Sindaco coloro che, anche se non iscritti al RUC, hanno titolo per essere esonerati totalmente dall'esame purché abbiano già presentato la domanda di esonero.
Il problema consiste nel verificare se il Conservatore del Registro delle Imprese possa legittimamente rifiutare l'iscrizione di nomina a Sindaco di un soggetto che, pur avendo i requisiti di cui agli artt. 3 legge n. 222/98 e 1 legge 266/98 sia stato nominato con delibera adottata prima dell'entrata in vigore delle suddette leggi, e cioè rispettivamente prima del 12.7.1998 e del 7.8.1998.
Poiché la carica di Sindaco di società attribuisce uno "status" soggettivo destinato a produrre effetti durevoli nel tempo, la nuova normativa è di immediata applicazione nei giudizi in corso, senza che ciò costituisca deroga al principio di irretroattività della legge, principio enunciato dall'art. 11 disp. prel. al c.c. (Cass. 15.11.1985 n. 5607).
Tale principio porta a ritenere che il Conservatore del Registro delle Imprese non possa rifiutare l'iscrizione della delibera di iscrizione a Sindaco se quest'ultimo, al momento della valutazione della domanda, si trovi nelle condizioni indicate agli artt. 3 legge n. 222/98 e 1 legge n. 266/98 e ciò indipendentemente dal momento in cui è stata assunta la relativa delibera di nomina.

A ciò aggiungasi che il Conservatore in sede di iscrizione deve solo verificare se il Sindaco possieda o meno i requisiti di cui alle suddette norme, senza vagliare la legittimità della delibera di nomina.
Va peraltro precisato che gli effetti della dovuta iscrizione decorrono dal momento di entrata in vigore delle leggi n. 222/98 e n. 266/98 (salvo che la domanda sia successiva, nel qual caso l'iscrizione decorre da tale domanda), e ciò al fine di non attribuire efficacia retroattiva alla normativa sopra richiamata.

PQM

in accoglimento del ricorso, ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese della domanda presentata il 9.7.1997.

69) Tribunale di Como **15/01/1999**
Giudice del Registro dottor Nardecchia **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Società di capitali – capitale sociale – riduzione – assemblea ordinaria – errata iscrizione nel Registro delle Imprese – cancellazione.
La decisione di ridurre il capitale sociale per perdite compete all'assemblea straordinaria: va pertanto cancellata, ai sensi dell'art. 2191 c.c., l'iscrizione del verbale di assemblea ordinaria che decida su tale materia.

Il Giudice del Registro,

oggi 15 gennaio 1999 dinanzi al G.I. comparso il Conservatore del Registro delle Imprese dottor ... il quale deposita copia della notificazione dell'istanza di cancellazione alla società resistente.
Rilevata la regolarità della notificazione;
rilevata la insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del verbale di assemblea ordinaria recante la delibera di riduzione del capitale sociale per perdite a seguito del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2446 c.c.;
visto l'art. 2191 c.c.:

ORDINA

la revoca dell'iscrizione del verbale di assemblea ordinaria del 30 aprile 1996 della società ... s.r.l. dal Registro delle Imprese di Como.

70) Tribunale di Lecco **21/09/1999**
Giudice del Registro dottor Catalano **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società di capitali – chiusura del fallimento – iscrizione della nomina del liquidatore – assenza della delibera di scioglimento e messa in liquidazione – accoglimento.
La società, dopo la chiusura del fallimento, resta in stato di liquidazione. Non è necessaria, pertanto, la delibera che dispone lo scioglimento e la "messa in liquidazione" della società ex fallita. La nomina del liquidatore può essere immediatamente iscritta al Registro delle Imprese.

Il Giudice del Registro delle Imprese (…),

con istanza presentata il 30.07.99 il dottor ..., quale notaio rogante, proponeva reclamo contro il rifiuto espresso dal Conservatore del Registro delle Imprese di Lecco in data 22.07.99 della iscrizione del verbale di assemblea straordinaria del 02.06.99 della ... , con cui tale società aveva nominato un liquidatore.

Il ricorrente esponeva che il fallimento della ..., dichiarato dal Tribunale di Lecco il 28.10.67, era stato chiuso con decreto del 15.01.99 dello stesso Tribunale e che successivamente l'assemblea di tale società in data 02.06.99, in sede straordinaria, aveva nominato il liquidatore, ritenendosi ancora in liquidazione in conseguenza della precedente dichiarazione di fallimento.
Il Conservatore del Registro delle Imprese con provvedimento in data 22.07.99 aveva rifiutato l'iscrizione del verbale di tale assemblea, ritenendo invece che "la chiusura del fallimento per integrale pagamento dei creditori e delle spese di procedura fallimentare determina implicitamente la cessazione dello stato di liquidazione instaurato con la sentenza dichiarativa di fallimento e che la società riacquista la propria capacità di agire".
Occorre, pertanto, accertare se la chiusura del fallimento abbia lasciato la ... nella stessa situazione in cui si trovava prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, così come sostiene il Conservatore, oppure, come invece ritiene il notaio ricorrente, essa versi tuttora in stato di liquidazione. Nella prima ipotesi la nomina di un liquidatore presuppone la delibera dell'assemblea straordinaria di messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2449 c.c., mentre nella seconda ipotesi la società è già in liquidazione e deve solo provvedere agli adempimenti di cui gli artt. 2450 e ss. c.c.
L'art. 120 l.f., nel disciplinare gli effetti della chiusura del fallimento, si limita ad disporre: la cessazione degli effetti fallimentari sul patrimonio del fallito, la decadenza degli organi fallimentari ed il libero esercizio da parte dei creditori delle loro azioni per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale ed interessi. Nulla, invece, prevede circa lo stato di liquidazione in cui si trova la società fallita ai sensi dell'art. 2448 II comma c.c.
Alcuni, tra i quali implicitamente il Conservatore, sostengono che il venir meno della causa di scioglimento, in conseguenza della chiusura della procedura concorsuale, comporti automaticamente anche la cessazione dello stato di scioglimento.
In realtà tale stato di scioglimento, in quanto situazione concreta, non si è esaurita, poiché permane la necessità di liquidare i rapporti tra i soci, avendo il curatore provveduto solo a liquidare quelli con i creditori.
Se ne deve pertanto dedurre che la società, dopo la chiusura del fallimento, una volta acquisita la disponibilità dei beni residui restituiti della curatela, versi ancora in stato di liquidazione.
Infatti la cessazione di tale stato, come sopra indicato, non è prevista espressamente dall'ordinamento e risulterebbe in contrasto con la situazione concreta della società.
Il ricorso deve pertanto trovare pieno accoglimento con conseguente iscrizione nel Registro delle Imprese di Lecco del verbale n. 33464/3749 rep. notaio ... del 02.06.1999.

P.T.M.

accoglie il ricorso ed, ai sensi dell'art. 2189 del c.c., dispone l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Lecco del verbale n. 33464/3749 rep. notaio ... del 02.06.1999 della assemblea straordinaria della

71) Tribunale di Milano **6/10/1999**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Società di capitali - Collegio Sindacale – prorogatio - sussistenza.
L'istituto della "prorogatio", anche se non è espressamente previsto per i componenti del Collegio Sindacale, deve necessariamente trovare applicazione. La società, infatti, non può rimanere neppure temporaneamente senza un organo previsto come obbligatorio per legge. Le dimissioni dei membri del Collegio Sindacale non possono avere effetto immediato, neppure se motivate da giusta causa, perché l'interesse sul regolare funzionamento della società prevale su quello personale dei singoli componenti gli organi sociali.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letta la richiesta del Conservatore del Registro delle Imprese, diretta ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione, avvenuta il 31.03.1999, dell'intero Collegio Sindacale di ...;

viste le memorie di resistenza dei Sindaci ... e ...;
rilevato che la richiesta del Conservatore è motivata dal fatto che, poiché dopo le dimissioni di tutti i componenti del Collegio Sindacale l'assemblea non aveva provveduto alle sostituzioni, i Sindaci dimissionari restavano in carica fino alle nuove nomine;
ritenuto tale motivazione fondata in quanto, pur non essendo espressamente regolamentato l'istituto della "prorogatio" per i Sindaci, appare evidente che la società non può rimanere neppure temporaneamente senza un organo, previsto come obbligatorio per legge;
considerato che la funzione del Collegio Sindacale non cessa quando la società si trova in stato di scioglimento, essendo anzi doveroso il controllo sulle attività liquidatorie;
ritenuto che le dimissioni non possano avere effetto immediato neppure se motivate da giusta causa perché l'interesse sul regolare funzionamento della società prevale su quello personale dei singoli componenti gli organi sociali;
rilevato che la nomina del nuovo Collegio Sindacale è avvenuta soltanto il 06.07.1999 e che la cancellazione dei nominativi dei componenti del vecchio Collegio è avvenuta contestualmente all'iscrizione dei nuovi Sindaci;

PQM

visto l'art. 2191 c.c.,
ordina la cancellazione dell'iscrizione della cessazione del Collegio Sindacale di ..., con sede a Milano avvenuta il 31.03.1999;

72) Tribunale di Como **31/1/2000**
Giudice del Registro dottor Nardecchia **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Società di capitali - deposito di patti parasociali - nullità per ritardato deposito - ipotesi di sanatoria dell'atto nullo.
I patti parasociali vanno 'depositati' e non 'iscritti' nel Registro delle Imprese. Al Conservatore del Registro delle Imprese compete il controllo di corrispondenza tra l'atto presentato e l'atto di cui la legge prescrive il deposito, non il controllo di validità. La nullità dell'atto non può essere rilevata dal Conservatore e non può dar luogo ad un rifiuto di deposito. Nel caso di specie la nullità, dovuta alla tardiva presentazione nel Registro delle Imprese, può essere sanata mediante la pubblicizzazione tardiva (successiva cioè al termine di quindici giorni, stabilito dall'art. 122 del D. lgs. 58/1998).

Il Giudice del Registro,

a scioglimento della riserva che precede, premesso che:
- nell'ottobre 1999 il Comune di Como, nell'intento di privatizzare in parte ... (in seguito: ...), di cui era unico socio, procedeva, con il coordinamento di ... (in seguito: ...) ad un'offerta globale di n. 9.300.000 azioni ordinarie, rappresentanti il 25 % del capitale sociale di ...;
- in funzione di tale offerta globale (suddivisa in un'offerta pubblica rivolta al pubblico indistinto e un collocamento privato rivolto ad investitori professionali italiani e ad investitori istituzionali esteri) ... richiedeva l'ammissione delle proprie azioni ordinarie alla quotazione presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a.;
- l'ammissione alla quotazione veniva disposta da Borsa Italiana con provvedimento n. 680 dell'11 ottobre 1999;
- il prospetto informativo veniva depositato presso la CONSOB il 13 ottobre 1999, a seguito di nulla osta comunicato con nota in pari data;

- in data 20 Ottobre 1999, il Comune di Como e ... concludevano, con il consorzio di istituti di credito e società di intermediazione mobiliare coordinato e diretto da ..., un contratto di collocamento e garanzia per la vendita delle azioni nell'ambito del collocamento privato;
- in forza di tale contratto ... ed il Comune di Como assumevano una serie di impegni aventi ad oggetto, tra l'altro, il divieto di effettuare operazioni sul capitale ..., di cedere od offrire le azioni di proprietà del Comune di Como sino alla scadenza del sesto mese successivo alla data di sottoscrizione del contratto (il c.d. "periodo di Lock-up"), senza consenso scritto di ...;
- a seguito del buon esito dell'offerta, Borsa Italiana s.p.a. emetteva il provvedimento di autorizzazione all'inizio delle negoziazioni in data 27 ottobre 1999;
- da tale data ... diveniva soggetta alla disciplina speciale delle società con strumenti finanziari quotati in borsa e precedeva agli adempimenti disposti dal D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, tra i quali, in particolare, quelli relativi alla pubblicazione dei patti parasociali di cui all'art. 122;
- il contenuto degli impegni assunti dal Comune di Como e da ... nel contratto, rientrava nell'ambito di tale articolo in quanto "aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto" in ... (il Comune di Como si era infatti impegnato, in particolare, a non votare nelle assemblee di ... aumenti di capitale ovvero dimissioni di qualsivoglia titolo convertibile o scambiabile in azioni ordinarie ... ed a non votare autorizzazioni all'acquisto ovvero ad altre operazioni aventi ad oggetto azioni proprie);
- di conseguenza ..., procedeva alla comunicazione alla CONSOB, alla pubblicazione sul quotidiano MF e al deposito presso il Registro delle Imprese di Como, ove la società è iscritta al n. ….;

tale deposito veniva effettuato in data 17.11.1999 ed accettato dal Conservatore, il quale riceveva in deposito i patti e ne eseguiva l'iscrizione nel Registro;

- tuttavia, rilevato che il deposito era avvenuto oltre il termine di 15 giorni stabilito dall'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il Conservatore del Registro delle Imprese di Como faceva istanza a questo Tribunale chiedendo che ne venisse ordinata con decreto la cancellazione;
- il Conservatore assumeva la nullità dei patti parasociali perché depositati dopo la scadenza del suddetto termine di 15 giorni dalla loro stipulazione (o di inizio delle negoziazioni delle azioni della società);
- la società … si opponeva a tale richiesta, ovvero, in subordine, riteneva la stessa accoglibile limitatamente all'avvenuta iscrizione dei patti di cui si tratta, senza alcun pregiudizio per il deposito che ne è stato fatto, di cui si chiedeva la dichiarazione di conformità alla legge;

rilevato che :

- la stessa lettura del citato art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 1998 conforta la prospettazione di ... circa la non iscrivibilità dei patti parasociali;
- tali patti sono soggetti esclusivamente a deposito ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 581 del 1995, procedimento che la stessa normativa vigente costruisce in parallelo al diverso procedimento di iscrizione di cui all'art. 11 D.P.R. citato;
- lo stesso Conservatore nella memoria del 24 gennaio 2000 ha accolto tale prospettazione, precisando che il provvedimento richiesto a questo Giudice consiste nella cancellazione del deposito ai sensi dell'art. 2191 c.c., non avendo egli provveduto ad un'iscrizione ex art. 11 D.P.R. 581/1995, ma intendendo descrivere con la parola iscrizione, in termini informatici, l'operazione materialmente eseguita, cioè la memorizzazione degli estremi dell'atto nel Registro come previsto dall'art. 14 D.P.R. citato;
- istanza la cui ammissibilità deve essere vagliata, poiché la normativa applicabile al deposito, a differenza di quella relativa all'iscrizione, prevede espressamente solo il controllo del Conservatore all'atto del deposito, controllo limitato, al di là degli aspetti legati alla sottoscrizione ed alla compilazione della domanda, alla mera corrispondenza tra l'atto presentato ed il modello di atto per il quale la legge prescrive il deposito, controllo dal quale può derivare la mancata accettazione del deposito, nel qual caso trovano applicazione, in forza del richiamo fattone dall'art. 14, comma 10, D.P.R. 581/95, 3° comma e 2192 c.c.;

- la prima osservazione riguarda il mancato richiamo dell'art. 2191 c.c., norma presupposta dell'istanza del Conservatore,
- questo Giudice ritiene che tale mancata menzione non possa qualificarsi come una mera dimenticanza, alla quale porre riparo attraverso il ricorso all'interpretazione analogica, derivando l'inammissibilità di una successiva cancellazione d'ufficio direttamente dalle caratteristiche della fattispecie deposito;
- invero il deposito costituisce un mero fatto giuridico, un'attività materiale, un accadimento il cui verificarsi è attestato dalla memorizzazione del dato nel Registro delle Imprese, mente l'iscrizione è un atto giuridico consistente nella manifestazione di volontà di inserire tale atto nel Registro al fine di renderlo conoscibile ed eventualmente opponibile ai terzi;
- di conseguenza mentre la cancellazione d'ufficio di un'iscrizione assume il significato della contrapposizione di un nuovo e diverso atto giuridico, avente contenuto opposto e contrario alla deliberazione di iscrizione, l'ipotizzata cancellazione d'ufficio, di un deposito effettivamente avvenuto, acquisterebbe il significato incongruente di negare un mero accadimento, il verificarsi del fatto storico attestato dalla menzione nel Registro, senza poter coinvolgere, come invece sembrerebbe prospettare il Conservatore, il diverso piano della validità dell'atto depositato;
- l'istanza del Conservatore è basata sul mancato rispetto di un termine espressamente previsto dall'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, dal quale la legge fa derivare la nullità del patto medesimo;
- mancato rispetto del termine che non poteva comunque dar luogo al rifiuto dell'atto da parte del Conservatore, essendo l'ambito del controllo previsto dalla legge limitato, per quel che interessa, all'accertamento della mera corrispondenza (da intendersi come corrispondenza al modello tipico previsto dal legislatore), tra l'atto di cui si chiede il deposito e l'atto per il quale il deposito è prescritto;
- in questo caso l'atto depositato corrisponde al modello astratto di patto parasociale soggetto a tale formalità, ma è affetto da nullità non perché viziato nei suoi elementi costitutivi, ma proprio perché depositato presso il Registro delle Imprese i 15 giorni indicati dalla legge;
- ritiene questo Giudice alla luce della disciplina che regola i bilanci, altro gruppo di atti soggetti a deposito e non ad iscrizione, che la nullità da qualunque causa essa derivi non possa essere rilevata dal Conservatore in sede di procedimento di deposito, né lo legittimi, rispettato il requisito della conformità formale all'attuale modello legislativo di bilancio sociale, a rifiutarne il deposito;
- non si rinvengono, in assenza di alcuna previsione legislativa, motivi sufficienti a configurare, nel caso in esame, una diversa soluzione;
- è bene precisare che, pur condividendo le perplessità espresse dalla dottrina circa la difficile coesistenza tra la previsione della nullità, per mancata osservanza di un requisito ulteriore rispetto agli elementi costitutivi del negozio, e l'ulteriore previsione del congelamento del diritto di voto relativo alle azioni comprese nel patto non pubblicizzato, il dato testuale e le origini della norma depongono incontestabilmente a favore della ricostruzione della sanzione comminata dal legislatore in termini di nullità e non di mera inefficacia;
- pur tuttavia non può negarsi che tale ricostruzione, se non temprata, comporterebbe la violazione non solo dei principi generali che reggono la materia societaria, quanto dei principi costituzionali sul libero esplicarsi dell'iniziativa economica, configurando, non essendo previsto alcun termine finale, una sorta di espropriazione non solo dei diritti di partecipazione alla formazione della volontà sociale, quanto dello stesso valore economico delle azioni, il cui congelamento, alla luce della formulazione del comma 4 dell'art. 122, sembrerebbe addirittura indipendente dalla qualità di partecipante al patto del titolare;
- si impone quindi una lettura del dato testuale, di per sé insuperabile da parte dell'interprete, che renda la previsione compatibile con i principi generali dell'ordinamento, alla luce della stessa ratio della norma che consiste non nel divieto di stipulare patti di governo delle società quotate, quanto nella necessità che tale patti siano conoscibili e valutabili da tutti gli interessati;

- l'unica strada per conciliare tali opposti dati normativi è rappresentata dalla possibilità di far rientrare il caso in esame nelle ipotesi, sia pur di natura eccezionale, di nullità sanabile;
- ipotesi di sanatoria dell'atto nullo (ad esempio la conferma del testamento e delle donazioni nulle; la conferma dell'atto di vendita immobiliare nel quale manchino le menzioni urbanistiche previste dalla legge n. 47/1985; la sanatoria dell'atto traslativo nullo di cui all'art. 2 comma 57 legge 662/96; e in materia societaria il recupero dell'atto costitutivo di società di capitali qualora la causa di nullità sia stata eliminata da una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel Registro delle Imprese prevista dall'art. 2332 ultimo comma c.c.) la cui caratteristica consiste nell'espressa previsione di legge, mentre nel caso in questione la possibilità di sanatoria, attraverso il completamento tardivo delle formalità di pubblicità prescritte, dovrebbe trarsi indirettamente dalla previsione di un congelamento che se fosse o dovesse intendersi come indeterminato quanto al soggetto che dovrebbe subirlo e soprattutto quanto alla durata, apparirebbe in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento;
- l'inammissibilità di una sanatoria apparirebbe ancor più incongruente e contraria alla stessa ratio della norma nei casi, simili al caso di specie, nei quali è palese la volontà dei soci legati dal patto parasociale di non mantenerlo segreto e quindi di rispettare la volontà della legge, ma, indipendentemente dal motivo che ne è causa, il meccanismo di pubblicità si sia inceppato:

PQM

rigetta il ricorso.

73) Tribunale di Milano **17/2/2000**
Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento del Giudice del Registro**

Società di capitali - ricorso avverso rifiuto di iscrizione di pignoramento di quota di s.r.l. - principio di tassatività delle iscrizioni – interpretazione estensiva - accoglimento.

Devono essere pubblicizzate, nel Registro delle Imprese, le vicende modificative delle notizie iscritte. Tra queste particolare importanza riveste il pignoramento delle quote di partecipazione, poiché può condurre al loro trasferimento coattivo. La categoria dei beni mobili registrati di cui all'art. 2683 ss. non è circoscritta alle navi, agli aeromobili ed agli autoveicoli ma include anche le quote di s.r.l. Alla particolare categoria di beni rappresentata dalle quote di s.r.l., iscritte nel Registro delle Imprese, è applicabile la norma tratta dalla disciplina generale dei beni mobili registrati riguardante la trascrizione del pignoramento, quale modalità di esecuzione sugli stessi.

… Sciogliendo la riserva, ritiene il Collegio che il reclamo debba essere accolto. Esso coinvolge il problema generale circa la possibilità di iscrivere il pignoramento su una quota di società a responsabilità limitata nel neo-istituito Registro delle Imprese, posteriormente all'entrata in vigore della legge che stabilisce l'obbligo del deposito per l'iscrizione presso l'ufficio dello stesso Registro dei trasferimenti tra vivi o a causa di morte delle quote (legge 12 agosto 1993, n. 310).
Il provvedimento del Giudice del Registro perviene a soluzione negativa riguardo alla possibilità di una simile estensione, argomentando dal principio di tassatività delle iscrizioni, dettato dall'art. 2188 c.c. (che parla delle iscrizioni previste dalla legge), collegato con il riferimento letterale degli artt. 2479, comma 3 e 2479 bis c.c., novellati al solo regime della circolazione delle quote, che non si estende alle altre vicende che possono comportare vincoli sulle stesse ed in particolare sull'esercizio del diritto di voto, quali il pignoramento che pure può costituire un atto prodromico ad un trasferimento della quota. Per questi ultimi non ricorrerebbe infatti la ratio legis della legge Mancino, che ha inteso rendere pubblici i trasferimenti di consistenti fortune di illecita provenienza, mentre i provvedimenti di sequestro e di pignoramento di quote pongono vincoli alla trasferibilità al fine di garantire la salvaguardia dei diritti dei terzi e non si adatterebbe a situazioni che richiedono

un intervento immediato, onde la previa iscrizione nel Registro delle Imprese vanificherebbe l'effetto sorpresa.
La tutela immediata del creditore pignoratizio nei confronti del terzo di buona fede potrebbe realizzarsi soltanto con la iscrizione a libro soci.
Altro argomento contrario è che questi vincoli, trovando origine da situazioni controverse definite per lo più in via provvisoria dall'autorità giudiziaria, sarebbero lasciati nella libera disponibilità dell'interessato che potrebbe iscrivere o meno l'atto dispositivo sulla quota e soprattutto potrebbe evitare di cancellare il vincolo in corso di estinzione del diritto fatto valere.
Si esclude infine che sia applicabile il regime della trascrizione del pignoramento, prevista per i beni mobili iscritti in pubblici registri dall'art. 2693 c.c. che sarebbe legato al regime detta pubblicità immobiliare.
Queste obiezioni, che pure contengono elementi sfavorevoli alla possibilità di estendere l'ambito delle iscrizioni consentite nel Registro, non appaiono insuperabili.
Riguardo anzitutto al principio di tipicità, inteso come tassatività delle iscrizioni, esso deve ovviamente comprendere tutte le ipotesi possibili: qualora infatti emergesse dal sistema del codice civile o dalle leggi speciali l'ammissibilità di iscrizioni diverse da quelle indicate dal regolamento (cfr art. 7 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, il quale del resto, dopo avere elencato alla lettera a gli atti da iscrivere, nella lettera b rimanda agli "atti previsti dalla legge"), ci si troverebbe pur sempre in presenza di un caso previsto dalla legge: in altre parole, il criterio del numerus clausus deve associarsi alla sua completezza.
Lo stesso provvedimento reclamato riconosce che la necessità della corrispondenza tra le iscrizioni a libro soci e quelle sul Registro delle Imprese, espressa dalle norme del codice novellato, potrebbe consentire l'iscrizione anche degli atti di volontaria limitazione sulla quota che richiedono l'intervento del notaio, quali la costituzione di diritti reali minori (usufrutto) o di garanzia (pegno).
Nel senso di attribuire alla nuova prescrizione una latitudine maggiore di quella che risulta dal suo tenore letterale, così da estendere il significato del termine "trasferimento" sino a comprendere tutti i titoli che trasferiscono la proprietà della quota o l'usufrutto, ma anche i titoli costitutivi di garanzia reale, si è espressa anche la dottrina sin dai primi commenti della legge, segnalando l'utile effetto di conoscibilità circa l'esistenza di garanzie reali che il nuovo regime può spiegare anche al fine di contrastare il fenomeno usuraio, che rappresenterebbe un'ulteriore ratio legis.
Come ricorda giustamente la ricorrente, però, anche il creditore pignoratizio di quote sociali può assoggettarle ad esecuzione forzata.
In effetti, analoghe ragioni di pubblicità dovrebbero valere per ogni spazio di titolo omologo che consenta di effettuare il pignoramento (cfr. art. 474 c.p.c.): si tratta, oltre che degli stessi atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, altresì di atti di formazione non negoziale, emessi da autorità giudiziarie (sentenze e altri provvedimenti, che possono essere sia civili sia penali), o di altri ancora, a condizione che possiedano lo stesso carattere di autenticità, richiesto dal regime di pubblicità imposto agli atti di trasferimento delle quote di srl, oltre che in generale per la iscrizione nei pubblici registri. Il controllo al riguardo compete al Conservatore, secondo la regola generale di cui all'art. 11, comma 6 D.P.R. 581/95.
Nella specie, il titolo fatto valere dalla richiedente è rappresentato da un decreto ingiuntivo esecutivo, ossia da un atto equiparato alla sentenza, che sarebbe sicuramente idoneo sotto questo profilo.
Quanto alla preoccupazione che possano restare iscritti nel Registro pignoramenti anche quanto non ne ricorrono più le condizioni, essa troverebbe soluzione nell'istituto della cancellazione della trascrizione, che può avvenire su istanza delle parti o su ordine del Giudice (art. 2668 c.c.), oltre che in subiecta materia, laddove è prevista la cancellazione della trascrizione sia in caso di inefficacia del pignoramento (cfr. art. 562 c.p.c.) sia in quello di estinzione del processo esecutivo (art. 632 c.p.c.).
Per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, vi sarebbe altresì la possibilità di sollecitare la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione, prevista dall'art. 2191 c.c., essendone venute meno le condizioni.
Analoghi rimedi varrebbero nel caso che la società, al fine di evitare la vendita ad estranei della quota, si avvalesse della facoltà di cui all'art. 2480, comma 3 c.c..

Riguardo alla ratio della legge sulla trasparenza nei trasferimenti di partecipazioni sociali, non pare contestabile che vi possa rientrare anche l'esigenza di rendere palese l'esistenza di ogni specie di vincolo che possa diminuire la disponibilità delle quote, impedendo di utilizzare appieno il contenuto. Quale che sia il fine contingente della nuova normativa riguardo alle quote di s.r.l. (in quanto possono occultare patrimoni di provenienza illecita), essa ha introdotto un sistema di pubblicità che esige vi sia piena rispondenza tra quanto risulta dal Registro e la situazione reale.
La dottrina riconosce, anche in mancanza di una espressa previsione normativa, la necessità di iscrivere le vicende modificative dei diritti che hanno formato oggetto di iscrizione. Ciò dovrebbe valere a maggior ragione per eventi, come il pignoramento, che possono preludere al trasferimento coattivo della titolarità del diritto, mutando l'originaria iscrizione.
Più ampio discorso richiede invece la verifica della possibilità di applicare alle quote di s.r.l. la norma che prevede la trascrizione del pignoramento per i beni mobili registrati (art. 2693 c.c.), invocata dal ricorrente ed esclusa dal Giudice del Registro in quanto ritenuta connessa con un regime di pubblicità assimilato a quello dei beni immobili. Anche tale punto problematico può tuttavia trovare soluzione solo che si considerino sino in fondo le ripercussioni sul sistema esistente dell'estensione del regime di pubblicità al trasferimento delle quote di s.r.l.
Occorre prendere le mosse dalla norma (che si colloca subito dopo quelle interessate dalla riforma) secondo cui le quote di s.r.l. possono formare oggetto di espropriazione (art. 2480 c.c.). La disposizione - anche se può apparire superflua o addirittura foriera di ambiguità (in quanto parrebbe configurare una sorta di eccezione, mentre semmai l'eccezione sarebbe rappresentata dalla norma che sottrae le quote di società cooperative all'esecuzione manente societate: art. 2531 c.c.) – sancisce in realtà un principio che rende applicabile direttamente (e non soltanto in via analogica) alle quote di s.r.l. la disciplina dettata per l'esecuzione forzata, che conosce, come modalità attuativa per i beni soggetti a regimi di pubblicità, la trascrizione del pignoramento nei Pubblici Registri, così da fornire – almeno limitatamente al caso che ne occupa – l'indispensabile presupposto normativo richiesto dal regime di tassatività delle iscrizioni nel Registro delle Imprese, di cui si è detto sopra.
Sinora, il richiamato contenuto nell'art. 2480 c.c. era stato interpretato nel senso di rendere applicabile all'esecuzione forzata sulla quota le norme in tema di espropriazione presso terzi (art. 543 s.s. c.p.c.), che si aggiungeva all'iscrizione del vincolo nel libro dei soci.
Si rivelano però fondate, anzitutto, le critiche all'applicabilità del procedimento esecutivo dettato per l'esecuzione presso terzi (art. 543 s.s. c.p.c.). Invero, i diritti nei quali si compendia lo status di socio non sono riconducibili a mere posizioni di credito, mentre le quote sociali costituiscono beni, nel caso dell'art. 810 c.c., in quanto suscettibili di formare oggetto di diritti e devono essere ascritte residualmente alla categoria di beni mobili a norma dell'art. 812, ultimo comma c.c. (cfr in tal senso cass. 30 gennaio 1997, n. 934). E' pur vero che questa procedura è prevista anche per "altre cose in possesso di terzi" (cfr. art. 543 c.p.c.). Nella specie tuttavia non si tratterebbe comunque di cose nel senso di beni materiali suscettibili di possesso.
Sono noti del resto gli inconvenienti derivanti dalla necessità della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. che il terzo deve rendere, quando si tratta di società, confermati nel caso presente dalla coincidenza tra la qualità di terzo e quella di debitore dell'Amministratore che aveva la legale rappresentanza della società, il quale non si era nemmeno presentato a rendere la dichiarazione, rendendo inevitabile un giudizio destinato a svolgersi potenzialmente in tre gradi di giurisdizione, durante i quali potrebbero avvenire alienazioni della quota a favore di terzi di buona fede, che non potrebbero non essere tutelati.
Come conseguenza dell'obbligo di iscrizione della situazione giuridica delle quote di s.r.l. in un pubblico Registro, dovrebbe invece ritenersi superata la necessità di ricorrere all'accertamento della titolarità in capo al debitore della quota (quale che sia la sua natura), essendo il contenuto di un simile diritto esattamente consacrato nel Registro, con conseguenza che la quota stessa diverrebbe direttamente aggredibile da parte del creditore del socio.
Anche l'iscrizione del pignoramento nel libro dei soci – ossia in un documento che non può certo svolgere una funzione pubblica, oltre a non essere a disposizione del pubblico – la quale del resto

dovrebbe anch'essa essere estesa per analogia, trovandosi prevista per il solo caso del trasferimento di quote dall'art. 2479 c.c., a meno di non intenderla compresa nella disposizione che stabilisce l'obbligo di depositare l'elenco dei soggetti titolari di diritti o beneficiari di vincoli di cui all'art. 2435 c.c., richiamato dall'art. 2493 c.c. – può incontrare il risultato pratico: questo ufficio ha trattato cause in cui un analogo provvedimento di sequestro non poté essere trascritto pare perché il libro soci fosse stato sottratto all'Amministratore unico della società, successivamente revocato dall'assemblea ed il nuovo organo aveva istituito un secondo libro soci, ma ciò malgrado le quote continuavano a subire trasferimenti, annotati sul libro originario oltre che nel Registro delle Imprese, rendono così vani anche gli ulteriori provvedimenti di sequestro.
Attualmente, facendo applicazione rigorosa del principio introdotto nell'art. 2479 comma 3 che impone la previa comunicazione dei trasferimenti al Registro delle Imprese come condicio sine qua non, gli organi sociali potrebbero rifiutare l'iscrizione nel libro soci anche di vincoli sulle quote che non potessero vantare un simile requisito formale. Invero, le ricadute del nuovo regime di pubblicità si spingono fino agli stessi rapporti interni tra società e terzo che pretenda di esercitare diritti sulla quota.
Accogliendo invece la tesi che estende l'iscrizione del Registro delle Imprese al pignoramento, l'annotazione nel libro dei soci – che rimarrebbe in ogni caso indispensabile per far valere verso la società i diritti del creditore, analogamente a quanto prevede l'art. 2479 comma 2 c.c., che non è stato novellato – potrebbe superare tale ostacolo formale, ponendo fine agli inconvenienti sopra indicati.
Anche rispettando la nuova sequenza procedimentale, infatti, gli effetti della iscrizione nel pubblico Registro sarebbero tali da assicurare al creditore pignorante risultati più certi della semplice iscrizione a libro soci, in quanto la prima renderebbe inopponibili eventuali atti di disposizione a favore di terzi sulla quota, trascritti in data successiva nel pubblico Registro (ancorché posti in essere anteriormente), che altrimenti sarebbero destinati a prevalere in ogni caso. Né verrebbero meno l'effetto sorpresa, potendo il creditore procedere all'iscrizione del vincolo nel Registro delle Imprese senza l'intervento degli organi sociali, i quali dovranno limitarsi a prenderne atto provvedendo a riprodurla nel documento sociale.
Si è detto che il richiamo contenuto nell'art. 2480 c.c. alle norme in tema di esecuzione forzata deve essere coordinato con il nuovo regime dei trasferimenti delle quote di s.r.l. Come si fa rilevare, la legge ha introdotto un sistema di pubblicità che, rimandando ai principi del Registro delle Imprese, connotati da effetti diversi da quelli della trascrizione immobiliare, riveste tuttavia pur sempre la duplice efficacia di rendere opponibili ai terzi i fatti iscritti e, per contro, di rendere inopponibili da parte dei terzi la loro mancata conoscenza (art. 2193, comma 1 c 2 c.c.). Si tratta dunque di una forma di pubblicità che, in quanto assicura una conoscenza legale delle vicende relative all'impresa, è ritenuta, secondo la più recente dottrina, idonea a svolgere una funzione per certi aspetti molto simile a quella espletata dai registri immobiliari. Si interpreta infatti l'espressione "opponibilità", di cui alla norma citata, nel senso di prevalenza di una dato titolo di acquisto su un altro. In particolare, riguardo agli effetti del pignoramento sulle quote, l'iscrizione nel Registro potrebbe apprestare una tutela analoga a quella prevista dagli artt. 2913 ss c.c..
Se prima di questa legiferazione poteva dubitarsi circa le modalità dell'esecuzione avente per oggetto una quota di s.r.l., deve ormai prendersi atto che, una volta che si dovesse riconoscere a questa il carattere di bene mobile (vedi Cass. 1997/934, *supra,* cit.), ci si trova in presenza (come la dottrina ha subito avvertito, spiegando che il pignoramento delle quote di s.r.l. si esegue ora tramite iscrizione nel Registro delle Imprese; nello stesso senso, in casi di sequestro delle quote, la giurisprudenza di merito) di una particolare specie di bene mobile (immateriale) iscritto in un pubblico Registro, riconducibile alla categoria dei beni mobili registrati di cui agli artt. 2883 ss, rendendo applicabili le modalità di esproprio collegate con il relativo sistema pubblicitario.
In questo particolare settore – con disposizione che non ha corrispondente nella trascrizione immobiliare, la quale, come è noto, riveste al riguardo efficacia costitutiva, come stabilito dagli art. 555 e 679 c.p.c. – è appunto prevista la trascrizione (oltre che dal sequestro conservativo, ai fini di cui

all'art. 2906 c.c.) del pignoramento, per i (limitati) effetti di cui agli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916 c.c. (art. 2693 c.c.). Si tratta, secondo il comune insegnamento, di una funzione diversa da quella della pubblicità immobiliare (in quanto intervenuto a favore non dell'acquirente di un diritto reale, ma del titolare di un credito), che pertanto è definita dichiarativa, analogamente a quella propria della pubblicità commerciale, così che appare sussistere il requisito della compatibilità necessario per estendere alla particolare categoria di beni rappresentata dalle quote di s.r.l., iscritte nel Registro delle Imprese, la norma tratta dalla disciplina generale dei beni mobili registrati riguardante la trascrizione del pignoramento.
Del resto, una funzione suppletiva, al fine di colmare eventuali lacune per l'assenza di norme speciali è assegnata, sempre a condizione di compatibilità, alle stesse regole sulla pubblicità immobiliare (cfr. art. 2695 comma 2 c.c.).
La categoria dei beni mobili registrati di cui all'art. 2683 s.s., infatti, non è circoscritta alle navi, agli aeromobili ed agli autoveicoli, che non ne esauriscono il novero, trattandosi di una serie "aperta", pur se tipica, come conferma il richiamo alle leggi speciali (ed alle loro vicende) che dispongono la trascrizione di determinati atti riguardanti altri beni mobili (art. 2696 c.c.). Secondo una classica dottrina, lungi dall'esaurirsi in un mero rinvio a queste particolari statuizioni, tale norma, in quanto espressione della tendenza all'unificazione della disciplina della pubblicità, vale a mantenere i legami sistematici tra le disposizioni contenute nei codici e quelle contenute nelle leggi speciali.
Un esempio di queste ultime ipotesi è rappresentato dalla legge sui brevetti per invenzioni industriali, la quale stabilisce che il pignoramento si attua mediante trascrizione nello speciale Registro (art. 69 R.D. 5 febbraio 1940, n. 244). Anche in presenza di beni che, al pari delle quote di s.r.l., rivestono carattere immateriale, la legge prevede dunque espressamente la possibilità di trascrivere nel Registro gli atti di indisponibilità.
A queste figure deve ormai aggiungersi il caso delle quote di s.r.l. iscritte nel Registro delle Imprese, definito pubblico dall'art. 2188, comma 3 c.c..
Ma quale che sia la natura della quota di s.r.l. (che divide tutt'ora la dottrina commercialistica, mentre il contrasto in giurisprudenza sembra ormai composto), la norma che rende configurabile l'esecuzione in forma specifica su una quota (art. 2480 c.c.) – che si rivela quindi veramente la chiave di volta della questione – rende in ogni caso applicabili tutte le "regole" sulle modalità dell'esecuzione, compreso il ricorso al meccanismo pubblicitario, rispetto al quale, come si è visto, non ricorre alcuna incompatibilità.
La mancanza della previsione specifica, nella regolamentazione delle quote di s.r.l., della possibilità di iscrizione del pignoramento nel pubblico Registro, mentre, come si è visto, il nuovo regime di pubblicità ha finito per rendere inattuabili le forme tradizionali di esecuzione su di esse, non costituisce dunque una lacuna incolmabile, la quale darebbe altrimenti luogo ad una fondata eccezione di incostituzionalità, essendo giustamente ritenuta estensibile all'azione esecutiva la garanzia dell'art. 24 Cost..
Deve quindi riconoscersi in astratto la possibilità di iscrivere nel Registro delle Imprese l'atto di pignoramento in oggetto, salvo la verifica circa la sussistenza delle altre condizioni d'indole formale per l'iscrizione, di cui si è detto sopra, che compete al Conservatore.

PQM

il Tribunale di Milano, composto da: ..., Presidente relatore, ... e ..., Giudici, visto l'art. 2192 c.c., accoglie il ricorso, proposto dalla ... avverso il provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese di Milano del 18 ottobre 1999 e ordina al Conservatore di iscrivere nel Registro delle Imprese l'atto di pignoramento sulle quote della s.r.l. ... con sede in Milano di proprietà del socio debitore ..., sussistendo le altre condizioni di legge.

74) Tribunale di Milano **4/3/2000**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società di capitali - iscrizione nel Registro delle Imprese di verbale di assemblea ordinaria - mancanza del requisito di autenticità - rigetto.
Non può trovare accoglimento la richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese di un verbale di assemblea ordinaria depositato in originale: l'art. 11 comma 4 del D.P.R. n. 581/1995 richiede che la sottoscrizione dei verbalizzanti sia autenticata da un notaio ovvero che la scrittura sia presentata in copia autentica. Tale disposizione tende ad impedire l'iscrizione di atti di provenienza non accertata.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso di ..., diretto ad ottenere l'iscrizione nel Registro delle Imprese del verbale di assemblea ordinaria del 14.01.1999 di ... (ora ...);
osservato che il Conservatore del Registro delle Imprese ha, con provvedimento in data 07.01.2000, rifiutato la richiesta di iscrizione;
sentita la difesa del ricorrente, quella della società resistente e le dichiarazioni, adesive al ricorso, di ... e di ...;
ricordato in fatto che si chiede l'iscrizione del verbale di un'assemblea ordinaria di una società, firmato dal Presidente e dal Segretario di questa assemblea e depositato in originale;
ritenuto che, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, non sia sufficiente la presentazione del verbale di assemblea, richiedendo l'art. 11 comma 4 del D.P.R. n. 581/1995 che la sottoscrizione dei verbalizzanti sia autenticata da notaio ovvero che la scrittura sia presentata in copia autentica;
rilevato che tale disposizione tende ad impedire l'iscrizione di atti di non accertata provenienza, come già sottolineato dal Tribunale di Milano il 03.07.1997 …;
considerato che, nel caso di specie, è stata impedita l'iscrizione di due delibere contestuali di diversa provenienza e di diverso contenuto, essendo stata consentita la pubblicità di un atto inserito nei libri sociali ed evitato quella di un atto sfornito di qualsiasi attestato di provenienza;

PQM

visto l'art. 2189 c.c.,
il Giudice del Registro delle Imprese respinge il ricorso p.a. come da ordinanza G.R.I. 09.03.2000;

Il Giudice del Registro

letto il decreto depositato il 04.03.2000,
rilevato che, per mera omissione, non è stato completato il dispositivo, che, come chiaramente risulta dalla motivazione, ha un contenuto di rigetto del ricorso

corregge

il decreto n. 5/2000 reg. nel senso che nel dispositivo deve intendersi aggiunta l'espressione "respinge il ricorso"; manda la cancelleria per l'annotazione sull'originale del ricorso.

75) Tribunale di Milano **12/6/2000**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società di capitali - verbale di incarico di revisione contabile - legittimazione del notaio incaricato a chiederne il deposito nel Registro delle Imprese - sussistenza.

Il notaio può chiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese del verbale di assemblea ordinaria di cui abbia redatto l'estratto in quanto abbia ricevuto apposito incarico dagli Amministratori (soggetti obbligati).

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso, presentato dal notaio ... di Milano, contro il rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese a ricevere il deposito del verbale di assemblea ordinaria di ... e ..., nella parte in cui veniva conferito l'incarico di revisione contabile alla ...;
osservato che il rifiuto è motivato dal difetto di legittimazione a presentare la domanda di deposito, essendo a ciò legittimati soltanto gli Amministratori, ai sensi dell'art. 159 c. 8 lettera c) del D. Lgs 24.02.1998 n. 58;
precisato che si è trattato di rifiuto di deposito, e non di iscrizione, come erroneamente indicato nel provvedimento del Conservatore;
ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che il notaio non può essere legittimato a presentare la richiesta di deposito in prima persona, in forza dell'art. 1 legge 16.02.1913 n. 89 perché la legittimazione a presentare ricorsi di volontaria giurisdizione (quale deve intendersi quello in esame) è ristretta agli atti che le parti affidano al notaio per la stipulazione e quindi non all'assemblea ordinaria di una società che venga tenuta senza l'assistenza del notaio;
ritenuto inoltre che l'incarico di approntare l'estratto del verbale di assemblea in forma autentica, riguardano una fase successiva alla manifestazione di volontà dei soci, non conferisce al notaio i poteri connessi al momento del ricevimento dell'atto;
ritenuto infine non convincente l'argomentazione del ricorrente secondo il quale sarebbe "assurdo ammettere la legittimazione del notaio per la fase del ricorso avverso il provvedimento del Registro e non per quella a valle che può sfociare nel ricorso" perché nel caso che qui si esamina il notaio è legittimato a ricorrere essendo stata contestata la sua legittimazione al deposito, mente non sarebbe certamente legittimato al ricorso se l'atto fosse stato presentato da altra persona non legittimata;
considerato invece che può ritenersi fondato il secondo motivo del ricorso, secondo il quale il notaio sarebbe legittimato al deposito in qualità di mandatario degli Amministratori della società, tenuto conto in fatto della circostanza che la richiesta di estratto notarile limitata all'evidenziazione della sola delibera inerente la scelta della società di revisione (attestata dall'annotazione repertoriale) dimostra che coloro che erano legittimati a chiedere il deposito nel Registro delle Imprese avevano dato incarico alla persona autorizzata a compilare quell'estratto di portare a termine il procedimento amministrativo che li interessava, e sul punto non va dimenticato che più volte i notai sono stati ritenuti responsabili per non aver svolto tutte le attività accessorie e successive a un atto del loro ufficio, dovendo professionalmente compiere tutto ciò che viene considerato idoneo a produrre il risultato pratico voluto dalle parti (Cass. 18.10.1995 n. 19842, Cass. 15.06.1999 n. 5946); tenuto inoltre conto in diritto che il controllo del Conservatore del Registro sul deposito degli atti differisce dal più penetrante controllo in fase di iscrizione, non essendo previsto nell'art. 14 D.P.R. 07.12.1995 n. 581 il controllo sul "concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" previsto dall'art. 11 comma 6 lettera e), con la conseguenza che può legittimamente essere conferito incarico dall'obbligato a un terzo, per di più interessato ad intervenire nel procedimento amministrativo con un provvedimento di autentica, di assolvere l'onere di depositare l'atto nei termini di legge;

PQM

visto l'art. 2189 c.c.,
in accoglimento del ricorso, ordina il deposito nel Registro delle Imprese del verbale dell'assemblea ordinaria di ... e ... del 12.04.1999, per la parte relativa al conferimento dell'incarico di revisione alla società ....si comunichi.

76) Tribunale di Milano **24/6/2000**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società di capitali - iscrizione di atto di fusione per incorporazione – mancato rispetto del termine di due mesi dalla pubblicazione della delibera – successivo decorso dei due mesi senza opposizioni dei creditori - accoglimento.
Si può iscrivere l'atto di fusione, di cui sia chiesta l'iscrizione prima del decorso di due mesi dalla pubblicazione della delibera, se il termine, pur scadendo successivamente, decorra senza presentazione di opposizioni da parte dei creditori.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

- letto il ricorso presentato dal notaio ... di Savona, diretto ad ottenere l'iscrizione dell'atto di fusione per incorporazione di ... in ..., atto da lui stipulato il 29.12.1999;
- osservato che il ricorrente sostiene, in via principale, che il termine di due mesi per l'opposizione dei creditori decorrerebbe, alternativamente, dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di fusione o dalla pubblicazione della stessa delibera nella Gazzetta Ufficiale (cosicché l'atto di fusione in oggetto avrebbe dovuto essere iscritto, essendo decorso il termine dell'iscrizione nel Registro) e, in via subordinata, che l'atto di fusione potrebbe essere iscritto con effetti sospesi fino al decorso di entrambi i termini e, in via ancora più subordinata, che comunque anche i termini dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sono allo stato abbondantemente decorsi senza che siano intervenute opposizioni;
- osservato che il Conservatore del Registro delle Imprese ha confermato i motivi del rifiuto all'iscrizione;
- considerato che il motivo dedotto in via principale dal ricorrente è infondato perché la modifica introdotta dal D. Lgs. n. 22/1991 all'art. 2503 c.c., nel punto ove prevede che l'iscrizione possa essere attuata solo dopo due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale "ove richiesta", deve essere intesa nel senso che "ove la legge lo richieda" il termine decorre da quella pubblicazione e non dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, cosicché per le fusioni in cui sia interessata una società di capitali l'unico termine iniziale rilevante è quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
- considerato che neppure in motivo dedotto in via subordinata, diretto ad ottenere l'iscrizione con efficacia sospensiva, può essere accolto, non avendo alcun senso dichiarare la sospensione dell'efficacia di un atto che già per legge è sospeso;
- ritenuto invece che possa essere accolta la richiesta di iscrizione avanzata in estremo subordine, non essendo intervenuto alcun atto di opposizione dei creditori alla fusione nel termine di due mesi dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, come attestato dal dirigente di cancelleria in data 20 corrente;

PQM

visto l'art. 2189 c.c.,
in accoglimento della richiesta avanzata in estremo subordine dal ricorrente, ordina l'iscrizione dell'atto di fusione per incorporazione di ... e ..., intervenuto in data 29.12.1999.

OMISSIS

OMISSIS

78) Tribunale di Milano **9/5/2005**
Giudice del Registro dottor Ciampi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società di capitali – Sindaco titolare di cariche di gestione amministrativa in società controllate – decadenza dalla carica - accoglimento.
In base all'art. 2399 c.c. non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che sono legati alla società - o a società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo - da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. I Sindaci che versino in tale situazione devono essere sostituiti o, qualora ciò non avvenga per inerzia degli organi sociali, devono essere fatti cessare dall'incarico mediante apposita iscrizione d'ufficio, disciplinata dall'art. 2190 c.c.

[n.d.r. il provvedimento del Giudice del Registro richiama interamente le considerazioni esposte dal Conservatore nel proprio ricorso, di cui si riporta il testo]

Il Conservatore

- vista l'istanza sottoscritta da … dalla quale risulta che i richiedenti, a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. n. 6/2003, sono decaduti, rispettivamente, dalla carica di Sindaco effettivo e di Presidente del Collegio Sindacale della società ...;
- vista la domanda ... con la quale il sig. ..., in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, comunicava la cessazione del dottor ... dalla carica di Sindaco effettivo ed il subentro del dottor ... come Sindaco effettivo, così come previsto dall'art. 2401 c.c.;
- vista la domanda ... con la quale il signor.., in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, comunicava la cessazione del dottor ... dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale ed il subentro del dottor ... come Presidente del Collegio Sindacale, così come previsto dall'art. 2401 c.c.;
- visto l'art. 2399 c.c. –lettera c)- in base alla quale " Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e , se eletti, decadono dall'ufficio coloro che sono legati alla società o alla società da queste controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza";
- verificato che dall'archivio informatizzato del Registro delle Imprese che i dottori ... e ...ricoprono, rispettivamente, la carica di Amministratore delegato e Consigliere della società ... srl, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna;
- considerato che tra le società ... s.p.a. e ... s.r.l. intercorrono rapporti di natura commerciale;
- preso atto che tale dato si evince dal verbale di assemblea ordinaria della società ... srl del 29/06/2004 allegato alla richiesta sopra citata;
- preso atto che, in data 10/09/2004 e 11/11/2004, l'ufficio aveva inviato comunicazione agli Amministratori, signori ..... e ..., mediante lettera raccomandata ricevuta in data 16/09/2004 e 18/11/2004, con la quale si invitava ad effettuare la comunicazione prevista dall'art. 2400 e 2401 c.c.;
- vista la comunicazione, pervenuta all'ufficio in data 13/12/2004 con la quale il rig. ... dichiara di essere cessato dalla carica di Consigliere della società con effetto dal 13/06/2003;
- verificato che a tutt'oggi i sigg. ... e ... risultano Sindaci effettivi della società nonostante siano decaduti dall'incarico;

- preso atto che gli Amministratori non hanno effettuato le necessarie sostituzioni, nonostante l'ufficio avesse loro segnalato tale necessità;
- considerato, inoltre, che in seguito all'iscrizione d'ufficio della cessazione dei signori ... e ... dalla carica rispettivamente del Collegio Sindacale e Sindaco effettivo, resterebbe iscritto e in carica un componente del Collegio Sindacale;
-

CHIEDE

che venga ordinata l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 c.c., della cessazione dei signori ... e ... dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale e di Sindaco effettivo della società ... s.p.a..

Il Giudice del Registro delle Imprese
visto il ricorso che precede, dispone in conformità a quanto richiesto.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

79) Tribunale di Brescia **20/3/1997**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Socio unico di società a responsabilità limitata – omessa trascrizione nel libro dei soci del trasferimento delle partecipazioni anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 310/93 – iscrivibilità al Registro delle Imprese della comunicazione di socio unico – carenza dei presupposti di legge (articoli 2475/bis, 2191 del c. c.).

Non è iscrivibile nel Registro delle Imprese la notizia dell'appartenenza di tutte le partecipazioni a un unico socio se la scrittura privata di cessione delle quote, pur essendo stata oggetto di rituale iscrizione nel Registro delle Imprese, non è mai stata trascritta nel libro dei soci.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

a scioglimento della riserva di cui alla udienza 17.3.1997 nel procedimento promosso di ufficio nei confronti della società ... s.r.l. concernente l'iscrizione nel Registro delle Imprese della domanda prot. n. 38015 presentata l'8.8.1996, ha pronunziato il seguente

DECRETO

rilevato che in data 8.8.1996 ... in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della ... s.r.l. ha presentato al Registro delle Imprese domanda di iscrizione della notizia di modifica della compagine sociale, al fine di far risultare l'assunzione da parte sua della qualifica di socio unico della società a far tempo dal 9.2.1996;
rilevato che l'iscrizione di tale comunicazione è stata oggetto di contestazione da parte di altri soggetti che vantano la qualità di socio della società stessa e deducono l'assenza di titolo valido per l'iscrizione in oggetto;
sentite le parti interessate ed esaminati i documenti;
rilevato che in realtà il trasferimento di tutte le quote della s.r.l. ... al solo ..., in forza di assegnazione in sede di accordo divisionale, forma oggetto della scrittura privata 5.8.1992 ma non ha mai formato oggetto di rituale iscrizione nel libro dei soci: non prima della entrata in vigore della legge 310/93, recante il nuovo testo dell'art. 2479 c.c., e non dopo tale innovazione legislativa;
rilevato che in data 9.2.1996, infatti, è stato annotato sul libro soci solo l'atto di citazione, notificato anche alla società, con il quale ..., ed ..., hanno convenuto in giudizio ... chiedendo al tribunale di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni in calce a quella scrittura privata, proprio al fine di poter poi provvedere al deposito dell'atto autenticato ed all'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2479 c.c. novellato;
ritenuto che in questa sede si debba prescindere dalla eventuale efficacia vincolante, fra le parti, della scrittura privata 5.8.1992, tuttora oggetto di giudizio pendente e comunque di per sé inidonea, allo stato, al fine di rendere opponibile il trasferimento delle quote di fronte alla società e ai terzi;
ritenuto quindi che la comunicazione iscritta presso il Registro delle Imprese su domanda di ... e diretta a far risultare la qualità di socio unico di quest'ultimo non ha fondamento giuridico e non corrisponde all'attuale situazione della compagine sociale;

PQM

visto l'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della iscrizione della notizia di cui alla domanda presentata in data 8.8.1996 prot. n. 38015.

80) Tribunale di Pavia **18/6/1997**
Giudice del Registro dottor Lombardi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società a responsabilità limitata – delibera di sostituzione di liquidatore – forma - maggioranze art. 2450 c.c.

La previsione di cui all'art. 2450 c.c., per la quale la sostituzione del liquidatore viene deliberata con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria, presuppone tassativamente che la decisione debba essere assunta anche nel rispetto delle formalità previste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Una diversa interpretazione della norma sarebbe in contrasto con l'art. 2365 c.c. che, nel regolare le competenze dell'assemblea straordinaria, espressamente rimanda all'art. 2450 c.c. È pertanto legittimo il rifiuto di iscrizione della sostituzione del liquidatore di società a responsabilità limitata non deliberata dall'assemblea nella forma dell'atto pubblico assistito da notaio.

Il Giudice del Registro
a scioglimento della riserva che precede, osserva:

il ricorso presentato ai sensi dell'art. 2189 c.c. dalla società ... s.r.l. avverso il rifiuto da parte del Conservatore del Registro delle Imprese di Pavia di iscrizione nel succitato Registro della deliberazione, adottata in data 25/03/1997 dall'assemblea ordinaria, con la quale la società procedeva alla sostituzione del liquidatore rag. ... con il dottor ... non è fondato e va pertanto disatteso per i seguenti motivi.

Ed invero, l'art. 2497 c.c. in materia di scioglimento e liquidazione delle società a responsabilità limitata, richiama, come è noto, le norme dettate per le società per azioni agli artt. 2448 - 2457 c.c. precisando che "la maggioranza necessaria per la nomina e revoca dei liquidatori è quella richiesta dall'art. 2486 per l'assemblea straordinaria", e cioè i due terzi del capitale sociale.

Quest'ultima norma al secondo comma estende alle assemblee della società a responsabilità limitata le disposizioni che disciplinano le assemblee delle società per azioni ed, in particolare, l'art. 2365 c.c. il quale, nel determinare le materie di competenza dell'assemblea straordinaria, stabilisce che quest'ultima "delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli artt. 2450 e 2452 c.c." i quali, a loro volta, ribadiscono che la nomina dei liquidatori e la loro sostituzione spetta all'assemblea che "delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria".

Orbene, tale essendo il quadro normativo di riferimento deve ritenersi che la delibera in esame, di sostituzione della persona del liquidatore, adottata dall'assemblea ordinaria sia pure con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, sia in contrasto con il disposto legislativo sopra richiamato e che quindi corretto si configura il rifiuto da parte del Conservatore di iscrizione del relativo verbale nel Registro delle Imprese.

Ed invero, non può negarsi che la previsione contenuta sia nell'art. 2497 c.c. che nell'art. 2450 c.c., secondo i quali la nomina dei liquidatori deve aver luogo con "le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria", susciti qualche perplessità ove si consideri che il precedente art. 2365 c.c., richiamato dall'art. 2486 c.c. per le società a responsabilità limitata, già stabilisce che la nomina dei liquidatori è di competenza dell'assemblea straordinaria la quale ovviamente non può deliberare che con le maggioranze per quest'ultima prescritte.

in dottrina si è al riguardo sottolineato che la ragione di questa apparente ripetizione in cui sarebbe incorso il legislatore andrebbe ricercata nella distinzione concettuale fra la deliberazione di scioglimento della società e quella di nomina dei liquidatori che, di regola, viene adottata contestualmente alla prima, ma che può intervenire anche in un momento successivo.

Orbene, mentre la prima è pacificamente di competenza dell'assemblea straordinaria ed è soggetta ad omologazione, quella di nomina dei liquidatori non è soggetta a tale giudizio in quanto non integra alcuna modificazione dell'atto costitutivo e dello status della società, come si evince anche dall'art. 2365 c.c. il quale, dopo aver statuito che l'assemblea straordinaria delibera sulle modifica-

zioni dell'atto costitutivo dispone che " delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori", con ciò dimostrando che queste ultime deliberazioni attengono a materia diversa dalle modificazioni dell'atto costitutivo.
Ne conseguirebbe, come prospettato in dottrina, che il coordinamento fra le due norme sopra richiamate, che, come si è visto, sembrerebbero regolare diversamente la stessa fattispecie (affermare la competenza dell'assemblea straordinaria è infatti cosa diversa dall'affermazione che l'assemblea deve deliberare con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria), potrebbe operarsi nel senso che per la nomina dei liquidatori, ove non sia contestuale alla messa in liquidazione della società, potrebbe ritenersi sufficiente la deliberazione adottata dalla assemblea ordinaria, sia pure con le maggioranze previste per quella straordinaria, come appunto previsto dall'art. 2450 c.c.
Peraltro, come riconosciuto dalla stessa dottrina, a tal interpretazione si oppone il disposto chiarissimo dell'art. 2365 c.c. che, come si è visto, richiamando il successivo art. 2450 c.c., attribuisce alla competenza dell'assemblea straordinaria la nomina dei liquidatori.
Ne consegue che l'art. 2450 c.c., richiamato dalla norma succitata, quando statuisce che la nomina deve essere deliberata "con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria" non può essere altrimenti interpretato che nel senso che detta nomina è di competenza dell'assemblea straordinaria posto che in caso contrario si porrebbe in insanabile contrasto con il precedente art. 2365 c.c. che pure a detto articolo rinvia.
In altri termini, benché, come si è in precedenza evidenziato, non vi sia perfetta identità fra le formulazioni contenute nelle due norme, tuttavia l'interpretazione coordinata di queste ultime non può, ad avviso di questo giudice, portare a conclusione diversa da quella, che si impone alla luce del vigente diritto positivo, della esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria a deliberare sulla nomina dei liquidatori.
Di qui l'ulteriore corollario che, stabilendo l'ultimo comma dell'art. 2450 c.c. che le disposizioni in materia di nomina contenute nei commi precedenti si applicano anche alla sostituzione dei liquidatori, la delibera in esame, con la quale si è proceduto alla sostituzione del liquidatore, doveva essere adottata dall'assemblea straordinaria con verbale redatto da notaio ai sensi dell'art. 2375, ult. co., c.c., pure richiamato dall'art. 2486 c.c.

PQM

visto l'art. 2189 c.c.
respinge il ricorso presentato dalla società ... s.r.l. avverso il rifiuto del Conservatore di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione adottata dall'assemblea ordinaria del 25.03.1997 avente per oggetto la sostituzione della persona del liquidatore, confermando il provvedimento impugnato.

81) Tribunale di Varese **8/9/1997**
Giudice del Registro dottor Fumagalli **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Quote di società a responsabilità limitata - inosservanza delle previsioni relative all'ammontare minimo e alla divisibilità delle partecipazioni di cui agli artt. 2474 e 2482 c.c. – legittimità del rifiuto.
È legittimo il rifiuto di iscrizione di un atto di trasferimento di partecipazioni di società a responsabilità limitata che non rispetti le disposizioni dell'articolo 2474 c.c. sull'ammontare minimo non inferiore a lire mille e sulla necessità che una quota, pur di diverso ammontare, sia sempre multipla di mille nonché le disposizioni dell'art. 2482 sulla indivisibilità delle quote.

Il Giudice delegato del Registro delle Imprese,

visto il ricorso ex art. 2189 c.c. presentato in data 14.7.1997 da parte del notaio dottor ... nell'interesse della società ... s.r.l., avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione da parte del Conservatore del Registro delle Imprese di Varese in data 9.7.1997;
vista la documentazione allegata e rilevata la tempestività del ricorso; ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato come con atto in data 18.4.1997 i soci della ... s.r.l. hanno ceduto a terzi l'80% (l'ottanta per cento) ciascuno delle loro quote di compartecipazione nella predetta società, con conseguente accettazione ed acquisto per sé da parte di tali soggetti terzi del corrispondente 80% della quota, per il corrispettivo pattuito e indicato di volta in volta nell'atto in questione;
rilevato come l'art. 2474 c.c. ("La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a lire venti milioni. Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di lire mille. Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in denaro") imponga che le quote, anche qualora siano di ammontare superiore al minimo, debbano sempre essere costituite da un ammontare multiplo di lire mille, requisito di legge che non è stato rispettato nel caso di specie;
rilevato altresì come l'art. 2482 c.c., pur ammettendo la possibilità di divisibilità della quota nel caso di alienazione, imponga l'osservanza delle disposizioni del secondo e terzo comma del sopra citato art. 2474 c.c.;
ritenuto come dalla lettura dell'atto di cessione di quote non emerga alcun elemento da cui desumersi che la volontà delle parti sia stata quella di realizzare una parziale cointestazione di più persone nella medesima quota (cd. quota a titolarità multipla), risultando viceversa la precisa ed espressa volontà di trasferire, per atto tra vivi, l'80% delle diverse quote già esistenti, le quali sono state così divise in più distinte quote;
ritenuto che, in base al disposto dell'art. 2189 c.c., l'Ufficio del Registro delle Imprese deve eseguire l'iscrizione di atti come quello in esame previa verifica, oltre che della sottoscrizione, anche della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione (quali la competenza dell'ufficio, l'astratta iscrivibilità dell'atto, l'imputabilità dello stesso alla società, l'idoneità della documentazione prodotta), con esclusione soltanto di accertamenti "cd. di merito", concernenti cioè la validità o la veridicità delle circostanze indicate nell'atto di cui viene chiesta l'iscrizione (Trib. Napoli 6.4.1993 e Trib. Monza 22.9.1987);
ritenuto come nel caso di specie, stante il chiaro disposto dell'art. 2474 c.c. nonché dell'art. 2482 c.c., nel procedere alla divisione delle quote come si è visto non è stato rispettato l'espresso requisito di legge relativo all'ammontare della quota di conferimento superiore al minimo, con conseguente fondato rifiuto di iscrizione dell'atto da parte del Conservatore del Registro delle Imprese trattandosi di condizione richiesta dalla legge per l'iscrizione dell'atto;
ritenuta, per quanto sopra esposto, l'infondatezza del ricorso proposto nell'interesse della società ... s.r.l. per i motivi già espressi dal Conservatore;

PQM

visti gli artt. 2189 c.c. e 8 L. n. 580/93
respinge il ricorso presentato nell'interesse di ... s.r.l. avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione di atto di cessione di quote emesso in data 9.7.1997 dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Varese.

82) Tribunale di Milano **29/1/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**

Scioglimento di società a responsabilità limitata - riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge - iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'Organo amministrativo non soggetta a omologazione artt. 2448 n. 4 e 2497 c.c.

E' iscrivibile nel Registro delle Imprese, senza preventiva omologazione, l'attestazione dell'organo amministrativo di società a responsabilità limitata che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento per avvenuta riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale previsto dal n. 4 dell'art. 2448 c.c. L'adempimento legittima la successiva iscrizione della delibera di nomina del liquidatore e la relativa accettazione della carica.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso presentato il 16.1.1998 contro il provvedimento di rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese del verbale dell'assemblea straordinaria di ... s.r.l. del 30.10.1997;
osservato che il Conservatore ha ritenuto che l'iscrizione avrebbe dovuto esser ordinata dal Tribunale, dopo il giudizio di omologazione e che il ricorrente sostiene invece che la delibera in oggetto non ha disposto lo scioglimento della società, ma si è limitata a prenderne atto e a nominare un liquidatore;
considerato che l'art. 2448 c.c., richiamato dall'art. 2497 c.c., prevede diversi casi di scioglimento delle s.r.l., e tra questi, al n. 4 lo scioglimento determinato dalla riduzione del capitale al di sotto del minimo di legge e la n. 5, lo scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci;
rilevato che lo scioglimento di cui al n. 4 deve essere attestato da una delibera del Consiglio di Amministrazione di immediata iscrizione nel Registro delle Imprese, mentre lo scioglimento disposto in via assembleare deve essere sottoposto al controllo di legittimità di cui all'art. 2436;
considerato che i soci di ... s.r.l., riuniti in assemblea straordinaria il 30.12.1996, hanno preso atto che il capitale della società era perduto e hanno deciso di non provvedere alla copertura delle perdite, nominando un liquidatore;
ritenuto che si sia verificata l'ipotesi di scioglimento ai sensi del n. 4 dell'art. 2448 c.c. e che non sussistano pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Conservatore, le condizioni dell'iscrizione su ordine del Giudice;
ritenuto peraltro che non sussistano neppure le condizioni per iscrivere la delibera su istanza del notaio rogante, ma che sia necessario chiedere l'iscrizione dell'attestazione del Consiglio di Amministrazione della società del verificarsi della causa di scioglimento di cui al suddetto n. 4 e che sia poi necessario chiedere l'iscrizione della delibera di nomina del liquidatore, con l'allegata accettazione di carica;
ritenuto pertanto che il rifiuto di iscrizione debba essere confermato, sia pure con diversa motivazione;

PQM

respinge il ricorso.

83) Tribunale di Milano **29/1/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**

Atto di nomina di preposto - competenza dell'assemblea alla relativa designazione.

La figura del preposto di una sede secondaria di una società è giuridicamente assimilabile a quella dell'institore e, pertanto, la carica è legittimamente conferita con deliberazione dell'assemblea soggetta a iscrizione nel Registro delle Imprese.

Autenticazione delle sottoscrizioni in Stati Esteri - condizione di reciprocità - art. 17 L. 15/68.

In difetto della condizione di reciprocità non può ritenersi valida e ricevibile l'autenticazione della sottoscrizione del legale rappresentante di una società apposta sulle istanze al Registro delle Imprese.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso presentato il 25.7.1997 contro il provvedimento di rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano della nomina di ... a preposta alla sede secondaria di Arezzo della ... s.r.l.;
osservato che il Conservatore ha ritenuto che il preposto ad una sede secondaria sia figura assimilabile all'institore e debba conseguentemente essere nominato con atto unilaterale e non con un verbale di assemblea;
considerato che tra i poteri assembleari indicati nell'art. 2364 c.c. rientra quello di nominare gli Amministratori, e a maggior ragione i gestori di una sede secondaria;
rilevato che il richiamo all'art. 2209 c.c., effettuato dal Conservatore per escludere la competenza assembleare, è errato perché riferito alla disciplina delle società di persone, ove la volontà dei singoli esclude l'operatività della volontà assembleare;
ritenuto pertanto che il verbale dell'assemblea del 12.5.1997 della società ricorrente rientra tra la tipologia degli atti che possono essere iscritti nel Registro delle Imprese;
osservato peraltro che il Conservatore ha pure rilevato che la firma apposta dal legale rappresentante della società sulla richiesta di iscrizione è stata apposta e autenticata nello Stato di Israele, senza l'osservanza del disposto dell'art. 17 della legge n. 17/1968;
ritenuto fondato tale rilievo perché, nonostante che l'autentica sia stata apposta da un notaio pubblico ufficiale, la legalizzazione della firma non è corretta, in assenza di condizioni di reciprocità tra il nostro Stato e quello di Israele;

PQM

visto il terzo comma dell'art. 2189 c.c., rigetta il ricorso;

84) Tribunale di Milano **23/03/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c.**

Società di capitali - Amministratori - dimissioni - istanza dell'Amministratore di iscrizione delle proprie dimissioni al Registro delle Imprese - legittimità.

Le dimissioni rassegnate da un Amministratore di società di capitali, nel caso in cui resti in carica la maggioranza del Consiglio, legittimano la richiesta dell'iscrizione delle medesime dimissioni dalla carica di Consigliere.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letta l'istanza presentata il 30.5.1997 da ……. al Conservatore del Registro delle Imprese di Milano, diretta ad ottenere l'iscrizione nel Registro delle sue dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della ……. s.r.l.; preso atto della difesa del Presidente del Consiglio di Amministrazione …… e sentito ……, legale rappresentante del socio unico …...; sciogliendo la riserva assunta in data odierna; osservato che risulta pacifico che le dimissioni presentate il 4.8.1995 da ……. sono state accettate dal Consiglio di Amministrazione, che ha continuato a funzionare nelle persone degli altri due Consiglieri, ……, in virtù del disposto dell'art. 18 dello statuto, secondo il quale il Consiglio si intende decaduto soltanto quando viene a mancare più della metà dei Consiglieri in carica;

PQM

visto l'art. 2190 c.c., ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano delle dimissioni di …… dalla carica di Consigliere di Amministrazione della ….. s.r.l., a far tempo dal 4.8.1995.

85) Tribunale di Milano **26/3/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in nome collettivo - cessione di quote - illegittimità della partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società in nome collettivo.
È illegittima la partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società in nome collettivo e deve pertanto ritenersi nulla la modifica dei patti sociali con la quale la società di capitali acquisisce le quote di una società di persone.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso presentato il 24.1.1998 dal notaio ... contro il provvedimento di rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese della cessione di quote della ... s.n.c. di ... & C. da ... a ... s.r.l.;
osservato che il Conservatore ha ritenuto che la cessione comporta una modifica dei patti sociali illegittima perché introduce nella compagine sociale una società di capitale;
rilevato che, nonostante possa considerarsi superata l'incompatibilità ontologica tra società di persone e società di capitale, configurata nella risalente giurisprudenza di questo stesso Tribunale, deve essere ribadita la nullità della partecipazione di una s.r.l. ad una s.n.c. sotto il profilo che parte del patrimonio della società di capitale verrebbe sottratto alla disciplina imperativa dettata in materia di amministrazione e di bilancio;
sottolineato che questo profilo di nullità è stato ampiamente motivato dalle Sezioni Unite della Cassazione il 17.10.1988 n. 5636 e ripreso in successivi interventi (v. Cass. 2.1.1995 n. 7 in Le Società 1995 pag. 774); rilevato che i rimedi previsti per le società di persone nelle ipotesi di irregolarità della gestione sono meno incisivi di quelli richiesti per le società di capitale e che le disposizioni dettate in materia di redazione e di pubblicità del bilancio di una s.n.c. non garantiscono a soci e creditori la stessa tutela di quelle di una s.r.l.;
considerato che la differente disciplina contenuta in alcuni Paesi dell'area CEE non risulta essere stata adottata dal nostro ordinamento;

PQM

respinge il reclamo.

86) Tribunale di Milano **14/4/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Iscrivibilità nel Registro delle Imprese del sequestro di partecipazioni di società a responsabilità limitata artt. 2188 c.c. e 11, comma 6, DPR 581/95 - rigetto.
In ragione del principio di tipicità e tassatività delle iscrizioni e dei depositi nel Registro delle Imprese contenuti nell'art. 2188 primo comma del codice civile e dall'art. 11 sesto comma del D.P.R. 581/95 non è iscrivibile il sequestro di quote di società a responsabilità limitata disposto con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso, presentato il 24.3.1998 dall'Amministratore giudiziario nominato nella procedura n. 120/97 della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, contro il rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano di iscrivere il sequestro giudiziario della quota della Immobiliare ... s.r.l, intesta a ..., osserva quanto segue.

Premesso che è ormai da tempo riconosciuta la legittimità di un provvedimento di sequestro su quote di s.r.l., restano controverse le modalità di esecuzione di questa misura cautelare: la soluzione comunemente adottata è quella della forma del pignoramento presso terzi, rientrando nella responsabilità dell'organo amministrativo della società – e dunque di un terzo – la conservazione del libro soci sul quale il provvedimento deve essere iscritto (v. Cass. 12.12.1986 n. 4409 in Foro It. 1987 I 1101; T. Chiavari 6.6.1990 in Le Società 1991, pag. 208); non mancano sostenitori della tesi dell'ordine di iscrizione diretta sul libro soci, motivata dall'esigenza di evitare le lungaggini di quella particolare procedura esecutiva, specie in caso di resistenza dell'organo di gestione all'iscrizione del provvedimento (v. nota alla sentenza del T. Chiavari sopra citata).
Le modifiche apportate al regime di trasferibilità delle quote dalla legge 12.8.1993 n. 310 e le disposizioni introdotte con l'istituzione del Registro delle Imprese dalla legge 29.12.1993 n. 580 hanno indotto alcuni interpreti a ritenere che ogni provvedimento avente ad oggetto queste quote debba essere iscritto nel Registro, nello stesso modo in cui nei registri immobiliari vengono iscritti i provvedimenti che interessano i beni immobili (v. Pretore Carpi 6.11.1995 in Giur. It. 1996 II 10).
Questa interpretazione non può essere condivisa.
Come ha osservato il Conservatore del Registro nel provvedimento reclamato, l'art. 2188 c.c. al primo comma prescrive che l'iscrizione degli atti nel Registro delle Imprese possa avvenire soltanto nei casi previsti dalla legge. E il principio della tassatività delle iscrizioni e dei depositi è stabilito dall'art. 11 comma 6 lettera e) del DPR 7.12.1995 n. 581, che richiede l'accertamento del "concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" e dall'art. 14, stessa lettera e stesso comma, che richiede l'accertamento della "corrispondenza dell'atto di cui si chiede il deposito dell'atto per il quale il deposito è prescritto dalla legge". In tale contesto, poiché il nuovo articolo 2479 c.c. si riferisce ai trasferimenti della quota, si deve concludere che il legislatore ha inteso dare pubblicità solo ai passaggi di proprietà delle partecipazioni sociali e non anche ai diritti reali, di disponibilità o di godimento sulle stesse.
Le argomentazioni del ricorrente, che si basano su un'interpretazione non semplicemente formale della norma, sono indubbiamente suggestive, ma non convincono.
Se è vero infatti che tra le finalità della c.d. legge Mancino vi è quella di approntare efficaci strumenti per combattere la criminalità organizzata, impedendo ogni possibile forma di utilizzazione dei circuiti finanziari per finalità illecite, e se è pure vero che la costituzione di diritti reali sulle quote così come i provvedimenti cautelari sulle stesse sono prodromici ad un futuro trasferimento, sembra, da un lato, che la "ratio" di quella legge sia sufficientemente assicurata dalla pubblicità delle annotazioni sul libro soci prescritta dall'art. 2493 c.c. e, dall'altro lato, che non possa essere ammessa un'estensione analogica alle forme di pubblicità, specie tenendo conto delle esigenze di riservatezza che l'ordinamento tutela anche attraverso la tassatività delle deroghe.
L'opposta tesi, avvalorata dalle Circolari del Consiglio Nazionale del Notariato del 21.8.1993 e del 16.12.1993 (v. Fisco 1994, pag. 1061) e sostenuta tra gli altri dal Giudice del Registro di Bologna il 26.10.1995 (in Giur. Comm. 1997 II pag. 477), in relazione all'ipotesi di costituzione di pegno sulla quota, oltre a contraddire al principio di tassatività, costringe ad un ulteriore sforzo interpretativo per quanto riguarda il soggetto legittimato a chiedere l'iscrizione di un provvedimento di sequestro di quote: l'art. 2479 c.c. indica infatti questo soggetto nel notaio, che non interviene nel caso in esame; potrebbe forse essere legittimato l'Amministratore della società, che ha l'obbligo di tenere aggiornato il libro soci, ma la legge non impone allo stesso né l'obbligo di chiedere l'iscrizione né quello di far precedere questa iscrizione all'annotazione sul libro soci; quanto al soggetto interessato allo specifico provvedimento, ai sensi dell'art. 2189 c.c., e in questo caso l'Amministratore giudiziario della procedura di prevenzione, occorre considerare che lo stesso dovrebbe essere tenuto, come il notaio, agli obblighi imposti dall'ultimo comma dell'art. 2479 c.c.
Occorrerebbe dunque ricorrere ad una procedura completamente nuova, lasciata alla discrezione di occasionali interessati, suscettibile di creare pericolose lacune in un procedimento di pubblicità legale. Sotto quest'ultimo profilo, basta considerare che, ove non esiste un soggetto obbligato ad eseguire le iscrizioni, queste vengono lasciate alla disponibilità di sequestratari e sequestrati, con pos-

sibilità di mancate iscrizioni non solo di provvedimenti di sequestro ma anche e soprattutto di provvedimenti di dissequestro.
Concludendo, non resta che ritenere auspicabile un intervento del legislatore, che imponga agli Amministratori, prima di procedere ad annotazioni dei vincoli sulle quote di s.r.l. sul libro soci, di chiederne l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

PQM

respinge il ricorso contro il rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano ad iscrivere il decreto di sequestro della quota di ... nella Immobiliare ... s.r.l..

87) Tribunale di Milano **20/4/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina di Sindaco in carenza del requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori contabili artt. 2397 e 2399 c.c., L. 13/05/1997, n. 132.
È illegittima e, pertanto, non è iscrivibile nel Registro delle Imprese, la nomina alla carica di componente del Collegio Sindacale di soggetto che non sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397 c.c. La sola presentazione della domanda al Ministero di Grazia e Giustizia non è idonea ad anticipare gli effetti abilitanti dell'iscrizione e, in corso di accertamento delle condizioni per l'accoglimento della stessa, non può ritenersi operante alcuna presunzione di possesso dei requisiti.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso presentato da ... contro il provvedimento di rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina a componente del Collegio Sindacale dalla ... s.r.l. dell'avvocato...;
(…) osservato che il Conservatore di Milano ha ritenuto che la domanda dell'Amministratore unico della ... s.r.l. non potesse essere accolta in assenza dell'avvenuta iscrizione nel Registro dei Revisori contabili dell'avvocato...;
osservato che il reclamante sostiene invece sufficiente la richiesta di iscrizione in quel Registro, avanzata ai sensi dell'art. 13 della legge 13.5.1997 n. 132, costituendo l'effettiva iscrizione un mero adempimento formale;
rilevato che il secondo comma dell'art. 2397 c.c. prescrive che i Sindaci debbano essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili e che il secondo comma dell'art. 2399 c.c. prevede la decadenza dall'ufficio di Sindaco in caso di cancellazione o sospensione da tale Registro e ritenuto pertanto che la mancata iscrizione nel Registro dei Revisori dei conti costituisca causa di ineleggibilità alla carica, con conseguente divieto di iscrizione della nomina nel Registro delle Imprese;
considerato che la presentazione della domanda ex art. 13 della legge 13.5.97 n. 132 non può avere gli stessi effetti dell'iscrizione richiesta, dovendo l'apposita commissione ministeriale accertare le condizioni per l'accettazione della domanda, ai sensi dell'art. 7 dpr 20.11.1992 n. 474;
sottolineato che l'iscrizione nell'albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri o periti commerciali è prevista dall'art. 6 della legge n. 132/1997 al solo scopo di ottenere l'esonero dall'esame di cui all'art. 4 della stessa legge, e non certo allo scopo di sfuggire al controllo dell'accertamento di tutti i requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro dei Revisori contabili;
rilevato che il Conservatore del Registro delle Imprese non può sostituirsi alla Commissione Ministeriale di cui all'art. 1 della legge n. 132/97 per accertare la presenza nell'istante di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro dei revisori contabili;

PQM

respinge il ricorso.

88) Tribunale di Milano **8/7/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**

Iscrizione nel Registro delle Imprese della costituzione di fondo patrimoniale su quote di società a responsabilità limitata - principio di tipicità art. 2188 c.c., art. 167 e sgg. c.c. - art. 11 co. 6 DPR 581/95 - rigetto .

Non è iscrivibile nel Registro delle Imprese la costituzione di fondo patrimoniale sulle partecipazioni di società a responsabilità limitata in quanto atto atipico. In difetto di alcuna espressa previsione riguardo al caso in cui l'atto riguardi quote societarie e alla relativa pubblicità nel Registro delle Imprese è efficace il principio della rigorosa tassatività delle iscrizioni (cfr decisione del Giudice del Registro di Milano del 5/5/2001).

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso presentato il 10.6.1998 dal notaio ... contro il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano, col quale è stata rifiutata l'iscrizione della costituzione di un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. sulle quote della Immobiliare ... s.r.l. di proprietà di ..., osserva quanto segue.

L'art. 2188 c.c. al primo comma prescrive che l'iscrizione degli atti nel Registro delle Imprese possa avvenire soltanto nei casi previsti dalla legge e il principio di tassatività delle iscrizioni e dei depositi è ribadito dall'art. 11 comma 6 lettera e) del DPR 7.12.1995 n. 581, che richiede l'accertamento "delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" e dall'art. 14, stessa lettera e stesso comma, che richiede l'accertamento della "corrispondenza dell'atto di cui si chiede il deposito all'atto per il quale il deposito è prescritto dalla legge".

Le modifiche apportate all'art. 2479 c.c. dalla legge 12.8.1993 n. 310 riguardano il solo regime di trasferibilità delle quote, tra vivi e per successione a causa di morte, non si riferiscono invece a tutte le vicende che possono riguardare la proprietà o il possesso delle partecipazioni di società a responsabilità limitata.

Non sembra dunque condivisibile la tesi secondo la quale ogni provvedimento avente ad oggetto le quote di una s.r.l. debba essere iscritto nel Registro, nello stesso modo in cui nei registri immobiliari vengono iscritti i provvedimenti che interessano i beni immobili (v. Pretore Carpi 6.11.1995 in Giur. It. 1996, II, 10).

Se è vero infatti che tra le finalità della c.d. legge Mancino vi è quella di approntare efficaci strumenti per combattere la criminalità organizzata, impedendo ogni possibile forma di utilizzazione dei circuiti finanziari per finalità illecite, e se è pure vero che la costituzione di diritti reali sulle quote così come i provvedimenti cautelari sulle stesse sono prodromici ad un futuro trasferimento, sembra, da un lato, che la "ratio" di quella legge sia sufficientemente assicurata dalla pubblicità delle annotazioni sul libro soci prescritta dall'art. 2493 c.c. e, dall'altro lato, che non possa essere ammessa un'estensione analogica alle forme di pubblicità, sia per l'esigenza di certezza e trasparenza delle informazioni societarie, sia per la riservatezza che l'ordinamento tutela anche attraverso la tassatività delle deroghe.

L'opposta tesi, avvalorata dalle Circolari del Consiglio Nazionale del Notariato del 21.8.1993 e del 16.12.1993 (v. Fisco 1994 pag. 1061) e sostenuta tra gli altri dal Giudice del Registro di Bologna il 26.10.1995 (in Giur. Comm. 1997, II, pag. 477, in relazione all'ipotesi di costituzione di pegno sulla quota), oltre a contraddire al principio di tassatività, costringe ad un ulteriore sforzo interpretativo per quanto riguarda il soggetto legittimato a chiedere l'iscrizione di un vincolo sulle quote: l'art. 2479 c.c. indica infatti questo soggetto nel notaio, che potrebbe però non intervenire in alcuni casi, come nei provvedimenti di sequestro; potrebbe forse essere legittimato all'iscrizione l'Amministratore della società, che ha l'obbligo di tenere aggiornato il libro soci, ma la legge non impone a questo soggetto né l'obbligo di chiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese dei vincoli sulle quote né quello di far precedere questa iscrizione all'annotazione sul libro soci.

Occorrerebbe dunque ricorrere ad una procedura completamente nuova, lasciata alla discrezione di occasionali interessati, suscettibile di creare pericolose lacune in un procedimento di pubblicità legale. Sotto questo profilo, basta considerare che, ove non esiste un soggetto obbligato ad eseguire le iscrizioni, queste vengono lasciate alla disponibilità di occasionali interessati, con possibilità di mancate iscrizioni dei vincoli e soprattutto di provvedimenti di cancellazione degli stessi.
Appare pertanto infondata tutta la motivazione del ricorso, che si basa sul presupposto che vadano "sicuramente trascritti nel Registro delle Imprese tutte le ipotesi di costituzione di diritti reali parziali, di diritti reali di garanzia e di altri vincoli di disponibilità". Va soltanto aggiunto che nel caso di costituzione di un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. la tesi dell'iscrivibilità del vincolo non può neppure far perno sulla disposizione dell'art. 2806 c.c., che secondo alcuni non riguarderebbe soltanto la forma del negozio costitutivo del diritto oggetto di pegno ma la stessa disciplina dell'efficacia del negozio nel confronti della società e dei terzi.

PQM

visto l'art. 2189 terzo comma c.c., respinge il ricorso.

89) Tribunale di Milano **16/07/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso ex art. 2191 c.c.**
Società a responsabilità limitata - procura - iscrizione al Registro delle Imprese - contraria richiesta espressa dal mandante - cancellazione.
L'iscrizione della procura nel Registro delle Imprese, può essere omessa nel caso in cu il mandante ne faccia espressa richiesta contraria.

Il Giudice del Registro delle Imprese, letto il ricorso presentato dal notaio ……, rilevato che la procura rilasciata dall'Amministratore unico di ….. s.r.l. ad ……. il 29 maggio 1998 (n. 29802/7202 di rep.) è stata presentata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonostante la contraria espressa richiesta del mandante, preso atto che l'iscrizione è stata eseguita; considerato che non si tratta di iscrizione obbligatoria, operando in difetto di pubblicità le disposizioni di legge in ordine alla conoscibilità della procura (art. 1396, 2206 c.c.).

PQM

visto l'art. 2190 c.c., ordina la cancellazione dell'iscrizione della procura in oggetto, rilasciata da ……. s.r.l.

90) Tribunale di Milano **12/8/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in liquidazione - redazione distinta del bilancio riguardante la fase antecedente alla liquidazione e successivi due bilanci di periodo considerati unitariamente - iscrivibilità al Registro delle Imprese di deposito unico.
Gli eventuali due distinti prospetti contabili relativi alla frazione di esercizio antecedente e successiva alla messa in liquidazione, approvati con la medesima deliberazione e depositati al Registro delle Imprese con unica istanza sono iscrivibili al Registro delle Imprese come bilancio di esercizio in quanto idonei a rappresentare i dati economici dell'impresa per i quali l'obbligo di pubblicità è previsto. È altresì legittimo il deposito, contestuale al bilancio così configurato, dell'elenco dei soci alla data di approvazione dello stesso.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letti i ricorsi presentati il 17.7.1998 contro i provvedimenti di rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese del deposito del bilancio di liquidazione della ... s.r.l. dal 12.6.1996 al 31.12.1996 … e del deposito del contestuale elenco soci …;
ritenuto opportuno disporne la riunione;
osservato che il Conservatore ha ritenuto che il liquidatore avrebbe dovuto depositare il bilancio dell'intero esercizio e non quello relativo alla sua sola gestione;
rilevato che il ricorrente sostiene che l'assemblea della società ha approvato il bilancio al 31.12.1996, comprendente sia il periodo ante liquidazione che quello successivo;
considerato che effettivamente il 30.4.1997 sono stati sottoposti ai soci due bilanci di periodo con relative note integrative, uno dal 1.1.1996 al 30.6.1996 e l'altro dal 12.6.1996 al 30.12.1996, ma che i soci, approvandoli in unico contesto, li hanno considerati come un solo bilancio annuale;
constatato che il liquidatore ha chiesto il deposito di entrambi i bilanci, con relativi allegati;
ritenuto che i due bilanci, ai fini della pubblicità di impresa, possono essere considerati unitariamente e che appare legittima la presentazione degli stessi ad opera del liquidatore in carica al momento della richiesta di deposito;
considerato che il deposito dell'elenco soci non può in ogni caso essere rifiutato perché attesta la effettiva composizione della compagine sociale alla data di approvazione del bilancio;

PQM

in accoglimento dei ricorsi, ordina il deposito per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del bilancio al 31.12.1996 della ... s.r.l. in liquidazione, …, e dell'elenco soci alla data del 30.4.1997, e cioè al momento della delibera di approvazione di quel bilancio.

91) Tribunale di Brescia **30/9/1998**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Iscrivibilità al Registro delle Imprese del progetto di bilancio- rigetto.
Il bilancio non approvato ovvero il progetto di bilancio non può sostituire il deposito previsto come obbligatorio dall'art. 2435 in ragione della necessità dell'approvazione, ma è iscrivibile nel Registro delle Imprese come atto della società.

Il Giudice del Registro,

oggi 30/9/98 sono presenti avanti al Giudice del Registro dottor ..., il dottor ... per il Registro delle Imprese ed il dottor ... liquidatore della ... s.r.l. Il dottor ... rileva che il rifiuto si riferisce alla iscrizione nel Registro dei bilanci approvati ma non c'è volontà da parte dell'ufficio di rifiutare l'iscrizione del bilancio non approvato nel Registro degli atti della società. Il dottor … insiste nel ricorso asserendo che allo stato vi è un provvedimento di rigetto e si richiama al ricorso.
Il Giudice del Registro, ritenuto che il rifiuto di iscrizione sia giustificato in quanto non si tratta di bilancio finale di liquidazione né di bilancio approvato (ex art. 2493 c.c.), ma di mero progetto di bilancio,

PQM

respinge il ricorso e dispone peraltro che l'Ufficio del Registro provveda ad iscrivere il progetto di bilancio di cui al ricorso nella Sezione Ordinaria del Registro.

92) Tribunale di Mantova **6/10/1998**
Giudice designato dottor Marmo **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**

Efficacia della cancellazione dal Registro delle Imprese - revoca del provvedimento di cancellazione.

La società non può considerarsi estinta fino a quando non siano estinti tutti i rapporti giuridici che ad essa fanno capo. È pertanto legittima la revoca del provvedimento di cancellazione ove sia dimostrato che siano in essere posizioni attive o passive.

Il Giudice designato,

ritenuto che la società, fin quanto sussistono posizioni ancora in essere (attive, in questo caso) non può considerarsi estinta, e che ciò valga anche per la fase della liquidazione, il cui procedimento di chiusura ha effetti solo amministrativi;

PQM

in accoglimento del ricorso, ordina la revoca del provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di Mantova con il quale lo stesso non accoglieva la richiesta di revoca del provvedimento di cancellazione della Soc. Coop. ...

93) Tribunale di Milano **26/10/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**

Iscrizione nel Registro delle Imprese della cessazione degli Amministratori per dimissioni - assenza del Collegio Sindacale o omessa denuncia da parte dello stesso - iscrizione d'ufficio.

In tutti i casi in cui non sussiste obbligo di nominare il Collegio Sindacale o in caso di omesso adempimento da parte dello stesso, la cessazione di un Amministratore per dimissioni, può essere iscritta nel Registro delle Imprese a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Se nessuno degli organi obbligati o facoltizzati provvede, l'iscrizione deve essere effettuata d'ufficio non potendosi ritenere legittimato l'Amministratore dimissionario.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso presentato da ... contro il provvedimento del 22.7.1998 del Conservatore del Registro, con il quale gli è stata negata l'iscrizione della sua cessazione da Consigliere di Amministrazione di ... & c. s.r.l.;
osservato che ... ha rassegnato irrevocabilmente le dimissioni con lettera ricevuta dalla società il 18.12.1996; che nessuno ha iscritto la cessazione dalla carica nel Registro delle Imprese e che lo stesso interessato ha avanzato conforme domanda;
rilevato che il Conservatore ha rifiutato di iscrivere tale domanda osservando che, ai sensi dell'art. 2386 c. 3, la cessazione degli Amministratori dall'ufficio può essere iscritta solo a cura del Collegio Sindacale ed inoltre che tale cessazione risultava ormai dal Registro, a seguito dell'iscrizione della delibera del 20.5.1997 con la quale era stato nominato Amministratore unico di ...& c. s.r.l. il signor ...;
preso atto delle ragioni esposte dal ricorrente sia per iscritto il 26.8.1998 che oralmente;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21 ottobre 1998;
ritenuto che, in assenza del Collegio Sindacale, l'iscrizione della cessazione di un Amministratore possa essere richiesta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione rimasto in carica e regolarmente funzionante e che, in assenza anche di tale iniziativa, debba essere iscritta d'ufficio, non essendo contemplata dall'ordinamento ad opera del singolo interessato che, per sua stessa ammissione, non ha più rapporti con la società;

considerato inoltre che, essendo intervenuta una modifica dell'organo amministrativo, con conseguente implicita attestazione della cessazione di ... dalla carica, manca un interesse concreto ad ottenere l'iscrizione richiesta;
ritenuto che tale interesse non diventi attuale a seguito della dichiarazione di fallimento della società perché in quella sede ... & c. risulta rappresentata dall'Amministratore unico ed eventuali responsabilità dei pregressi Amministratori dovranno essere valutate dalla curatela tenendo conto della data delle dimissioni e dell'effettiva uscita dalla società e indipendentemente dalle iscrizioni nel Registro;

PQM

respinge il ricorso.

94) Tribunale di Milano **23/11/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Iscrivibilità al Registro delle Imprese del progetto di bilancio - rigetto.
Il progetto di bilancio ovvero il bilancio redatto dall'organo amministrativo ma non approvato dall'assemblea non è iscrivibile nel Registro delle Imprese in quanto atto interno dell'impresa, atipico e non rilevante ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 2435 del codice civile.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

dato atto della riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe, relativi al rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese di ricevere il deposito dei progetti di bilancio al 31.12.1996 e al 31.12.1997 di ... srl;
letti i ricorsi, dello stesso contenuto, presentati da ..., Presidente del Consiglio di Amministrazione della società;
rilevato che il primo comma dell'art. 2435 c.c. prevede il deposito nel Registro delle Imprese del solo bilancio e non del progetto di bilancio redatto dall'Amministratore, che non è un atto della società ma un atto interno alla stessa;
ricordato che il Registro delle Imprese è stato istituito per raccogliere atti tipici e non ogni dichiarazione proveniente dal mondo dell'impresa;
osservato che risulta in tal modo assorbita la questione se il bilancio debba essere semplicemente depositato, come risulta testualmente, o iscritto, come sembra ritenere il Conservatore sulla base di un provvedimento del Giudice del Registro di Alessandria, che peraltro riguarda il ricorso di un liquidatore giudiziale e non quello di un Amministratore, che sembra non rendersi conto degli obblighi che su di lui incombono in una situazione di scioglimento della società (art. 2448 comma 6 con riferimento all'art. 2448 comma 1 n. 3 c.c.);

PQM

visto l'art. 2189 c.c., respinge il ricorso.

95) Tribunale di Milano **14/12/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società di capitali - bilancio finale di liquidazione - copertura dei debiti residui - rifiuto di deposito al Registro delle Imprese - illegittimità.
Il provvedimento di rifiuto all'iscrizione della domanda di deposito del bilancio finale di liquidazione è illegittimo, in quanto l'atto di ricevimento del bilancio è da intendersi come atto obbligatorio ai sensi dell'articolo 2435 c.c. Il medesimo provvedimento sarebbe legittimo solo nel caso in cui il liquidatore avesse contestualmente richiesto anche la cancellazione della società.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso, proposto da Raffaele Valletta, in qualità di liquidatore di ….. s.r.l, contro il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese del 26.10.1998 col quale è stata rifiutata l'iscrizione della domanda di deposito del bilancio finale di liquidazione; rilevato che il rifiuto è motivato dal fatto che non risulta specificato nella domanda come i soci intendessero procedere alla copertura dei debiti residui; considerato che il ricevimento di un bilancio è atto obbligato ai sensi del primo comma dell'art. 2435 c.c. quando si tratti di bilancio di esercizio, come nel caso in esame, dove vi è coincidenza tra il termine di fine esercizio 1996 e quello che il liquidatore definisce "bilancio finale"; osservato che il rilievo mosso dal Conservatore sarebbe legittimo solo ove con il deposito di quel bilancio avesse chiesto la cancellazione della società;

PQM

visto l'art. 2189 c.c.
in accoglimento del ricorso, ordina il deposito nel Registro delle Imprese del bilancio di ….. s.r.l. in liquidazione al 31.12.1996.

96) Tribunale di Mantova **12/04/1999**
Giudice del Registro dottor Dell'Aringa **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Società a responsabilità limitata - cessazione della carica di Sindaco per scadenza - limiti all'applicazione analogica del regime della proroga di legge prevista per l'Organo amministrativo.
Il Collegio Sindacale di una società a responsabilità limitata può rimanere in carica in regime di prorogatio anche dopo la scadenza del mandato a condizione che ciò risulti da espressa attestazione degli interessati che dichiarino l'effettivo esercizio delle funzioni di controllo e il mancato verificarsi, nei loro confronti, di alcune delle cause di decadenza previste dagli articoli 2404 c.c. e 2405 c.c. in relazione al loro intervento alle adunanze dell'assemblea, dell'Organo amministrativo o del Collegio stesso.

Il Giudice del Registro,

letto il ricorso … recante la richiesta dell'ordine di iscrizione della cessazione dalla carica, con effetto dal 27.4.1997 del Collegio Sindacale della società cooperativa ... s.c. a.r.l. composto da …;
ritenuto in proposito che vada parzialmente condivisa la giurisprudenza orientata nel senso della cessazione dei Sindaci dall'incarico alla scadenza del mandato triennale (v. App. Bologna 15.4.1988, Mannocchi) che l'applicazione in via analogica dell'art. 2385 com. 2 c.c. all'Organo Sindacale debba invero considerarsi subordinata all'esercizio effettivo delle sue funzioni in regime di "prorogatio", non potendo rendere i Sindaci scaduti più stabili di quelli in carica, soggetti alle decadenze comminate dagli artt. 2404 com. 2°, 2405 com. 2° c.c. e rientranti fra quelle automatiche (v. Cass. 1.4.82 n. 2009) che l'esigenza di garantire, attraverso la suddetta "prorogatio", la continuità del controllo dei Sindaci sull'attività sociale venga pertanto meno ove tale controllo non sia di fatto esercitato e la società operi di conseguenza in situazione di permanente irregolarità;

PQM

dichiara i Sindaci sopra indicati cessati dalla carica con effetto dal 27.4.1997 qualora entro mesi uno dalla comunicazione del presente provvedimento non depositino presso l'Ufficio del Registro delle Imprese una dichiarazione a loro firma autografa attestante l'esercizio effettivo delle loro funzioni

dopo la scadenza del triennio e il mancato verificarsi nei loro confronti di alcuna delle decadenze sancite dagli artt. 2404, 2405 c.c.

97) Tribunale di Milano **05/05/1999**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso ex art. 2191 c.c.**
Società di capitali - cancellazione dal Registro delle Imprese - attività liquidatoria non conclusa - revoca della cancellazione - ammissibilità.
Deve essere accolta la richiesta di cancellazione del provvedimento di cancellazione di una società di trasporti in liquidazione che non abbia completato le operazioni di voltura a terzi di alcuni automezzi. Tali operazioni presuppongono infatti la permanenza dell'iscrizione della società al Registro delle Imprese.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso di …….., diretto ad ottenere la cancellazione dal Registro delle Imprese di ……srl, avvenuta in data 3.3.1999; osservato che dalla documentazione trasmessa dal Conservatore del Registro delle Imprese risulta che la cancellazione è avvenuta a seguito di presentazione del bilancio finale di liquidazione al 31.12.1998, dal quale non emergono più attività sociali, mentre i debiti sono appostati solo nei confronti dei soci, che hanno approvato il bilancio il 15.1.1999; rilevato che per tre veicoli non sono state compiute le formalità di voltura a terzi e che, per completarle, occorre che la società risulti iscritta nel Registro; ricordato che con la cancellazione non si estinguono i rapporti che fanno capo alla società;

PQM

visto l'art. 2191 c.c., dispone la cancellazione dal Registro delle Imprese di ……. srl.

98) Tribunale di Como **25/06/1999**
Giudice del Registro dottor Nardecchia **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Iscrizione al Registro delle Imprese dell'atto di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata - difetto dei presupposti di legge - cancellazione d'ufficio.
Rilevata la carenza dei presupposti di legge di una scrittura privata di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata, dopo aver effettuato l'iscrizione, il Conservatore è legittimato ad attivare, davanti al Giudice del Registro, la procedura intesa a ottenere la cancellazione ai sensi dell'art. 2191.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

oggi 25 giugno 1999 dinanzi al G.I. dottor ... è comparso il Conservatore del Registro delle Imprese dottor ... il quale deposita copia della notificazione dell'istanza di cancellazione alla società resistente.
Rilevata la regolarità della notificazione;
rilevata la insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di trasferimento di quote sociali relativo alla società ... s.r.l.;
visto l'art. 2191 c.c.:

ordina

la revoca dell'iscrizione dal Registro delle Imprese di Como dell'atto di trasferimento di quote sociali relativo alla società ... s.r.l. di cui al protocollo n. 5442 del 17 marzo 1999.

99) Tribunale di Brescia **18/10/1999**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società di capitali - bilancio - deposito - data diversa rispetto a quella prevista nello Statuto - rifiuto - legittimità.
Poiché la omologazione e la iscrizione delle delibere modificative dello Statuto hanno natura meramente dichiarativa, mentre le delibere stesse sono immediatamente efficaci, la data di chiusura dell'esercizio e di riferimento per la stesura del bilancio non può che essere quella prevista dalla nuova clausola statutaria. È dunque legittimo il rifiuto da parte dell'ufficio del Registro delle Imprese dell'iscrizione della domanda di deposito del bilancio, quando esso si riferisce ad una data diversa rispetto a quella stabilita nello Statuto della società.

Il Giudice del Registro delle Imprese
ha pronunziato il seguente DECRETO

letto il ricorso proposto in data 15.9.99 dalla ……. s.r.l. avverso la determinazione n. 55 in data 8.9.99 dell'ufficio del Registro delle Imprese, con il quale è stato rifiutato il deposito del bilancio al 18.1.99 e del contestuale elenco soci al 18.5.99; visti i documenti allegati; rilevata la tempestività e la ammissibilità del ricorso a norma dell'art. 2189 ult. comma cc, osserva: a seguito della modifica dello Statuto approvata con delibera 5.12.98 l'esercizio sociale della società ricorrente si chiude al 31-12 di ogni anno; la omologazione e la iscrizione delle delibere modificative dello Statuto hanno natura meramente dichiarativa, mentre le delibere stesse sono immediatamente efficaci, salvo effetto retroattivo della mancata omologazione (Cass. 5416/96, 5798/97); nella specie, quindi, la data di chiusura dell'esercizio e di riferimento per la stesura del bilancio non poteva che essere quella, direttamente applicabile per effetto delle nuova clausola statutaria, del 31.12.98, mentre priva di rilievo, sotto questo profilo, è la data di omologa e di iscrizione della modifica; il rifiuto opposto dall'ufficio al deposito del bilancio al 19.1.99 appare quindi corretto, trattandosi di bilancio riferito a data diversa da quella prevista dallo Statuto;

PQM

respinge il ricorso; (omissis).

100) Tribunale di Milano **27/11/1999**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Iscrizione al Registro delle Imprese dell'atto di trasferimento quote di società a responsabilità limitata a società estera - L. 310/93.
I principi posti dalla legge 310/93, a garanzia della trasparenza della composizione della base societaria delle società di capitali, non sono derogabili. Nel caso in cui uno dei contraenti sia un soggetto estero e l'atto sia stato stipulato all'estero, la sola attestazione del notaio dell'avvenuto trasferimento delle quote non assolve alla necessità che il consenso risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese deve sempre essere esibita copia o estratto dell'atto che contiene la manifestazione del consenso.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letta la richiesta del Conservatore del Registro delle Imprese diretta ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione del trasferimento di quote di ... s.r.l. da ... sa; vista la memoria di resistenza del notaio ...;
rilevato che nel nostro ordinamento l'iscrizione nel Registro è subordinata al deposito dell'atto di trasferimento delle quote con sottoscrizione autenticata dal notaio;
ritenuto che tale prescrizione non consenta equipollenti perchè la legge n. 310/93 ha inteso fissare rigidi parametri per assicurare la trasparenza delle transazioni commerciali;
ritenuto in particolare che non possa essere sufficiente la semplice attestazione notarile dell'avvenuto trasferimento delle quote, ma che occorra, quanto meno in estratto, l'esibizione dell'atto dal quale emerga che le parti interessate hanno apposto le loro firme su una dichiarazione di consenso al trasferimento;
ritenuta irrilevante ogni diversa disposizione dell'ordinamento straniero, trattandosi di disposizione inerente l'ordine pubblico interno;
accertato pertanto che l'iscrizione avvenuta il 28.5.1999 è illegittima, avendo il notaio belga semplicemente certificato, ma non documentato, il trasferimento delle quote;

PQM

visto l'art. 2191 c.c.,
ordina la cancellazione dell'iscrizione relativa al trasferimento delle quote di ... s.r.l.

101) Tribunale di Milano **22/6/2000**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Iscrivibilità del deposito del bilancio di esercizio privo della relazione del Collegio Sindacale artt. 2429 e 2435 c.c. - rigetto.
Non è conforme ai requisiti di cui all'art. 2435 del codice civile il deposito del bilancio di esercizio privo della relazione del Collegio Sindacale. La mancanza della relazione dell'organo di controllo inficia anche la validità dell'iter di approvazione e quindi del documento stesso. È pertanto legittimo il rifiuto dell'istanza priva dell'allegato.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso presentato da ..., in qualità di Amministratore unico di ... s.r.l., contro il provvedimento di rifiuto di ricevimento del deposito del bilancio al 31.12.1996;
osservato che il Conservatore del Registro delle Imprese ha motivato tale rifiuto per l'assenza della relazione del Collegio Sindacale;
rilevato innanzitutto che rientra tra i controlli di competenza del Conservatore quello di verificare l'esistenza di tutti i documenti richiesti per legge;
ritenuto che giustamente l'atto non è stato ricevuto, in assenza di un documento essenziale per la sua validità (la relazione del Collegio Sindacale prevista dall'art. 2435), essendo obbligatoria la nomina di tale Collegio per le s.r.l. che abbiano un capitale non inferiore a lire 200 milioni;
ritenuto in particolare che il Collegio Sindacale non è obbligatorio soltanto quando, oltre all'ammontare minimo del capitale, siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2483 bis, essendo indipendenti e non cumulative le due ipotesi descritte dall'art. 2488, cosicché, ove sussista una delle due condizioni, non è neppure necessario considerare se sussista l'altra;
rilevato che nel caso di specie il capitale è di lire 200 milioni e quindi per ciò solo la società deve essere munita di Collegio Sindacale, che deve fornire il suo parere in ordine alla proposta di bilancio;

PQM

visto l'art. 2189 c.c., respinge il ricorso.

102) Tribunale di Milano **5/7/2000**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Deposito di bilancio privo di conto economico art. 2423 c.c. - rigetto.
Non può essere accolto il deposito al Registro delle Imprese del bilancio di esercizio privo del conto economico. La redazione del bilancio che ometta la parte relativa al conto economico non è conforme alle previsioni di cui all'art. 2423 c.c. trattandosi di elemento essenziale richiesto per la valida costituzione dell'atto.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso presentato da ..., in qualità di ... di ... s.r.l., contro il rifiuto di deposito del bilancio al 31.12.1996;
osservato che il Conservatore del Registro ha motivato tale rifiuto rilevando che il documento non era completo, non essendo stato redatto il conto economico;
rilevato che, ai sensi dell'art. 14 DPR 581/95, l'ufficio deve verificare la corrispondenza dell'atto di cui si richiede il deposito alle condizioni richieste dalla legge e che il bilancio, anche se redatto in forma abbreviata, è costituito, ai sensi dell'art. 2423 c.c. dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa;
ritenuto che non si possa prescindere dalla redazione del conto economico anche quando la società sia inattiva e, in ipotesi, non vi siano variazioni nello stato patrimoniale, dovendo in tal caso l'Amministratore unico responsabilmente riprodurlo con addendi valutati a zero lire;
rilevato peraltro che sia nella nota integrativa del 9.6.1997 che nel verbale di approvazione assembleare del 29.6.1997 si attesta che il bilancio è composto anche dal conto economico;

PQM

visto l'art. 2189 c.c.,
respinge il ricorso.

103) Tribunale di Milano **22/7/2000**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in liquidazione con capitale azzerato - mancanza illegittima del Collegio Sindacale - bilancio di esercizio privo della relazione dei Sindaci - rilievi - trasmissione degli atti al P.M. - legittimità del deposito al Registro delle Imprese.
La mancanza di Collegio Sindacale al di fuori delle previsioni di legge, rilevata in occasione del deposito del bilancio di esercizio privo della prescritta relazione dell'organo di controllo, obbliga l'ufficio alla segnalazione del caso al Pubblico Ministero, ma non legittima il rifiuto del deposito non potendosi richiedere un adempimento materialmente impossibile per la mancanza stessa dell'organo legittimato ad adottarlo.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso presentato da ..., in qualità di liquidatore di ... s.r.l., diretto ad ottenere il deposito del bilancio al 31.12.1997;
osservato che il Conservatore del Registro delle Imprese ha rifiutato il deposito, rilevando la mancanza della relazione del Collegio Sindacale;
considerato che tale relazione costituisce allegato essenziale al bilancio e pertanto condizione di legittimità per il deposito stesso;

rilevato peraltro che nel caso di specie la società è sfornita di Collegio Sindacale per preciso ordine del Tribunale di Roma, che ha ritenuto legittimo l'annullamento del capitale stesso per parziale copertura delle perdite (v. decreto del 24.40.1996);
ritenuto conseguentemente che non può essere preteso un adempimento materiale impossibile;
ritenuto inoltre opportuno segnalare la situazione al PM per eventuali indagini che intenda esperire nei confronti di un liquidatore che opera con capitale azzerato, in una situazione di palese irregolarità secondo la costante giurisprudenza del Tribunale di Milano e senza che risulti abbia ancora provveduto alla cancellazione della società;

PQM

visto l'art. 2189 c.c.; ordina il deposito del bilancio al 31.12.97 di ... s.r.l.

104) Tribunale di Milano **3/4/2000**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina di custodi-Amministratori di società cooperativa a responsabilità limitata - art. 2383 c.c.
E' iscrivibile nel Registro delle Imprese il provvedimento dell'autorità giudiziaria di nomina di custodi-a di società in quanto modifica dei soggetti investiti dei poteri di gestione e rappresentanza dell'impresa e richiesta dall'art. 2383 c.c.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso presentato da ...,... e ... diretto ad ottenere l'iscrizione della loro nomina a custodi-Amministratori giudiziari di ... società consortile a r.l.;
osservato che il Conservatore del Registro delle Imprese ha rifiutato l'iscrizione, rilevando che nessuna norma prevede l'iscrizione di custodi-Amministratori nominati dall'autorità giudiziaria nell'ambito di provvedimenti di sequestro preventivo penale;
ritenuto infondato il primo motivo di reclamo (col quale si sostiene che il Conservatore sarebbe decaduto dalla facoltà di rifiutare una richiesta di iscrizione per decorso del termine previsto dall'art. 11 dpr n. 581/95) perchè il regolamento del Registro delle Imprese e la legge istitutiva dello stesso non prevedono termini a pena di decadenza e non stabiliscono che una mancata risposta tempestiva del Conservatore comporti di diritto l'iscrizione dell'atto;
ritenuto infondato anche il secondo motivo di reclamo (col quale si sostiene che i provvedimenti di sequestro delle quote di s.r.l. dovrebbero essere iscritti nel Registro delle Imprese per rendere noti ai terzi il regime di proprietà) perchè l'art. 2479 c.c. consente l'iscrizione dei trasferimenti di quote e non gli atti di disposizione sulle stesse che ne limitano semplicemente il godimento e perchè il regime di tassatività delle iscrizioni è posto a garanzia della legittimità del regime di pubblicità;
considerato peraltro che, nel caso di specie, non viene richiesta soltanto l'iscrizione di un provvedimento di sequestro ma di un provvedimento che, come specifica il decreto del GIP di Catania del 22.3.1999, ha revocato i precedenti Amministratori nominando i nuovi rappresentanti dell'ente;
rilevato che l'iscrizione delle modifiche dell'organo di gestione sono imposte dall'art. 2383 c.c. e sono indispensabili per conoscere chi sia legittimato ad impegnare la società;
ritenuto che non possa il Conservatore del Registro e, in seconda istanza, questo Giudice del Registro, sindacare il provvedimento del Giudice penale che ha disposto la misura interdittiva;

PQM

visto l'art. 2189 c.c.,

In accoglimento del ricorso, ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina di ..., ... e ... ad Amministratori giudiziari di ... società consortile a r.l.

105) Tribunale di Milano **2/10/2000**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Iscrizione nel Registro delle Imprese delle dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione - soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza.
Nelle società a responsabilità limitata prive di Collegio Sindacale l'unico soggetto legittimato alla presentazione dell'istanza di iscrizione della cessazione di un Amministratore dalla carica è il Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di inerzia di questo, l'Amministratore dimissionario dovrà attivare la tutela giudiziaria dei propri diritti in sede contenziosa.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

- letto il ricorso presentato da ... contro il rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese di procedere all'iscrizione delle sue dimissioni dal Consiglio di Amministrazione di ... s.r.l.;
- osservato che il Conservatore ha ritenuto di non accogliere la domanda di iscrizione perchè proveniente da soggetto non legittimato;
- rilevato che nel Registro delle Imprese possono essere iscritti soltanto atti tipici, presentati da soggetti legittimati per legge;
- ritenuto che nelle società a responsabilità limitata prive di Collegio Sindacale unico soggetto abilitato alla richiesta di iscrizione della cessazione di un Amministratore dalla carica è il Presidente del Consiglio di Amministrazione; ritenuto in particolare che il singolo Consigliere non possa pretendere di ottenere l'iscrizione delle dimissioni sue (o di altro componente) perchè, al contrario del Presidente, non può agire in rappresentanza dell'organo di gestione;
- considerato che, in caso di inosservanza dell'obbligo gravante sul Presidente del Consiglio di Amministrazione di iscrivere le dimissioni, l'interessato deve introdurre un'azione contenziosa, eventualmente in via d'urgenza, potendo l'inerzia del Presidente del Consiglio essere determinata non da negligenza ma dall'esistenza di validi motivi che si oppongano all'iscrizione;

PQM

visto l'art. 2189 c.c., respinge il ricorso.

106) Tribunale di Milano **5/5/2001**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Revoca di precedente provvedimento**
Iscrizione nel Registro delle Imprese della costituzione di fondo patrimoniale su quote di società a responsabilità limitata - accoglimento .
E' iscrivibile nel Registro delle Imprese la costituzione di un fondo patrimoniale sulle partecipazioni di società a responsabilità limitata: il vincolo previsto dall'art. 167 c.c. produce effetti reali e deve pertanto essere iscritto (cfr. decisione del Giudice del Registro di Milano dell'8/7/1998)

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso del notaio …., diretto ad ottenere la revoca del decreto di questo Giudice del 8.7.1998 (n.25/98) col quale era stato respinto il ricorso dello stesso notaio contro il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di rifiuto all'iscrizione della costituzione di un fondo patrimoniale sulle quote di …s.r.l. intestate a ….;

premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dal Conservatore del Registro nella nota del 20.3.2001, non appare necessario venga richiesta nuovamente l'iscrizione dell'atto, sanzionata dal ritardo, in quanto non si tratta di una nuova istanza ma della richiesta di revisione di un provvedimento emesso dal Giudice del Registro;
ricordato che i provvedimenti di questo Giudice, come ogni altro provvedimento di volontaria giurisdizione, non costituisce giudicato ma può essere sempre sottoposto a riesame e ad eventuale revoca;
considerato che l'iscrizione del vincolo del fondo patrimoniale, previsto dall'art. 167 c.c., produce effetti reali e richiede l'intervento del notaio a maggior tutela dei diritti dei terzi;
rilevato che il convincimento espresso nel provvedimento del 8.7.1998 non tiene conto di motivazioni, recepite in successivi provvedimenti di questo di stesso Giudice e del Tribunale di Milano, che evidenziano la necessità di procedere all'iscrizione dei vincoli reali sulle quote di società a responsabilità limitata, ai fini di assicurare il raggiungimento dei fini di trasparenza e pubblicità che sono alla base dell'istituzione del Registro delle Imprese;
rilevato in particolare che può essere esteso in via analogica il procedimento dettato per i trasferimenti di proprietà delle quote a quegli atti che, da un lato, impongono limiti alla disponibilità del bene da parte del titolare talmente incisivi da consentire la gestione dell'impresa sociale e che, d'altro lato, richiedono l'intervento responsabile del notaio;

PQM

visto l'art. 2189 c.c., revoca il provvedimento n. 25, emesso in data 8.7.1998; ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale sulle quote di …. (…*omissis*…).

107) Tribunale di Milano **3/12/2001**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Iscrizione nel Registro delle Imprese di provvedimento del Tribunale - principio di tassatività delle iscrizioni - cancellazione d'ufficio - rigetto.
Il principio generale della tipicità e della tassatività dei depositi e delle iscrizioni nel Registro delle Imprese, come ricavato dall'art. 2188 c.c., ha la funzione di assicurare trasparenza e omogeneità alle notizie pubblicate ma è suscettibile di applicazione estensiva ogni qual volta l'interpretazione delle norme e i principi generali del nostro ordinamento ne postulano la necessità o l'ammissibilità.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letta la richiesta del Conservatore del Registro delle Imprese, diretta ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione del provvedimento del Giudice del Tribunale di Milano del 23.6.2000, con il quale gli è stato ordinato di indicare nei dati relativi nei dati relativi a ... s.r.l. l'inibizione ad ulteriormente utilizzare la denominazione sociale;
preso atto che la richiesta è motivata dall'assunto che l'iscrizione debba avvenire nei soli casi tassativamente previsti dalla legge, essendo le iscrizioni d'ufficio riservate al Giudice del Registro delle Imprese;
considerato che il principio della tassatività delle iscrizioni, previsto dall'art. 2188 c.c. al fine di conferire autenticità alla pubblicità d'impresa, deve essere inteso non nel senso di ritenere iscrivibili soltanto gli atti ai quali la legge faccia espresso riferimento ma nel senso che l'iscrizione possa intervenire in tutti i casi in cui dal sistema del codice civile e delle leggi speciali dovesse emergerne l'ammissibilità (v. T. Mi. 28.3.2000 in Giur. Comm. 2000 II 495);

rilevato che nel caso di specie il Giudice civile, provvedendo in una controversia di concorrenza sleale, ha ritenuto di dover ricorrere al mezzo della pubblicità di impresa per impedire che il comportamento illegittimo continuasse a produrre i suoi effetti dannosi;
considerato che l'ordinamento consente un simile intervento giurisdizionale;

PQM

visto l'art. 2191 c.c., respinge la richiesta.

108) Tribunale di Milano **8/4/2002**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera del Consiglio comunale di trasformazione di azienda speciale in società a responsabilità limitata - L. 28/12/2001 n. 448.
La trasformazione di azienda speciale in una qualunque società di capitali e non solo in società per azioni è consentita a far data dall'entrata in vigore della legge 28.12.2001 n. 448 che ha modificato l'art. 115 del D. lgs 267/2000. È comunque legittima e iscrivibile nel Registro delle Imprese la delibera di trasformazione di azienda speciale in società a responsabilità limitata adottata dal Consiglio comunale a condizione che la modifica dell'art. 115 del D. lgs 267/2000, sebbene non ancora efficace alla data dell'atto, sia in vigore alla data dell'iscrizione.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso di ..., legale rappresentante di ..., azienda speciale del comune di Gaggiano, contro il decreto del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano di rifiuto di iscrizione della delibera del Consiglio comunale del 9.11.2001 relativa alla trasformazione dell'azienda speciale in srl;
rilevato che il Conservatore ha osservato che l'art. 115 D.lgs. 18.8.2000 n. 267 consente di trasformare le aziende speciali dell'ente pubblico solo nella forma di società per azioni;
considerato che tale disposizione è stata modificata dalla legge 28.12.2001 n. 448 che, all'art. 35 c. 12 lett. d, consente la trasformazione in una qualunque società di capitali e quindi anche in s.r.l.;
ritenuto che la modifica operi anche nei confronti delle delibere emesse prima della sua entrata in vigore, dovendosi verificare la legittimità di un atto nel momento in cui lo stesso deve essere iscritto nel Registro delle Imprese e portato a conoscenza di tutti;
ricordato che in casi di pubblicità con effetti costitutivi, come quella in esame, l'atto diviene efficace al momento dell'iscrizione ed è in questo momento che deve rispondere ai requisiti di legge;

PQM

visto l'art. 2189 c.c., ordina l'iscrizione della delibera del Consiglio comunale di Gaggiano del 9.11.2001 con la quale è stata disposta la trasformazione in s.r.l. dell'azienda speciale ...

109) Tribunale di Milano **28/6/2002**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Iscrizione della delibera di conversione del capitale sociale in Euro - organi societari legittimati ad adottare la delibera.
È iscrivibile nel Registro delle Imprese la delibera di conversione del capitale sociale in euro adottata dall'assemblea ordinaria dei soci e trascritta nel libro dei verbali delle assemblee quando la società è amministrata da un Amministratore unico.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso promosso da ... in qualità di Amministratore unico di ... s.r.l, contro il rifiuto opposto dal Conservatore del Registro delle Imprese all'iscrizione della delibera di conversione del capitale in euro;
rilevato che il motivo del rifiuto riguarda la legittimazione alla conversione, prevista dal D. lgs. n. 213/1998 come onere del solo organo amministrativo e non dell'assemblea;
ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'assemblea non possa essere considerata l'organo amministrativo indicato dal legislatore;
considerato peraltro che, quando la gestione dell'ente sia affidata ad un Amministratore unico non è prevista alcuna formalità per la dichiarazione di conversione, cosicché può essere accettata la modalità di conversione riportata sul Registro assemblee;
rilevato che la delibera dell'assemblea ordinaria dei soci contiene la proposta di conversione dell'Amministratore unico e può pertanto essere iscritta come forma di pubblicità idonea a rendere nota l'intenzione dell'Amministratore di procedere come prescritto per legge;

PQM

visto l'art. 2189 c.c.,
ordina l'iscrizione della delibera dell'assemblea ordinaria dei soci di ... s.r.l. del 30.11.2001.

110) Tribunale di Lecco **30/10/2002**
Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento del Giudice del Registro**

Iscrizione della delibera di aumento gratuito del valore nominale delle azioni di società cooperativa a responsabilità limitata - forma dell'atto art. 7, L. 59/92 - riforma sentenza di primo grado.

La deliberazione con la quale, ai sensi dell'art. 7 della L. 59/92, una parte degli utili di esercizio di una società cooperativa viene destinata ad aumento gratuito del capitale non configura modifica dell'atto costitutivo e pertanto non deve necessariamente essere adottata con le formalità dell'assemblea straordinaria assistita da notaio.

Il Tribunale di Lecco (…),
sul ricorso proposto dalla Banca ... ex art. 2192 c.c., avverso il decreto pronunciato in data 13.06.2002 dal Giudice delegato al Registro delle Imprese all'esito dell'odierno procedimento camerale

premesso

- che con decreto del 13.06.2002 il Giudice del Tribunale di Lecco delegato al Registro delle Imprese ha rigettato il ricorso proposto dalla ... avverso il rifiuto di iscrizione della deliberazione assunta in data 10.05.2002 dall'assemblea ordinaria dei soci con la quale che tale rigetto è stato motivato dalla circostanza che l'aumento del capitale sociale costituisce una ipotesi di modifica dell'atto costitutivo della società, per la quale – in assenza di una espressa deroga motivata – è necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria verbalizzata da un notaio;
- che i motivi del ricorso si incentrano sulle circostanze che l'aumento gratuito del capitale non può qualificarsi come modifica dell'atto costitutivo non comportando alcuna modifica sostanziale, in quanto mantiene il valore nominale delle azioni nell'ambito della soglia minima e della soglia massima originariamente fissata nello Statuto; che il deposito della delibera presso il Registro delle Imprese è previsto solo in funzione della pubblicità che esso svolge nella prospettiva di rendere conoscibili ed opponibili ai terzi determinate notizie; che l'art. 20 della Statuto, da leggersi in stretta correlazione con l'art. 49, che riprende la disciplina speciale prevista dall'art. 2516 c.c., e che lo Statuto era stato omologato con decreto n. 1862/00 del 05.07.2000 e solo in quella sede doveva e poteva essere eseguito il controllo sulla legittimità dello stesso;

osserva

- che con delibera del 10.05.2002 l'assemblea ordinaria dei soci della Banca ... ha deliberato di destinare una quota degli utili netti dell'esercizio all'aumento gratuito del valore nominale delle azioni;
- che l'art. 20 dello Statuto prevede che "il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente, ed il cui valore nominale non può essere inferiore a 25,82 euro né superiore a 51,65 euro. Detto valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera c) del successivo art. 49 (destinazioni degli utili all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge). Il Consiglio di Amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle Imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni";
- che correttamente il Giudice delegato al Registro delle Imprese ha evidenziato che ai sensi dell'art. 2537 c.c. alle delibere che comportano modificazioni dello Statuto sociale si applicano le disposizioni previste dall'art. 2436 c.c. (che a sua volta richiama l'art. 2411, 1°, 2° e 3° comma c.c.), cioè devono essere delibere adottate dall'assemblea straordinaria e verbalizzata da un notaio;
- che correttamente il Giudice delegato ha evidenziato che l'atto costitutivo della società cooperative deve indicare il valore nominale delle azioni;
- che, però, ai sensi dell'art. 2521, 2° comma c.c. (e art. 3 della legge 31.01.1992 n. 59) tale valore non è fisso, ma può oscillare tra un minimo e un massimo;
- che ai sensi dell'art. 2520 c.c. il capitale della società non è determinato in un ammontare prestabilito: infatti, a differenza delle altre società in cui il capitale è fisso, nelle società cooperative esso aumenta (in conseguenza di una delibera di ammissione di uno o più soci) o diminuisce (per effetto di una delibera di scioglimento particolare del vincolo) automaticamente per l'ingresso e per l'uscita dei soci, senza necessità di modifica dell'atto costitutivo; la variabilità del capitale sociale è in funzione della struttura potenzialmente aperta all'ingresso dei soci nella cooperativa (c.d. principio della porta aperta);
- che il capitale delle cooperative non esprime quella funzione di garanzia tipica delle società di capitale (essendo tale limitata funzione di garanzia in parte compensata dalla particolare regolamentazione delle riserve);
- che, pertanto, la possibilità di destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale (ex art. 7 legge n. 59/92) non può essere ritenuta ipotesi di modifica dell'atto costitutivo della cooperativa con la conseguenza la relativa delibera non deve essere necessariamente adottata dall'assemblea straordinaria;

PQM

In accoglimento del ricorso revoca il decreto di rigetto emesso in data 13.07.2002 del Giudice delegato del Registro delle Imprese del Tribunale di Lecco ed ordina al Conservatore la iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera, adottata in data 10.05.2002 dall'Assemblea ordinaria dei soci della Banca ..., relativa alla destinazione ad aumento gratuito del valore nominale delle azioni di una quota degli utili netti conseguiti nell'anno 2001.

111) Tribunale di Cremona **11/12/2002**
Giudice del Registro dottor Colace **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**

Iscrizione dell'atto di costituzione di pegno su quote di società a responsabilità limitata - interpretazione estensiva dell'art. 2188 c.c.

Un'interpretazione estensiva del combinato disposto degli articoli 2188 e 2479 del codice civile consente di considerare iscrivibili nel Registro delle Imprese non solo quegli atti che mutano la titolarità della partecipazione di società a responsabilità limitata ma anche tutti quegli atti che pur lasciando immutata la titolarità della quota hanno a oggetto diritti frazionari sulla stessa come il pegno o l'usufrutto.

Il Giudice del Registro,

letto il ricorso proposto in data 12/13 settembre 2002 dalla società ... avverso il provvedimento, comunicato il 04 settembre 2002, del Conservatore del Registro delle Imprese di Cremona, con il quale è stata rifiutata l'iscrizione dell'atto con cui la società aveva costituito in pegno a favore della "Cassa di Risparmio di ..." la propria quota di nominali Euro 45.000, pari al 60% del capitale sociale della società "..." di Bagnolo Cremasco,
esaminati gli atti e i prodotti documenti,

osserva

Il proposto ricorso è fondato.
Va a tal fine premesso che il provvedimento impugnato è motivato dal rilievo che l'atto di costituzione di pegno, non comportando il trasferimento delle quote dell'atto, è escluso dall'obbligo di deposito per l'iscrizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2479 c.c., così come modificato dalla legge 12.08.1993 n. 310.
Orbene, è pur vero ed indubbio che la citata norma impone l'obbligo di iscrizione presso l'ufficio del Registro delle Imprese solo ed esclusivamente degli atti di trasferimento delle quote. Ciò non esclude, peraltro, che analogo obbligo possa essere affermato anche per gli atti che abbiano ad oggetto diritti frazionari ed, in particolare, di garanzia su quote di società a responsabilità limitata.
E tale è, invero, la conclusione cui il giudicante ritiene che si debba pervenire. Al riguardo va preliminarmente rilevato che il disposto di cui all'art. 2188, 1° comma, c.c., in virtù del quale l'iscrizione nel Registro delle Imprese va riferito solo alle fattispecie legalmente previste, è pur sempre suscettibile di interpretazione estensiva.
Ora, nel caso in esame una tale interpretazione appare del tutto legittima, si da ricomprendere nel dettato della norma di cui all'art. 2479, 4° comma, c.c. anche gli atti costitutivi di diritti di garanzia sulle quote di s.r.l., se si tiene conto che l'art. 2493 c.c., così come sostituito dall'art. 5 della Legge 12.08.1993, n. 310, impone che sia depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese l'elenco non sono dei soci ma anche degli altri titolari di diritti su quote sociali. Ed, invero, coordinando l'art. 2479, 4° comma, c.c. con l'art. 2493 c.c. ed avendo, altresì, riguardo alla ratio ispiratrice della legge 310 del 1993, la cui specifica finalità – di rendere conoscibile la reale compagine societaria delle società di capitali – non può non imporre l'osservanza del nuovo regime dell'iscrizione nel Registro anche per quegli atti che, come la costituzione di pegno, comportando essenziali modificazioni soggettive in ordine all'esercizio dei diritti del socio senza tuttavia mutarne la formale titolarità, appare del tutto lecito affermare che, all'interno del (sia pur improprio) termine "trasferimento" di cui all'art. 2479 c.c. il legislatore abbia in realtà inteso ricomprendere ogni atto che comporti un "movimento" delle quote e, dunque, non solo gli atti traslativi della loro proprietà ma anche quelli costitutivi di diritti su di esse.
Alla luce di tali considerazioni, che trovano pure conforto nell'opinione espressa dalla quasi unanime dottrina oltre che in giurisprudenza (vedasi, tra le atre, Trib. Bologna 26.10.1995, in Foro It. 1996, 1, 3796) e nelle circolari "esplicative" del Consiglio Nazionale del Notariato 21.08.1993, in

Fisco. 1993, 8175 s.s., e 16.12.1993, ivi 1994, 1067 s.s., e per le quali risulta pure superato l'argomento, contenuto nel provvedimento impugnato e desunto dall'art. 27, 3° comma, della legge n. 675 del 1996 (se, invero, la fattispecie rientra tra quelle per cui è prevista l'iscrizione ne deriva che legittima è la sua "comunicazione" o "diffusione" da parte del competente ufficio del Registro delle Imprese), il ricorso deve essere, pertanto, accolto e deve essere, conseguentemente, ordinata l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto in oggetto.

PQM

in accoglimento del proposto ricorso 12/13 settembre 2002 ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di costituzione di pegno di cui alla scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal Notaio dottor ... di Piacenza in data 09 luglio 2002 rep. n. 17948.

112) Tribunale di Lecco **6/2/2003**
Tribunale Collegio **Ricorso del curatore fallimentare avverso provvedimento del Giudice del Registro**

Trasferimento della sede legale all'estero - mancato riconoscimento nello Stato di destinazione - permanenza della soggezione all'ordinamento dello Stato di costituzione.

Il trasferimento della sede sociale all'estero non può essere causa della perdita della nazionalità italiana e comporta il permanere della soggezione della società a tutti gli obblighi e ai controlli previsti dall'ordinamento dello Stato di costituzione ivi compresa l'iscrizione nel Registro delle Imprese (lex societatis). Il principio è valido, in particolare, quando lo Stato di destinazione non riconosca le società costituite in uno Stato estero.

Il Tribunale di Lecco (…), visto il ricorso ex art. 2409 c.c. proposto dal curatore del fallimento ... s.r.l., volto ad ottenere la revoca degli Amministratori della ... s.r.l. e la nomina di un Amministratore giudiziario:
esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente, osserva.
Il curatore ricorrente è legittimato a proporre la denuncia in oggetto, in quanto la società fallita (... s.r.l.) è titolare dell' 80% delle quote del capitale sociale della ... s.r.l..
Nel caso in esame, un interesse alla denuncia ex art. 2409 c.c. è concretamente ravvisabile in capo al ricorrente (organo legittimato a far valere i diritti del socio di maggioranza fallito) alla luce delle lamentate irregolarità nella gestione da parte degli Amministratori della ... s.r.l. di cui viene chiesta la revoca.
In particolare, il ricorrente principalmente denuncia: che, con delibera dell'assemblea straordinaria del 31.01.2001, i soci della ... s.r.l. hanno deliberato il trasferimento della sede sociale a Lagos in Nigeria, senza tuttavia che gli Amministratori abbiano mai eseguito tale deliberazione mediante la registrazione della società in Nigeria; che i Membri del Consiglio di Amministrazione della ... s.r.l. non hanno mai predisposto e sottoposto ai soci per l'approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2001; che dopo la delibera di trasferimento all'estero della sede è stato trascritto all'ufficio del territorio competente il trasferimento dei beni immobili appartenenti alla ... s.r.l. in favore della ... s.r.l. (Nigeria) con sede a Lagos e sono stati venduti taluni immobili a terzi da un rappresentante della predetta società, estera mai costituita; che inoltre i medesimi Amministratori della ... s.r.l. hanno omesso di convocare l'assemblea dei soci nonostante l'esplicita richiesta in tal senso avanzata ex art. 2367 c.c. dal curatore del Fallimento ... s.r.l..
Preliminarmente va detto, anche al fine di accertare la giurisdizione del Giudice adito con la denuncia in oggetto, che dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge che la ... s.r.l. non ha mai perso la natura di persona giuridica di diritto italiano – a nulla rilevando al riguardo l'avvenuta illegittima cancellazione dal Registro Imprese su richiesta degli Amministratori dopo la delibera di trasferimento dalla sede all'estero – in quanto alla delibera di trasferimento dalla sede in Nigeria non

ha mai fatto seguito la registrazione della società nello stato estero ed inoltre l'ordinamento della Nigeria non consente il trasferimento della sede in quel paese da parte di una società già costituita all'estero.
Secondo quanto risulta dagli accertamenti compiuti in Nigeria dal curatore ricorrente, nonché dal tabulato relativo alle società iscritte presso l'autorità di registrazione delle società costituite in Nigeria (Corporate Affairs Commission of the Federal Republic of Nigeria) e dalle comunicazioni inviate al curatore ricorrente o al suo legale dall'Ambasciata Italiana in Nigeria e dallo studio legale … & Co. di Lagos, non esiste nessuna società registrata in Nigeria con la denominazione ... s.r.l. (Nigeria) successivamente alla delibera di trasferimento della sede adottata il 31.01.2001 dall'assemblea straordinaria della ... s.r.l. con sede in Casatenovo (vd documenti allegati al ricorso).
In base all'art. 26 comma 3 L. n. 218 del 1995 "i trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati".
L'ordinamento giuridico nigeriano (par. 54 del Compagnes and Allied Maters Decres del 1990) non riconosce il trasferimento di sede legale di una società straniera che intende trasferirsi in Nigeria, ma richiede la costituzione di una nuova società di diritto nigeriano (vd. parere legale dello studio … & Co. prodotto dal ricorrente e normativa richiamata pure prodotta). La costituzione della società di diritto nigeriano richiede la registrazione presso la suddetta "Corporate Affairs Commision" (Registro della società) e sino alla costituzione "... la società straniera non potrà svolgere alcuna attività in Nigeria o esercitare alcuno dei poteri spettanti ad una società costituita ..." e "qualunque atto della società in contrasto con il paragrafo 1 di questa sezione è da considerarsi nullo" (vd. par. 54 citato, nella traduzione asseverata prodotta in copia dal ricorrente).
Ne consegue che il "trasferimento della sede in Nigeria" – come detto inammissibile in base all'ordinamento dello stato straniero – deliberato dai soci della ... s.r.l. non ha mai prodotto effetti e conseguentemente la medesima società non ha mai cessato di essere un soggetto di diritto Italiano.
Va detto per altro che ove pure fosse avvenuta la registrazione della società ... s.r.l. in Nigeria – che non risulta avvenuta sulla base della documentazione allegata dal ricorrente – è dunque la costituzione di una nuova società (di diritto nigeriano) estera, ciò non avrebbe comunque determinato il venir meno o l'estinzione della ... s.r.l. con sede in Casatenovo, persona giuridica di diritto Italiano, che continuerebbe ad esistere come soggetto giuridico distinto ed autonomo.
In base ai criteri di collegamento previsti dall'art. 25 L. 218/1995 la ... s.r.l. risulta tuttora soggetta all'ordinamento Italiano. Detta società – che ha ad oggetto l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili – è stata infatti costituita in Italia e nel nostro Paese si trova tuttora l'oggetto della sua attività, tanto che è stata conferita ai medesimi soggetti che ricoprivano la carica di Amministratori prima del trasferimento della sede di cui si è detto una procura per la vendita degli immobili della ...
Il trasferimento dall'Italia all'estero della sede statutaria non vale di per se a sottrarre l'ente all'applicazione della legge Italiana in quanto legge del luogo di costituzione (lex societatis). Tanto più quanto il trasferimento della sede è disposto – come nel caso di specie – verso un paese che come detto non riconosce il "trasferimento di sede legale" di una società straniera.
Gli Amministratori della ... s.r.l. (... e J...) non hanno mai perso tale veste e sono gli unici legittimati passivi del ricorso in oggetto, dal momento che tutti gli atti compiuti dopo la delibera di trasferimento della sede mai divenuta efficace sono nulli, compresa la deliberazione con cui l'assemblea della (non costituita) ... s.r.l. (Nigeria) Limited con sede a Lagos avrebbe nominato altri Amministratori secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente.
Ora, dopo la delibera di "trasferimento della sede" all'estero più volte richiamata è stata eseguita la trascrizione degli immobili appartenenti alla ... s.r.l. in favore della non costituita società di diritto Nigeriano; inoltre con atto a rogito del notaio ... di Como in data 31.05.2001 sono stati trasferiti diversi immobili siti in Bernareggio ed appartenenti alla s.r.l. ...(venduti dalla ... s.r.l. Nigeria …) alla Società … s.r.l. esibendo un certificato attestante la registrazione della società Nigeriana con un numero di iscrizione presso la Corporate Affairs Commission che appartiene ad un'altra società e che il ricorrente assume essere falso.

Infine gli Amministratori della ... s.r.l. (... e...) hanno richiesto la cancellazione della società dal Registro delle Imprese (illegittimamente avvenuta), non hanno depositato il bilancio di esercizio relativo all'anno 2001 e non hanno provveduto a convocare l'assemblea nonostante l'esplicita richiesta in tal senso avanzata dall'odierno ricorrente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione …..... si è limitato a rispondere alla richiesta di convocazione dall'assemblea dei soci con una missiva nella quale esplicitamente dichiara di disinteressarsi delle vicende della ... s.r.l. a seguito della delibera di trasferimento all'estero della sede sociale (vd. missiva del 05.09.2002 inviata al legale ricorrente).
In siffatta situazione appare evidente che le denunziate irregolarità sussistono e che vi è il concreto pericolo che il patrimonio della ... s.r.l. sia svuotato e sia confuso con quello della (non ancora costituita) società di diritto Nigeriano, con grave pregiudizio oltre che per il ricorrente per i creditori della ... s.r.l..
Considerato che gli Amministratori della ... s.r.l. non hanno neppure ritenuto di comparire (né di costituirsi) nel presente procedimento per essere sentiti dal Collegio, mostrando totale disinteresse per le vicende della società amministrata, e che le gravi irregolarità riscontrate sono da sole sufficienti ad addivenire alla revoca degli Amministratori, appare superfluo disporre l'ispezione pure invocata dal ricorrente.
In accoglimento del ricorso si ritiene, come detto, di procedere alla revoca degli Amministratori della ... s.r.l. e alla nomina di un Amministratore giudiziario affinché provveda alla gestione ordinaria della ... s.r.l. nonché fra l'altro, a convocare l'assemblea dei soci per assumere le deliberazioni necessarie in ordine alla esecuzione della delibera del 31.01.2001 o alla revoca della stessa, a revocare le procure rilasciate ai precedenti Amministratori per la vendita di beni della società ... e alla approvazione dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2001 e 2002.
Aderendo all'orientamento giurisprudenziale più volte espresso dalla Corte di Appello di Milano e dalla recente Cassazione (vd. Cass. 05.07.2002 n. 9828), si ritiene applicabile anche nel presente procedimento il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, conseguentemente, gli Amministratori revocati – che con il loro comportamento hanno dato causa al ricorso ex art. 2409 c.c. – vanno condannati a rifondere le spese di lite al ricorrente liquidate come in dispositivo.
Infine, poiché nel ricorso introduttivo viene dedotta che all'atto pubblico a rogito notaio ... di Como del 31.05.2001 sarebbe stato allegato un documento falso (certificato prodotto in copia dal ricorrente come doc. 8) e poiché tale fatto potrebbe integrare un reato perseguibile d'ufficio, si impone a norma dell'art. 331 c.p.p. la denuncia al P.M. in sede.

PQM

visti gli artt. 2409 c.c. e 103 disp. att. c.c.
in accoglimento del ricorso proposto dal curatore del fallimento ... s.r.l. e sulle concordi conclusioni del Pubblico Ministero, revoca gli Amministratori della ... s.r.l. con sede a Casatenovo e nomina Amministratore giudiziario della predetta società di capitali il dottor ..., domiciliato Lecco via ..., per la durata di un anno e per il compimento delle attività esplicitate in parte motiva;
visto l'art. 91 c.p.c.
condanna gli Amministratori revocati dalla ... s.r.l., in solido fra loro, a rifondere al ricorrente le spese del procedimento, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 1.500,00 per diritti di oneri ed Euro 150,00 per rimborso di spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. sulle componenti imponibili come per legge;
visto l'art. 331 c.p.c.
fa denuncia al Pubblico Ministero in sede dei fatti esposti in motivazione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e per la trasmissione del presente decreto nonché del ricorso introduttivo e dei documenti allegati al Pubblico Ministero in sede.

113) Tribunale di Milano **6/4/2004**
Giudice del Registro dottor Ciampi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
***Società a responsabilità limitata - conversione del capitale sociale in Euro - applicazione dell'art. 8 quater della L. 463/2001*.**
L'art. 8 quater della Legge 463/2001 (di conversione del DL 411/2001)non costituisce implicita proroga del termine per la conversione da lire in euro del capitale sociale, ma si riferisce alla diversa problematica dell'adeguamento della quota al disposto dell'art. 2474 c.c.(ante riforma), secondo cui le quote di partecipazione non possono essere inferiori ad un euro. Dal 9 gennaio 2002 le s.r.l., già costituite, che convertano il capitale sociale in euro devono obbligatoriamente esprimere le quote in multipli di un euro.

Il Giudice del Registro (…),

considerato che il rifiuto del Registro delle Imprese di iscrizione risulta ben fondato sul disposto del 2474 c.c.; ritenuto che l'art. 8 quater della legge 63/2001 non costituisce implicita proroga del previsto termine per la s.r.l. in quanto si riferisce alla ben diversa problematica di adeguamento del capitale e della quota al disposto dell'art. 2474 c.c. rigetta la domanda del ricorrente.

114) Tribunale di Milano **5/11/2004**
Corte d'Appello **Richiesta d'iscrizione d'ufficio - appello avverso decreto del Tribunale**
***Richiesta d'iscrizione d'ufficio art. 2190 c.c. - decreto di rigetto - impugnazione del rigetto da parte del cointeressato all'iscrizione - ammissibilità - accoglimento*.**
La qualifica di imprenditore commerciale non ha alcuna rilevanza per determinare la legittimazione a proporre reclamo avverso, una pronuncia del Giudice del Registro dovendosi avere riguardo all'interesse vantato dal ricorrente in relazione alla pubblicità degli atti. In specie, la mancata iscrizione della propria nomina da parte di un Amministratore è presupposto che origina, per l'Amministratore cessato, un interesse giuridicamente rilevante a curare l'aggiornamento delle risultanze del Registro e la sua legittimazione a stare in ogni grado del giudizio avente ad oggetto la procedura di iscrizione d'ufficio. L'interesse alla correttezza delle risultanze del Registro delle Imprese ha natura pubblica e tale per cui, mancando l'adempimento dei soggetti obbligati, anche in relazione a iscrizioni con efficacia solo dichiarativa, è sempre richiesta l'attivazione della corrispondente procedura per l'iscrizione d'ufficio. Il generale principio per il quale le iscrizioni sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato non esclude che anche in difetto di domanda dell'interessato non sia dovuto un intervento da parte dell'ufficio del Registro delle Imprese inteso ad assicurare ai terzi la conoscenza legale di determinati fatti, atti o negozi. Il ricorso previsto dall'art. 2192 c.c. avverso i provvedimenti del Giudice del Registro è ammissibile sempre, indipendentemente dal contenuto dispositivo di iscrizione o di diniego rispetto al quale rileva.

La Corte d'Appello di Milano, Sezione Prima Civile (…):
nel procedimento di reclamo contro il decreto 23/27 aprile 2004 del Tribunale di Milano, proposto da ... con l'avv. ..., sentito il difensore della reclamante in Camera di Consiglio; ha pronunciato il seguente

DECRETO

la Corte, sciogliendo la riserva, rileva:
(1) la dottoressa ... era Amministratrice della società a responsabilità limitata ... In data 30 aprile 1998 aveva comunicato le proprie dimissioni dall'ufficio di Amministratore unico. In data 29 giu-

gno 1998 l'Assemblea ordinaria dei soci aveva nominato un altro Amministratore unico; della nomina del nuovo Amministratore non era stata, però, chiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Accertata tale omissione, con istanza depositata il 04 luglio 2003, la dottoressa ... aveva chiesto all'ufficio del Registro delle Imprese di procedere all'iscrizione d'ufficio della nuova nomina, ai sensi della disposizione prevista dall'art. 2190 c.c..
Il Conservatore del Registro delle Imprese aveva invitato il nuovo Amministratore ... a provvedere all'iscrizione della propria nomina; non avendo avuto esito la sollecitazione comunicata a ..., il Conservatore aveva rimesso gli atti al Giudice del Registro, chiedendo che fosse ordinata l'iscrizione d'ufficio della nomina del nuovo Amministratore.
(2) Con provvedimento del 05 dicembre 2003, il Presidente della sezione ottava civile del Tribunale di Milano, delegato alle funzioni di Giudice del Registro delle Imprese, aveva ritenuto che non sussistesse alcun interesse pubblico che giustificasse *"l'onerosa procedura di iscrizione d'ufficio"*.
Contro il provvedimento del Giudice del Registro, la dottoressa ... ha proposto reclamo. Il Tribunale, provvedendo in Camera di Consiglio, con decreto del 23 aprile 2004, depositato il 27 aprile 2004, ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Il Tribunale ha ritenuto che l'inammissibilità del ricorso fosse giustificata da due argomenti:
a) in primo luogo ha ritenuto che il ricorso contro il decreto del Giudice del Registro fosse previsto nella sola ipotesi in cui il decreto stesso avesse ordinato l'iscrizione, ma non nel caso del mancato esercizio del potere d'ufficio, "neppure essendo configurabile nella fattispecie un formale provvedimento del Giudice del Registro di rigetto di istanza proveniente da un soggetto legittimato a proporla";
b) in secondo luogo ha ritenuto che la disposizione prevista dall'art. 2192 c.c., legittimando l'interessato a ricorrere contro il decreto, si riferisse all'imprenditore o comunque al soggetto tenuto a richiedere l'iscrizione e non potesse estendersi a chiunque vi avesse interesse.
(3) contro il decreto del Tribunale propone reclamo la dottoressa ...
La corte ritiene che il ricorso proposto dalla dottoressa ... sia ammissibile e che il reclamo debba essere accolto. La nozione di "interessato" cui si riferisce la disposizione prevista dall'art. 2192 c.c. che disciplina il "ricorso contro il decreto del Giudice del Registro" non può essere interpretata nel senso restrittivo definito dal Tribunale. Affermare che il reclamo contro il decreto del Giudice del Registro può essere proposto soltanto dall'imprenditore significherebbe privare la norma di una parte rilevante della sua efficacia, perché nella fattispecie in esame, in cui si controverte di pubblicità di atti di una società di capitali, l'estensione della categoria degli interessati richiamata dalla disposizione dell'art. 2189 *("Le iscrizioni nel Registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato")*, relativa principalmente all'imprenditore che esercita l'attività commerciale, deve determinarsi avendo riguardo alle disposizioni speciali che disciplinano la materia cui attiene la richiesta effettivamente formulata. Nella fattispecie in esame, la richiesta riguarda la pubblicità della nomina degli Amministratori di una società a responsabilità limitata. Alla nomina dei nuovi Amministratori si applicano *("ratione temporis", essendo la riforma introdotta con il decreto legislativo n. 6 del 2003 entrata in vigore il 1° gennaio 2004)* le norme originariamente previste dagli artt. 2487 e 2383, quarto comma, c.c.. L'art. 2383, quarto comma, richiamato, prevede che entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli Amministratori devono chiederne l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Questo adempimento è di particolare importanza non solo per la società e per i terzi, ma anche per gli stessi Amministratori cessati. E' ben vero che l'iscrizione degli atti riguardanti la società ha, per opinione comune, efficacia dichiarativa e non costitutiva. Tuttavia, gli atti di cessazione e di nomina degli Amministratori, assoggettati alla pubblicità prescritta ai sensi degli artt. 2383 e 2385 c.c. (richiamati dal successivo art. 2487, in tema di organi di una società a responsabilità limitata), diventano opponibili ai terzi, ai sensi dell'art. 2457 ter c.c. (ora 2448) richiamato dal successivo art. 2497 bis, solo dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne siano comunque a conoscenza. Il fatto che il mutamento soggettivo intervenuto in seno alla società, non reso pubblico nelle forme predette, non sia opponibile al terzo notificante, ha effetti che potrebbero invadere la sfera giuridica dell'Amministratore cessato, perché il terzo in buona fede potrebbe

rivolgersi contro di lui per proporre le azioni che intendesse esercitare nei confronti della società. In tal ipotesi, l'Amministratore cessato verrebbe esposto al rischio di dover sopportare i costi inerenti all'attività difensiva eventualmente opportuna anche solo per fare valere la sopravvenuta cessazione degli obblighi connessi al mandato ad amministrare. In relazione a tale possibile effetto dannoso dell'inadempimento, da parte del nuovo Amministratore, delle dovute formalità pubblicitarie, non vi sono motivi per negare all'Amministratore efficacemente sostituito dall'assemblea un interesse giuridicamente rilevante a curare, anche in via surrogatoria, l'esecuzione della pubblicità prescritta, onde rimuovere, specialmente nei confronti dei terzi, ogni possibile effetto connesso alla mancata pubblicità della nomina.
Un interesse siffatto ha una consistenza idonea a legittimare l'Amministratore cessato ad agire in giudizio in via ordinaria, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.. Intervenuta una causa di cessazione della carica, l'Amministratore cessato avrebbe, infatti, titolo per pretendere l'esecuzione specifica della prestazione pubblicitaria dovuta dal nuovo Amministratore. In una situazione di posizioni contrapposte tra Amministratore cessato, società e nuovo Amministratore, in cui è incontestabile l'interesse ad un'azione di accertamento con effetti anche verso i terzi, l'Amministratore cessato assume la posizione di titolare di un interesse giuridicamente rilevante ai fini dell'esercizio di un'azione di cognizione ordinaria. Tale interesse qualificato non può essere negato neppure quando si tratti di proporre quelle iniziative, assai meno incisive e di natura meramente amministrativa, per le quali la sola posizione formale derivante dal collegamento funzionale e soggettivo al fatto assoggettato alla pubblicità obbligatoria per legge, e rispetto a cui vige la regola della iscrizione anche d'ufficio, giustifica la pretesa all'esecuzione della formalità prescritta.
Ritiene, pertanto, la Corte che la dottoressa ..., ricevendo un pregiudizio dal rifiuto immotivato del provvedimento di iscrizione d'ufficio, sia legittimata a proporre ricorso ai sensi dell'art. 2192 c.c. contro il decreto del Giudice del Registro.
(4) La circostanza che il decreto non abbia ordinato l'iscrizione, ma l'abbia negata non rende, perciò soltanto, inammissibile il reclamo. La disposizione dell'art. 2192 ammettendo che l'interessato possa fare ricorso contro il decreto del Giudice del Registro "*emesso a norma degli articoli precedenti*", non restringe le ipotesi del ricorso ai soli casi in cui il Giudice abbia positivamente ordinato l'iscrizione. Una simile interpretazione, che valga ad escludere la proponibilità del reclamo nei confronti dei provvedimenti negativi, non è sorretta da alcuna ragione di ordine letterale, perché un decreto "*emesso a norma degli articoli precedenti*" è tanto quello che ordini l'iscrizione d'ufficio (ex art. 2190 c.c.), quanto il decreto che ordini la cancellazione di una iscrizione avvenuta "*senza che esistano le condizioni richieste dalla legge*" (art. 2191 c.c.) ovvero confermi il rifiuto dell'iscrizione (ex art. 2189 c.c.). Il significato letterale delle espressioni usate dalla legge è di tale ampiezza da poter ricomprendere ogni caso in cui il Giudice del Registro, d'ufficio, ovvero provvedendo su richiesta di qualsiasi interessato, abbia valutato se vi siano o non le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione di un determinato atto nel Registro delle Imprese. In ogni ipotesi in cui il Giudice del Registro provvede nell'esercizio dei poteri di vigilanza conferiti dalla legge, sia che ordini l'iscrizione, sia che ordini la cancellazione, sia che valuti negativamente la sussistenza delle condizioni richieste per l'iscrizione, resta comune la ragione giustificatrice del potere esercitato. In ognuno dei casi indicati l'interesse pubblico esige che il Registro delle Imprese sia tenuto nell'osservanza dei criteri legali, sotto la vigilanza di un organo imparziale che garantisca che non siano iscritti atti per cui mancano le condizioni di legge, ma anche che siano iscritti tutti quegli atti per cui invece le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione positivamente sussistano. Vi sono, dunque, anche ragioni di ordine sistematico e logico che concorrono a sorreggere l'interpretazione letterale esposta e che giustificano che contro il provvedimento del Giudice del Registro, qualunque ne possa essere il contenuto, sia sempre ammesso ricorso al Tribunale allo scopo di assicurare che siano effettivamente iscritti solo gli atti, ma anche tutti gli atti, per cui sussistono le condizioni di legge.
Quando, rispetto alla situazione soggetta alla pubblicità legale, esistano interessi contrastanti tra gli Amministratori nuovi e quelli cessati, la mancanza dell'iniziativa dovuta dai nuovi Amministratori

legittima gli Amministratori cessati ad offrire all'ufficio del Registro delle Imprese gli elementi di fatto e documentali che possono giustificare l'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Giudice del Registro. Se il Giudice del Registro, abdicando ai doveri del suo pubblico ufficio, si rifiuta di provvedere, non possono ravvisarsi impedimenti all'ammissibilità di un ricorso dell'interessato al Tribunale. La natura pubblica dell'interesse alla pubblicità nel Registro delle Imprese è chiaramente rivelata dalla disciplina tanto dell'art. 2194 (che sanziona l'inosservanza dell'obbligo di iscrizione), quanto dell'art. 2626, che più specificamente sanziona l'omissione (e la non perfetta esecuzione) dell'obbligo posto a carico degli Amministratori delle società per azioni dall'art. 2383 c.c. ed esteso agli Amministratori delle società a responsabilità limitata dall'art. 2487 c.c., il quale pertanto determina l'estensione del precetto e della sanzione posti dalla disciplina legale della società per azioni.

L'importanza di tale interesse è stata tenuta ben presente dalla più autorevole giurisprudenza formatasi nella materia, secondo la quale era ritenuto sempre pacifico che dovesse essere ordinata l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 c.c., nel Registro delle Imprese dell'atto di nomina di un Amministratore di una società a responsabilità limitata, nel caso in cui la domanda di iscrizione non fosse stata presentata dagli interessati, ma dagli atti dell'ufficio del Registro fossero risultati sufficienti elementi per ritenere avvenuta la nomina *(cfr. Tribunale Milano, 21 giugno 1974, Società Codol, Giur. comm. 1982. II. 706).*

(5) Nel caso in esame, ritiene la Corte che dagli elementi documentali acquisiti possano ricavarsi indizi sufficientemente univoci che dimostrano che ... è stato nominato Amministratore della società a responsabilità limitata ... ed ha effettivamente accettato la nomina.

Ciò risulta da quanto segue:

- ..., nato il 18.07.1966 a …. è socio della società ...; nell'adunanza del 29 giugno 1998, l'assemblea ordinaria della ..., alla presenza di tutti i soci che rappresentavano l'intero capitale sociale, e quindi anche del socio ..., preso atto delle dimissioni irrevocabili della dottoressa ..., aveva deliberato all'unanimità di affidare l'amministrazione sino alle dimissioni o revoca a... *(vd. verbale prodotto come doc. 2 allegato all'istanza proposta ex art. 2190 c.c.)*;
- il Conservatore del Registro delle Imprese, già valutando positivamente la sussistenza degli elementi richiesti per l'iscrizione dell'atto di nomina d'ufficio, con raccomandata del 25 luglio 2003 aveva invitato ... ad effettuare gli adempimenti dovuti;
- rimasti senza esito gli inviti precedenti, e già dall'attestazione della spedizione della raccomandata con il rilascio di apposita ricevuta da parte dell'ufficio postale potendo legittimamente trarsi la presunzione del suo arrivo a destinazione (cfr. Cass. civile, sez., III 20 gennaio 2004, n. 771), questa Corte, a scopi prudenziali, ha disposto la notificazione del reclamo e del proprio decreto 07 luglio 2004 a ...;
- anche il provvedimento di questa Corte contenente la fissazione della nuova udienza del 29 settembre 2004 è stato debitamente notificato al destinatario ... in data 16 agosto 2004, come attestato dal Presidente del Tribunale d'Appello di Lugano che ha curato la rogatoria *(vd. la raccomandata prodotta dalla reclamante all'udienza del 29 settembre 2004);*
- ... non è comparso all'udienza di cui gli era stato dato avviso e nessuna comunicazione ha trasmesso a questa Corte o alla reclamante.

Le circostanze esposte fanno ritenere che l'accettazione da parte di ... della nomina ad Amministratore sia comprovata non soltanto dal contenuto testuale del verbale assemblea del 29 giugno 1998, giacché il voto espresso dallo stesso ..., presente personalmente, a favore della propria nomina implicava l'accettazione della carica deliberata, ma anche dalla concludenza del suo comportamento: ..., infatti, ricevute le comunicazioni sia del Conservatore del Registro delle Imprese sia di questa Corte, e dunque esattamente informato dal procedimento e delle finalità connesse, non ha mai sollevato eccezioni o contestazioni nei confronti della pubblicazione della sua nomina, così manifestando di non avere alcuna seria obiezione da opporre alla richiesta di iscrizione formulata dalla dottoressa ... .

Ritiene, pertanto, la Corte che il reclamo proposto dalla dottoressa ... debba essere accolto, sussistendo i presupposti degli artt. 2192 e 2190 c.c.. E' opportuno osservare che il principio generale per cui le iscrizioni nel Registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato non ha valore assoluto e non esclude un dovere di iscrizione, anche in difetto di domanda della parte interessata. Nei casi rispetto ai quali sia comunque prescritta anche d'ufficio la pubblicità legale obbligatoria, come nel caso della nomina dei nuovi Amministratori di società di capitali (art. 2383 c.c.), l'intervento dell'ufficio del Registro delle Imprese per l'adempimento delle formalità rivolte ad assicurare ai terzi la conoscenza legale di determinati fatti, atti o negozi appare comunque dovuto. Deve essere, dunque, ordinata l'iscrizione della nuova nomina. Se, infatti, una iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, decorso inutilmente un congruo termine assegnato, l'iscrizione può essere ordinata con decreto del Giudice del Registro (art. 2190 c.c.); e poiché nella fattispecie in esame tale termine è stato concesso dal Conservatore del Registro delle Imprese con raccomandata del 25 luglio 2003, deve ora procedersi alla iscrizione (come già avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2190 c.c.), data la congruità del termine decorso, anche per tutto questo procedimento, dopo l'invito alla sottoscrizione della richiesta comunicato dal Conservatore del Registro.
Non deve essere accolta la richiesta di iscrizione della modifica della sede legale, perché la modificazione della sede legale non è stata deliberata dall'assemblea del 29 giugno 1998 e perché in ogni caso il trasferimento della sede, determinando una modificazione statuaria, avrebbe dovuto essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci *(comunque non valendo per ragioni temporali la riforma del diritto societario disposta ai sensi del decreto legislativo n. 6 del 2003).*

Per tali motivi

la Corte d'Appello di Milano, sez. 1^ civile, in riforma del decreto reclamato pronunciato dal Tribunale di Milano il 23 aprile 2003, depositato il 27 aprile 2004, e di quello pronunciato dal Giudice del Registro in data 05/09 dicembre 2003, visti gli artt. 2189, 2190 e 2192 c.c.,

Ordina

l'iscrizione del presente decreto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio CCIAA di Milano e per l'effetto l'iscrizione – d'ufficio – dell'atto di nomina di ..., nato il 18 luglio 1966 a ..., quale nuovo Amministratore unico della società a responsabilità limitata ... (verbale dell'assemblea ordinaria dei soci del 29 giugno 1998).

115) Tribunale di Milano **1/12/2004**
Giudice del Registro dottor Ciampi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Poteri del liquidatore giudiziario - deposito di bilancio di esercizio non approvato dall'assemblea dei soci - rigetto.
Il liquidatore giudiziario di una società di capitali che non sia stato espressamente dotato dal Tribunale di "poteri assembleari" non è legittimato a chiedere il deposito di un bilancio di esercizio non approvato dall'assemblea dei soci.

Il Giudice del Registro,

dato atto di quanto sopra, considerato che è bensì ipotizzabile che il liquidatore possa redigere direttamente dei bilanci senza approvazione da parte dei soci, quindi, iscrivibile nel Registro delle Imprese, ma ciò suppone che il liquidatore stesso sia stato dotato dal Tribunale anche dei poteri assembleari;
rilevato che, nel caso di specie, quanto sopra, lungi dall'essere provato non risulta neppure affermato dal ricorrente; rigetta riuniti ricorsi.

116) Tribunale di Brescia **15/12/2004**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società a responsabilità limitata - iscrizione nel Registro delle Imprese di atto di trasferimento di quote con valori espressi in frazione o percentuale.
Per effetto della riforma del diritto societario e della nuova configurazione della società a responsabilità limitata la partecipazione sociale, rispetto al capitale, può essere legittimamente espressa in frazione o in percentuale. La nuova impostazione è consentita solo a condizione che lo statuto sia stato adeguato alle disposizioni della riforma e se l'espressione delle partecipazioni in percentuale è oggetto di apposita previsione.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

- letto il ricorso ex art. 2189 c.c. proposto dal notaio dottor … avverso il provvedimento " determinazione 232" in data 15.9.2004, con il quale il Conservatore del Registro delle Imprese ha rifiutato l'iscrizione nel Registro stesso di atto di cessione di quote della s.r.l. …;
  a scioglimento della riserva di cui all'udienza 22.11.2004;
  rilevata la tempestività del ricorso;
- ritenuto che in linea di principio gli argomenti in diritto svolti dal ricorrente debbano essere condivisi, in quanto coerenti con la ratio e con la lettera delle nuove disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, che indubbiamente distinguono nettamente il concetto di capitale dal concetto di partecipazione sociale, e che fanno di questa l'oggetto del trasferimento;
- ritenuto altresì che in senso contrario non vale richiamare il contenuto di normative anteriori che, sia pur emesse in attuazione di norme di legge, sono superate dalla legge successiva;
- rilevato peraltro che i principi e le norme ora vigenti e sulle quali si fondano le argomentazioni a sostegno del ricorso non sono in concreto applicabili al caso di specie, posto che l'atto di cessione del quale è stata rifiutata la iscrizione risale a data anteriore al 30.9.2004 ed anteriore all'adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni;
- ritenuto quindi che nel caso di specie debba trovare applicazione l'art. 223 bis disp. Att. Cc, nella sua nuova formulazione, a norma del quale "fino alla avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30.9.2004, per tali società resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31.12.2003;
- ritenuto in particolare che il suddetto riferimento alla legge previdente (e lo statuto in esame richiama, quanto a formazione delle quote, l'art. 2474 c.c.) comporta che alla data della stipula dell'atto in questione la cessione aveva ad oggetto una quota di conferimento con valore nominale calcolato in multiplo di euro, e non frazionabile per sette importi pari al multiplo di euro;

PQM

Respinge il ricorso ex art. 2189 c.c. depositato il 27.9.2004 dal notaio …

117) Tribunale di Brescia **19/1/2005**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Opposizione a rifiuto di iscrizione di apertura di unità locale - R.E.A. - dichiarazione di incompetenza del Giudice.
Il Giudice del Registro non è competente a decidere sulle iscrizioni al repertorio delle notizie economico amministrative (REA) essendo tale Registro soggetto al controllo del Ministero delle attività Produttive, oggi dello Sviluppo Economico.

Il Giudice del Registro delle Imprese dottor Orlandini,

sentite le parti ed a scioglimento della riserva di cui alla udienza 17.01.2005, ha pronunziato il seguente

DECRETO

Rilevato che:
con "determinazione" n. 248 prot. N. 41521 in data 18.11.04 il Conservatore dell'Ufficio del Registro delle Imprese di Brescia ha rifiutato la iscrizione della "denuncia di apertura di unità locale" relativa alla ... s.r.l.;
avverso detto rifiuto la società ha proposto tempestivo ricorso ex art. 2189 c.c.;
preliminare rispetto all'esame dei motivi dedotti appare la questione della ammissibilità, nel caso di specie, del ricorso al Giudice del Registro disciplinato della norma suddetta;
deve infatti osservarsi che oggetto della richiesta iscrizione non è un atto della società o un documento che debba essere iscritto nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio e "tenuto sotto la vigilanza" del Giudice del Registro (ex art. 8 1. n. 580/93 e 2188 c.c.), bensì una notizia che deve essere iscritta nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA);
detto repertorio è solo "istituito presso" l'Ufficio del Registro Imprese, ma è tenuto dall'Ufficio stesso "sotto la vigilanza del Ministero dell'Industria", secondo quanto espressamente indicato dagli artt. 9 e 2 D.P.R. n. 581/95;
i due registri, anche se "tenuti" dallo stesso Ufficio, sono differenti per natura ed effetti: il repertorio, non regolato dal codice civile, è sottratto al controllo da parte del Giudice, essendo detto controllo riservato alla Autorità Amministrativa; e, in particolare, il procedimento di cui agli artt. 11 e segg. D.P.R. n. 581/95 e 2189 c.c. e segg. è espressamente dettato solo con riguardo alla iscrizione di atti e documenti nel Registro delle Imprese;
In senso contrario non può neppure sostenersi che ragioni di opportunità (per la particolare celerità del rimedio regolato dal codice) ed una interpretazione sistematica delle norme imporrebbero di assimilare le "denuncie REA" agli atti da iscrivere nel Registro Imprese, trattandosi comunque di atti provenienti dalla società e soggetti ad una forma di pubblicità: deve infatti ribadirsi che il legislatore ha diversamente disciplinato la pubblicità, prevista dal codice, di determinati atti e documenti, rispetto all'obbligo di mera denuncia amministrativa di determinate notizie, introducendo così, per insindacabile scelta, due diversi istituti la cui diversità di disciplina non è in alcun modo messa in discussione neppure dai più recenti interventi legislativi (art. 2 comma 54 L. n. 350/2003) che sono intervenuti solo per regolare determinati aspetti della richiesta di iscrizione di determinati "atti societari", diversi da quello in esame, nel Registro Imprese;

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso proposto in questa sede da ... s.r.l. avverso il provvedimento sopra indicato.
Si comunichi alla società ricorrente ... s.r.l. con sede in Milano via ... n. 29, ed al Conservatore del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Brescia.

118) Tribunale di Varese **19/3/2005**
Giudice del Registro dottor Lualdi **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune - adeguamenti statutari.
L'indicazione dell'indirizzo della sede nello statuto non rileva ai fini dell'applicazione delle nuove previsioni della riforma per le quali il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica dei patti sociali. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non costituisce quindi modificazione dell'atto costitutivo e non richiede l'atto pubblico.

Il Giudice Delegato al Registro delle Imprese (…),

vista la nota trasmessa in data 15.02.2005 da Conservatore Registro delle Imprese di Varese, nella persona del Direttore,
con cui veniva richiesta *la cancellazione d'ufficio* della iscrizione annotata in data 26.07.2004 presso il competente Registro ed avente per oggetto il *trasferimento della sede legale della ... s.r.l.,* corrente in Busto Arsizio,
vista la documentazione allegata ed il fascicolo relativo all'impresa;
preso atto delle osservazioni formulate dall'interessato all'udienza fissata in data 16.03.2005, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Deve rilevarsi preliminarmente che i motivi che giustificano l'adozione di un provvedimento di cancellazione da parte del Giudice del Registro delle Imprese sono i medesimi che, ove tempestivamente rilevati, non avrebbero consentito l'iscrizione da parte del Conservatore del Registro delle Imprese *(così Trib. Sassari 01.04.1997).*
Il Giudice del Registro pertanto incontra gli stessi limiti che sussistono a proposito dell'iscrizione, non potendosi estendere il controllo dell'ufficio ai motivi dell'atto che ne possono comportare l'annullamento ed ancor meno al suo contenuto intrinseco.
Nel caso di specie in data 26.07.2004 veniva annotato presso il competente Registro delle Imprese il trasferimento della sede legale della società ... s.r.l. da Busto Arsizio … a Busto Arsizio ...
Con successiva comunicazione in data 09.02.2005 il Conservatore rilevava l'irregolarità di tale iscrizione in quanto *"... la domanda di iscrizione priva dell'atto notarile necessario..."*
La tesi non merita di essere accolta.
L'atto costitutivo della società ... s.r.l., depositato in atti, fissava la sede legale in Busto Arsizio alla via ...
Lo stesso atto costitutivo, all'art. 10, richiamava espressamente le disposizioni che da lì a poco sarebbero state introdotte dal D. Lgs n. 6/2003 indicando che *"...il funzionamento della società sarà regolato compiutamente nella nuova normativa a far tempo dalla sua entrata in vigore..."* e, nelle parti in cui la nuova normativa dovesse ritenersi derogabile, dalle norme statutarie.
Alla luce della nuova normativa, che per quanto detto sopra regola indubbiamente anche il funzionamento della società ... s.r.l., il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune, cosa che è avvenuta nel caso di specie, *non costituisce modifica dell'atto costitutivo* essendo ora sufficiente la mera indicazione nell'Atto Costitutivo del Comune in cui è posta la sede legale.
Tale principio deve ritenersi applicabile anche qualora l'atto costitutivo, redatto e predisposto secondo la normativa vigente, indichi e riporti l'intero indirizzo della sede legale.
L'atto notarile di cui ora il Conservatore lamenta la mancanza non era necessario al fine di procedere al trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune.
Gli obblighi di pubblicità, cui ovviamente sono tenuti gli Amministratori anche in tale circostanza, sono peraltro stati regolarmente adempiuti dagli organi gestori della ... s.r.l. i quali hanno tempestivamente richiesto al Conservatore l'annotazione del trasferimento della sede legale, trasferimento che pertanto risulta regolarmente e ritualmente annotato.

PQM

visto l'art. 2191 c.c. e 16/17 d.p.r. 07.12.1995 n. 581 e succ. mod..

RIGETTA

la richiesta formulata dal Conservatore del Registro Imprese di Varese di procedere alla cancellazione dal Registro delle Imprese della iscrizione avente ad oggetto il trasferimento della sede legale della società ... s.r.l..

119) Tribunale di Brescia **13/5/2005**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società a responsabilità limitata - nomina di un Consigliere di Amministrazione per cooptazione - applicazione estensiva dell'art. 2386 c.c.
È legittima e iscrivibile al Registro delle Imprese la nomina per cooptazione del Consigliere di Amministrazione di società a responsabilità limitata a condizione che ciò sia espressamente previsto dallo statuto. Il principio è applicabile anche a quelle società a responsabilità limitata per le quali non ricorrono i presupposti che obbligano alla nomina del Collegio Sindacale.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso ex art. 2189 c.c. proposto da ... s.r.l. avverso il provvedimento "determinazione n. 41/05/v" in data 16.3.2005, con il quale il Conservatore del Registro Imprese ha rifiutato l'iscrizione nel Registro stesso della nomina per cooptazione del signor ... a consigliere della suddetta società, sentiti alla udienza 12.5.2005 il procuratore della ricorrente ed Conservatore del Registro Imprese, ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevata la tempestività del ricorso; rilevato che:
nel caso di specie lo statuto sociale (art. 13.3.1) prevede la possibilità di procedere alla nomina di un membro del C.d.A. per cooptazione;
l'art. 2475 c.c. (nuova formulazione), pur non richiamando più per le s.r.l. la normativa applicabile alle s.p.a. (per le quali l'art. 2386 prevede la nomina per cooptazione), deve essere senz'altro interpretato nel senso di ammettere tale istituto anche per le s.r.l., in quanto: ciò si desume dalla lettera della norma, che fa espressamente salve le "diverse disposizioni dell' atto costitutivo", e dalla ratio della legge, intesa a favorire maggiormente, in tale tipo di società, la autonomia contrattuale;
ciò posto ne deriva anche la necessità di prevedere la iscrivibilità della nomina (ed anzi l'obbligo di iscrizione) nel Registro Imprese, sia per ragioni di ordine logico (in quanto diversamente avrebbero due diverse categorie di Amministratori) , sia di ordine letterale (in quanto il secondo comma dell'art. 2475 c.c richiama il IV° comma dell'art. 2383 c.c. senza operare distinzioni circa il modo in cui l'Amministratore sia stato nominato), sia infine perchè ciò è imposto dall' interpretazione sistematica della normativa societaria, dovendosi in proposito rilevare che la mancata iscrizione (di una nomina legittima) sarebbe in contrasto con la previsione dell'art. 2 della Direttiva 9.3.68 n. 68/1 5 I/CEE, direttamente applicabile nel nostro ordinamento, che prevede l'obbligo della pubblicità per la nomina dei soggetti che partecipano alla amministrazione della società;

PQM

Visto l'art. 2189 c.c., in accoglimento del ricorso, proposto da ... s.r.l. avverso la determinazione n. 41/05/v del Conservatore del Registro Imprese, ordina la iscrizione nel Registro stesso della nomina per cooptazione del signor ... a Consigliere della società ricorrente.

120) Tribunale di Brescia **30/5/2005**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
***Legittimazione del Segretario Comunale al rogito di atti costitutivi di società di capitali ai sensi della L. 267/2000*.**
È legittimo e immediatamente efficace senza necessità di pronuncia del Tribunale dell'omologa l'atto costitutivo di società di capitali rogato dal Segretario Comunale nell'ambito delle competenze previste dall'art. 97, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000, a norma del quale il Segretario Comunale "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte".

Il Giudice del Registro delle Imprese ha pronunziato il seguente

DECRETO

Vista la nota. Prot. N. 4064 in data 28.1.2005 dell'Ufficio Registro Imprese;
sentite le parti ed a scioglimento della riserva di cui alla udienza 27.5.2005;
rilevato che:
a seguito di istanza 16.4.2004. presentata dal Segretario Comunale del Comune di Gavardo, è stato is critto nel Registro Imprese l'atto costitutivo della s.r.l. unipersonlale ..., della quale era unico socio il Comune di Gavardo, società costituita con atto rogato dallo stesso Segretario Comunale, ed avente ad oggetto la gestione della farmacia comunale;
il Conservatore, richiamata la contrastante giurisprudenza sul punto, solleva questione relativa alla eventuale nullità della costituzione e della iscrizione, non preceduta da omologa, nel caso si ritenga che la stessa sia avvenuta "senza le condizioni richieste dalla legge" (art. 2191 c);
ritenuto che:
il chiaro tenore dell'art. 97 IV° comma D. Lgs n. 267/2000, a norma del quale il Segretario Comunale "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte", non può che essere inteso nel senso di attribuire a tale pubblico ufficiale anche la facoltà di rogare atti costitutivi di società, delle quali il Comune sia socio: e ciò sia, sul piano letterale, in considerazione del tenore ampio ed onnicomprensivo dell' espressione usata, che non contiene alcuna limitazione in relazione alla tipologia degli atti, sia anche in ossequio allo spirito della norma, evidentemente diretta ad ampliare i poteri del Segretario Comunale introducendo, a modifica del sistema previgente, la potestà rogatoria di carattere generale, non più condizionata alla presenza di un interesse specifico dell' ente, ma solo alla presenza del Comune come parte (per ragioni di semplificazione, efficienza ed economia);
affermare che, ciononostante, l'atto costitutivo così rogato dal Segretario Comunale (in un caso, come quello in esame, in cui pacificamente il Comune era parte, e parte unica, dell'atto stesso) non possa poi essere iscritto nel Registro Imprese su istanza dello stesso pubblico ufficiale rogante, con conseguente nullità della iscrizione già avvenuta, sarebbe in contrasto con tale interpretazione della norma ed appare frutto di una lettura riduttiva e formalistica dell'art. 2330 c.c. : in primo luogo, infatti, la circostanza per cui il primo comma di tale norma contiene riferimento solo al notaio, e non anche ad altro pubblico ufficiale rogante, appare frutto solo di mancata armonizzazione delle norme, a fronte della successione delle leggi nel tempo; in secondo luogo la norma codicistica non contiene, ipotesi di nullità e, comune al II° comma, prevede che l'istanza di iscrizione possa essere presentata anche da altro soggetto (Amministratori o soci) privilegiando il dato sostanziale e l'interesse pubblico alla pubblicità dell' atto;
la illegittimità della presentazione della istanza di iscrizione da parte del Segretario Comunale rogante non può nemmeno essere fatta derivare dalla mancanza di un controllo esterno e neutrale, non essendo essa preceduta né dalla omologa da parte del Giudice né dal controllo di legittimità formale e sostanziale ora attribuito al notaio: anche sotto tale profilo appare invero evidente, negli ultimi interventi di riforma del legislatore, la volontà di snellire il procedimento di iscrizione di atti nel Registro Imprese, con esclusione della necessità di omologa anche in altri casi, e in particolare quando

l'atto riguardi enti pubblici e corrisponda ad un interesse della Pubblica Amministrazione (come previsto dall'art. 115 dello stesso D.L.vo n. 267/2000 con riguardo ai verbali di delibere di enti locali di costituzione di s.p.a. per trasformazione di aziende speciali e di consumo);
diversa conclusione non sarebbe del resto coerente con l'intento della norma, la cui pratica rilevanza verrebbe meno se, riconosciuto al pubblico ufficiale il potere di rogare l'atto gli si impedisse di chiederne la iscrizione, o si affermasse, solo sulla base di un difetto di coordinamento delle norme, la necessità di un giudizio di omologa ormai soppresso, in linea generale, per effetto dell'art. 32 L. n, 340/2000;
la iscrizione della società in questione appare quindi legittima, e non ricorrono gli estremi di cui all'art. 2191, c.c. per ordinarne la cancellazione;

PQM

Dichiara la legittimità della iscrizione nel Registro delle Imprese della s.r.l. effettuata in data 19.4.2004.

NOTA A COMMENTO

La fonte della competenza alla stipula di atti negoziali, in capo ai segretari comunali, si colloca nell'entrata in vigore della L. 15 maggio 1997, n. 127 e, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), il cui art. 97, comma 4, lettera c) ha riprodotto l'art. 17, comma 68, della L. 127/'97, abrogando, tra l'altro, gli artt. 87 e 89 del R.D. n. 383/1934, e ha mutato la precedente situazione ampliando la capacità di rogito del segretario comunale.
La questione della legittimazione del segretario comunale a rogare atti pubblici in cui è parte il comune ha importanti risvolti al Registro delle Imprese soprattutto con riguardo alla trasformazione delle aziende speciali comunali in società di capitali, regolata dall'art. 115 del d. lgs 267/2000 e trova frequente applicazione, in molti comuni del Paese, soprattutto nell'ambito della gestione delle farmacie comunali. Si ripropone pertanto, sotto questo peculiare profilo, il problema del controllo sugli atti societari per i quali, esclusa la possibilità che dopo la l. 340/2000 residui un potere omologatorio del Tribunale, deve ammettersi in capo al Registro delle Imprese.
Si tratta dunque di una figura, definita "anomala", di trasformazione. La possibilità di trasformarsi in società, concessa agli enti locali e ai loro consorzi, appartiene ad un disegno di riforma della pubblica amministrazione e di semplificazione e snellimento della attività della stessa, le cui tappe sono state, tra l'altro, delineate in un provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Verona, in un caso riguardante il potere, attribuito al segretario comunale dall'art. 97, quarto comma, d. lgs. n. 267/2000, di "rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente".
La questione centrale consiste nel verificare se, in seguito alla nuova disciplina di riforma del procedimento di omologazione degli atti societari (art. 32, L. 24 novembre 2000, n. 340), sia residuata la necessità del controllo di omologazione sugli atti societari non ricevuti da notaio. Il punto di partenza dell'indagine deve essere individuato nel comma 2 dell'art. 115, d. lgs. n. 267/2000, citato, secondo cui "la deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330 bis del codice civile". Si osserva in proposito che l'art. 115, proprio nel richiamo al solo terzo e quarto comma dell'art. 2330, (per ciò che interessa rimasto invariato anche a seguito della riforma), presuppone che la figura del notaio presente nel primo e secondo comma sia sostituita da quella del segretario comunale e che pertanto, l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni rogatorie sia frutto di una precisa scelta legislativa e non

di un mancato coordinamento di norme. Tale interpretazione è sostanzialmente il fondamento implicito della decisione del Giudice del Registro di Brescia (v. infra).
E' dunque lo stesso legislatore speciale a precisare che la delibera di trasformazione del consorzio si situa nella fase costitutiva della società sorta dalla trasformazione anzidetta; e a richiamare per essa le disposizioni degli artt. 2330 e 2330 bis c.c. La soppressione del procedimento di omologazione nella fase costitutiva delle società (operata con la L. n. 340/2000, intervenuta soltanto alcuni mesi dopo l'entrata in vigore del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel quale è contenuto l'art. 115 cit.) porta a concludere che tale procedimento non trovi applicazione neppure con riguardo alla delibera di trasformazione di un'azienda speciale in società di capitali.
E' pur vero che, non essendo la suddetta delibera verbalizzata da notaio, non può farsi luogo per essa al controllo, sostitutivo di quello omologatorio, esercitato da quest'ultimo ma il tenore letterale delle norme citate non sembra lasciare spazio per diverse interpretazioni, fondate sulla natura o sulle finalità del controllo introdotto con l'art. 32, L. n. 340/2000, che consentano una reviviscenza del procedimento di omologazione nella fase costitutiva della società risultante dalla trasformazione.
Sarebbe oltre tutto inadeguato ritenere che una normativa, espressamente mirata alla semplificazione e allo snellimento delle attività della pubblica amministrazione, si traduca in un aggravio delle procedure previste invece per le società di capitali, sostituendosi al controllo del notaio che riceve l'atto quello di omologazione da parte del Tribunale.
D'altra parte la delibera di trasformazione dell'azienda speciale in società di capitali, ancorché non soggetta al controllo da parte del notaio (perché da esso non verbalizzata) né da parte del Tribunale in fase di omologazione, non è per ciò stesso esente da ogni controllo. Viene in considerazione l'art. 2189 c.c., in materia di Registro delle Imprese che, prevede, al suo secondo comma, che "prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del Registro deve accertare ... il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione". Il controllo di legalità deve pertanto ravvisarsi in capo all'ufficio del Registro e, in via di ricorso, in capo al Giudice del Registro (art. 2189, terzo comma, c.c.) e al Tribunale dal quale dipende l'ufficio del Registro (art. 2192 c.c.).
Sulla materia le pronunce della giurisprudenza sono soltanto tre e, dopo un primo parere che nega tale competenza in capo al segretario comunale, le successive pronunce e la dottrina sembrano orientate in senso opposto. La prima pronuncia è del 7 novembre 2001, nella stessa, il Tribunale di Verona ritiene che, "Nonostante l'intervenuto maggior riconoscimento di professionalità, anche rogante, dei Segretari degli enti territoriali locali, permane in facoltà dei soli notai di poter rogare atti costitutivi delle società di capitali; sicché non può iscriversi nel Registro delle Imprese l'atto costitutivo di una società per azioni (farmacia comunale) redatto dal segretario comunale" (Le Soc. Ipsoa, 5, 2003, p. 577). La decisione ha incontrato subito il parere contrario dei commentatori i quali hanno rilevato che non si ravvisano valide ragioni per negare tale potere al segretario comunale trattandosi di un pubblico ufficiale che la norma speciale ha dotato di tutti i poteri necessari per conferire pubblica fede ai contratti rogati, ivi compresa la costituzione di società di capitali. Diversamente orientato il Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere, con decreto del 28 febbraio 2003 afferma il difetto di competenza a pronunciarsi sull'omologazione di una delibera di consorzio intercomunale di trasformazione in società per azioni, rogata dal segretario comunale affermando che "Non è ipotizzabile una sorta di sopravvivenza del giudizio di omologazione con riferimento alle deliberazioni assembleari di consorzio intercomunale di trasformazione in società per azioni, prevalendo quindi, pur nel mutato quadro legislativo, la loro natura formale di delibera di assemblea consortile, consentita dalla legge speciale, cosicché di esse può chiedersi direttamente l'iscrizione nel Registro delle Imprese". Sul rilievo della possibile successiva abrogazione della norma ad opera della riforma delle società di capitali la stessa sentenza dichiara che se "La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigen-

te", costituisce norma speciale che non può essere certo abrogata da una legge generale (e ciò in forza del tradizionale insegnamento secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali: v. Cass. n. 2774/1982, Cass. n. 5245/1980) e non è impossibile (come visto) la contemporanea applicazione dell'art. 115, comma 2, e del nuovo sistema di controllo degli atti societari sì come delineato dal legislatore del 2000 (l'impossibile contemporanea applicazione della norma precedente e di quella successiva costituisce presupposto indefettibile dell'abrogazione per incompatibilità tacita o implicita: cfr. Cass. n. 2502/2001, n. 1423/1979).

Anche in questo caso i commentatori ribadiscono che "Il chiaro tenore letterale delle norme richiamate non lascia spazio per diverse interpretazioni, fondate sulla natura o sulle finalità del controllo introdotto con l'art. 32, L. n. 340/2000, che consentano una reviviscenza del procedimento di omologazione nella fase costitutiva della società risultante dalla trasformazione di un consorzio (intercomunale). (Ipsoa, Le Soc. 9/2003, p. 1261).

La recente pronuncia del Giudice del Registro di Brescia conferma tale ultima posizione dando rilievo alla circostanza che la riforma delle società di capitali non offre spunti per negare la previsione contenuta nella legge speciale: innanzi tutto rileva che il dato testuale dell'art. 2330, contenente come unico riferimento il notaio, non può necessariamente far ritenere esclusi altri pubblici ufficiali che non può trattarsi di una riserva di competenza stante la legittimazione data, nel secondo comma agli Amministratori e ai soci. Il Tribunale di Brescia ritiene pertanto sussistere la competenza del segretario comunale al rogito degli atti costitutivi di società di capitali in tutti quei casi in cui, come nelle fattispecie in esame, il comune sia parte del contratto.

Di diverso avviso il Consiglio notarile che ravvisa nella formulazione dell'art. 2330 una riserva di competenza in capo ai notai . L'analisi parte dal presupposto che se è vero da una parte che la l. 267/2000 ha, rispetto alle norme del codice, carattere di specialità, quest'ultimo si occupa in particolare e quindi con altra forma di specialità di un particolare tipo di atto che è il contratto societario. Il problema verrebbe ad essere quindi di coordinamento di due serie di disposizioni in parziale antinomia. Non si ravvisano tuttavia elementi che chiariscano le modalità di coordinamento. Il disaccordo di principio sulle motivazioni del provvedimento del Giudice del Registro di Brescia non trovano particolare fondamento tecnico se non nel semplice dato testuale delle norme del codice e nell'asserita diversità dell'atto costitutivo di società dagli altri atti pubblici. Da queste premesse, il notariato perviene alla conclusione che, dovendosi a priori escludere che si possa configurare una competenza del Conservatore ad un controllo che non sia meramente formale, gli atti costitutivi di società rogati dai segretari comunali sono soggetti al controllo omologatorio del Tribunale.

121) Tribunale di Brescia **15/7/2005**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**

Rifiuto di iscrizione nel Regitro delle Imprese di nomina di Direttore di stabilimento - principio del numerus clausus delle iscrizioni nel Registro delle Imprese.

L'iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti e delle notizie relative alle società è disposta espressamente dalla legge e ciò proprio a tutela dell'interesse generale di tipicità ed uniformità della pubblicità.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso ex art. 2189 proposto da ... s.r.l. avverso il provvedimento "determinazione n. 74/05" comunicato in data 23.5.2005, con il quale il Conservatore del Registro delle Imprese ha rifiutato la iscrizione nel Registro stesso della nomina da parte della società del signor ... quale Direttore dello

stabilimento di Cerveno e della cessazione del signor ... dalla carica stessa, ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevata la tempestività del ricorso;
rilevato che la nomina o la cessazione di Direttori Generali non è un atto per il quale l'ordinamento prevede l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese;
rilevato che con riguardo alle ipotesi in cui ciò è stato ritenuto necessario, per ragioni di pubblicità a tutela di terzi, il legislatore ha espressamente introdotto il relativo obbligo;
rilevato che dal complessivo esame delle norme in materia si ricava il principio per il quale la iscrizione degli atti delle società nel Registro delle Imprese è consentita solo per gli atti per i quali la stessa sia stata espressamente prevista dal legislatore, e ciò proprio a tutela dell'interesse generale alla tipicità ed uniformità delle informazioni oggetto di iscrizione;
ritenuto, in sostanza, che le ragioni di opportunità dedotte dalla società ricorrente non giustificano l'accoglimento della istanza, in quanto la iscrizione di un atto non è rimessa alla scelta discrezionale e facoltativa, ma discende da un'espressa indicazione del legislatore, al quale è rimessa ogni valutazione di merito al riguardo (e risale alla volontà del legislatore la scelta di prevedere la iscrizione, ad esempio, per i procuratori forniti di procura ex art. 2206 c.c., e non per la diversa figura del Direttore Generale, non munito di procura rilasciata nelle forme tipiche previste dall'ordinamento);
ritenuto quindi che il ricorso in esame non sia meritevole di accoglimento, in quanto "per le iscrizioni nel Registro delle Imprese vige il principio del numerus clausus nel senso che possono farsi solo le iscrizioni previste dalla legge" (Tribunale di Brescia, decreti ex art. 2192 c.c. in data 28.10.2004 e 3.2.2005);
ritenuto in particolare che il richiamo all'art. 2197 c.c. è privo di rilievo nel caso di specie, posto che lo stabilimento oggetto del provvedimento non è stato istituito quale sede secondaria, e il Direttore non è qualificabile come institore;

PQM

Visto l'art. 2189 c.c. respinge il ricorso proposto da ... s.r.l..

122) Tribunale di Cremona **30/9/2005**
Giudice del Registro dottor Colace **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società a responsabilità limitata - rifiuto di iscrizione di nomina di Consigliere per cooptazione - inapplicabilità alle s.r.l. della disciplina del D.Lgs. 6/2003.
Non è iscrivibile nel Registro delle Imprese la nomina di un Consigliere di Amministrazione di società a responsabilità limitata in quanto non espressamente previsto dalla legge e non richiamato dalle norme in tema di s.r.l.

Il Giudice del Registro,

letto il ricorso proposto in data 12 luglio 2005 a ..., quale legale rappresentante di ... soc. C.le a.r.l. avverso il provvedimento 5 luglio 2005 del Conservatore del Registro delle Imprese di Cremona, con il quale è stata rifiutata l'iscrizione della nomina per cooptazione a Consigliere della predetta società del sig. ...; esaminati gli atti e i prodotti documenti;

osserva

il proposto ricorso è destituito di fondamento e va pertanto rigettato.
Ritiene, invero, il giudicante - in base al noto brocardo integrante un principio generale valido in materia di interpretazione della legge, per la quale "ubi lex voluti dixit, ubi noluit tacuit" – che, non avendo la nuova disciplina societaria di cui al D. Lgs. n. 6 del 2003 contemplato- relativamente alla

società a responsabilità limitata e differentemente dalla società per azioni (art. 2386 c. 1 c.c.) – la facoltà degli Amministratori di sostituire quello cessato nel corso dell'esercizio, nella società a responsabilità limitata competa solo ed esclusivamente all'assemblea dei soci, che ne è istituzionalmente preposta (artt. 2475 c. 1 e 2472 c. 2 n. 2 c.c.) e che sola ne è abilitata dallo stesso statuto della società (art. 9), provvedere in ogni caso e, quindi, anche nell'ipotesi di loro cessazione, alla nomina degli Amministratori.
Il che, oltre ad avere una sua ratio giustificatrice, come esattamente ha posto in rilievo il Conservatore del Registro, nella ben diversa natura e struttura della s.r.l. rispetto alla s.p.a., sì da escludere la possibilità di ricorso all'applicazione analogica, trova un significativo e rilevante riscontro nelle seguenti considerazioni:

1) che il legislatore, ove ha inteso che alla s.r.l. fossero applicabili le stesse norme sulle s.p.a., ha fatto a tali norme espresso rinvio (vedasi, ad es. gli artt. 2462 ult. Co e 2445 ult. Co. C.c.) e, soprattutto:
2) che nella previgente disciplina societaria era espressamente contemplata (art. 2487 c. 2 c.c.) l'applicazione alla s.r.l. ed, in particolare, alla Amministrazione della stessa, della norma, relativa alla s.p.a., di cui all'art. 2386 c.1 c.c., da cui era previsto che, in caso di cessazione di uno o più Amministratori, gli altri provvedessero alla relativa sostituzione.

Con la conseguenza che, non avendo da un lato la nuova disciplina fatto rinvio per le s.r.l. all'art. 2386 c. 1 c.c. relativo alla s.p.a., dall'altro ripreso il rinvio, già al contrario contemplato nella previdente normativa, ben si può ritenere evidente la volontà del legislatore di escludere la possibilità nella s.r.l. di sostituzione dell'Amministratore cessato ad opera degli altri Amministratori.
Non può pertanto che essere ribadita l'infondatezza del proposto ricorso che dev'essere, di conseguenza, rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso proposto in data 12 luglio 2005 da ... nella sovra indicata qualità avverso il provvedimento 5 luglio 2005 del Conservatore del Registro delle Imprese di Cremona.

LA COOPTAZIONE NELLA S.r.l.

L'iscrivibilità al Registro delle Imprese del consigliere di s.r.l. cooptato è, ancora oggi, oggetto di interpretazioni divergenti. L'utilizzo frequente e non sempre legittimato e giustificato dell'istituto da parte delle società a responsabilità limitata è dovuto alla sua particolare duttilità. Ma proprio tale caratteristica, se nelle società per azioni è una necessità a volte imperativa, nelle società a responsabilità limitata non sempre risponde ad una effettiva occorrenza di funzionalità e spesso è applicato senza un effettivo riscontro nello statuto o nei patti sociali. Il Registro delle Imprese, vincolato, nella sua attività, all'osservanza del principio di tipicità degli atti si è trovato a valutare l'iscrivibilità di un istituto non regolato né previsto per le società a responsabilità limitata, ma solo per le società per azioni. La questione era sorta già sotto la previgente disciplina, dove, tuttavia, il continuo rimando, per le s.r.l., alle norme delle s.p.a., in ossequio all'espresso richiamo all'art. 2386, aveva portato ad una soluzione interpretativa che, si configurava rispettosa dei principi generali del corpo normativo delle società: tale soluzione ammetteva l'iscrivibilità al Registro delle Imprese dell'Amministratore di s.r.l. cooptato solo laddove l'atto costitutivo contenesse espressa previsione in tal senso e a condizione che la società fosse dotata di Collegio Sindacale, ritenendosi che l'approvazione di cui all'art. 2386, fosse elemento essenziale della fattispecie e non circostanza solo eventuale.
Il legislatore della riforma, ha completamente revisionato l'impianto della s.r.l. e alla luce delle radicali innovazioni si è imposta l'esigenza di riconsiderare l'argomento. Un significativo spunto di riflessione viene dal fatto che, tra le norme previste per le società per azioni, dichiarate dal legislatore applicabili anche alle s.r.l., non figura più l'articolo 2386. La connotazione essenzialmente personalistica della nuova s.r.l., porta prima facie ad escludere la possibilità che i soci siano privati, sia

pure temporaneamente, del potere di eleggere i propri rappresentanti. A sostegno di tale assunto, l'argomento offerto dal secondo comma dell'art. 2479 è sembrato decisivo "…in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: …la nomina, se prevista dall'atto costitutivo, degli Amministratori". Ciò significa che la scelta per le s.r.l. si pone tra una riserva, da statuto, del potere di amministrare ai soci, con esclusione delle formalità di nomina, e la attribuzione, ai soci stessi, del potere di nomina, una terza possibilità non sembrava configurabile e l'interpretazione ben si concilia con la nuova veste della s.r.l. diversificata da un insieme di tratti personalistici rispetto a quelli evidentemente capitalistici della s.p.a. Enfatizzando tali valutazioni, si potrebbe giungere alla conclusione che una clausola statutaria che preveda la nomina per cooptazione potrebbe anche non essere considerata legittima e, in questo caso, spetterebbe ai notai, informare i soci e escludere dai patti sociali ogni riferimento alla cooptazione.
Se è vero che un gran numero di s.r.l. può essere sicuramente ricondotto alla realtà dell'impresa familiare, dove l'istituto della cooptazione può non trovare sufficienti giustificazioni sul piano organizzativo, è pur vero che l'autonomia contrattuale di cui il legislatore della riforma ha dotato le nuove società a responsabilità limitata, fa della forma giuridica uno strumento estremamente maneggevole e adattabile anche a realtà di dimensioni maggiori.
Il riesame dell'istituto, da parte del Giudice del Registro di Brescia ha dato rilievo decisivo all'autonomia contrattuale dichiarando la cooptazione confacente al nuovo spirito delle norme della s.r.l. , anche se non espressamente previsto né richiamato dal legislatore. L'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese discenderebbe poi, non solo dalla legittimità della nomina, ma anche dall'art. 2 della direttiva CEE 68/151 del 9 marzo 1968 che, in quanto applicabile direttamente negli ordinamenti degli stati membri, imporrebbe la pubblicità di tutti i soggetti che partecipano all'amministrazione dell'impresa.
Il consiglio nazionale del notariato (ufficio studi – settore impresa, quesito n. 5822/I), con diverse argomentazioni ha fondato su basi giuridiche l'adozione della cooptazione da parte delle società a responsabilità limitata. Valutati i possibili rischi dello spostamento, sia pure temporaneo della competenza dei soci alla nomina degli Amministratori (art. 2479/bis) lo studio perviene alla conclusione che il sistema di cui all'art. 2386 non sembra incompatibile con quello delle società a responsabilità limitata, a condizione che la fattispecie sia stata dai soci prevista e regolata in sede statutaria, essendo esclusa l'immediata applicazione analogica della norma dettata per le società per azioni. Ciò dato come unico presupposto essenziale, il Notariato non ritiene necessaria anche la presenza del Collegio Sindacale; la scelta si fonda sul fatto che, ove la società non supera i limiti di cui all'art. 2477, la nomina dello stesso è facoltativa e ciò non deve incidere sul complesso della libertà statutaria che il legislatore ha voluto riconoscere alla s.r.l..

A conclusioni opposte perviene invece la decisione del Giudice del Registro di Cremona che con provvedimento del 30 settembre 2005 conferma il rifiuto del Conservatore di iscrivere l'Amministratore di società a responsabilità limitata nominato per cooptazione. Le motivazioni del decreto si fondano sulla già esaminata diversa natura e struttura della s.r.l. rispetto alla s.p.a. Uno dei principi ispiratori della riforma, l'ampio spazio lasciato alla volontà negoziale dei soci non può secondo il Giudice Colace, portare ad ignorare che ciascun tipo di società , ora più che in passato, ha una sua propria configurazione e che le norme applicabili per analogia sono ormai solo quelle espressamente indicate nei richiami.
La teoria che nega alle società a responsabilità limitata il ricorso alla cooptazione appare indubbiamente fondata su elementi più concreti quali la mancata inclusione tra le norme delle società per azioni dichiarate applicabili alla s.r.l., dell'art. 2386, prima della riforma espressamente citato, e il dato testuale dell'art. 2479 che definisce la nomina degli Amministratori "riservata alla competenza dei soci. Ma proprio nel disegno del legislatore della riforma non è da meno il rilievo assunto dalla libertà riconosciuta ai soci di darsi l'assetto societario più confacente alle particolari esigenze e, in questo contesto è di tutta evidenza che il contratto sociale può agevolmente contemplare ipotesi in

cui i soci temporaneamente dismettano una propria competenza per far sì che sia assunta dal Consiglio di Amministrazione.

123) Tribunale di Bergamo **14/10/2005**
Giudice del Registro dottor Giraldi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società a responsabilità limitata - iscrizione di sequestro conservativo di quote - precedente trasferimento della quota ad altro soggetto - accoglimento.
Il sequestro conservativo di quote si esegue nelle medesime forme del pignoramento di cui all'art. 2471 c.c., disposizione in forza della quale è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese. L'eventuale, precedente, trasferimento della quota ad altro soggetto non impedisce l'iscrizione del sequestro a carico dell'ex titolare. Per l'iscrizione non è previsto alcun controllo, da parte del Conservatore, in ordine alla fondatezza della richiesta.

Il Giudice del Registro,

visto il ricorso in data 27.09.2005 da ... , in persona del Direttore pro-tempore , avverso il provvedimento in data 20.09.2005 del Conservatore del Registro delle Imprese di rifiuto a procedere all'iscrizione del sequestro conservativo richiesto a carico di ... sulla quota dello stesso detenuta nella società ...,
rilevato che detto rifiuto è giustificato dall'intervenuta cessione della quota in data 08.10.2002 da parte del ... in favore di terzo soggetto, e dunque dall'assenza di titolarità in capo al ... di quote sociali della predetta società,
visti gli artt. 2471 e 2471 bis c.c.,
rilevato che il sequestro conservativo di quote si esegue nelle medesime forme del pignoramento di cui all'art. 2471 c.c., disposizione in forza della quale è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese,
rilevato che come per il pignoramento all'atto dell'iscrizione non è previsto alcun controllo in ordine alla fondatezza pretesa,
rilevato che pertanto deve escludersi un controllo in tal senso da parte del Conservatore del Registro delle Imprese,
rilevato che il rifiuto espresso presuppone la valutazione dell'esistenza di un atto di cessione e la validità dello stesso e dunque la valutazione del merito della pretesa,
ordina al Conservatore del Registro delle Imprese di eseguire l'iscrizione richiesta.

124) Tribunale di Brescia **5/12/2005**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Iscrizione nel Registro delle Imprese di bilancio di esercizio non approvato a causa dell'astensione di parte del capitale.
Non è iscrivibile nel Registro delle Imprese il bilancio di esercizio per il quale non sia intervenuta approvazione a causa dell'astensione dell'80% del capitale sociale per dichiarato conflitto di interessi.

Il Giudice del Registro, a scioglimento della riserva che precede, rilevato che gli argomenti svolti dalla società nel ricorso ex art. 2189 c.c., depositato il 2/09/05, non possono essere condivisi;
rilevato in particolare che:

1) del verbale di approvazione del bilancio (assemblea 26/7/05) risulta unicamente che il bilancio stesso sarebbe stato approvato solo da soci rappresentanti il 20% del capitale;
2) nulla chiarisce il verbale circa le ragioni della astensione degli altri soci e circa la sussistenza di conflitto di interessi rilevante ai fini dell'art. 2373 c.c.;

3) in ogni caso il conflitto al quale si fa riferimento nel ricorso ex art. 2189 c.c. riguardante i rapporti fra la maggioranza dei soci e il precedente Amministratore e non, quindi, il conflitto fra l'interesse del socio e quello della società;
4) ne deriva che il conflitto qui denunciato non rileva ai fini dell'art. 2373 c.c. e non può quindi giustificare il compito della maggioranza;

In relazione al quorum deliberativo, nei termini prospettati nel ricorso;

PQM

respinge il ricorso ex art. 2189 c.c. proposto da ... s.r.l., in persona dell'Amministratore ..., avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione emesso dal Conservatore del Registro delle Imprese in data 23/08/05 prot. n. 28101/A.

125) Tribunale di Milano **13/12/2005**
Giudice del Registro dottor Ciampi **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**

Iscrizione di variazione della sede legale di s.r.l., ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c., senza la preventiva modifica statutaria - cancellazione d'ufficio.

La variazione della sede legale all'interno dello stesso comune può essere comunicata all'Ufficio del Registro delle Imprese con semplice dichiarazione presentata dagli Amministratori, ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c., solo se lo statuto non riporti il precedente indirizzo completo di via e numero civico. In caso contrario è previamente necessaria una modifica statutaria.

Il Giudice del Registro delle Imprese (…),

oggi 13 dicembre 2005 dinanzi al Presidente ... è comparsa la dottoressa ... per il Conservatore del Registro delle Imprese, la quale deposita prova postale della avvenuta comunicazione a controparte del decreto di fissazione dell'udienza, ed insiste nella sua richiesta; il Giudice del Registro delle Imprese dato atto [e] considerato che la comunicazione di variazione della sede legale è stata effettuata; nella specie, pare, [senza] la preventiva e debita modifica statutaria, dispone la cancellazione d'ufficio della iscrizione effettuata in data 30/9/2005, relativamente alla variazione della sede legale della società ... s.r.l. ai sensi dell'art. 111 ter delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

126) Tribunale di Brescia **13/12/2005**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**

Obbligo delle dichiarazioni di corrispondenza ai sensi del DPR 445/2000.

Gli atti depositati nel Registro delle Imprese devono necessariamente riportare le dichiarazioni previste dal DPR 445/200 a garanzia della rispondenza dei documenti in formato elettronico agli originali e devono contenere indicazione specifica della conoscenza delle implicazioni di carattere penale da parte del soggetto che le rende.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

rilevato che la dichiarazione dell'Amministratore in calce all'atto per cui è ricorso è generica e non fa riferimento alla normativa che autorizza la autodichiarazione (artt. 47 e 38 DPR 445/2000) colle conseguenti responsabilità respinge il ricorso presentato da ... s.r.l., depositato il 13/5/05.

127) Tribunale di Brescia **16/1/2006**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali anche alle opposizioni alle delibere di scissione.
La sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della Legge 742/69 deve ritenersi applicabile anche alle opposizioni, da parte dei creditori, alle delibere di fusione e scissione depositate nel Registro delle Imprese. Tali opposizioni devono infatti essere esperite in via giudiziale.

Il Giudice del Registro delle Imprese (…) ha pronunziato il seguente

DECRETO

Rilevato che:
con determinazione n. 224 in data 15.11.05 il Conservatore del Registro delle Imprese ha rifiutato la iscrizione dell'atto di scissione della s.r.l. ... in considerazione del mancato decorso del temine di 60 giorni previsto per la eventuale opposizione dei creditori dell'art. 2503 c.c., e ciò sul presupposto della operatività, anche per tale opposizione, da proporre in sede giudiziale, della sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla legge n. 742/69; con tempestivo ricorso ex art. 2189 c.c. depositato il 24.11.05 il notaio rogante ha impugnato tale rifiuto;
all'udienza 13.01.2006 il ricorrente e il Conservatore hanno illustrato le reciproche ragioni;
ritenuto che:
la soluzione della questione sollevata dal ricorso, già ampiamente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, dipende essenzialmente dalla natura della "opposizione" alla quale l'art. 2503 c.c. legittima i creditori delle società partecipanti alla fusione o scissione: se si ritiene che tale opposizione debba necessariamente essere proposta in sede giudiziaria sembra inevitabile confermare l'orientamento prevalente formatosi prima dell'entrata in vigore della riforma societaria e riconoscere quindi la necessità di computare, nel termine, anche il periodo di sospensione feriale dei termini processuali (in ossequio al principio generale più volte affermato dalla Corte Costituzionale, ad esempio nelle sentenze n. 49/90 e n. 268/93, secondo il quale per "termini processuali" devono intendersi anche i ristretti termini iniziali entro i quali un processo deve essere instaurato); se, al contrario, si eccede alla tesi per la quale la opposizione, non espressamente disciplinata dalla legge, può essere proposta in forma stragiudiziale, viene naturalmente meno ogni ragione di applicazione della sospensione dei termini (collegati, appunto, solo alla instaurazione di un giudizio);
il ricorso in esame (dando per scontato il precedente dibattito sul punto e la soluzione, già adottata da questo e da altri Tribunali sul presupposto della natura "giudiziale" della opposizione, da introdurre con atto di citazione) è motivato essenzialmente con riferimento ai nuovi spunti interpretativi desumibili dalla riforma del c.d. "rito societario";
in linea generale il ricorrente evidenzia la volontà del legislatore di semplificare e procedimenti di fusione e scissione e di abbreviarne i tempi, pur mantenendo intatta la tutela dei creditori e, in particolare, sottolinea come alcune norme, pur non esplicite sul punto, inducano comunque a ritenere che si sia voluto riservare l'intervento del Giudice, in sede di procedimento camerale, solo alla istanza della società (che reagisca alla opposizione dei creditori e chieda al Tribunale di autorizzare la esecuzione della delibera di fusione o scissione nonostante quella opposizione), e non anche all'atto di opposizione (precedente al su indicato ed eventuale intervento del Giudice), così da far ritenere che il legislatore abbia inteso configurare l'opposizione stessa quale "atto potestativo recettizio da proporre in forma stragiudiziale";
la tesi così svolta non pare meritevole di accoglimento, nelle sue conclusioni e per i suoi riflessi sulla questione in esame;
corretto appare il rilievo secondo il quale il legislatore, elencando con precisione nell'art. 33 D. Lgs. n. 5/2003 tutti i casi che rientrano nell'ambito di applicazione del procedimento in Camera di Con-

siglio, ha inteso fare riferimento solo alla istanza della società, e non anche alla opposizione dei creditori: vero è che la norma richiama l'intero 2° comma dell'art. 2503 (che prevede sia la opposizione sia, per il richiamo all'art. 2445 ultimo comma, la suddetta istanza), ma occorre rilevare che la estensione del rito camerale ed entrambi gli istituti è corredata sia, sul piano letterale, dall'uso del termine "istanza" (certo non riferibile alla opposizione, e tipico invece della reazione della società), sia, e soprattutto, sul piano sistematico, dal fatto che, per ipotesi del tutto analoghe, lo stesso art. 33 richiama espressamente solo il IV° comma dell'art. 2445 ed il III° comma dell'art. 2482 (che prevedono la istanza della società al Tribunale in presenza di opposizione dei creditori alla riduzione del capitale) e non, rispettivamente, il III° ed il II° comma (che regolano invece tale opposizione), di guisa che la stessa distinzione sembra voluta anche nella ipotesi di opposizione alla fusione o scissione;
dall'esame della norma sopra citata si ricava per altro, unicamente, che il legislatore della riforma ha inteso disciplinare la istanza di c.d. esecutorietà disponendo che la stessa deve essere proposta dalla società nelle forme camerali;
da ciò non deriva tuttavia alcuna univoca indicazione sul fatto che la opposizione (per la quale si è così solo escluso che sia ammissibile il ricorso alla forma camerale) possa invece essere proposta (anche) stragiudizialmente (in forme imprecisate);
al contrario il richiamo al termine "opposizione", e la inutilità della stessa, se non idonea a sfociare in un provvedimento che riconosca l'esistenza del credito e il pregiudizio che al creditore possa derivare dalla operazione prospettata dalla società debitrice, continuano invece a far ritenere che, comunque, la opposizione non possa che essere proposta in sede giudiziaria, con la instaurazione di un giudizio di accentramento;
può anzi aggiungersi che, proprio per la nuova struttura del c.d. processo societario, il legislatore può avere ritenuto opportuno precedere per l'istanza di esecutorietà il rito camerale, non solo perché agile e veloce, ma soprattutto in quanto la prima fase dell'ordinario rito societario (riservato, in difetto di altra indicazione, alla opposizione dei creditori) è rimessa allo scambio degli atti fra difensori, ed è soggetta a lunghi termini a difesa prima che il procedimento giunga avanti al Collegio (non solo quindi è incompatibile con le esigenze concrete di urgenza proprie della istanza della società, ma può restare a lungo pendente prima che il Tribunale sia chiamato ad esaminare la opposizione);
nessuna conseguenza, sul punto oggetto del ricorso, può poi avere, di per sé, la riforma del rito introdotto,per le cause societarie, dal D. Lgs. n. 5/2003;
in particolare non vi è alcuna ragione per ritenere che la sospensione dei termini feriali non si applichi anche con riguardo alle cause societarie (non richiamate dalla legge n. 742/69);
né può ritenersi, pur dando atto del carattere di urgenza che nella pratica rivestono le operazioni sociali, che per ciò stesso le opposizioni dei creditori possano essere ricomprese fra i procedimenti cautelari dei cui all'art. 92 ord. giud. (così da sottrarle alla sospensione dei termini feriali), in quanto nel sistema normativo nulla consente di affermare che esse tendano ad un mero accertamento sommario del "fumus" e del "periculum";
ne deriva quindi che, pur dovendosi prendere atto delle lacune ed incertezze della normativa, fonte di possibili diverse interpretazioni (e di diverse prassi da parte di uffici diversi, con evidente pregiudizio per gli utenti), non sembra corretto sostenere che, per effetto della riforma del rito societario, le opposizioni dei creditori ex art. 2503 c.c. debbano o possano essere proposte stragiudizialmente e, comunque, senza che a tutela del diritto di difesa dei creditori debba tenersi conto, ai fini della esecuzione della delibera, della sospensione feriale dei termini processuali;
per le considerazioni esposte il ricorso in esame deve essere respinto;

PQM

visto l'art. 2189 c.c., respinge il ricorso depositato il 24.11.2005 avverso il rifiuto di iscrizione di atto di scissione della s.r.l. S..., di cui alla determinazione n. 224/05 del Conservatore del Registro delle Imprese.

NOTA A COMMENTO

La Legge 742 del 1969 ha portata generale e, per previsione dello stesso legislatore, la deroga può ammettersi solo per quei procedimenti che richiedano una tempestiva e sollecita definizione (provvedimenti "urgenti"), per l'esistenza di preminenti ragioni a tutela di valori costituzionali che debbano essere prioritariamente protetti.
Le norme del nuovo processo societario sono quindi applicabili a tutte le controversie relative a qualunque rapporto societario, compresi quelli concernenti le società di fatto, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario.
Le finalità del nuovo processo societario sono perseguite eliminando la collaborazione del Giudice nella fase preparatoria del processo e spostando fuori dall'udienza la progressiva definizione della materia del contendere e del thema probandum; un siffatto risultato si ottiene con la previsione che alla notifica dell'atto di citazione segua la notifica della comparsa di risposta e quindi una serie di repliche e controrepliche che può essere interrotta in qualunque momento dalla parte che, ritenendo di aver esaurito la trattazione e completato le proprie allegazioni e deduzioni, chieda la fissazione dell'udienza, con ciò facendo scattare le preclusioni per la controparte. Giova precisare comunque che anche se la trattazione è condotta autonomamente dalle parti, con lo scambio degli scritti, senza l'assistenza del Giudice, ciò nondimeno il Titolo secondo del D. lgs 5/03 è dedicato al "processo di cognizione davanti al Tribunale in composizione collegiale" e, all'art. 2, dispone che "la domanda si propone al Tribunale mediante citazione contenente …." Questo è, per previsione generale, l'ambito normativo che deve ritenersi applicabile alle opposizioni dei creditori alle delibere di fusione o scissione, in quanto intese ad introdurre un processo dichiarativo societario che la mancanza del Giudice nella prima parte, non sottrae comunque alla sostanza di rimedio giudiziario. In quanto tale richiede una costituzione delle parti e la creazione di una causa che, si ribadisce, nella sua prima fase vedrà solo lo scambio di memorie senza l'intervento del Giudice.
È appena il caso di osservare che l'iscrizione della causa al ruolo e il deposito e la notifica di memorie impongono che gli uffici giudiziari siano funzionanti e quindi che si operi al di fuori della sospensione feriale. Gli articoli 25 e 33 del D. lgs 5/03 trovano applicazione in una fase diversa e solo eventuale e, comunque successiva all'opposizione; il procedimento camerale ivi previsto e regolato, per sua natura ha finalità diverse da quelle dell'accertamento di un diritto (nel caso in specie quello del creditore a bloccare la scissione perché lesiva di suoi interessi); il rito camerale è previsto per tutti quei casi in cui il Giudice deve verificare una situazione di fatto mediante un provvedimento che, sebbene idoneo a modificare situazioni soggettive, non ha efficacia di giudicato nel conflitto che rimane un procedimento autonomo.
L'art. 2503 e, soprattutto il richiamo all'art. 2445 contengono due diverse ipotesi processuali, quella introdotta dall'opponente, che ricade nell'ambito del Titolo secondo in quanto avente ad oggetto una delle materie elencate nell'art. 1, e quella introdotta dalla società opposta che, fornite le adeguate garanzie chiede, con rito camerale, il decreto che la autorizzi alla fusione anche in pendenza dell'opposizione. Tale decreto, soggetto a reclamo, non acquista efficacia di cosa giudicata pur essendo esecutivo immediatamente. È evidente quindi la differenza tra i due momenti e tra gli oggetti dei due giudizi: quello introdotto dall'opposizione di un creditore è volto a verificare, in un giudizio di cognizione in contraddittorio con la società opposta, il fondamento della asserita lesione del proprio interesse. L'ambito del procedimento in Camera di Consiglio e, quindi, della cognizione camerale-sommaria è decisamente più ristretto ed involge solo l'istanza della società che vuole dare esecuzione alla delibera nonostante l'opposizione del creditore sociale e chiede, a tale unico fine, l'autorizzazione al Tribunale, dichiarandosi disposta a prestare cauzione oppure offrendo, seppur prima facie e in via sommaria, la prova dell'inesistenza di ogni pericolo di pregiudizio.

Rileva che l'art. 33 del citato D. lgs 5/03 indica le materie soggette a procedimento in Camera di Consiglio dando una elencazione non esaustiva degli articoli del codice e delle materie soggette a tale rito. Tra di esse, ai fini che interessano, sono la riduzione del capitale (art. 2445), la revoca della liquidazione (art. 2487/ter), la trasformazione eterogenea (art. 2500/novies) la fusione (art. 2503 ultimo comma), la costituzione di patrimoni destinati (art. 2447/quater); (l'opposizione dei soci al bilancio finale di liquidazione, pur rientrando di diritto nelle materie di cui all'art. 1 del decreto sul nuovo rito societario, non sembra lasciare spazio al ricorso di cui all'art. 25 e al rito camerale, sia perché non previsto dalla legge, sia soprattutto perché non vi è materia su cui possa essere pronunciato il decreto con rito camerale).
L'istanza (e così l'intero procedimento) non è quindi quella eventualmente proposta dalla società che abbia ricevuto l'opposizione dei creditori, in quanto la stessa non ha ad oggetto le materie del giudizio di opposizione ma solo il decreto che autorizza la fusione "nonostante l'opposizione" (art. 2445). Natura cautelare ha certamente il ricorso in Camera di Consiglio della società opposta ma non tutta la materia dei giudizi di opposizione. Nell'art. 2445, (richiamato dal 2503), la facoltà di opposizione e la possibilità di eseguire la delibera anche in presenza di opposizione sono previsti in due distinti commi, ma ciò che ne consegue non è la natura stragiudiziale della prima bensì la distinzione di due diversi procedimenti.
Si rammenta comunque che la giurisprudenza ha dato per assodato che l'atto introduttivo del giudizio di opposizione debba essere proposto con atto di citazione. In questo senso v. Tribunale di Bergamo ordinanza 8 ottobre 2004, (in www.judicium.it) per il quale "l'opposizione del creditore alla delibera di riduzione del capitale sociale di una S.r.l., ai sensi dell'art. 2482, secondo comma del codice civile, deve essere proposta con atto di citazione" nonché la sentenza 409/1992 della corte costituzionale che, in un procedimento di legittimità costituzionale si è pronunciata per la necessità che l'istanza sia giudiziale.
Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale (C.Cost. 49/90) l'orientamento costante della giurisprudenza e della dottrina sulla Legge 742/69, è nel senso che la sospensione feriale dei termini si applica non solo agli atti infraprocessuali ma anche agli atti introduttivi del giudizio quando la parte non dispone di altro rimedio per far valere un proprio diritto. Su tali premesse si deve concludere che anche le opposizioni alle delibere di fusione/scissione o alle riduzioni di capitale o alle trasformazioni devono essere proposte con atto giudiziario.
Anche ammettendo che le opposizioni alle delibere di cui agli articoli citati "possano" essere proposte anche con atto stragiudiziale, notificato o comunque portato a conoscenza certa della società opposta, si deve parimenti ammettere che, senza una espressa previsione normativa, non è possibile stabilire aprioristicamente, che "debbano" essere stragiudiziali; se nessuna norma stabilisce in positivo a quale forma sia vincolata l'opposizione, non se ne può ricavare alcun principio generale né tanto meno una forma obbligata solo per quei termini che cadano dal 1° agosto al 15 settembre.
E ammettendo ancora che l'atto stragiudiziale sia idoneo a bloccare l'iter, l'impedimento deve essere rimosso e il contesto può evolvere in tre diverse situazioni, di cui la prima (pagamento del debito o deposito delle somme presso un istituto di credito) costituisce espressione dell'autonomia negoziale delle parti; la seconda (provvedimento del Tribunale di autorizzazione dell'operazione previa prestazione di idonea garanzia) forma oggetto di procedimento in Camera di Consiglio; la terza (accertamento dell'inesistenza vuoi del credito dell'opponente, vuoi del preteso pregiudizio che a quest'ultimo deriverebbe dall'operazione) richiede l'instaurazione di un giudizio contenzioso quindi, tranne nel primo caso, le parti devono comunque usare lo strumento giudiziario e devono poterlo fare al di fuori della sospensione.
Per quanto riguarda poi l'applicabilità della sospensione feriale dei termini anche al rito societario non si ravvedono motivi che giustifichino l'esclusione e la giurisprudenza si esprime in senso positivo: (Tribunale di Ivrea – pres. Dottor Aniello Mosca – 8 novembre 2005). Processo societario – Sospensione dei termini durante il periodo feriale – Applicabilità. La sospensione dei termini processuali durate il periodo feriale, prevista dall'art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742, si applica

anche al processo societario di cui al D. lgs. n. 5/03) e (Tribunale di Verona - 8 Febbraio 2005 (Ord.) per il quale "anche per il rito societario deve applicarsi la sospensione dei termini feriali."
Quello dell'applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali alle opposizioni alle delibere di riduzione del capitale, di fusione/scissione o di revoca della liquidazione è un tema sul quale i registri delle imprese adottano comportamenti difformi. La scarsità di pronunce sulla materia fa supporre che le cautele adottate dalle società che ricorrono ad operazioni di questo tipo siano sufficienti a scongiurare il rischio effettivo di opposizioni da parte dei creditori e che, pertanto anche in quelle giurisdizioni dove non viene applicata la sospensione feriale dei termini, non si sia creata una casistica sufficiente a orientare gli operatori.
Grande risonanza, soprattutto per il rapido cambiamento di tendenza nell'arco di breve tempo hanno avuto le decisioni del Giudice del Registro di Milano che dopo una prima direttiva del 5 luglio 2000, nel senso dell'applicabilità della sospensione feriale anche ai giudizi di opposizione dei creditori alle delibere di fusione, con decreto del 7 novembre 2004, ha dichiarato non doversi applicare tale sospensione alle medesime fattispecie.
La decisione è immediatamente divenuta oggetto di una massima del notariato di Milano che ne ha anche cercato un fondamento giuridico: si deve tuttavia osservare che tale motivazione non riesce ancora a svelare il motivo per cui la natura dell'opposizione dovrebbe ritenersi stragiudiziale, limitandosi, con ragionamento "a contrario" ad accertare che l'istanza di cui all'art. 33 del D. lgs 5/03, essendo soggetta al rito camerale, non risente della sospensione feriale e facendone discendere senza alcuna giuridica motivazione la natura stragiudiziale dell'atto che tale istanza presuppone, ovvero l'opposizione.

Di contrario avviso, il Giudice del Registro di Brescia, investito di identica questione, ha dichiarato con provvedimento del 16 gennaio 2006 applicabile la sospensione feriale dei termini processuali anche alle opposizioni dei creditori alle delibere di scissione. La decisione, ampiamente motivata e tecnicamente rigorosa si fonda sulla considerazione che l'accento posto sull'art. 33, che contempla l'istanza della società opposta, intesa a rimuovere le preclusioni date dall'opposizione, è fuorviante in quanto non prova quale debba essere la natura dell'opposizione. In particolare ritiene il Giudice del Registro che "il richiamo (dell'art. 33) al termine "opposizione", e la inutilità della stessa, se non idonea a sfociare in un provvedimento che riconosca l'esistenza del credito e del pregiudizio che al creditore possa derivare dall'operazione prospettata dalla società debitrice, continuano invece a far ritenere che, comunque, la opposizione stessa non possa che essere proposta in sede giudiziaria, con la instaurazione di un giudizio di accertamento".

128) Tribunale di Brescia **02/02/2006**
Giudice del Registro dottor Orlandini **ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società di capitali - bilanci – rettifiche - presupposti per l'accoglimento.
Non è iscrivibile al Registro delle Imprese la rettifica di un bilancio di esercizio non approvata dall'assemblea dei soci o dal consiglio di sorveglianza. La diversa iscrizione nel bilancio di una qualsiasi voce, di qualsiasi valore economico, deve essere approvata dai soci alla stessa stregua e con le medesime modalità previste per l'approvazione del bilancio e non può derivare da una scelta dell'organo amministrativo che, con operazione successiva all'approvazione, rettifica il documento contabile.

Tribunale di Brescia

avanti al Giudice del Registro delle Imprese, Dottor Geo Orlandini, sono comparsi la Dottoressa Orietta Pedrana per l'Ufficio del Registro e per delega della XXX soc. coop. a R .L il Dottor S. A. La Dottoressa Pedrana esibisce copia del primo bilancio, iscritto, e del bilancio successivamente tra-

smesso dalla società e recante difformità dal precedente in termini di poste e non approvato da nuova assemblea.

Il Giudice del Registro

preso atto di quanto sopra, rilevato che il bilancio trasmesso con richiesta di rettifica non può essere iscritto in quanto non preceduto dalla necessaria delibera assembleare, respinge il reclamo proposto da XXX soc. coop. a R .L. avverso la determina n. 164/05/B del Conservatore in data 7/X/05.
Brescia 27/1/06 - Il Giudice del Registro delle Imprese – F.to Dottor Orlandini.

129) Corte d'Appello di Milano **6/2/2006**
Corte d'Appello **Ricorso in appello avverso provvedimento del Tribunale**

Reclamo avverso decreto del Tribunale che dispone la cancellazione dell'iscrizione della cessazione per dimissioni di Consigliere di Amministrazione - rigetto.

Gli Amministratori scaduti dalla carica fino alla nomina e all'accettazione dei nuovi Amministratori conservano la rappresentanza della società con tutti i poteri/doveri connessi. Viene confermata la decisione del Tribunale di Milano, adottata ai sensi dell'art. 2192 c.c.

La Corte d'Appello di Milano, prima sezione civile, (…) sciogliendo la riserva, ha emesso il seguente

DECRETO

Con provvedimento in data 18.07.2005 il Giudice del Registro di Milano – su conforme richiesta del Conservatore del Registro delle Imprese – dispose d'ufficio ex art. 2190 c.c. l'iscrizione della cessazione di ... dalla carica di Consigliere di Amministrazione della s.r.l. ... con effetto dal 26.02.2003.
Con ricorso presentato ex art. 2192 c.c. dinanzi al Tribunale di Milano ... e ..., personalmente e quale legale rappresentante della società, chiesero l'annullamento e/o la revoca del suddetto decreto emesso dal Giudice del Registro di Milano con riferimento all'art. 16 dello stesso statuto societario.
Con decreto in data 18.11.2005 il Tribunale di Milano accolse il ricorso; dispose la cancellazione dell'iscrizione delle dimissioni di ... e dal Consiglio di Amministrazione della s.r.l. ... e dispose l'iscrizione del provvedimento nel Registro delle Imprese.
... ha proposto reclamo avverso il suddetto decreto "carente di valide ragioni di fatto e di diritto", "contraddittorio", fondato su "un'errata e confusa applicazione dei principi generali vigenti in materia societaria e in particolare dell'art. 16 dello statuto della società in relazione all'art. 2385 c.c." e ha quindi insistito per la conferma del provvedimento emesso e depositato in data 18.07.2005 dal Giudice del Registro.
Instauratosi il contraddittorio, la s.r.l. ..., in persona del legale rappresentante, ... e ... hanno contestato la fondatezza del reclamo, insistendo per la conferma del provvedimento impugnato con il favore delle spese anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c..
All'udienza odierna in Camera di Consiglio il procuratore di... – richiamando l'eccezione già sollevata dinanzi al primo Giudice, dallo stesso esaminata – ha sottolineato la mancata indicazione della data in cui è stato comunicato il provvedimento del Giudice del Registro del 18.07.05, "con ciò impedendosi la verifica della tempestività del ricorso".
L'eccezione deve essere rigettata, in quanto spetta alla parte che contesta/dubita della tempestività l'onere di dimostrare la non – tempestività della proposizione del ricorso; onere non assolto da ...
Le argomentazioni della difesa del reclamante si possono così sintetizzare:
- l'art. 16 dello statuto sociale prevede che "la società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove Membri o da un Amministratore Unico, che potranno

anche essere non soci, nominati dall'Assemblea. La scelta della forma di amministrazione spetterà all'Assemblea ordinaria in sede di rinnovo delle cariche sociali. Essi durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina e sono rieleggibili. Nel caso sia nominato un Consiglio di Amministrazione e qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare anche uno solo dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi, senza ritardo, l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo;

- l'art. 2385, 3° comma c.c. recita "la cessazione degli Amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel Registro delle Imprese a cura del Collegio Sindacale". Precisa la difesa, richiamando l'orientamento del Giudice del Registro, che ove manchi il Collegio Sindacale l'iscrizione può essere richiesta "solo esclusivamente" da uno degli Amministratori rimasti in carica, mentre non è consentito che l'Amministratore dimissionario comunichi personalmente la propria cessazione dalla carica in quanto ormai privo di poteri rappresentativi della società;
- correttamente l'ufficio ha invitato gli Amministratori non dimissionari ed in prorogatio ad effettuare la suddetta comunicazione;
- in difetto di detto adempimento, con pertinente richiamo all'art. 16 dello statuto, legittimamente l'ufficio ha domandato ex legge al Giudice del Registro l'iscrizione d'ufficio;
- in ogni caso, gli Amministratori rimasti in carica avrebbero dovuto convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo Organo amministrativo, incombente al quale non hanno provveduto;
- il ... ha dato corso alle necessarie iniziative volte alla tutela della posizione propria e della società (ha presentato istanza innanzi al Tribunale di Milano per la nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 2485 comma 2 c.c., art. 2487 c.c. sussistendo la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 3 c.c.);
- il provvedimento reclamato non appare rispondente all'interesse pubblico alla corretta tenuta dei Registri delle Imprese e dei terzi che entrino in relazioni negoziali con la s.r.l. ...

I rilievi critici del reclamante non scalfiscono l'iter logico – giuridico del Tribunale che ha proposto una lettura corretta dell'art. 16 dello statuto nel rispetto del tenore letterale della disposizione compatibile con i principi generali, nel senso che le dimissioni di... non hanno prodotto efficacia con effetto immediato, non essendo stato sostituito il Consiglio di Amministrazione decaduto, permanendo operativa la clausola "simul stabunt simul cadent".

Clausola della cui liceità non si dubita in dottrina e giurisprudenza, in quanto si riconnette direttamente al principio della libertà di manifestazione della autonomia privata che non contrasti con norme imperative, con la precisazione che la sua validità risulta inderogabilmente condizionata all'esistenza di una esplicita previsione statutaria (Cass. 05.09.1997 n. 8612).

Annota la Corte che il ... ha partecipato alla costituzione della società e, pertanto, quale socio e Consigliere non può ignorare le clausole dello statuto, con particolare riferimento all'art. 16 che prevede con proposizione esplicita e inequivoca la decadenza dell'intero Consiglio, qualora venga a mancare anche uno solo dei Consiglieri (come nel caso in esame) e impone la convocazione, senza ritardo, dell'assemblea per la nomina dell'Organo amministrativo.

E' pure il caso di ricordare che l'art. 2385 c.c. ha lo scopo di assicurare la contestualità tra cessazione e sostituzione degli Amministratori con la conseguenza che gli Amministratori scaduti dalla carica fino alla nomina e all'accettazione dei nuovi Amministratori conservano la rappresentanza della società con tutti i poteri/doveri connessi.

Si deve in definitiva convenire con il primo Giudice quando afferma che in capo al ... permanevano tutti i poteri per valersi degli opportuni strumenti giurisdizionali a tutela della propria posizione, finalizzati ad accertare lo stato attuale all'interno del Consiglio di Amministrazione anche mediante il ricorso allo strumento di cui all'art. 2484 c.c., essendo egli legittimato ad avvalersene in regime di prorogatio.

Dalle considerazioni svolte consegue il rigetto del reclamo proposto da ... avverso il provvedimento del Tribunale di Milano in data 18-21/11/2005.

La novità, la particolarità della questione e i rapporti dedotti tra le parti giustificano la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.

PQM

La Corte, pronunciando in contraddittorio delle parti, rigetta il reclamo proposto da ... avverso il provvedimento del Tribunale di Milano in data 18-21/11/2005 che conferma; dichiara interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.

130) Tribunale di Milano **31/3/2006**
Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento del Giudice del Registro**

S.r.l. in liquidazione - approvazione del bilancio finale di liquidazione e successiva cancellazione dal Registro delle Imprese - liquidazione non conclusa - cancellazione dell'informazione relativa alla cancellazione - rigetto.

Poteri del Conservatore - bilancio finale di liquidazione - approvazione con assemblea totalitaria - verifica limitata ai soli aspetti formali.

L'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la sua iscrizione costituiscono presupposto per l'iscrizione della cancellazione nel Registro delle Imprese. Il Conservatore del Registro delle Imprese e il Giudice del Registro hanno poteri di verifica limitati ad aspetti formali e non possono appurare se, nel merito, qualche bene non sia stato liquidato.

Il Tribunale di Milano (…)

nel proc. … sciogliendo la riserva come da verbale di udienza camerale, sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 2192 c.c. da …s.p.a., avverso il provvedimento 3.01.2006 col quale il Giudice del Registro ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di cancellazione d'ufficio, ex art. 2191 c.c., dell'iscrizione della cancellazione del Registro delle Imprese di … s.r.1. in liquidazione;
letti gli atti ed i documenti di causa;
rilevato che la ricorribilità innanzi al Giudice del Registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., del provvedimento assunto dall'ufficio del Registro delle Imprese non è soggetta al termine decadenziale di cui all'art. 2189 c.c.; infatti l'art. 2191 summenzionato prevede un controllo esercitabile anche d'ufficio dal Giudice del Registro in ossequio ai poteri di vigilanza conferitigli dalla legge, e come tale non soggetto a termine di decadenza per la parte che lo solleciti;
osservato che la ricorrente lamenta che la cancellazione della … s.r.l. dal Registro delle Imprese sia avvenuta al di fuori dei casi previsti dalla legge, ossia in presenza di una omessa attività di utile liquidazione;
richiamato il principio, già affermato da questo Tribunale (per tutti Tribunale di Milano 4.6.2004 n. 461/2004…), per cui la verifica demandata al Conservatore - e poi al Giudice del Registro - attiene alla ricorrenza dei requisiti legali e formali di iscrivibilità dell'atto, sicché, pur potendo riguardare la sussistenza dei presupposti dell'iscrizione richiesta (legittimazione di chi la richiede e approvazione del bilancio finale di liquidazione, peraltro nella specie avvenuto ad opera dell'assemblea totalitaria) non può estendersi al merito dello stesso;
rilevato che i profili di censura sollevati dal reclamante afferiscono a tale ultimo profilo, per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
incidentalmente osservando che la pretesa sostanziale azionata dalla reclamante non appare comunque sfornita di tutela, stante il disposto di cui all'art. 2495 c.c.,

PQM

Dichiara inammissibile il reclamo.

131) Tribunale di Milano **21/11/2006**
Giudice del Registro dottor Ciampi **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**

Società a responsabilità limitata - nomina dell'Amministratore per cooptazione - assenza di previsione statutaria - cancellazione dell'iscrizione della nomina - accoglimento.

La nomina dell'Amministratore per cooptazione non è consentita, nelle s.r.l., in assenza di previsione statutaria che lo permetta.

[n.d.r. il provvedimento del Giudice del Registro richiama interamente le considerazioni esposte dal Conservatore nel proprio ricorso, di cui si riporta il testo]

il Conservatore

Esaminando l'istanza inviata dal signor….., con la quale richiedeva di iscrivere la propria conferma a Presidente del Consiglio di Amministrazione della società …s.r.l., ratificata con verbale di assemblea del 25/07/2006, l'Ufficio del Registro delle Imprese ha verificato che la nomina, era stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione per cooptazione il 31/3/2006 (PRA/102720/2006);
preso atto che in data 21/07/2006 l'ufficio ha iscritto nel Registro delle Imprese tale nomina avvenuta per cooptazione;
considerato che l'istituto della cooptazione, con l'introduzione del D. lgs 6/2003, non è più previsto per le società a responsabilità limitata;
ritenuto che le società a responsabilità limitata non possano provvedere alla sostituzione degli Amministratori dimissionari cooptandoli, salvo che non sia diversamente disposto dallo statuto;
(…) verificato che lo statuto della società in oggetto non prevede tale possibilità;
Valutata l'opportunità e la necessità di emettere un provvedimento di cancellazione qualora un'iscrizione sia avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge e non trattandosi, nel caso specifico, di semplice correzione che l'ufficio può operare in via di autotutela,

CHIEDE

di disporre l'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 2191 c.c., dell'iscrizione effettuata in data 21/7/2006 relativamente all'iscrizione della nomina alla carica di Presidente del Consiglio del signor …. a far tempo dal 31/03/2006 (…).

Il Giudice del Registro delle Imprese, (…) visto il ricorso che precede e la comunicazione 15/11/06, dispone in conformità a quanto richiesto.

CONSORZIO

132) Tribunale di Milano **19/11/2001**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Consorzio - ricorso avverso rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto costitutivo - consorzio di enti pubblici e di ricerca - accoglimento.
Il consorzio di cui alla Legge n. 1089/1968, cui partecipino prevalentemente Università e Enti pubblici di ricerca, è iscrivibile al Registro delle Imprese.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso, presentato da ... in qualità di Presidente del consorzio ..., contro il decreto del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano di rifiuto di iscrizione dell'atto costitutivo del consorzio stesso;
rilevato che il Conservatore ha motivato il rifiuto rilevando che il consorzio è un contratto tra soli imprenditori e che nel caso di specie uno solo dei partecipanti è una società commerciale mentre gli altri consorziati sono Enti pubblici di ricerca (tre Università e una Stazione Sperimentale);
considerato che oggetto del consorzio è l'attività di ricerca nel settore dello sviluppo di tecnologie del ciclo produttivo conciario e che la Legge 25.10.1968 n. 1089 consente che al contratto possano partecipare "imprese industriali ed Enti pubblici";
osservato che la partecipazione di Enti pubblici e di altre realtà operanti nell'ambito della ricerca e dello sviluppo economico, non organizzate in forma di impresa, è riconosciuta in diverse disposizioni di legge (e, con particolare attinenza all'oggetto, dall'art. 6 della legge quadro per l'artigianato del 8.8.1985 n. 443);

PQM

visto l'art. 2189 c.c.,
in accoglimento del ricorso, ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese del consorzio ...

133) Tribunale di Milano **28/2/2005**
Giudice del Registro dottor Ciampi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Consorzio - cancellazione di consorzio non più operativo e con un unico socio - impossibilità a deliberare lo scioglimento per volontà dei soci - accoglimento.
Rappresenta una contraddizione in termini l'esistenza di un consorzio con un unico socio, tra l'altro dichiarato fallito. Il consorzio con un unico socio va cancellato dal Registro delle Imprese.

[n.d.r. il provvedimento del Giudice del Registro richiama interamente le considerazioni esposte dal Conservatore nel proprio ricorso, di cui si riporta il testo]

il Conservatore

- esaminata l'istanza presentata in data 21/12/2004, con la quale ..., Presidente del consorzio ... chiedeva l'iscrizione ai sensi dell'art. 2190 c.c. della cessazione del consorzio stesso dal Registro delle Imprese di Milano;
- esaminata la documentazione allegata, dalla quale si evince che il consorzio ... non è nelle possibilità di convocare l'assemblea per deliberare lo scioglimento del consorzio stesso per volontà dei soci, in quanto le due società consorziate risultano una cancellata dal Registro delle Imprese e l'altra in stato di fallimento;

- considerato che in data 21/09/04 il sig. ... ha proposto ricorso al Tribunale di Milano chiedendo lo scioglimento e la cancellazione dal Registro delle Imprese;
- preso atto che il Tribunale di Milano, in data 26/11/04, ha respinto il suddetto ricorso;
- ritenuto che si tratti di un soggetto non più operativo e che rappresenti una contraddizione in termini l'esistenza di un consorzio con un unico socio (tra l'altro dichiarato fallito);

CHIEDE

che venga ordinata l'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c. della cancellazione dal Registro delle Imprese del consorzio ...

Il Giudice del Registro delle Imprese,
visto il ricorso che precede, dispone in conformità.

VARIE

134) Tribunale di Milano **24/06/1997**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso ai sensi dell'art. 2191 c.c.**
Scioglimento per inattività - cancellazione - Giudice del Registro - incompetenza.
Rientra nelle competenza del Presidente del Tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, e non in quella del Giudice del Registro delle Imprese, il provvedimento di nomina del liquidatore incaricato di redigere il bilancio finale di liquidazione e di richiedere la cancellazione di una cooperativa in stato di scioglimento per inattività e per la quale non sia possibile neppure identificare i soci al fine di convocare un'assemblea per la nomina del liquidatore.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

sul ricorso presentato da …….., in qualità di socio della Cooperativa …… a.r.l. per ottenere la cancellazione dal Registro delle Imprese della cooperativa stessa, osserva quanto segue. Dall'esame del fascicolo della società e dalle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente risulta accertato in fatto che la Cooperativa non è sottoposta alla vigilanza ed ai controlli dell'autorità governativa e non ha depositato bilanci di esercizio negli ultimi due anni. Il ricorrente sostiene che sussistono le condizioni previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 2544 c.c. per l'immediata dichiarazione di cancellazione della società e che la competenza spetta al Giudice del Registro delle Imprese. L'assunto non è fondato. L'art. 18 della Legge n. 59/1992, a modifica dell'art. 2544 c.c., ha introdotto una causa di scioglimento di diritto delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi quando, appunto, non risultano depositati i bilanci degli ultimi due anni. La norma ha indubbiamente carattere eccezionale e non può essere estesa analogicamente a situazioni non previste. Pertanto, essendo inserita in un articolo di legge e in una sezione del codice civile che detta disposizioni in merito ad organismi sottoposti ai controlli dell'autorità governativa, non sembra possa trovare applicazione in casi sottratti a questi controlli.
Questa interpretazione trova conferma nel dettato del secondo comma dell'art. 2544 c.c., che prevede la possibilità di una fase di liquidazione. E infatti l'alternativa di procedere o meno alla liquidazione è tipica dell'intervento dell'autorità governativa di controllo che, quando rileva, sulla base dei dati ispettivi in suo possesso, l'assoluta mancanza di attività, procede direttamente allo scioglimento senza disporre un'inutile procedura di liquidazione. Ma, anche ove si volesse ritenere che il disposto della seconda parte del primo comma dell'art. 2544 c.c. ha introdotto una nuova causa di scioglimento di diritto per ogni tipo di cooperativa, il ricorso non potrebbe essere accolto.
Nelle imprese cooperative non soggette a controlli sono infatti applicabili, ai sensi dell'art. 2516 c.c., le norme riguardanti la liquidazione delle società per azioni e la fase di liquidazione è ritenuta imprescindibile, per costante giurisprudenza, a garanzia dei soci e dei terzi. Ma la società può essere posta in liquidazione per volontà dei suoi organi istituzionali o, in caso di mancato funzionamento di questi, dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 2450 c.c. La situazione della Cooperativa oggetto del ricorso sembra proprio essere quella di un ente in stato di scioglimento per assoluta inattività e, in più, in una situazione tale da non potere risalire neppure all'identificazione dei soci per poter convocare un'assemblea per la nomina del liquidatore. Il ricorrente deve pertanto rivolgersi al Presidente del Tribunale in sede di volontaria giurisdizione per la nomina di un liquidatore giudiziale. Questo liquidatore dovrà redigere il bilancio finale di liquidazione e chiedere all'ufficio del Registro delle Imprese la cancellazione della società. Il Giudice del Registro potrà intervenire in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 2189 c.c., soltanto se il Conservatore rifiuterà l'iscrizione della cancellazione (omissis).

135) Tribunale di Milano **13/3/2000**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Iscrizione cessazione dalla carica di un Amministratore dimissionario - principio di tassatività - esigenze di pubblicità.
All'iscrizione della cessazione dalla carica di un Amministratore dimissionario, laddove non sussista il Collegio Sindacale, è legittimato l'Organo amministrativo rimasto in carica.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letta la richiesta del Conservatore del Registro delle Imprese, diretta ad ottenere la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione della comunicazione di cessazione dalla carica dell'Amministratore ...;
osservato che tale richiesta si basa sul principio di tassatività delle iscrizioni, che non consentirebbe di registrare la cessazione di un Amministratore quando il Consiglio di Amministrazione resti in carica e non esiste il Collegio Sindacale, che solo potrebbe provvedervi ai sensi dell'art. 2385 c.c.;
preso atto che le dimissioni rese dal Consigliere ... hanno avuto effetto immediato perché è rimasta in carica la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e non esiste la clausola di decadenza contestuale degli Amministratori; preso atto inoltre che la società non ha Collegio Sindacale;
rilevato che, ove non sussista l'organo indicato dall'art. 2385 c.c., le esigenze di pubblicità connesse in modo specifico agli artt. 2384, 2384 bis, 2392 ss c.c. possono essere soddisfatte dall'Organo amministrativo rimasto in carica, che sia competente per le richieste di iscrizione ai sensi dell'art. 2383 c.c. e quindi, come nel caso di specie, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su incarico dell'altro Consigliere in carica (v. decr. 26.10.1998 ric. Casarotti);
ritenuta corretta l'iscrizione avvenuta il 19.1.2000;

PQM

visto l'art. 2191 c.c., respinge la richiesta.

136) Tribunale di Milano **7/4/2004**
Giudice del Registro dottor Ciampi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Requisiti dei Sindaci delle società cooperative - diritto transitorio.
I componenti del Collegio Sindacale delle cooperative fino alla data di entrata in vigore del D. lgs 6/2003 non devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

considerato che, ai sensi del D. Lgs. 2 agosto 2002 n. 220 art. 13, l'obbligo di scelta dei Sindaci tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili era fissato fino alla emanazione dei decreti legislativi previsti dalla Legge 3.10.2001, n. 366; ritenuto che tale disciplina debba interpretarsi nel senso che era rimessa al legislatore delegato la disciplina della suddetta materia; considerato che il legislatore delegato ha ritenuto con il D. Lgs. 17.1.2003 n. 6 di far decorrere la nuova disciplina solo dal 1 gennaio 2004; ritenuto pertanto che al momento di deposito dell'atto in questione vigeva ancora la precedente disciplina circa l'obbligo di scelta dei Sindaci nel Registro dei revisori contabili;

PQM

rigetta il ricorso e quanto con esso richiesto.

137) Tribunale di Milano **18/11/2004**
Giudice del Registro dottor Ciampi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Art. 1 della L. 742/1969 - inapplicabilità sospensione feriale dei termini ai procedimenti di iscrizione nel Registro delle Imprese.
La sospensione feriale dei termini si applica solo alla giurisdizione ordinaria e amministrativa.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

ritenuto preliminarmente che appartiene sicuramente al potere del Conservatore d'effettuare il tipo di controllo di cui ai casi in discussione, in quanto è previsto dagli artt. 2189, c.2 c.c. e dell'art. II c. IV lett. e) Reg. Att. Registro Imprese che il Conservatore debba effettuare il controllo delle ricorrenze delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione; ritenuto, invece, di sicuro errati gli impugnati provvedimenti nella parte in cui suppongono l'applicabilità della sospensione feriale dei termini (L. 7 ottobre 1969 n. 742) e ciò in quanto tale normativa si riferisce solo ai termini processuali correlati ad attività di giurisdizione ordinaria e, quindi, non ai termini "de quo";

PQM

accoglie i riuniti ricorsi ed ordina al Conservatore l'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui ai riuniti procedimenti.

138) Tribunale di Milano **29/11/2005**
Giudice del Registro dottor Ciampi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Necessità di indicare il codice identificativo della pratica nella procura conferita per chiedere l'iscrizione di atti o fatti nel Registro delle Imprese - rigetto del ricorso.
La procura speciale deve sempre essere allegata all'istanza di iscrizione e deve riportare il codice identificativo della pratica stessa allo scopo di evitare che possa essere utilizzata per altre iscrizioni.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

oggi 29/11/2005 dinanzi al Presidente ... è comparso ... che rappresenta la ...s.r.l. che si riporta al proprio ricorso; è altresì comparsa per il Conservatore del Registro delle Imprese la dottoressa ... che si oppone al ricorso riportandosi alla memoria depositata; il Giudice del Registro considerato che nella specie il rifiuto del Conservatore è stato motivato dalla mancata indicazione del codice identificativo della pratica di riferimento relativo alla procura; considerato che la procura è necessaria ai sensi dell'art. 31 della Legge 340/2000 e che è altrettanto necessario il codice identificativo della pratica in quanto impedisce di utilizzare la procura speciale per altre pratiche;

PQM

rigetta il ricorso ....

139) Corte di Cassazione **26/10/2006**
Corte di Cassazione **Ricorso avverso decreto del Tribunale**
Decreto del Tribunale - ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione - inammissibilità.
Non è ricorribile per Cassazione il decreto del Tribunale che, con procedimento in Camera di Consiglio, conferma il provvedimento di rigetto del Giudice del Registro. Il provvedimento del Tri-

bunale, infatti, non riconosce o attribuisce alcun diritto soggettivo, oggetto di contestazione, anche solo eventuale, ma si limita al riscontro del rispetto, o meno, delle norme che regolano la pubblicità d'impresa. E' attività di volontaria giurisdizione ed il controllo è limitato al riscontro delle condizioni estrinseche e di mera legalità dell'atto; non compete invece un controllo di validità sostanziale degli atti o di statuizione dei diritti, realizzabile mediante un ordinario procedimento di cognizione.

Il Tribunale di Sondrio, con decreto depositato il 28 febbraio 2003, rigettava il reclamo proposto da ….. avverso il decreto del 20 dicembre 2002, con il quale il Giudice del Registro delle Imprese presso detto Tribunale aveva dichiarato non luogo a provvedere in ordine a due "segnalazioni" proposte dal predetto, dirette ad ottenere, ex art. 2191 c.c., la cancellazione da detto Registro di alcuni atti concernenti il Consorzio ……, in quanto viziati da irregolarità comprovate dalla documentazione prodotta (in particolare: del verbale dell'assemblea straordinaria del 4 settembre 2002, avente ad oggetto lo scioglimento del Consorzio; delle variazioni relative ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed alla cancellazione di un associato; delle variazioni inerenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; della nomina del liquidatore).
Il Tribunale osservava che il controllo del Giudice del Registro delle imprese è limitato al riscontro delle condizioni estrinseche e di mera legalità dell'atto e non concerne il controllo sostanziale del medesimo, e cioè "la validità e veridicità delle circostanze dell'atto di cui viene chiesta l'iscrizione". Infatti, la configurazione del controllo sostanziale non è confortata dall'art. 11 lettera e) del D.P.R. n. 581 del 1995, mentre l'attività disciplinata dall'art. 6 lettera b) della Legge n. 241 del 1990 non è affatto prodromica ad un controllo più approfondito di quello meramente formale. Inoltre, l'inesistenza del controllo sostanziale è esclusa dalla considerazione che la sua affermazione potrebbe comportare "una situazione di contrasto insanabile per la coesistenza di decisioni di segno opposto a fronte di una domanda proposta in via ordinaria e di una domanda proposta davanti al Giudice del Registro delle Imprese e sottoposta al controllo preteso dal reclamante sullo stesso atto già oggetto della decisione in via ordinaria".
Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso …., affidato a quattro motivi, chiedendo l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, in quanto avrebbe ad oggetto una questione di massima di particolare importanza; ha resistito con controricorso il Consorzio …...

Motivi della decisione

1. Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia "omessa motivazione ex art. 360, c. 1, punto 5 del c.p.c., rilevabile d'ufficio, su tutti i punti della controversia prospettati dal ricorrente", deducendo che con le due "segnalazioni" sottoposte al Giudice del Registro delle Imprese ha offerto una chiave di lettura dei documenti inficiati da irregolarità rilevabili d'ufficio, sulle quali questi avrebbe dovuto pronunciarsi, come invece non è accaduto, avendo dichiarato "non luogo a provvedere", con conseguente omessa motivazione su tutti i punti della controversia. In particolare, egli aveva prospettato che: la delibera di cancellazione di un socio era stata iscritta, benchè fosse stata adottata in difetto del *quorum* stabilito dall'art. 2388 c.c.; la delibera di nomina del liquidatore era stata iscritta, nonostante che fosse stata adottata in difetto del *quorum* assembleare; la delibera assembleare di scioglimento del Consorzio era stata iscritta malgrado "la posizione contraddittoria di due soci", espulsi, ammessi alla votazione, ma non reintegrati nella qualifica, benchè questa fosse stata disposta da un lodo parziale; lo scioglimento del Consorzio era stato chiesto sulla scorta di un documento con data alterata ed in mancanza di ogni motivazione; era stata iscritta la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, malgrado la mancata ratifica da parte dell'assemblea dei soci ed il difetto del *quorum* di cui all'art. 2388 c.c.; erano state iscritte le variazioni concernenti i componenti del Collegio Sindacale, in mancanza di delibera dell'assemblea dei soci.

Il vizio di motivazione che inficiava il provvedimento del Giudice del Registro non sarebbe stato sanato dal decreto impugnato, che ha rigettato il ricorso, ritenendo inapplicabile il controllo da egli prospettato.
Con il secondo motivo l'istante denuncia "contraddizione", ex art. 360, c. 1, punto 5, su un punto determinante della controversia rilevabile d'ufficio", nella parte in cui il decreto impugnato ha affermato che il controllo del Giudice del Registro delle Imprese è limitato al riscontro delle condizioni estrinseche e di mera legalità dell'atto e non può ritenersi esteso al controllo in ordine alla validità o veridicità delle circostanze dell'atto oggetto di iscrizione. A suo avviso, l'affermazione sarebbe contraddittoria; inoltre, un controllo meramente formale snaturerebbe la logica dell'iscrizione degli atti nel Registro delle Imprese.
Una contraddizione sarebbe individuabile nel decreto del Giudice del Registro delle Imprese nella parte in cui il provvedimento osserva che "…… non ha provato il difetto di alcuni dei requisiti formali indicati dall'art. 11, co. 6, D.P.R. 581/95", dato che egli ha provato detti vizi e, comunque, la motivazione è in netto contrasto con la decisione di non luogo a provvedere.
Il ricorrente, con il terzo motivo, denuncia "falsa applicazione, ex art. 360, c. 1, punto 3 del c.p.c., in relazione all'art. 11, co. 6, D.P.R. 581/95", deducendo che, con questa norma, il legislatore ha inteso garantire ai cittadini che siano iscritti nel Registro delle Imprese solo gli atti che "rispettano tutte le condizioni previste dalla legge".
Pertanto, la delibera di cancellazione di un socio, in quanto adottata in difetto del *quorum* assembleare, non doveva essere iscritta in detto Registro e l'iscrizione avrebbe dovuto essere cancellata.
A suo avviso l'art. 11, comma 6, cit. attribuisce al Giudice del Registro delle Imprese il controllo sostanziale sugli atti oggetto di iscrizione, mentre il rinvio contenuto nel comma 7 alla legge n. 241 del 1990 comporta l'applicabilità delle norme contenute in questa legge. L'art. 7 di detta legge stabilisce che la P.a., quindi anche l'Ufficio del Registro delle Imprese, con le modalità previste dall'art. 8, giusta quanto si desume anche dall'art. 5, D.P.R. n. 581 del 1995, deve dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai destinatari dell'atto ed a tutti i soggetti che debbano intervenire nel procedimento ed a quelli che possono subire pregiudizio dal provvedimento. Inoltre, il Giudice del Registro ha l'obbligo di rifiutare l'iscrizione degli atti nulli o annullabili e deve comunicare il relativo rifiuto al richiedente (art. 2189 c.c.).
Il procedimento di controllo ex art. 11 cit. e quello di cancellazione d'ufficio (art. 2191 c.c.) – prosegue l'istante, implica la verifica dei nuovi elementi emersi mediante la procedura di controllo e quest'ultima può essere attivata anche da "soggetti esterni". Nella specie, il Conservatore aveva il potere-dovere di accedere a tutte le informazioni del caso ed accertare d'ufficio i motivi di nullità della delibera assembleare sopra richiamata.
Il ricorrente, con il quarto motivo, denuncia "falsa applicazione ex art. 360, co. 1, punto 3 del c.p.c., in relazione alla coesistenza dell'azione avanti il Giudice del Registro con l'azione ordinaria", sostenendo che il decreto impugnato "ha ingenerato confusione tra il ruolo demandato al Giudice del Registro in ordine alla cancellazione degli atti privi dei requisiti di legge e la promozione dell'azione ordinaria" avente ad oggetto tali atti. A suo avviso, benchè il controllo dell'Ufficio del Registro delle Imprese sia strumentale a garantire che gli atti iscritti siano conformi alla legge, detto controllo non vale tuttavia ad eliminarli "dalla sfera giuridica", scopo che può essere realizzato soltanto mediante l'esercizio dell'azione ordinaria.
Secondo l'istante, "la falsa applicazione delle predette norme" sussisterebbe anche in relazione all'affermazione del Giudice del Registro delle Imprese che "le doglianze di cui al procedimento 692/03 risultano già essere state azionate in sede contenziosa ordinaria (ex art. 700 c.p.c.)" e che "il disposto dell'art. 2191 del c.c. è inapplicabile al caso in specie, in quanto, a ragionare diversamente si avrebbe duplice cognizione da parte del medesimo ufficio giudiziario in ordine alla medesima fattispecie". Infatti il Giudice del Registro ha dichiarato non luogo a provvedere, è entrato nel merito del provvedimento con il quale il g.i. aveva revocato il decreto ex art. 700 c.p.c., benchè quest'ultimo non fosse pertinente rispetto alle questioni controverse.

Ad avviso del ricorrente, sarebbe anche erronea l'affermazione del Giudice del Registro delle Imprese, con la quale ha sottolineato che egli avrebbe "segnalato che l'asserita illegittimità del decreto del Presidente del Tribunale sarebbe suscettibile di ricorso per cassazione". Infatti, poichè i voti contrari manifestati in occasione della delibera di nomina del liquidatore non avevano ad oggetto detta nomina, bensì lo scioglimento del Consorzio, la nomina doveva essere chiesta mediante la proposizione di un'azione in sede di cognizione ordinaria. Inoltre il Giudice del registro avrebbe dovuto rifiutare l'iscrizione dell'atto, in considerazione del difetto del quorum assembleare e del fatto che "ai soggetti portatori di interessi giuridicamente rilevanti, facilmente individuabili dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria del 4.9.2002 non era stata resa alcuna notifica in ordine al procedimento di nomina del liquidatore medesimo".

2. Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte, con orientamento costante e consolidato, ha più volte affermato che i provvedimenti emessi in tema di iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti societari non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. In particolare, in riferimento al decreto emesso dalla Corte d'appello nel procedimento previsto dall'art. 2436 c.c. in relazione all'art. 2411 c.c. è stato precisato che al procedimento attraverso il quale è esercitato il controllo giudiziario sugli atti societari è applicabile, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 742-bis c.p.c., la disciplina generale dei procedimenti in Camera di Consiglio. Siffatto provvedimento è pronunciato dal Giudice nell'adempimento dei compiti di controllo di legalità formale, controllo che tende non a realizzare la volontà di legge nel caso concreto, bensì a garantire, genericamente e in via preventiva, gli interessi per la cui tutela sono predisposte le norme delle quali viene verificata l'osservanza. Si tratta di provvedimenti che non riconoscono o attribuiscono alcun diritto soggettivo, oggetto di contestazione, anche solo eventuale, ma si limitano al riscontro del rispetto, o meno, di queste norme, traendone la conseguenza di ordinare, o rifiutare l'iscrizione nel Registro delle Imprese, senza risolvere nessuna controversia, anche potenziale, fra soggetti in lite in ordine al diritto all'iscrizione dell'atto e senza esprimere alcuna decisione sulla validità degli atti e senza statuire sui diritti dei soggetti da essi coinvolti, che restano tutelabili con l'impugnazione dei medesimi (Cass. n. 824 del 1971; n. 4823 del 1988; n. 1227 del 1991; n. 9983 del 1993; n. 5228 del 1997; n. 3708 del 2000).

In particolare, tra l'altro, è stata quindi anche dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto della Corte d'appello di rigetto del reclamo avverso il provvedimento del Tribunale dichiarativo dell'improponibilità dell'istanza diretta a sollecitare i poteri d'ufficio del Giudice del Registro delle Imprese di cui all'art. 2191 c.c. (Cass. n. 12227 del 1991).

Da ultimo, la sentenza n. 5390 del 2005 ha confermato questo orientamento in riferimento al ricorso proposto avverso il decreto del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto del Giudice del Registro delle Imprese, con il quale era stato annullato il provvedimento del Conservatore del Registro di rifiuto dell'iscrizione della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di una S.p.a., disponendo che a questa iscrizione si procedesse.

Al riguardo, va ricordato che l'attuazione del Registro delle Imprese realizzata dall'art. 8 della legge n. 580 del 1993 e dal D.P.R. n. 581 del 1995 ha lasciato immutata l'investitura della funzione di vigilanza attribuita al Giudice del Registro ex art. 2188 c.c., benchè abbia esplicitato il conferimento anche di una funzione in senso lato amministrativa (cfr. art. 8, comma 2, legge n. 580 del 1993, nella parte in cui dispone che l'ufficio provvede alla tenuta del registro "sotto la vigilanza" del giudice del registro), accanto all'attribuzione dei tradizionali compiti di volontaria giurisdizione. A questi ultimi è riconducibile il potere di controllo dell'osservanza delle regole che presiedono all'iscrizione degli atti, quindi i compiti tipizzati nel codice civile e nel D.P.R. n. 581 del 1995, consistenti nel riesame delle domande di iscrizione che siano state respinte, nell'iscrizione d'ufficio, qualora i soggetti obbligati non abbiano provveduto all'adempimento loro imposto, nella cancellazione di ufficio, esercitati mediante la pronuncia di

provvedimento reclamabile dinanzi al Tribunale dal quale dipende l'ufficio del Registro (artt. 2190-2192 c.c.); artt. 16-17, D.P.R. n. 581 del 1995).
Il provvedimento giurisdizionale in questione ha forma e natura di decreto reso in un procedimento in Camera di Consiglio, ai sensi degli artt. 737 s.s. e 739 comma terzo c.p.c., non impugnabile se emesso in sede di reclamo, trattandosi di un provvedimento di volontaria giurisdizione, privo di caratteri di decisorietà e di definitività, e perciò insuscettibile di ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost.
La decisorietà, intesa quale idoneità del provvedimento a decidere o incidere su situazioni soggettive aventi consistenza di diritti soggettivi o di *status* con l'efficacia propria della cosa giudicata, manca infatti nel provvedimento in questione, dal momento che, per quanto sopra esposto, il provvedimento si risolve in un intervento ordinatorio del Tribunale emesso in sede non contenziosa, che si esaurisce in un mero atto di gestione di un pubblico Registro a tutela di interessi generali, senza statuire sui diritti dei soggetti coinvolti.
Inoltre, difetta anche il carattere della definitività, da ritenersi sussistente quando il provvedimento decisivo di - o incidente su – diritti o *status* non è assoggettabile ad alcun mezzo di riesame, che non deve consistere necessariamente in un mezzo di impugnazione, ma può anche identificarsi nella possibilità che la materia del contendere costituisca oggetto di un'azione giurisdizionale e, conseguentemente, esso non connota il decreto in esame, poichè la validità dell'atto iscritto può costituire oggetto di un ordinario giudizio di cognizione.
Infine, come anche è stato affermato da questa Corte, "il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 della Costituzione contro i provvedimenti del Giudice del Registro non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, atteso che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del Giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato, e non può pertanto avere autonoma valenza di provvedimento decisorio, se di tale carattere detto atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione nel merito" (Cass. n. 5390 del 2005, anche per ulteriori richiami). Peraltro, in riferimento alla cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c. va osservato che nè il codice civile, nè la legge n. 580 del 1993 ed il D.P.R. 581 del 1995 recano una disciplina del procedimento. Al riguardo, la pressochè concorde dottrina ha bene osservato che, in considerazione della chiara lettera della rubrica e del testo delle norme (art. 2191 c.c., art. 17, D.P.R. n. 581 del 1995), l'iniziativa del Giudice del Registro può esplicarsi anche in difetto di un'istanza, non essendo configurabile neppure un obbligo di provvedere formalmente sulla segnalazione, anche se, per ragioni inerenti alla storia dell'istituto, ordinariamente ciò accade.
Nel quadro di questi orientamenti, condivisi anche dalla dottrina, ai quali va data continuità, non ravvisandosi ragione alcuna per discostarsene, non avendo il ricorrente prospettato argomenti che possano indurre alla loro rimeditazione, risulta palese l'inammissibilità del ricorso e, inoltre, è altresì manifesta l'inesistenza dei presupposti per la rimessione degli atti al Primo Presidente perchè dell'eventuale questione siano investite le Sezioni Unite, dato che la costanza ed uniformità dell'orientamento espresso in ordine alla natura dei provvedimenti in esame fa escludere che la stessa presenti i caratteri richiesti dall'art. 374, secondo comma, c.p.c.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase in favore del controricorrente, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di questa fase (…omissis…).

140) Tribunale di Bergamo **03/04/2007**
Giudice del Registro dottoressa Gilardi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Trasferimento sede legale all'estero - iscrivibilità richiesta di cancellazione - rifiuto - legittimità.
Deve essere regolarmente iscritta la richiesta di cancellazione al Registro delle Imprese di una società unipersonale conseguente al provvedimento di trasferimento della sede legale all'estero. Ai fini dell'iscrivibilità della cancellazione non rileva infatti l'adempimento degli obblighi pubblicitari previsti per le società nel paese di destinazione e l'esibizione documentale relativa.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso depositato in data 22.3.2007 dal notaio ……, visto il provvedimento in data 15.03.2007 del Conservatore del Registro delle Imprese, rilevato che il rifiuto di iscrizione della cancellazione della società dal Registro delle Imprese è motivato dalla carenza di dimostrazione documentale del rispetto delle norme in tema di diritto delle società previste in detto paese (Tunisia ndr) rilevato che al Conservatore fa capo l'obbligo di verificare la regolarità formale dell'atto e della documentazione allegata, ritenuto che il controllo di legittimità dell'atto (il verbale di assemblea straordinaria) rientra anche nel caso di specie nei doveri imposti al notaio, ritenuta l'assoluta genericità di indicazione della presunta documentazione da allegare alla richiesta di iscrizione a fondamento della legittimità della delibera al fine di consentire la verifica della regolarità formale dell'atto da parte del conservatore,

PQM

ordina la iscrizione richiesta.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

POTERI DEL CONSERVATORE

1) Tribunale di Milano **21/4/1997**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Conservatore - poteri - controllo di legittimità sostanziale - sussistenza.
Società semplice - oggetto sociale - attività di godimento d'immobili - illegittimità - art. 2248 c.c.

2) Tribunale di Bergamo **10/6/1997**
Giudice del Registro dottor Alfani **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Conservatore - controllo di legittimità dell'atto - non sussiste il potere - art. 2189 c.c.

3) Tribunale di Milano **3/7/1997**
Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento del Giudice del Registro**
Società di capitali - rifiuto di iscrizione dell'atto di nomina di Amministratori e Sindaci - mancanza di forma dell'atto ai sensi dell'art. 11, n. 4 del DPR 7 dicembre 1995 n. 581 - incompatibilità di un Sindaco alla carica - sussistenza dei poteri di controllo in capo al Conservatore - rigetto.

4) **Tribunale di Milano** **17/09/1997**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Conservatore - poteri - controllo di legittimità sostanziale - sussistenza - art. 2189 c.c.
Società semplice - oggetto sociale - comunione di godimento di beni immobili - illegittimità - art. 2248 c.c.

5) Tribunale di Milano **28/9/1997**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Conservatore - poteri - controllo di legittimità sostanziale - sussistenza.

6) Tribunale di Milano **10/10/1997**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Conservatore - poteri - controllo di legittimità sostanziale - sussistenza.
Società semplice - oggetto sociale - attività di godimento di beni mobili ed immobili - illegittimità - art. 2248 c.c.

7) Tribunale di Milano **14/9/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Conservatore - poteri - controllo di legittimità sostanziale circoscritto ai vizi di nullità - sussistenza.
Società in accomandita semplice - cessione di quote - clausola di non negoziabilità - partecipazione dell'accomandante - trasferimento - ammissibilità.

8) Tribunale di Milano **29/5/2001**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso del Conservatore ex articolo 2191 c.c.**
Conservatore – poteri - controllo limitato alla legittimità formale - sussistenza.

IMPRESA INDIVIDUALE

9) Tribunale di Varese **15/10/1998**
Giudice del Registro dottor Fumagalli **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Impresa individuale – procura conferita dal piccolo imprenditore - iscrizione al Registro delle Imprese - art. 2206 c.c.

10) Tribunale di Como **10/05/1999**
Giudice del Registro dottor Nardecchia **Ricorso del Conservatore ex articolo 2191 c.c.**
Impresa individuale - Agente di commercio cancellato dal Ruolo di cui alla legge 204/1985 - conseguente cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese - disapplicazione del provvedimento illegittimo di cancellazione dal Ruolo - rigetto dell'istanza.

11) Tribunale di Varese **1/6/1999**
Giudice del Registro Fumagalli **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Piccolo imprenditore - trasferimento di azienda - iscrizione al Registro delle Imprese - atto pubblico o scrittura privata autenticata.

12) Tribunale di Varese **26/10/1999**
Giudice del Registro dottor Lualdi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Impresa individuale - ricorso avverso rifiuto di iscrizione di contratto d'affitto d'azienda in forma di scrittura privata non autenticata - applicazione L. n. 310/1993 - rigetto.

13) Tribunale di Varese **26/10/1999**
Giudice del Registro dottor Lualdi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Impresa individuale - iscrizione al Registro delle Imprese - attività di commercio di prodotti alimentari - mancanza dei requisiti professionali - rigetto.

14) Tribunale di Cremona **26/1/2001**
Giudice del Registro dottor Colace **Ricorso del Conservatore ex articolo 2191 c.c.**
Impresa individuale - requisiti morali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese - effetti della sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della norma che prevede incompatibilità tra il reato e l'attività - insussistenza dell'incompatibilità.

15) Tribunale di Milano **16/3/2001**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso del Conservatore ex articolo 2191 c.c.**
Impresa individuale - attività di pulizia - mancanza di requisiti - cancellazione dell'iscrizione nel Registro delle Imprese - accoglimento.

16) Tribunale di Como **29/10/2001**
Giudice del Registro dottor Nardecchia **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Impresa individuale - ricorso avverso rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese dovuto alla mancata iscrizione dell'imprenditore nel ruolo degli Agenti e Rrappresentanti di commercio - disapplicazione dell'art. 9 L. n. 204/85 - accoglimento.

17) Tribunale di Mantova **10/1/2002**
Giudice designato dottor Bernardi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Impresa individuale - ricorso avverso rifiuto di cancellazione di impresa individuale - iscrizione non obbligatoria - accoglimento.

18) Tribunale di Mantova **26/9/2002**
Giudice designato dottor Bernardi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Impresa individuale - ricorso avverso rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese dovuto alla mancata iscrizione dell'imprenditore nel ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio - disapplicazione art. 9 L. n. 204/85 - accoglimento.

19) Tribunale di Milano **17/3/2003**
Giudice del Registro dottor Ciampi **Ricorso del Conservatore ex articolo 2191 c.c.**
Impresa individuale - correzione di errore materiale - principio di autotutela del Conservatore - dichiarazione di non luogo a provvedere.

20) Tribunale di Brescia **25/2/2005**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Impresa individuale - ricorso avverso rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese di impresa individuale avente ad oggetto attività legate alle scienze esoteriche - attività priva di natura commerciale - rigetto.

21) Tribunale di Brescia **13/7/2005**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c.**
Impresa individuale - fallimento di impresa non iscritta nel Registro delle Imprese - iscrizione d'ufficio dell'impresa - rigetto.

SOCIETA' SEMPLICE

22) Tribunale di Varese **15/10/1996**
Giudice del Registro dottor Fumagalli **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - gestione immobiliare di beni altrui - non iscrivibilità nel Registro delle Imprese.

23) Tribunale di Varese **15/10/1996**
Giudice del Registro dottor Fumagalli **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - attività economica consistente nella mera formazione di un patrimonio familiare - illegittimità.

24) Tribunale di Varese **7/4/1997**
Giudice del Registro dottor Fumagalli **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - attività di acquisto e gestione di titoli, azioni e partecipazioni - natura commerciale - illegittimità.

25) Tribunale di Varese **7/4/1997**
Giudice del Registro dottor Fumagalli **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - oggetto sociale - investimento in azioni, quote o carature di altre società (di persone o di capitali) - attività commerciale - inammissibilità - artt. 2189 - 2249 c.c.

26) Tribunale di Pavia **26/4/1997**
Giudice del Registro dottor Lombardi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - rifiuto di iscrizione di società semplice che svolge attività didattica - rigetto.

27) Tribunale di Milano **3/7/1997**
Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento del Giudice del Registro**
Società semplice - oggetto sociale - attività economica non commerciale - integrazione dello statuto - rettifica della domanda di iscrizione - ammissibilità.

28) Tribunale di Milano **27/9/1997**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - oggetto sociale - attività di godimento - illegittimità.

29) Tribunale di Milano **29/9/1997**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - oggetto sociale - esercizio in forma societaria di attività propria delle cosiddette professioni protette - ammissibilità.

30) Tribunale di Milano **18/2/1998**
Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento del Giudice del Registro**
Società semplice - oggetto sociale - godimento di beni comuni - sussistenza di presupposti per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

31) Tribunale di Milano **7/10/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - oggetto sociale - attività commerciale - illegittimità.

32) Tribunale di Milano **9/12/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - oggetto sociale - esercizio in forma societaria delle cosiddette professione protette - iscrizione nel Registro delle Imprese - inammissibilità.

33) Tribunale di Milano **3/6/1999**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - oggetto sociale - esercizio in forma societaria delle cosiddette professioni protette - iscrizione al Registro delle Imprese - ammissibilità.

34) Tribunale di Milano **26/2/1998**
Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento del Giudice del Registro**
Società semplice - oggetto sociale - gestione di beni mobili o immobili di proprietà sociale - attività non rivolta a terzi - iscrizione nel Registro delle Imprese.

35) Tribunale di Milano **9/3/2000**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - oggetto sociale - attività di godimento di partecipazioni - iscrivibilità nel Registro delle Imprese - accoglimento.

36) Tribunale di Milano **13/5/2000**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - oggetto sociale - attività di acquisto dei servizi essenziali all'attività professionale dei soci - assenza della finalità di lucro - iscrivibilità nel Registro delle Imprese.

37) Tribunale di Milano **1/6/2000**
Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - oggetto sociale - attività professionale - mancanza di abilitazione alla professione da parte di un socio - iscrivibilità nel Registro delle Imprese.

38) Tribunale di Milano **22/1/2001**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società semplice - oggetto sociale - commercio di prodotti agricoli della propria azienda - iscrivibilità nel Registro delle Imprese.

39) Tribunale di Milano **3/10/2002**
Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento del Giudice del Registro**
Società semplice - oggetto sociale - attività agricole e altre attività economiche 'connesse' - iscrivibilità nel Registro delle Imprese.

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

40) Tribunale di Milano **6/11/1997**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in accomandita semplice - simulazione di contratto sociale - attribuzione della responsabilità d'impresa in via esclusiva al soggetto imprenditore - cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

41) Tribunale di Milano **18/7/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in accomandita semplice - iscrizione di atto costitutivo - socio cittadino pakistano - condizioni di reciprocità - necessità della residenza in Italia.

42) Tribunale di Milano **15/09/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso ex art. 2191**
Scioglimento senza liquidazione - bene non assegnato - riapertura della società.

43) Tribunale di Milano **17/9/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Recesso di socio di s.a.s. per giusta causa - pendenza del giudizio per la liquidazione finale della società - iscrizione al Registro delle Imprese - rigetto.

44) Tribunale di Milano **8/1/1999**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in accomandita semplice - costituzione di usufrutto su parte della quota del socio accomandante e su parte della quota del socio accomandatario - iscrizione nel Registro delle Imprese.

45) Tribunale di Milano **8/1/1999**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Trasferimento di s.a.s. in società semplice - natura non commerciale dell'attività - iscrivibilità nel Registro delle Imprese.

46) Tribunale di Milano **1/6/1999**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Registro Imprese - sequestro di quote di s.a.s. - iscrizione al Registro delle Imprese - principio di tipicità - rigetto.

47) Tribunale di Milano **10/6/1999**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Trasformazione di società in accomandita semplice in società semplice - natura non commerciale dell'attività economica - iscrivibilità nel Registro delle Imprese.

48) Tribunale di Milano **15/7/1999**
Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento del Giudice del Registro**
Trasferimento di quota di s.a.s. a società di capitali straniera - ricorso avverso il rigetto del Giudice del Registro delle Imprese - accoglimento.

49) Tribunale di Cremona **30/11/2002**
Giudice del Registro dottor Colace **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in accomandita semplice - legittimazione del socio recedente a chiedere direttamente l'iscrizione del proprio recesso nel Registro delle Imprese - accoglimento.

50) Tribunale di Cremona **12/12/2002**
Giudice del Registro dottor Colace **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in accomandita semplice - recesso del socio - iscrizione della notizia nel Registro delle Imprese - accoglimento.

51) Tribunale di Brescia **11/7/2003**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in accomandita semplice - pendenza di rapporti di debito con la Camera di Commercio - rifiuto di iscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese.

52) Tribunale di Bergamo **21/1/2005**
Giudice del Registro dottor Giraldi **Iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c.**
Società in accomandita semplice - iscrizione del recesso del socio a seguito di procedimento d'ufficio ex art. 2190 c.c. attivato su segnalazione del socio recedente - accoglimento.

53) Tribunale di Bergamo **2/2/2005**
Giudice del Registro dottor Giraldi **Ricorso**
Società in accomandita semplice - eliminazione della cancellazione dal Registro delle Imprese per consentire la definizione di rapporti giuridici patrimoniali preesistenti alla cessazione - rigetto.

54) Tribunale di Brescia **3/11/2005**

Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento del Giudice del Registro**

Società in accomandita semplice - iscrizione di recesso unilaterale per giusta causa del socio accomandante di s.a.s. - mancanza di legittimazione del socio - iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c.- necessità.

55) Tribunale di Milano **10/1/2006**
Giudice del Registro dottor Ciampi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in accomandita semplice - delibera di esclusione di socio accomandatario ex art. 2287 c.c.- iscrivibilità nel Registro delle Imprese.

56) Tribunale di Brescia **03/01/2007**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto.**
Società di persone - costituzione di pegno sulle partecipazioni - legittimità - iscrivibilità nel Registro delle Imprese.

SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

57) Tribunale di Milano **3/12/2001**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Società in nome collettivo - cancellazione di iscrizione di domanda giudiziale - rigetto.

58) Tribunale di Milano **18/12/2001**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in nome collettivo - rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese di sequestro giudiziario - interpretazione del principio di tassatività delle iscrizioni - accoglimento del ricorso.

59) Tribunale di Cremona **11/4/2003**
Giudice del Registro dottor Colace **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in nome collettivo - cessazione della pluralità dei soci - omessa liquidazione di società di persone - cancellazione della società - proseguimento dell'attività come impresa individuale.

60) Tribunale di Mantova **19/5/2003**
Giudice designato dottor Bernardi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in nome collettivo - ricorso avverso rifiuto di iscrizione di delibera modificativa di oggetto sociale - esercizio di attività finanziarie a contatto con il pubblico in difetto di preventiva autorizzazione - accoglimento.

61) Tribunale di Brescia **11/6/2004**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in nome collettivo - modificazioni dell'atto costitutivo di s.n.c. risultanti da verbale di conciliazione e transazione giudiziale - natura di atto pubblico - idoneità a modificare il contratto sociali.

62) Tribunale di Brescia **28/4/2005**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c.**
Società in nome collettivo - competenza del Conservatore alla cancellazione delle società fallite.

63) Tribunale di Milano **23/2/2006**
Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento del Giudice del Registro**
Sentenza che trasferisce quota di partecipazione in s.n.c. - immediata esecutività della sentenza - iscrizione nel Registro delle Imprese - reclamo ai sensi dell'art. 2192 c.c. - rigetto.

64) Tribunale di Brescia **22/11/2006**
Giudice del Registro dottor Orlandini **ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Cancellazione dal Registro delle Imprese – presupposti – efficacia.

SOCIETA' PER AZIONI

65) Tribunale di Milano **15/9/1997**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Società di capitali - Amministratore - mancata accettazione dell'incarico - cooptazione - inammissibilità.

66) Tribunale di Milano **25/09/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società di capitali - liquidazione coatta amministrativa - trasferimento della sede della procedura - iscrizione al Registro delle Imprese - rigetto.

67) Tribunale di Como **23/11/1998**
Giudice del Registro dottor Nardecchia **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Società di capitali - Sindaci - iscrizione nel Registro dei Revisori contabili (art. 2397 c.c.) - necessità.

68) Tribunale di Milano **18/12/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società di capitali - Sindaci - iscrizione nel Registro dei Revisori contabili (art. 2397 c.c.) – necessità.

69) Tribunale di Como **15/01/1999**
Giudice del Registro dottor Nardecchia **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Società di capitali - capitale sociale - riduzione - assemblea ordinaria - errata iscrizione nel Registro delle Imprese - cancellazione.

70) Tribunale di Lecco **21/09/1999**
Giudice del Registro dottor Catalano **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società di capitali - chiusura del fallimento - iscrizione della nomina del liquidatore - assenza della delibera di scioglimento e messa in liquidazione - accoglimento.

71) Tribunale di Milano **6/10/1999**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Società di capitali - Collegio Sindacale - prorogatio - sussistenza.

72) Tribunale di Como **31/1/2000**
Giudice del Registro dottor Nardecchia **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Società di capitali - deposito di patti parasociali - nullità per ritardato deposito - ipotesi di sanatoria dell'atto nullo.

73) Tribunale di Milano **17/2/2000**
Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento del Giudice del Registro**
Società di capitali - ricorso avverso rifiuto di iscrizione di pignoramento di quota di s.r.l. - principio di tassatività delle iscrizioni - interpretazione estensiva - accoglimento.

74) Tribunale di Milano **4/3/2000**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società di capitali - iscrizione nel Registro delle Imprese di verbale di assemblea ordinaria - mancanza del requisito di autenticità - rigetto.

75) Tribunale di Milano **12/6/2000**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società di capitali - verbale di incarico di revisione contabile - legittimazione del notaio incaricato a chiederne il deposito nel Registro delle Imprese - sussistenza.

76) Tribunale di Milano **24/6/2000**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società di capitali - iscrizione di atto di fusione per incorporazione - mancato rispetto del termine di due mesi dalla pubblicazione della delibera - successivo decorso dei due mesi senza opposizioni dei creditori - accoglimento.

OMISSIS

78) Tribunale di Milano **9/5/2005**
Giudice del Registro dottor Ciampi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società di capitali - Sindaco titolare di cariche di gestione amministrativa in società controllate - decadenza dalla carica - accoglimento.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

79) Tribunale di Brescia **20/3/1997**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Socio unico di società a responsabilità limitata - omessa trascrizione nel libro dei soci del trasferimento delle partecipazioni anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 310/93 - iscrivibilità al Registro delle Imprese della comunicazione di socio unico - carenza dei presupposti di legge artt. 2475/bis, 2191 del c. c.

80) Tribunale di Pavia **18/6/1997**
Giudice del Registro dottor Lombardi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società a responsabilità limitata - delibera di sostituzione di liquidatore - forma - maggioranze art. 2450 c.c.

81) Tribunale di Varese **8/9/1997**
Giudice del Registro dottor Fumagalli **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto.**
Quote di società a responsabilità limitata - inosservanza delle previsioni relative all'ammontare minimo e alla divisibilità delle partecipazioni di cui agli artt. 2474 e 2482 c.c. - legittimità del rifiuto.

82) Tribunale di Milano **29/1/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Scioglimento di società a responsabilità limitata - riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge - iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'Organo amministrativo non soggetta a omologazione art. 2448 n. 4 e 2497 cod.civ.

83) Tribunale di Milano **29/1/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto.**
Atto di nomina di preposto - competenza dell'assemblea alla relativa designazione.
Autenticazione delle sottoscrizioni in Stati Esteri - condizione di reciprocità - art. 17 L. 15/68.

84) Tribunale di Milano **23/03/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c.**
Società di capitali - Amministratori - dimissioni - istanza dell'Amministratore di iscrizione delle proprie dimissioni al Registro delle Imprese - legittimità.

85) Tribunale di Milano **26/3/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in nome collettivo - cessione di quote - illegittimità della partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società in nome collettivo.

86) Tribunale di Milano **14/4/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Iscrivibilità nel Registro delle Imprese del sequestro di partecipazioni di società a responsabilità limitata art. 2188 c.c. e art. 11, comma 6, DPR 581/95 - rigetto.

87) Tribunale di Milano **20/4/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina di Sindaco in carenza del requisito dell'iscrizione nel Registro dei revisori contabili artt. 2397 e 2399 c.c., L. 13/05/1997, n.132.

88) Tribunale di Milano **8/7/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Iscrizione nel Registro delle Imprese della costituzione di fondo patrimoniale su quote di società a responsabilità limitata - principio di tipicità art. 2188 c.c., art. 167 e segg. c.c. - art. 11 co. 6 DPR 581/95 - rigetto .

89) Tribunale di Milano **16/07/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso ex art. 2191 c.c.**
Società a responsabilità limitata - procura - iscrizione al Registro delle Imprese - contraria richiesta espressa dal mandante - cancellazione.

90) Tribunale di Milano **12/8/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in liquidazione - redazione distinta del bilancio riguardante la fase antecedente alla liquidazione e successive a due bilanci di periodo considerati unitariamente - iscrivibilità al Registro delle Imprese di deposito unico.

91) Tribunale di Brescia **30/9/1998**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Iscrivibilità al Registro delle Imprese del progetto di bilancio - rigetto.

92) Tribunale di Mantova **6/10/1998**
Giudice designato dottor Marmo **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Efficacia della cancellazione dal Registro delle Imprese - revoca del provvedimento di cancellazione.

93) Tribunale di Milano **26/10/1998**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Iscrizione nel Registro delle Imprese della cessazione degli Amministratori per dimissioni - assenza del Collegio Sindacale o omessa denuncia da parte dello stesso - iscrizione d'ufficio.

94) Tribunale di Milano **23/11/98**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto.**
Iscrivibilità al Registro delle Imprese del progetto di bilancio - rigetto.

95) Tribunale di Milano **14/12/1998**
Giudice del Registro dr Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società di capitali - bilancio finale di liquidazione - copertura dei debiti residui - rifiuto di deposito al Registro delle Imprese - illegittimità.

96) Tribunale di Mantova **12/04/1999**
Giudice del Registro dottor Dell'Aringa **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Società a responsabilità limitata - cessazione della carica di Sindaco per scadenza - limiti all'applicazione analogica del regime della proroga di legge prevista per l'organo amministrativo.

97) **Tribunale di Milano** **05/05/1999**
Giudice Regionale dottor Tarantola **Ricorso ex art. 2191 c.c.**
Società di capitali - cancellazione dal Registro delle Imprese - attività liquidatoria non conclusa - revoca della cancellazione - ammissibilità.

98) Tribunale di Como **25/06/1999**
Giudice del Registro dottor Nardecchia **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Iscrizione al Registro delle Imprese dell'atto di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata - difetto dei presupposti di legge - cancellazione d'ufficio.

99) **Tribunale di Brescia** **18/10/1999**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società di capitali - bilancio - deposito - data diversa rispetto a quella prevista nello Statuto - rifiuto - legittimità.

100) Tribunale di Milano **27/11/1999**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Iscrizione al Registro delle Imprese dell'atto di trasferimento quote di società a responsabilità limitata a società estera - L. 310/93.

101) Tribunale di Milano **22/6/2000**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Iscrivibilità del deposito del bilancio di esercizio privo della relazione del Collegio Sindacale artt. 2429 e 2435 c.c. - rigetto.

102) Tribunale di Milano **5/7/2000**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Deposito di bilancio privo di conto economico art. 2423 c.c. - rigetto.

103) Tribunale di Milano **22/7/2000**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società in liquidazione con capitale azzerato - mancanza illegittima del Collegio Sindacale - bilancio di esercizio privo della relazione dei Sindaci - rilievi - trasmissione degli atti al P.M. - legittimità del deposito al Registro delle Imprese.

104) Tribunale di Milano **3/4/2000**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina di custodi-Amministratori di società cooperativa a responsabilità limitata - art. 2383 c.c.

105) Tribunale di Milano **2/10/2000**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Iscrizione nel Registro delle Imprese delle dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione - soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza.

106) Tribunale di Milano **5/5/2001**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Revoca di precedente provvedimento**
Iscrizione nel Registro delle Imprese della costituzione di fondo patrimoniale su quote di società a responsabilità limitata - accoglimento.

107) Tribunale di Milano **3/12/2001**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Iscrizione nel Registro delle Imprese di provvedimento del Tribunale - principio di tassatività delle iscrizioni - cancellazione d'ufficio - rigetto.

108) Tribunale di Milano **8/4/2002**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera del Consiglio comunale di trasformazione di azienda speciale in società a responsabilità limitata - L. 28/12/2001 n. 448.

109) Tribunale di Milano **28/6/2002**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Iscrizione della delibera di conversione del capitale sociale in Euro – Organi societari legittimati ad adottare la delibera.

110) Tribunale di Lecco **30/10/2002**
Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento del Giudice del Registro**

Iscrizione della delibera di aumento gratuito del valore nominale delle azioni di società cooperativa a responsabilità limitata - forma dell'atto art. 7, L.59/92 - riforma sentenza di primo grado.

111) Tribunale di Cremona **11/12/2002**
Giudice del Registro dottor Colace **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**

Iscrizione dell'atto di costituzione di pegno su quote di società a responsabilità limitata - interpretazione estensiva dell'art. 2188 c.c.

112) Tribunale di Lecco **6/2/2003**
Tribunale Collegio **Ricorso del curatore fallimentare avverso provvedimento del Giudice del Registro**

Trasferimento della sede legale all'estero - mancato riconoscimento nello Stato di destinazione - permanenza della soggezione all'ordinamento dello Stato di costituzione.

113) Tribunale di Milano **6/4/2004**
Giudice del Registro dottor Ciampi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**

Società a responsabilità limitata - conversione del capitale sociale in Euro - applicazione dell'art. art. 8 quater della L. 463/2001.

114) Tribunale di Milano **5/11/2004**
Corte d'Appello **Richiesta d'iscrizione d'ufficio – appello avverso decreto del Tribunale**

Richiesta d'iscrizione d'ufficio art. 2190 c.c. - decreto di rigetto - impugnazione del rigetto da parte del cointeressato all'iscrizione - ammissibilità - accoglimento.

115) Tribunale di Milano **1/12/2004**
Giudice del Registro dottor Ciampi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**

Poteri del liquidatore giudiziario - deposito di bilancio di esercizio non approvato dall'assemblea dei soci - rigetto.

116) Tribunale di Brescia **15/12/2004**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**

Società a responsabilità limitata - iscrizione nel Registro delle Imprese di atto di trasferimento di quote con valori espressi in frazione o percentuale.

117) Tribunale di Brescia **19/1/2005**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**

Opposizione a rifiuto di iscrizione di apertura di unità locale - R.E.A. - dichiarazione di incompetenza del Giudice.

118) Tribunale di Varese **19/3/2005**
Giudice del Registro dottor Lualdi **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**

Trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune - adeguamenti statutari.

119) Tribunale di Brescia **13/5/2005**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società a responsabilità limitata - nomina di un Consigliere di Amministrazione per cooptazione – applicazione estensiva dell'art. 2386 c.c.

120) Tribunale di Brescia **30/5/2005**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Legittimazione del Segretario Comunale al rogito di atti costitutivi di società di capitali ai sensi della L. 267/2000.

121) Tribunale di Brescia **15/7/2005**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese di nomina di direttore di stabilimento - principio del numerus clausus delle iscrizioni nel Registro delle Imprese.

122) Tribunale di Cremona **30/9/2005**
Giudice del Registro dottor Colace **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società a responsabilità limitata - rifiuto di iscrizione di nomina di Consigliere per cooptazione- inapplicabilità alle s.r.l. della disciplina del D. Lgs. 6/2003.

123) Tribunale di Bergamo **14/10/2005**
Giudice del Registro dottor Giraldi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società a responsabilità limitata - iscrizione di sequestro conservativo di quote - precedente trasferimento della quota ad altro soggetto - accoglimento.

124) Tribunale di Brescia **5/12/2005**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Iscrizione nel Registro Imprese di bilancio di esercizio non approvato a causa dell'astensione di parte del capitale.

125) Tribunale di Milano **13/12/2005**
Giudice del Registro dottor Ciampi **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Iscrizione di variazione della sede legale di s.r.l., ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c., senza la preventiva modifica statutaria - cancellazione d'ufficio.

126) Tribunale di Brescia **13/12/2005**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Obbligo delle dichiarazioni di corrispondenza ai sensi del DPR 445/2000.

127) Tribunale di Brescia **16/1/2006**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali anche alle opposizioni alle delibere di scissione.

128) Tribunale di Brescia **02/02/2006**
Giudice del Registro dottor Orlandini **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Società di capitali - bilanci - rettifiche - presupposti per l'accoglimento.

129) Corte d'Appello di Milano **6/2/2006**
Corte d'Appello **Ricorso in appello avverso provvedimento del Tribunale**
Reclamo avverso decreto del Tribunale che dispone la cancellazione dell'iscrizione della cessazione per dimissioni di Consigliere di Amministrazione - rigetto.

130) Tribunale di Milano **31/3/2006**
Tribunale Collegio **Ricorso avverso provvedimento del Giudice del Registro**
s.r.l. in liquidazione - approvazione del bilancio finale di liquidazione e successiva cancellazione dal Registro delle Imprese - liquidazione non conclusa - cancellazione dell'informazione relativa alla cancellazione - rigetto.
Poteri del Conservatore - bilancio finale di liquidazione - approvazione con assemblea totalitaria - verifica limitata ai soli aspetti formali.

131) Tribunale di Milano **21/11/2006**
Giudice del Registro dottor Ciampi **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Società a responsabilità limitata - nomina dell'Amministratore per cooptazione - assenza di previsione statutaria - cancellazione dell'iscrizione della nomina - accoglimento.

CONSORZIO

132) Tribunale di Milano **19/11/2001**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Consorzio - ricorso avverso rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto costitutivo - consorzio di enti pubblici e di ricerca - accoglimento.

133) Tribunale di Milano **28/2/2005**
Giudice del Registro dottor Ciampi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Consorzio - cancellazione di consorzio non più operativo e con un unico socio - impossibilità a deliberare lo scioglimento per volontà dei soci - accoglimento.

VARIE

134) Tribunale di Milano **24/06/1997**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso ai sensi dell'art. 2191 c.c.**
Scioglimento per inattività - cancellazione - Giudice del Registro - incompetenza.

135) Tribunale di Milano **13/3/2000**
Giudice del Registro dottor Tarantola **Ricorso del Conservatore ex art. 2191 c.c.**
Iscrizione cessazione dalla carica di un Amministratore dimissionario - principio di tassatività - esigenze di pubblicità.

136) Tribunale di Milano **7/4/2004**
Giudice del Registro dottor Ciampi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Requisiti dei Sindaci delle società cooperative - diritto transitorio.

137) Tribunale di Milano **18/11/2004**
Giudice del Registro dottor Ciampi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Art. 1 della L. 742/1969 - inapplicabilità sospensione feriale dei termini ai procedimenti di iscrizione nel Registro delle Imprese.

138) Tribunale di Milano **29/11/2005**
Giudice del Registro dottor Ciampi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Necessità di indicare il codice identificativo della pratica nella procura conferita per chiedere l'iscrizione di atti o fatti nel Registro delle Imprese - rigetto del ricorso.

139) Corte di Cassazione **26/10/2006**
Corte di Cassazione **Ricorso avverso decreto del Tribunale**
Decreto del Tribunale - ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione - inammissibilità.

140) Tribunale di Bergamo **03/04/2007**
Giudice del Registro dottoressa Gilardi **Ricorso avverso provvedimento di rifiuto**
Trasferimento sede legale all'estero **-** *Iscrivibilità della richiesta di cancellazione – rifiuto legittimità.*